



Allegato 1

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO  
DEL CODICE DI RETE DI  
SNAM RETE GAS N. 70

*"RECEPIMENTO DELIBERAZIONE 512/2021/R/GAS"*

## **GLI OPERATORI**

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164 definisce una serie di "attori" e i rispettivi ambiti di attività che vanno dall'approvvigionamento, alla coltivazione dei campi di produzione, al trasporto, alla vendita e distribuzione del gas: per quelli non indicati di seguito si rimanda al Decreto Legislativo stesso.

Le regole e le procedure, descritte nel presente documento, delineano i ruoli delle parti coinvolte, direttamente o indirettamente, nelle attività che costituiscono il servizio di trasporto del gas sulla rete di metanodotti di Snam Rete Gas.

Di seguito vengono elencati, in ordine alfabetico, e descritti i principali attori il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto. I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più ruoli contemporaneamente.

**Autorità** L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica, del gas e idrico, con sede a Milano, Piazza Cavour 5.

**Cassa** La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

**Cliente Finale** La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza gas per proprio consumo il cui impianto è direttamente allacciato alla rete di trasporto di Snam Rete Gas.

**Cliente Idoneo** La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo n°164/00, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.

**Comitato di consultazione** Organo tecnico di consultazione per l'attività di trasporto, costituito ai sensi dell'articolo 5 della Delibera ARG/gas n° 55/09.

**Dispacciamento** L'unità operativa di Snam Rete Gas che svolge l'attività di dispacciamento - così come definita all'Articolo 2 del Decreto Legislativo n°164/00 - del gas sulla propria rete di trasporto.

**ENTSOG** European Network of Transmission System Operators for Gas, rete europea di gestori di sistemi di trasmissione del gas.

**Fornitore di Ultima Istanza o FUI** Il soggetto selezionato attraverso procedure definite dall'Autorità, che a seguito dell'attivazione del Servizio di Fornitura di Ultima Istanza, assume la qualifica di Utente con riferimento ai Punti di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG.



<i>Fornitore Transitorio</i>	L'Utente o gli Utenti selezionati attraverso la Procedura di cui al Capitolo 5 che a seguito dell'attivazione del Servizio di Default Trasporto, assumono la qualifica di Utente con riferimento ai Punti di Riconsegna per i quali non risulti conferita capacità di trasporto e non sia ancora avvenuta la relativa discatura, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a seguito di inadempienza dell'Utente ai sensi del Capitolo 5 e del Capitolo 19, e ai relativi prelievi.
<i>Gestore del SII</i>	L'Acquirente Unico SpA.
<i>GME o Operatore Qualificato</i>	Il Gestore dei Mercati Energetici, società cui è affidata la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09, ivi compresa la gestione del mercato a termine fisico del gas naturale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93. Ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas dell'Autorità, il GME in qualità di operatore di diritto del Sistema accede al Sistema PSV ai fini della registrazione delle transazioni precedentemente concluse presso la Piattaforma MGAS, dallo stesso gestita.
<i>GNL Italia</i>	L'impresa che detiene il terminale di Panigaglia (SP) che svolge l'attività di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL).
<i>GSE</i>	Il Gestore dei Servizi Energetici SpA, società cui è affidato, tra l'altro, il compito di svolgere l'attività di certificazione e determinazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 e degli artt. 5, 6 e 8 del Decreto interministeriale 2 marzo 2018.
<b>Impianto di misura</b>	È il sistema di misura di cui al Decreto MSE del 18 giugno 2010, come descritto al Capitolo 10, paragrafo 3.
<i>Impresa di Distribuzione</i>	La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.
<i>Impresa di Rigassificazione</i>	L'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di GNL presso il terminale di rigassificazione interconnesso con la Rete Nazionale di Gasdotti.
<i>Impresa di Stoccaggio</i>	L'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
<i>Impresa di Trasporto</i>	L'impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.
<i>Operatore Interconnesso</i>	L'Impresa di Trasporto o l'Impresa di Distribuzione o l'Impresa di Rigassificazione o l'Impresa di Stoccaggio che gestisce una infrastruttura interconnessa con la rete del Trasportatore.

---

<b>PRISMA</b>	PRISMA European Capacity Platform GmbH, gestore della Piattaforma PRISMA.
<b>Produttore (di gas naturale o biometano)</b>	La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del gas prodotto ovvero la persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano.
<b>Responsabile del Bilanciamento</b>	La società Snam Rete Gas, ai sensi del TIB e in conformità con i principi di cui al Regolamento 312/2014.
<b>SII</b>	Il Sistema Informativo Integrato (SII) è la piattaforma informatica dell'Acquirente Unico SpA, la società è affidata, tra l'altro, l'attività di gestione dei flussi informativi relativi al mercato <i>retail</i> del gas naturale, ai sensi della legge 129/10.
<b>Società Gasdotti Italia</b>	L'impresa di trasporto di proprietà del fondo di private equity italiano Clessidra Capital Partners (ex Edison T&S).
<b>Stogit</b>	L'impresa di stoccaggio del Gruppo Snam S.p.A..
<b>Titolare dell'impianto di misura o Titolare dell'impianto</b>	Persona fisica o giuridica che detiene la proprietà dell'impianto di misura ovvero, per i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, l'Impresa di Distribuzione che gestisce il sistema di distribuzione interconnesso.
<b>Trasportatore</b>	La società Snam Rete Gas che fornisce il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla propria rete di metanodotti, secondo le regole definite nel Codice di Rete: è usato in alternativa a "Snam Rete Gas".
<b>Utente</b>	E' l'utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

## GLOSSARIO

Il presente glossario elenca alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

<b>Allocazione</b>	Il processo attraverso il quale il gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
<b>Anno Termico</b>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
<b>Area di Prelievo</b>	Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso il territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti Snam Rete Gas e a cui sono riconducibili i Punti di Riconsegna.
<b>Area Omogenea (AOP)</b>	È la porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al $\pm 2\%$ .
<b>Biogas</b>	Gas costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa, dalla fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica o dalla fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali.
<b>Biometano</b>	Si intende il gas, contenente principalmente metano, derivato da <i>upgrading</i> di biogas o dalla gassificazione di biomassa.
<b>Capacità di Trasporto</b>	È la capacità pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ai sensi dell'Articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo n° 164/00.
<b>Capacità di Trasporto Disponibile o Capacità Disponibile</b>	È la capacità di trasporto non conferita.
<b>Capacità Non Programmata</b>	È la capacità di trasporto non programmata dagli Utenti che ne sono titolari e resa disponibile dal Trasportatore come capacità di tipo interrompibile su base giornaliera, nel rispetto della Delibera 536/2012/R/gas, e su base mensile ai sensi dell'Articolo 15.4 della Delibera n°137/02 - secondo le procedure previste al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".
<b>Capacità Residua</b>	È la quota di nuova capacità (di trasporto/rigassificazione), determinata all'interconnessione con la RN, non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto all'Allocazione Prioritaria, di

	infrastrutture in relazione alle quali è stata accordata una Esenzione TPA, ovvero è stato accordato un Diritto all'Allocazione Prioritaria.
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Codice di Rigassificazione</i>	Il documento predisposto dall'Impresa di Rigassificazione ai sensi dell'Articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n°164/00, che contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di rigassificazione, approvato dall'Autorità e successivi aggiornamenti.
<i>Codice di Stoccaggio</i>	Documento predisposto dall'Impresa di Stoccaggio ai sensi dell'Articolo 12, comma 7, del Decreto Legislativo n°164/00, che contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio, approvato dall'Autorità e successivi aggiornamenti.
<i>Composizione molare</i>	La composizione di un gas viene definita molare quando le concentrazioni di ogni componente sono espresse come frazioni o percentuali molari sul totale.
<i>Condizioni PSV</i>	Documento "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale", predisposto da Snam Rete Gas e approvato dall'Autorità ai sensi della Delibera 22/04 e successivi aggiornamenti.
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard.
<i>Contratto di Trasporto</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto interministeriale 2 marzo 2018</i>	Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, concertato con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2 marzo 2018.
<i>Decreto 11 aprile 2006</i>	Il Decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006.
<i>Decreto 18 maggio 2018</i>	Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018 "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare".
<i>Decreto 28 aprile 2006</i>	Il Decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006.
<i>Decreto interministeriale 5 dicembre 2013</i>	Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, concertato con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 5 dicembre 2013.

<i>Decreto interministeriale 6 luglio 2012</i>	Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, concertato con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 6 luglio 2012.
<i>Decreto Legislativo</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e s.m.i..
<i>Decreto Legislativo 257/2016</i>	Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".
<i>Delibera 210/15</i>	Delibera 210/2015/R/gas dell'Autorità recante "Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione".
<i>Delibera 249/12</i>	Delibera 249/2012/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso Punti di Riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente" e s.m.i..
<i>Delibera 312/16</i>	Delibera 312/2016/R/gas dell'Autorità recante "Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (Ue) 312/2014".
<i>Delibera 336/16</i>	Delibera 336/2016/R/gas dell'Autorità recante "Avvio di un progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica".
<i>Delibera 40/14</i>	Delibera 40/2014/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas".
<i>Delibera 446/13</i>	Delibera 446/2013/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale"
<i>Delibera 64/20</i>	Delibera 64/2020/R/gas dell'Autorità, e relativo Allegato A, recante "Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi".
<b><i>Delibera 512/21</i></b>	<b>Delibera 512/2021/R/gas dell'Autorità, e relativo Allegato A (RMTG), recante "Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto"</b>
<i>Delibera 670/17</i>	Delibera 670/2017/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni in merito all'effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del <i>settlement gas</i> ".
<i>Delibera ARG/gas 45/11</i>	Delibera dell'Autorità recante la "disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale" e s.m.i.

<b><i>Delibera o Delibera 137/02</i></b>	La Delibera n°137/02 “Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete” e s.m.i..
<b><i>Densità relativa</i></b>	Si intende il rapporto tra la densità del gas e quella dell’aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<b><i>Diritto all’Allocazione Prioritaria o Diritto AP</i></b>	È il diritto all’allocazione prioritaria nel conferimento di capacità sulla rete nazionale dei gasdotti, accordato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’Articolo 1, comma 18, della legge n. 239/04.
<b><i>Documento Rischi Specifici</i></b>	Documento che identifica i rischi specifici esistenti su un impianto cui può essere esposto il personale che accede allo stesso nonché le misure di prevenzione ed emergenza da adottare.
<b><i>Esenzione TPA</i></b>	È l’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, accordata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’Articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04.
<b><i>Gas combustibile</i></b>	Il gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.
<b><i>Gas Naturale</i></b>	Si intende la miscela gassosa complessa di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l’azoto e l’anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<b><i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i></b>	Si intende gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<b><i>Giorno-gas</i></b>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.
<b><i>GJ</i></b>	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<b><i>Indice di Wobbe</i></b>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<b><i>Infrastruttura non UE</i></b>	Infrastruttura internazionale di interconnessione con Stati non appartenenti all’Unione europea, ai sensi dell’Articolo 1, comma 1, lettera g), della Delibera ARG/gas 02/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
<b><i>Infrastruttura UE</i></b>	Infrastruttura di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto del gas degli Stati membri dell’Unione europea e la rete di trasporto italiana, ai sensi dell’Articolo 1, comma 1, lettera h), della Delibera ARG/gas 02/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

<b>Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo</b>	Metodologia definita dall’Autorità con Deliberazione 75/07 per la gestione e il controllo delle AOP, pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas.
<b>MJ</b>	Mega Joule = 1.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<b>Modello di conversione di ENTSOG</b>	Modello di conversione della capacità di trasporto conferita su base continua in forma congiunta sviluppato e pubblicato da ENTSOG in data 24 luglio 2017 ai sensi del Regolamento (UE) n. 459/2017, articolo 21, comma 3 (“ENTSOG’s Capacity conversion model”).
<b>Numero di Riferimento dell’Asta</b>	Numero di riferimento univoco che presso la Piattaforma PRISMA identifica la procedura d’asta in cui viene offerta capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l’estero ( <i>auction ID</i> ).
<b>Operatore Prudente e Ragionevole</b>	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze simili, e che tengono conto degli interessi dell’altra parte.
<b>Periodo Di Punta</b>	Periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.
<b>Periodo Fuori Punta</b>	Periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.
<b>Piano di Emergenza</b>	“Piano di emergenza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.93/2011, in conformità con le disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 994/2010” di cui all’Allegato 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, e s.m.i.
<b>Piattaforma MGAS</b>	Piattaforma informatica di negoziazione di gas naturale gestita dal GME così come previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010.
<b>Piattaforma PRISMA</b>	Piattaforma comune europea European Capacity Platform, gestita da PRISMA, per la raccolta delle offerte per l’acquisto/la vendita di capacità di trasporto transfrontaliera ai punti di interconnessione tra sistemi di trasporto interconnessi sul mercato primario e sul mercato secondario.
<b>Pig</b>	Dispositivi utilizzati per verificare l’integrità delle condotte che percorrono l’interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo “stato di salute” del metanodotto ispezionato.

<b>Portale ALTRAWEB</b>	Servizio con interfaccia web che consente agli Utenti di visualizzare i dati relativi all'esito della Sessione di bilanciamento (di cui al Capitolo 9).
<b>Portale Capacità (di trasporto)</b>	Servizio con interfaccia web per la gestione via Internet dei processi di conferimento, cessione e trasferimento di capacità di trasporto (di cui ai capitoli 5 e 7), disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.
<b>Portale M-GAS</b>	Servizio con interfaccia web che consente agli Utenti di visualizzare e gestire le informazioni e i dati relativi ai processi di allocazione del gas.
<b>Portale Impianti Misura</b>	Servizio con interfaccia web per la gestione dei dati e delle informazioni relativi agli impianti di misura nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto. messa a disposizione, tra l'altro, delle informazioni connesse alla misura infragiornaliera del gas.
<b>Potere Calorifico Superiore o PCS</b>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa con ossigeno di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
<b>Premio d'Asta</b>	Nel caso della procedura d'asta a prezzo uniforme, è il corrispettivo unitario offerto come valore addizionale rispetto al Prezzo di Riserva relativo all'ultima offerta di acquisto selezionata nell'ambito della medesima asta.
<b>Prezzo di Riserva</b>	E' il corrispettivo di trasporto presso i Punti interconnessi con l'estero approvato dall'Autorità.
<b>Procedura di Aggiudicazione (round)</b>	Periodo di tempo durante il quale i soggetti richiedenti capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero possono presentare, modificare e revocare le offerte di acquisto di capacità.
<b>Programma giornaliero o prenotazione</b>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone "nomination").
<b>Punto di Consegna</b>	E' il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<b>Punto di Entrata RN</b>	Ciascuno dei punti o aggregato locale di punti fisici della Rete Nazionale dei Gasdotti in corrispondenza dei quali il gas è consegnato dall'Utente al Trasportatore.

<i>Punto di Riconsegna</i>	E' il punto della rete di Snam Rete Gas nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione.
<i>Punto di Rugiada dell'acqua</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione del vapore acqueo.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione del vapore idrocarburico.
<i>Punto di Scambio Virtuale o PSV</i>	Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (RN), presso il quale gli Utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella RN.
<i>Punto di Uscita RN</i>	Ciascuno dei punti o aggregato di punti fisici della Rete Nazionale dei Gasdotti di interconnessione con le esportazioni ovvero verso i campi di stoccaggio.
<i>RAST</i>	Regolazione dell'accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale approvato con delibera dell'Autorità 67/2019/R/gas e s.m.i..
<i>Regolamento 312/2014</i>	Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione Europea del 26 marzo 2014 che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto.
<i>Regolamento 459/2017</i>	Regolamento (UE) n. 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 984/2013.
<i>Regolamento 715/2009</i>	Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005.
<b>RMTG</b>	<b>"Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale", approvata con Delibera dell'Autorità 512/21.</b>
<b>RQTG</b>	Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023, relativa alla "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020 - 2023)", approvata con Delibera dell'Autorità 554/2019/R/gas.
<b>RR</b>	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale dei Gasdotti.
<b>RTTG</b>	Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023", approvata con Delibera dell'Autorità 114/2019/R/gas.

<b>Sbilanciamento Complessivo del Sistema o SCS</b>	Differenza, relativa a un Giorno-gas, tra i quantitativi di gas - espressi in energia - misurati presso i Punti di Entrata e di Uscita in corrispondenza degli hub di stoccaggio e i quantitativi di gas - espressi in energia - programmati presso i medesimi Punti.
<b>Sbilanciamento Previsionale del Sistema</b>	Termine di cui al Capitolo 9, paragrafo 3) del Codice di Rete che determina il Fabbisogno di Gas Atteso per il Giorno-gas G o l'Eccesso di Gas atteso per il Giorno-gas G ai sensi della Delibera 446/13.
<b>Send Out massimo giornaliero</b>	È la massima portata volumetrica, espressa in $\text{Sm}^3/\text{g}$ , che può essere prodotta da un terminale di rigassificazione per l'immissione nella Rete Nazionale dei Gasdotti.
<b>Servizio di Default Trasporto</b>	Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera 249/12, e successive modifiche e integrazioni, erogato per garantire i prelievi sulla RN in tutti i casi in cui presso un PdR non risulti conferita capacità di trasporto, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto a seguito di inadempienza dell'Utente.
<b>Servizio di Fornitura di Ultima Istanza o Servizio FUI</b>	Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi del TIVG nei confronti di Clienti Finali titolari di Punti di Riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a) del TIVG che si trovino anche temporaneamente senza fornitore di gas naturale per cause indipendenti dalla sua volontà.
<b><math>\text{Sm}^3</math></b>	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).
<b>Small Adjustment</b>	Termine $I_{SA}$ determinato, ai sensi del TISG, secondo la formula riportata al Capitolo 9, paragrafo 3.6.1 del Codice di Rete
<b>Sistema</b>	Sistema di trasporto del gas naturale.
<b>Specificità di Qualità</b>	Specificità tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale e nel biometano.
<b>SWIFT</b>	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Rete telematica internazionale di comunicazione tra gli istituti bancari e altre istituzioni finanziarie ad essa associati che consente lo scambio di informazioni e di istruzioni attraverso un sistema standard di codici.
<b>TIB</b>	Testo Integrato del Bilanciamento Gas, approvato con Delibera dell'Autorità 312/2016/R/gas.
<b>TISG</b>	Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale ( <i>Settlement</i> ), approvato con Delibera dell'Autorità 148/2019/R/gas, e s.m.i..
<b>TIVG</b>	Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, e s.m.i.

## CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

### PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ..... 5

#### 1) REQUISITI ..... 5

1.1)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°137/02 <b>E DELLA DELIBERA 512/21</b> .....	6
1.1.1)	<i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas</i>	6
1.1.2)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)</i>	8
1.1.3)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)</i>	11
1.1.4)	<i>Limiti di conferimento</i>	13
1.1.5)	<b>Requisiti di cui alla Delibera 512/21</b> .....	14
1.2)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°168/06.....	14
1.2.1)	<i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas</i>	14
1.2.2)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)</i>	15
1.2.3)	<i>Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)</i>	17
1.3)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10.....	18
1.3.1)	<i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	18
1.3.2)	<i>Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	18
1.3.3)	<i>Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	19
1.3.4)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	20
1.3.5)	<i>Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	21
1.4)	GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ESPOSIZIONE DEL SISTEMA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE (ART. 10 DEL TIB).....	22
1.4.1)	<i>Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPS<sub>UK</sub>)</i>	23
1.4.2)	<i>Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPS<sub>UK</sub></i>	27
1.4.3)	<i>Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPS<sub>UK</sub>)</i>	33
1.4.4)	<i>Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente</i>	34
1.4.5)	<i>Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4</i>	35
1.5)	CREDITI/DEBITI IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE PER IL BILANCIAMENTO.....	36

#### 2) PERDITA DEI REQUISITI..... 37

### PARTE II - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO ..... 38

#### 3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ ..... 38

3.1)	CAPACITÀ DISPONIBILE PER IL CONFERIMENTO.....	39
3.2)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA ANNUALE.....	41
3.2.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	41
3.2.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i>	42
3.2.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	42
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	42
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	43
	<u>Esito del conferimento</u> .....	44

3.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA TRIMESTRALE .....	45
3.3.1)	<i>Oggetto del conferimento</i> .....	45
3.3.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i> .....	45
3.3.3)	<i>Il processo di conferimento</i> .....	46
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	46
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	47
	<u>Esito del conferimento</u> .....	47
3.4)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA MENSILE.....	48
3.4.1)	<i>Oggetto del conferimento</i> .....	48
3.4.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i> .....	49
3.4.3)	<i>Il processo di conferimento</i> .....	49
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	49
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	50
	<u>Esito del conferimento</u> .....	51
3.5)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA GIORNALIERA .....	52
3.5.1)	<i>Oggetto del conferimento</i> .....	52
3.5.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto giornaliera</i> .....	52
3.5.3)	<i>Il processo di conferimento</i> .....	53
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	53
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	54
	<u>Esito del conferimento</u> .....	55
3.6)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI DURATA PARI O INFERIORE AL GIORNO .....	56
3.6.1)	<i>Oggetto del conferimento</i> .....	56
3.6.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i> .....	57
3.6.3)	<i>Il processo di conferimento</i> .....	57
	<u>Requisiti per il conferimento</u> .....	57
	<u>Criteri di conferimento</u> .....	58
	<u>Esito del conferimento</u> .....	59

**PARTE III – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA \* ..... 61**

<b>4)</b>	<b>CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO.....</b>	<b>61</b>
4.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	61
4.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA/USCITA INTERCONNESSI CON GLI STOCCAGGI.....	62
4.3)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA DA PRODUZIONI NAZIONALI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO .....	62
4.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE.....	63
4.5)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI USCITA DALLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI .....	64
4.5.1)	<i>Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino</i> .....	64
4.6)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA ALL'INTERNO DELLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE.....	64
<b>5)</b>	<b>IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO.....</b>	<b>65</b>
5.1)	PROCESSO DI CONFERIMENTO PLURIENNALE.....	66
5.1.1)	<i>La richiesta di capacità pluriennale</i> .....	66
5.1.2)	<i>Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto</i> .....	67
5.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO ANNUALE ED INFERIORE ALL'ANNO .....	68
5.2.1)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto</i> .....	68
5.2.2)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre</i> 69	
5.2.3)	<i>La correzione degli errori materiali</i> .....	73

<b>6)</b>	<b>CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO.....</b>	<b>74</b>
6.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	74
6.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO .....	76
6.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE, PER INCREMENTI DI CAPACITÀ PRESSO PUNTI E PER AVVIO DI NUOVI PUNTI DI ENTRATA ALLA RN.....	76
6.3.1)	<i>Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero e con gli stoccaggi .....</i>	<i>79</i>
6.3.2)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi .....</i>	<i>79</i>
6.3.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione .....</i>	<i>80</i>
6.3.4)	<i>Punti di Riconsegna.....</i>	<i>80</i>
6.3.5)	<i>Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita .....</i>	<i>81</i>
	<i>Adempimenti informativi a carico dell'Utente.....</i>	<i>81</i>
6.4)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ PER PUNTI DI RICONSEGNA DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE .....	82
<b>PARTE IV – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA .....</b>		
<b>85</b>		
<b>7)</b>	<b>CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06 .....</b>	<b>85</b>
7.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	85
7.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	85
7.2.1)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione .....</i>	<i>87</i>
7.2.2)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione.....</i>	<i>87</i>
7.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	88
7.3.1)	<i>Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	<i>88</i>
7.3.2)	<i>Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	<i>89</i>
7.3.3)	<i>Individuazione e conferimento della capacità di trasporto .....</i>	<i>90</i>
7.3.4)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento .....</i>	<i>91</i>
7.4)	CONFERIMENTO AI TERMINALI ESENTI DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 7.3 .....	92
<b>8)</b>	<b>CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10.....</b>	<b>93</b>
8.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	93
8.2)	PRIMA RICHIESTA .....	94
8.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA .....</i>	<i>94</i>
8.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA .....</i>	<i>95</i>
8.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP .....</i>	<i>96</i>
8.2.4)	<i>Verifica della Prima Richiesta .....</i>	<i>98</i>
8.3)	PROCEDURA APERTA .....	98
8.3.1)	<i>Avvio della Procedura Aperta .....</i>	<i>99</i>
8.3.2)	<i>Presentazione delle richieste .....</i>	<i>99</i>
8.3.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA.....</i>	<i>100</i>
8.3.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP .....</i>	<i>100</i>
8.3.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA..</i>	<i>101</i>
8.3.2.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP .....</i>	<i>101</i>
8.3.3)	<i>Verifica delle richieste.....</i>	<i>102</i>
8.3.4)	<i>Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento.....</i>	<i>103</i>
8.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO .....	104
8.4.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA ....</i>	<i>105</i>
8.4.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP ...</i>	<i>105</i>

8.4.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	105
8.4.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	105
8.5)	PROCESSO DI CONFERIMENTO .....	105
8.5.1)	<i>Proposta di conferimento</i> .....	105
8.5.2)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i> .....	106
8.5.3)	<i>Nuova richiesta impegnativa di conferimento</i> .....	107
8.6)	CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 8.5.....	108
8.6.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA ....</i>	108
8.6.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP .....</i>	109
8.6.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	109
8.6.4)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP .....</i>	109
<b>PARTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO .....</b>		<b>110</b>
<b>9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO.....</b>		<b>110</b>
9.1)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AI PARAGRAFI 3, 5 E 6.....	110
9.2)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 7.....	113
9.3)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 8.....	114
9.4)	PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA DATA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO .....	115
<b>PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....</b>		<b>117</b>
<b>10) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS.....</b>		<b>117</b>
117)	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	117
10.2)	INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI.....	119
10.2.1)	<i>Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori.....</i>	120
10.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO.....	120
10.3.1)	<i>Garanzia per la fornitura .....</i>	124
10.4)	MODALITÀ DI AVVISO AI CLIENTI DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL FORNITORE TRANSITORIO	124
10.4.1)	<i>Avviso ai clienti .....</i>	124
10.4.2)	<i>Condizioni ai sensi della Delibera 249/12 .....</i>	126
10.4.3)	<i>Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio.....</i>	126
10.4.4)	<i>Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico.....</i>	127
10.5)	DETERMINAZIONE DEL CONSUMO ATTESO DEL PUNTO DI RICONSEGNA.....	128
10.6)	INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO UTENTE FORNITORE .....	128
10.7)	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL TRASPORTATORE.....	129

## PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

### 1) REQUISITI

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi da 3 a 6 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°137/02 nonché dal TIB. I soggetti presentano le richieste, nell'ambito dei processi di conferimento di cui al successivo paragrafo 3, attraverso la Piattaforma PRISMA, e nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 4, 5 e 6, attraverso il "Portale Capacità" il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al Portale Capacità, secondo le modalità ivi descritte.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°168/06.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 8 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera ARG/gas 02/10, come descritti al citato paragrafo 8 nonché dal TIB in quanto applicabile.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 della Delibera 512/21, l'accesso al servizio di trasporto è consentito qualora il Titolare dell'Impianto di misura presso un impianto di produzione o di consumo direttamente connesso alla rete di trasporto abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al relativo Punto di Consegna/Riconsegna.

Tutti i soggetti che richiedono l'accesso al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ove ne ricorrano i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000), attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dall'Utente, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Trasportatore ovvero della Piattaforma PRISMA, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume - anche nei

confronti di terzi - ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Snam Rete gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

### 1.1) **Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°137/02 e della Delibera 512/21**

I requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono:

#### 1.1.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità ~~per l'energia elettrica ed il gas~~*

La Delibera n°137/02, con riferimento al Decreto Legislativo n°164/00, individua alcune autorizzazioni di cui devono dotarsi le imprese che intendono svolgere determinate attività sul mercato del gas naturale, quali quelle indicate qui di seguito.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00, devono, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- a) indicare, ai fini delle relative richieste, i termini temporali del contratto di acquisto ai Punti di Entrata produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni biometano, del contratto per il servizio di stoccaggio ai Punti di Entrata da stoccaggio e ai Punti di Uscita verso stoccaggi, del contratto di vendita ai Punti di Riconsegna e ai Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione;
- b) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002, nel caso di vendita di gas naturale a Clienti Finali.

In relazione ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 ne richiede la relativa capacità, provvederà a presentare al Trasportatore apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di stoccaggio/Rigassificazione.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso presso i Punti di Entrata interconnessi con l'estero devono:

- c) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo, ove richiesto.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera devono inoltre <sup>1</sup>:

- d) essere titolari di contratto/i di importazione;
- e) richiedere capacità nel rispetto delle durate e delle quantità contrattuali massima giornaliera e media giornaliera dei propri contratti di importazione<sup>2</sup>.

Per i fini di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) i soggetti dichiarano, in sede di presentazione di un'offerta di acquisto di capacità ovvero in sede di acquisizione tramite cessione di capacità ai sensi di quanto previsto al Capitolo 7, paragrafo 1.1, di possedere le autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico all'importazione nonché dichiarano che le capacità richieste ovvero oggetto di cessione rispettano le durate e la quantità massima giornaliera e media giornaliera previste dai propri contratti di importazione.

Limitatamente al conferimento/cessione di capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, il possesso dell'autorizzazione all'importazione di cui alla precedente lettera c), ove previsto, sarà richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non ai fini dell'accesso.

I soggetti in ogni caso si impegnano, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei requisiti sopra illustrati. In assenza/perdita dei requisiti, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, si applicano le disposizioni previste dal presente Codice di Rete.

E' altresì fatta salva ogni verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità. Ove a seguito delle predette verifiche risultasse il mancato possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e), la capacità conferita non potrà essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell'Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri connessi a tale capacità e il rilascio previsto ai sensi del Regolamento 715/2009, Allegato 1, punti 2.2.3 e 2.2.5. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.

---

<sup>1</sup> Attestazioni non richieste ai fini del conferimento di capacità per periodi di durata giornaliera e inferiore al giorno, di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6.

<sup>2</sup> La titolarità di un contratto di importazione di cui alla lettera c) consiste nella titolarità di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con l'estero, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata. Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile al Punto di Entrata interconnesso con l'estero la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

1.1.2) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispettivi di capacità RN ed RR, corrispettivo di misura, corrispettivi variabili nonché i corrispettivi in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- della garanzia finanziaria di cui al successivo punto b.1), e/o
  - di un deposito cauzionale non fruttifero secondo quanto previsto al successivo punto b.2).
- a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve essere in possesso di un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure  
BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure  
BBB- se fornito da Fitch Ratings.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell'attestazione di rating che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.

Resta responsabilità dell'Utente comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni successivamente intervenute nel livello di "rating" creditizio assegnato all'Utente medesimo ovvero alla propria società controllante nonché eventuali variazioni dell'assetto societario tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il potenziale Utente dovrà presentare una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

b.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera che risulti:

- i. iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
- ii. in possesso di un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings o DBRS, pari ad almeno<sup>3</sup>:
  - Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure
  - BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure
  - BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure
  - BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna<sup>4</sup>:

- a) a comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile;
- b) a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea;
- iii. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di Snam Rete Gas ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 19, paragrafo 3.3.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubenti ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine

<sup>3</sup> A valere sui contratti aventi decorrenza dall'Anno Termico 2021/2022.

<sup>4</sup> A valere sui contratti aventi decorrenza dall'Anno Termico 2021/2022.

dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- b.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.
- Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui alle precedenti lettere b.1) e b.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. al corrispettivo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone, e ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici;
- ii. ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarone).

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso

le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

La garanzia di cui al presente paragrafo sarà escussa prioritariamente al fine di assicurare la copertura degli importi non corrisposti in ordine al conferimento.

In secondo ordine, la garanzia potrà essere escussa in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 4.4.2 e successivamente in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafi 5, 7, anche nei casi di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5 secondo le modalità ivi descritte.

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia di cui ai precedenti punti b.1) e b.2) qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per l'adeguamento della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria:

1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato compresi i conferimenti di capacità per periodi di durata giornaliera e inferiore al giorno di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6;
2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

*1.1.3) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare una garanzia, a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RN e di RR. In prima applicazione delle disposizioni del Regolamento 459/2017, tale garanzia non viene presentata dai soggetti interessati al conferimento/cessione di capacità per il servizio di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di durata inferiore o uguale a 130 giorni.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria:

1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.

Laddove le garanzie di cui al presente paragrafo non dovessero risultare sufficienti a soddisfare i crediti relativi ai corrispettivi legati all'erogazione del servizio, per detti crediti potranno essere escussi in via residuale ammontari della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, in tutto o in parte.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile; la sottoscrizione degli incrementi di capacità ad Anno Termico avviato e l'acquisizione di capacità da altri Utenti sono subordinati alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

#### 1.1.4) Limiti di conferimento

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto/richieste di capacità nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6, e/o delle transazioni di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2, Snam Rete Gas verifica la relativa capienza delle garanzie prestate.

A tal fine il Trasportatore determina per il  $k$ -esimo Utente i seguenti Limiti di Conferimento  $LC_k$  pari rispettivamente:

- i) alla differenza tra il valore economico complessivo della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di cui al precedente paragrafo 1.1.2, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto (Limite  $LC_{k,1}$ );
- ii) alla differenza tra il valore economico della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto (Limite  $LC_{k,2}$ ).

I Limiti  $LC_{k,1}$ ,  $LC_{k,2}$ , sono determinati in relazione alle richieste di capacità/offerte di acquisto oggetto del Contratto di Riferimento. Il Contratto di Riferimento è il Contratto di Trasporto sottoscritto con cadenza annuale entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'inizio dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6 ovvero dei processi di transazione di cui al Capitolo 7.

Qualora il corrispettivo economico delle offerte di acquisto/richieste di capacità ecceda anche uno solo dei Limiti di Conferimento, l'offerta di acquisto/richiesta non sarà accettata. Resta inteso che l'Utente, successivamente al conferimento è tenuto a mantenere la garanzia prestata adeguata alla capacità che risulta conferita allo stesso Utente ai sensi dei paragrafi 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.4 e 1.3.5.

Relativamente al punto i), sono fatte salve le disposizioni in relazione al "rating" creditizio di cui al presente paragrafo 1.1.2.

#### 1.1.5) *Requisiti di cui alla Delibera 512/21*

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/21, comma 4, l'accesso al servizio di trasporto presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto connesso a impianti di produzione o di consumo, ove il Titolare dell'Impianto di misura sia diverso dal Trasportatore, è consentito ai soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto qualora il Titolare dell'Impianto di misura abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al Punto medesimo.

La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 5.1, presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto comporta l'inefficacia parziale del Contratto di Trasporto, con riferimento al medesimo Punto, con decorrenza dalla data di risoluzione dell'Accordo di Metering.

In tal caso, il Trasportatore provvederà ad avviare la procedura di chiusura del Punto, ai sensi di quanto previsto dalla RMTG, comma 12.9, secondo i termini e le modalità di cui al Capitolo 6.

Presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, a decorrere dalla data di risoluzione dell'Accordo di Metering e sino alla data di chiusura del Punto, sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12.

### 1.2) **Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°168/06**

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono:

#### 1.2.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*

L'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente dovrà, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 7.3.1:

- essere in possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;

- indicare la capacità massima giornaliera del Terminale Esente e la quota di detta capacità oggetto di esenzione;
- indicare la durata dell'esenzione;
- avere sottoscritto un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto.

Gli altri soggetti dovranno, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 7.3.2:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione;
- b) indicare la quantità contrattuale massima giornaliera per ciascun contratto;
- c) indicare i termini temporali per ciascun contratto;
- d) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.

1.2.2) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a)

o, in sua assenza, dalla presentazione di una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero

della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) di un deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari:
  - a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
  - b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

1.2.3) *Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare – prima della sottoscrizione dello stesso – una garanzia, a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al

presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

La stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.2.2, 1.2.3 e 1.4 in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

### 1.3) **Requisiti richiesti ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10**

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 8 sono i seguenti.

#### 1.3.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)*

I soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura Aperta di cui al successivo paragrafo 8.3 dovranno essere in possesso della documentazione indicata al successivo paragrafo 8.3.2.

Per la presentazione di una Prima Richiesta di cui al successivo paragrafo 8.2, i soggetti interessati dovranno inoltre essere in possesso delle informazioni descritte nei successivi paragrafi 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, in base alla tipologia di infrastruttura oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP in corrispondenza della quale è richiesto l'accesso alla RN, ed in particolare essere in possesso di una Esenzione TPA, ovvero di titolo all'accesso a capacità oggetto di Esenzione TPA, o di un Diritto AP.

#### 1.3.2) *Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Con riferimento a ciascuna infrastruttura oggetto di nuova realizzazione o potenziamento in corrispondenza della quale è presentata richiesta di capacità ai sensi del successivo paragrafo 8, la richiesta dovrà includere una dichiarazione trasmessa a Snam Rete Gas da parte dell'impresa che realizza l'infrastruttura, qualora differente dai soggetti richiedenti indicati ai successivi paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, direttamente o tramite detti soggetti, contenente:

1. dati e informazioni per l'individuazione del Punto di Entrata in corrispondenza dell'infrastruttura da realizzare o potenziare;
2. i dati relativi alla capacità di trasporto dell'infrastruttura prevista, nonché della capacità eventualmente già esistente, in corrispondenza del Punto di Entrata di cui al precedente punto 1, ovvero il *send out* massimo giornaliero nel caso di terminali di rigassificazione;
3. i tempi previsti per l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, ovvero del/dei relativi potenziamenti, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
4. nel caso di infrastrutture UE per le quali l'Esenzione TPA sia stata rilasciata all'impresa che le realizza l'indicazione:
  - a) dei soggetti che hanno contribuito al finanziamento dell'opera, nonché i termini temporali e la capacità di trasporto, riferita al Punto di Entrata per il quale è richiesto l'accesso, contenuti nei contratti ovvero accordi che rilevano a tal fine;
  - b) della Capacità Residua di trasporto e la sua eventuale modulazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto 11 aprile 2006;
  - c) dell'avvenuto avvio della procedura per l'allocazione della Capacità Residua di trasporto di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto 28 aprile 2006, del relativo stato di avanzamento e, ove essa si sia conclusa, l'indicazione dei soggetti cui sia stata eventualmente allocata tale Capacità Residua e relativi termini di entità e durata;
5. informazioni funzionali all'individuazione della minima capacità di trasporto che Snam Rete Gas è tenuta a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 28 aprile 2006;
6. nel caso di infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura, nonché eventuali ulteriori informazioni sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10;
7. nel caso di infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la parte di infrastruttura ricadente nella giurisdizione italiana, qualora sia stata rilasciata;

La dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere predisposta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

#### 1.3.3) Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)

Con riferimento a ciascun Punto oggetto di richiesta ai sensi del successivo paragrafo 8, il soggetto richiedente ovvero, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, il soggetto che realizza l'infrastruttura munito degli appositi poteri di delega, attesta il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari al 20% della capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita o, qualora tale corrispettivo non sia disponibile, per il corrispettivo unitario rispettivamente del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita più vicino interconnesso con l'estero, e comunque non superiore al valore di 100.000 euro.

Nel caso in cui la somma delle cauzioni versate dalla totalità dei soggetti richiedenti capacità presso il medesimo Punto, relativamente alla richiesta di capacità funzionale alla medesima infrastruttura, ecceda il valore di 100.000 Euro, Snam Rete Gas determina

l'importo dovuto da ciascun richiedente ripartendo il medesimo valore di 100.000 Euro fra gli stessi richiedenti in proporzione alla capacità richiesta e restituisce a ciascuno di essi la differenza tra la cauzione versata e quella risultante dalla suddetta ripartizione.

Le modalità di versamento della cauzione e i relativi moduli sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas.

*1.3.4) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di una garanzia, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su

C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
  - a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
  - b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto. Trascorso un anno dalla data messa a disposizione della capacità, ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi fatturati in relazione a tale periodo, si applica quanto indicato al precedente punto i.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

#### 1.3.5) *Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare - prima della sottoscrizione dello stesso - una garanzia a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.3.4, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

La stipula del Contratto di Trasporto e/o dei relativi Addendum sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.3.4, 1.3.5 e 1.4 in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

#### 1.4) **Garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'Utente (Art. 10 del TIB)**



Ai sensi del TIB, il Responsabile del Bilanciamento predispone un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente. A tal fine, per ogni Utente k-esimo, il Responsabile del Bilanciamento determina l'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente ( $EPS_{u_k}$ ) e l'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente ( $MEPS_{u_k}$ ).

In applicazione delle disposizioni del TIB come recepite nel presente Codice, ciascun Utente accetta espressamente che eventuali crediti maturati dal Sistema nei confronti di un Utente, non pagati e non coperti dall'escussione della garanzia prestata dallo stesso Utente, saranno corrisposti da parte di tutti gli altri Utenti in aggregato, attraverso l'applicazione di uno specifico corrispettivo definito dall'Autorità ai fini dell'alimentazione di un fondo presso la Cassa.

Ai sensi della Delibera 210/2015, il GSE non presenta le garanzie finanziarie di cui al presente paragrafo. Qualora in esito al bilancio di trasporto risultasse una esposizione nei confronti del GSE, tale evenienza sarà comunicata all'Autorità ai fini della regolazione/recupero delle relative partite economiche secondo modalità definite dall'Autorità stessa ovvero tramite il ricorso alle modalità di recupero di cui al TIB.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

#### 1.4.1) *Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente ( $EPS_{u_k}$ )*

Il termine  $EPS_{u_k}$  è determinato per ciascun Utente k, su base giornaliera, come:

$$EPS_{u_k} = P_{fat} + P_{det} + P_{att}$$

dove:

- a)  $P_{fat}$  rappresenta per ciascun Utente k le fatture (attive, passive ed eventuali note credito) emesse in relazione al servizio di bilanciamento ai sensi del successivo capitolo 18 e non ancora venute a scadenza (valori comprensivi di IVA);
- b)  $P_{det}$  rappresenta per ciascun Utente k le partite economiche relative al servizio di bilanciamento non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA);
- c)  $P_{att}$  rappresenta per ciascun Utente k le partite economiche relative al servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 3 giorni successivi rispetto al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA), fatto salvo quanto previsto nel seguito del presente paragrafo.

Ai fini della determinazione del termine  $EPS_{u_k}$ , le fatture pagate dall'Utente k-esimo verranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento. Le fatture passive e le note credito verranno contabilizzate entro la data di effettiva scadenza delle stesse. Tutte

le fatture saranno recepite nel computo del EPSuk entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

Rientrano tra le partite fatturate Pfat in relazione al servizio di bilanciamento le fatture/note credito relative ai corrispettivi di cui al capitolo 9, paragrafo 4.4.5.

Le partite economiche Pdet sono determinate per ciascun Utente valorizzando al relativo Prezzo di Sbilanciamento di acquisto/vendita di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, il disequilibrio attribuibile all'Utente per ciascun Giorno-gas del periodo considerato, secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 9, paragrafo 4.4.1 e sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, provvisorio o definitivo.

Ai fini della determinazione del termine EPSuk, sono altresì da considerarsi incluse le partite economiche derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafi 4.2, lettera b), e 5.

Rientrano tra le partite economiche Pdet in relazione al servizio di bilanciamento le partite economiche di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.6.

Il bilancio di trasporto definitivo nonché i valori oggetto di conguaglio di cui ai paragrafi 4.2 e 5.2 del Capitolo 9 saranno recepiti contestualmente alla comunicazione agli Utenti, concluse le procedure di cui ai paragrafi 4.2 e 5.2 e sul Portale Capacità nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 1.4.4.

Le partite Patt sono determinate per ciascun Utente valorizzando al Prezzo di Sbilanciamento Stimato il disequilibrio che può assumere l'Utente in ciascun giorno del periodo considerato nel medesimo termine Patt, valutato in funzione del Prelievo Atteso nonché di tutte le transazioni che risultano registrate presso il PSV dall'Utente, nell'ipotesi di immissioni nel sistema di trasporto da parte dell'Utente pari a zero. Al fine della determinazione del termine Patt di ciascun Utente, sono da considerarsi incluse tutte le transazioni che risultano registrate al PSV dall'Utente, anche se relative a date successive al termine temporale di cui alla precedente lettera c). Sono altresì da considerarsi inclusi i quantitativi di gas programmati dall'Utente per il Giorno-gas presso i Punti di Uscita interconnessi con gasdotti esteri<sup>5</sup> nonché presso i Punti di Uscita interconnessi con il sistema di stoccaggio di cui al Capitolo 8.

Il Prelievo Atteso giornaliero di competenza del k-esimo Utente (PA, espresso in kWh) è determinato come somma:

- delle capacità giornaliere conferite all'Utente ai Punti di Riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati alla Rete di Trasporto di Snam Rete Gas, riproporzionate sulla base di coefficienti medi di utilizzo. I coefficienti medi di utilizzo, descritti di seguito;
- dei quantitativi allocati a ciascun Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione, determinati secondo la modalità descritta nell'Allegato 9/E, paragrafo 3.

---

<sup>5</sup> Ad eccezione dei Punti di Bizzarone e San Marino, per i quali si applicano le modalità previste per i Punti di Riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati secondo le regole previste al Capitolo 9, par. 4.3.4.1 (clienti industriali con prelievi continuativi di 7 giorni).

I coefficienti medi di utilizzo di cui sopra, pubblicati sul sito Internet del Responsabile del Bilanciamento e validi per tutti gli Utenti, sono determinati annualmente, entro il mese di luglio, sulla base dell'utilizzo medio della capacità negli ultimi due Anni Termici conclusi e vengono differenziati per mese, per tipologia di prelievo determinata in base al codice ATECO del Punto di Riconsegna (civile, termoelettrico, industriale ed altri usi, autotrazione) e per continuità di prelievo. I coefficienti tengono conto delle eventuali caratteristiche di continuità dei prelievi<sup>6</sup> del Punto di Riconsegna. Gli Utenti dichiarano sotto la propria responsabilità che il Punto di Riconsegna di propria competenza non è caratterizzato da continuità dei prelievi. La dichiarazione è trasmessa contestualmente alle informazioni di cui al successivo paragrafo 6.3.5. Il mancato invio da parte dell'Utente di tale dichiarazione comporta che il Punto di Riconsegna sarà considerato caratterizzato da continuità dei prelievi ai fini della determinazione del PA.

Il Prezzo di Sbilanciamento Stimato (Pr) è pari, in ciascun mese, alla media aritmetica dei Prezzi di Sbilanciamento di acquisto di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, del mese precedente ed è valorizzato in Euro/kWh arrotondato alla sesta cifra decimale.

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, il termine EPSuk per l'Utente Fornitore Transitorio, di cui al successivo paragrafo 10 si intende comprensivo anche delle partite economiche del servizio di bilanciamento relative ai prelievi dei Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente interessato dalla risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto insorte nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione contrattuale.

Le partite economiche cui al Capitolo 9, paragrafo 5, relative alle Sessioni di Aggiustamento sono considerate nell'ambito del termine EPSuk secondo le modalità individuate al successivo Capitolo 18, paragrafo 4.1.5). Inoltre, le partite di cui al Capitolo 9, paragrafo 7.2, sono considerate nell'ambito del termine EPSuk a partire dall'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di messa a disposizione degli esiti definitivi della Sessione di Aggiustamento Progressiva di cui al Capitolo 9, paragrafo 7.

#### Determinazione del Patt in caso di mancato adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento

Ai fini dell'applicazione del termine EPSuk determinato come sopra descritto, sarà verificato il regolare e puntuale rispetto da parte dell'Utente dei termini indicati al Capitolo 18 in ordine al pagamento di tutti gli importi che risultino dovuti al Trasportatore per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento.

La regolarità dei pagamenti sarà verificata entro la fine del mese di aprile di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di febbraio dell'anno corrente e il mese di marzo dell'anno precedente, ai fini dell'applicazione del termine EPSuk nei primi sei mesi dell'Anno Termico immediatamente successivo. Ai fini dell'estensione al secondo semestre dell'Anno Termico, la regolarità dei pagamenti sarà oggetto di nuova verifica entro la

<sup>6</sup> [N.B.. prelievi continuativi di 7 giorni]

fine del mese di ottobre dell'anno precedente con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di agosto dell'anno precedente e il mese di settembre del secondo anno precedente. Gli importi di eventuali fatture venute a scadenza e non ancora pagate al momento in cui sarà verificata la regolarità dei pagamenti saranno sommati agli importi delle fatture in relazione alle quali siano riscontrati ritardi nei pagamenti.

La verifica di regolarità non sarà applicabile in relazione ai nuovi Utenti ovvero laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della determinazione del Patt di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza, per il servizio di bilanciamento, nel periodo considerato;

e

2. con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto, escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.

Fatte salve le disposizioni previste nel presente Codice di Rete in relazione ai ritardati/mancati pagamenti, in conseguenza del mancato rispetto di anche una sola delle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) nel semestre successivo, come sopra descritto, sarà determinato considerando, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a:

- 5 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è compresa tra il 10% e il 20%; ovvero
- 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è superiore al 20%.

Determinazione del Patt per i nuovi Utenti e in caso di impossibilità di verifica di adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento.

Per i nuovi Utenti e in tutti i casi in cui non possa essere verificato il requisito di regolarità in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento descritto in precedenza nel presente paragrafo (servizio di trasporto erogato con continuità per una

durata inferiore o uguale a 6 mesi nel periodo di riferimento), il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) sarà determinato considerando nel semestre successivo, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione.

#### 1.4.2) *Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPSu<sub>k</sub>*

Ciascun soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve presentare - prima dell'entrata in vigore dello stesso - una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ciascun soggetto sottoscrittore delle Condizioni PSV deve presentare, ai sensi del TIB, una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ai sensi della deliberazione 181/2012/R/GAS, l'Impresa di Trasporto non presenta la garanzia di cui al presente paragrafo nei limiti del proprio disequilibrio connesso con la gestione operativa della propria rete. A tal fine, l'Impresa di Trasporto comunica, sotto la propria responsabilità, a Snam Rete Gas le eventuali quote del disequilibrio giornaliero DS<sub>k</sub> di cui al Capitolo 9 non connesse con la gestione operativa della propria rete.

La comunicazione è effettuata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inviata secondo modalità e termini resi disponibili da Snam Rete Gas attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi.

La suddetta garanzia dovrà essere presentata, pena la mancata sottoscrizione/efficacia del Contratto di Trasporto, entro:

- i termini previsti nei successivi paragrafi 3, 5, 6, 8, del presente Capitolo per i conferimenti di capacità ivi previsti,
- entro le ore 14.00 del secondo giorno precedente il termine per la sottoscrizione dei conferimenti di capacità laddove non specificamente indicato; ed
- entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente i termini previsti per la presentazione delle richieste nel caso di cessioni o trasferimenti di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2.

Con riferimento ai soggetti sottoscrittori delle Condizioni PSV che non siano titolari di capacità di trasporto, la garanzia dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di accesso al Sistema PSV pena l'irricevibilità della richiesta stessa.

Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito internet l'indirizzo al quale devono essere presentate la garanzia.

La garanzia dovrà essere presentata in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a. deposito cauzionale non fruttifero;
- b. garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di

- società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2;
- c. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
  - d. rating creditizio, ovvero lettera di garanzia societaria.

L'Utente avrà facoltà di estendere al successivo Anno Termico, ovvero alla restante parte dell'Anno Termico in corso, la validità della garanzia prestate ai sensi del presente paragrafo 1.4.

Resta inteso che la garanzia di cui al presente paragrafo nelle forme sopra definite è relativa all'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente e pertanto è escutibile in relazione a tutti i crediti maturati nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento ivi compresi quelli maturati in Anni Termici precedenti alla presentazione della garanzia.

Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

I testi relativi all'estensione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4 sono riportati in allegato al presente Capitolo 5.

#### 1.4.2.1) Deposito cauzionale

La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato dal Responsabile del Bilanciamento con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Il Responsabile del Bilanciamento rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato in Allegato 5/N. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

#### 1.4.2.2) Garanzia finanziaria

Il testo della garanzia finanziaria è riportato negli Allegati 5/O, 5/O-1, 5/O-2 e 5/O-3. L'importo indicato nella lettera di garanzia potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. La validità della garanzia è pari a:

- a) 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico; ovvero
- b) un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.
- c) Le garanzie finanziarie devono pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della garanzia di cui alla precedente lettera a), per un ulteriore Anno Termico, nonché la validità della garanzia di cui alla precedente lettera b) per la restante parte dell'Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice, 5/O-1-Appendice, 5/O-2-Appendice e 5/O-3-Appendice. Tali dichiarazioni devono pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera a) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

#### 1.4.2.3) Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia

Il soggetto interessato ha la facoltà di chiedere che sia istituita una garanzia (nel seguito: Garanzia a Stoccaggio) costituita da una quantità di gas di proprietà (nel seguito Gas a Garanzia) sito nei siti di stoccaggio di una o più Imprese di Stoccaggio con le quali abbia stipulato un contratto di stoccaggio. Il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso. L'eventuale quota eccedente tale percentuale non sarà considerata nella valorizzazione delle garanzie presentate dall'Utente.

La valorizzazione del Gas a Garanzia avviene ad un prezzo di riferimento pubblicato sul Portale Capacità pari al 90% dell'ultimo valore del termine CCI come da pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità (espresso in Euro/GJ e arrotondato alla seconda cifra decimale). La valorizzazione viene aggiornata ad ogni nuova pubblicazione del termine CCI ad opera dell'Autorità<sup>7</sup>.

I soggetti che intendono istituire una Garanzia a Stoccaggio secondo le modalità di seguito descritte, al fine di essere abilitati alle funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia attraverso il Portale Capacità, sono tenuti a presentare a Snam Rete Gas, entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo, una proposta di accordo (nel seguito: Accordo) il cui testo standard è disponibile nell'Allegato 5/Q.

---

<sup>7</sup> N.b. In recepimento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sessione Terza, n. 3030/2012 del 13 dicembre 2012, e in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 15/2013/R/gas dell'Autorità, i riferimenti per la valorizzazione del Gas a Garanzia sono pubblicati sul Portale Capacità.

Fermo restando che il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente stesso, l'Accordo prevede che l'Utente definisca un quantitativo di gas in stoccaggio da destinare a garanzia e a questo scopo non movimentabile da parte dell'Utente stesso.

In esito all'Accordo, la quota di gas di stoccaggio a garanzia sarà pari al quantitativo indicato dall'Utente attraverso il Portale Capacità e accettato da Snam Rete Gas come confermato o rivisto dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'Accordo prevede, tra l'altro, il conferimento di un mandato a Snam Rete Gas affinché essa, al verificarsi dei presupposti di cui al presente paragrafo e al capitolo 19, paragrafo 3.3, possa, escusso il Gas a Garanzia, vendere in nome e per conto dell'Utente, in tutto o in parte, il Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito tramite il ricavato della vendita. Resta inteso che, solo in caso di escussione parziale a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.4, la quota di gas non escussa ritorna nella piena disponibilità dell'Utente.

Il Gas a Garanzia eventualmente escusso sarà oggetto di vendita, anche attraverso cessione del gas in stoccaggio, secondo procedure a evidenza pubblica rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

A seguito della ricezione dell'Accordo in originale, Snam Rete Gas, effettuate le opportune verifiche con le Imprese di Stoccaggio, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nell'abilitazione alle suddette funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta con efficacia dal giorno successivo. Qualora l'Accordo pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'abilitazione è posticipata di un ulteriore giorno lavorativo. In caso di mancata accettazione Snam Rete Gas non procede all'abilitazione dell'Utente.

Le richieste di aumento del quantitativo di Gas a Garanzia devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo. L'Utente è tenuto ad inviare contestualmente all'Impresa di Stoccaggio la relativa comunicazione utilizzando l'Allegato 5/R e ad autocertificare a Snam Rete Gas tale invio in fase di compilazione della richiesta.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica presso la/le Imprese di Stoccaggio dell'effettiva disponibilità del Gas a Garanzia e di eventuali condizioni pregiudizievoli del corretto funzionamento e della corretta gestione del sistema di stoccaggio, nonché del rispetto della percentuale di copertura della garanzia richiesta, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente, così come formulata dallo stesso Utente ovvero come modificata dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno

successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine. Non sarà considerata accettata la proposta dell'Utente in relazione alla quale non sia pervenuta conferma dei quantitativi di gas di stoccaggio ovvero modifica degli stessi da parte della relativa Impresa di Stoccaggio.

Le richieste di diminuzione del quantitativo di Gas a Garanzia, devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica del mantenimento dell'adeguatezza complessiva delle garanzie ai sensi delle previsioni del presente paragrafo, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine.

Al fine di rendere effettivo lo svincolo della quota parte di Gas a Garanzia per la quale si è formulata richiesta di variazione in diminuzione, l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di Stoccaggio copia dell'accettazione da parte di Snam Rete Gas, resa disponibile attraverso il Portale Capacità, unitamente alla comunicazione di cui all'Allegato 5/S.

Le modalità di presentazione dei documenti sopra descritti, ove non specificate nel testo del presente Codice, sono indicate sul sito Internet di Snam Rete Gas. Snam Rete Gas fornisce informativa, via e-mail o attraverso il Portale Capacità, agli Utenti in caso di variazione delle modalità di presentazione dei documenti. La presentazione di documentazione non conforme nella forma e nelle modalità di presentazione/trasmisione alle modalità indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della stessa.

Qualunque violazione dell'obbligo di indisponibilità del Gas a Garanzia, sarà considerata come perdita dei requisiti e pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5.

Gli Utenti accettano espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di Stoccaggio descritte al Capitolo 15 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio costituiscono presupposto necessario ai fini dell'accettazione della Garanzia a Stoccaggio di cui al presente paragrafo.

#### 1.4.2.4) "Rating" Creditizio

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto risulti in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), il termine  $EPSu_k$  di cui al precedente paragrafo 1.4.1 sarà valorizzato considerando in riduzione un ammontare pari a 3 giorni del Prelievo Atteso giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. In caso di perdita del "rating" creditizio, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto sia controllato al 100% da una società in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile la società controllante potrà emettere in favore del soggetto interessato una lettera di garanzia societaria riportata negli Allegati 5/P e 5/P-1. All'Utente in possesso di una lettera di garanzia valida, il termine  $EPSu_k$  di cui al precedente paragrafo 1.4.1 sarà valorizzato considerando in riduzione un ammontare massimo pari a 3 giorni del Prelievo Atteso giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. L'eventuale importo oggetto della lettera di garanzia eccedente il sopra descritto ammontare non sarà considerato ai fini del calcolo delle garanzie per il servizio di bilanciamento.

La validità di tale lettera di garanzia è pari a:

- i. 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente esclusivamente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico;
- ii. un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della lettera di garanzia di cui alla precedente lettera i), per un ulteriore Anno Termico e la validità della garanzia di cui alla precedente lettera ii) per la restante parte dell'Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice e 5/O-1-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera i) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera ii). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

Resta responsabilità dell'Utente comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni successivamente intervenute nel livello di "rating" creditizio assegnato all'Utente medesimo ovvero alla propria società controllante.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice

Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4.

#### 1.4.3) *Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSuk)*

Il valore MEPSuk è determinato per ciascun Utente k-esimo in funzione delle garanzie da questi prestate come:

$$MEPSuk = (G - C)$$

dove:

- G è la garanzia presentata dall'Utente
- C rappresenta le eventuali fatture relative al servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del bilanciamento venute a scadenza e non ancora pagate dall'Utente, comprensive di IVA.

La garanzia G deve essere presentata, in accordo alle modalità previste al precedente paragrafo 1.4.2, nelle seguenti forme:

1. deposito cauzionale non fruttifero, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
2. garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
3. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
4. dimostrazione del possesso di rating creditizio ovvero lettera di garanzia societaria, conformemente a quanto indicato al presente paragrafo.

Ad eccezione del deposito cauzionale, le garanzie e relativi adeguamenti saranno recepiti nel computo del MEPSuk entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse da parte di Snam Rete Gas; il deposito cauzionale sarà recepito nel medesimo computo entro il giorno successivo alla data di attestazione, da parte di Snam Rete Gas, dell'avvenuto deposito.

L'Utente ha facoltà di adeguare la garanzia G in corso di anno termico in aumento ovvero in riduzione.

L'Utente è in ogni caso tenuto ad adeguare la garanzia G, pena l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5, al fine di rispettare in ogni giorno dell'Anno Termico la condizione di cui al paragrafo 1.4.4.

L'Utente può richiedere la modifica dell'entità delle garanzie prestate, secondo le forme ivi definite, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente paragrafo e al successivo paragrafo 1.4.4.

In relazione alle tipologie della garanzia finanziaria emessa da istituto bancario/società assicurativa, deposito cauzionale e/o della lettera di garanzia emessa dalla società controllante di cui al precedente paragrafo 1.4.2, Snam Rete Gas provvede, su richiesta dell'Utente, alla restituzione di dette garanzie, ovvero all'accettazione della richiesta di riduzione dei relativi importi, dopo aver verificato la condizione di cui al paragrafo 1.4.4:

- 1) per le richieste pervenute nel medesimo periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese; ovvero
- 2) per le richieste pervenute nel periodo compreso tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese;

entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine di ciascun periodo di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Entro i medesimi termini, Snam Rete Gas provvede a comunicare l'eventuale mancata accettazione della richiesta di restituzione o riduzione dell'Utente.

Ai fini della determinazione del termine MEPSuk in relazione al termine C, le fatture, una volta pagate dall'Utente, saranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento e saranno recepite nel computo del MEPSuk entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

#### 1.4.4) Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente

Ai fini di limitare l'esposizione del Sistema nei confronti degli Utenti, il Responsabile del Bilanciamento provvede giornalmente a verificare che, per ciascun Utente, sia rispettata la condizione:

$$\text{EPSuk} < \text{MEPSuk}$$

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l'accesso al sistema e l'applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 1.4.5.

L'aggiornamento giornaliero delle componenti del EPSuk viene effettuato da Snam Rete Gas sulla base delle informazioni presenti nei sistemi informativi alle ore 24.00 del Giorno-gas G-1 e reso disponibile all'Utente nel Giorno-gas G tramite il Portale Capacità di trasporto.

Gli Utenti riconoscono che l'attività di monitoraggio descritta al presente paragrafo si basa su dati previsionali e/o non definitivamente determinati e accettano espressamente di garantire il rispetto della condizione precedentemente descritta nel presente paragrafo 1.4.4 secondo le regole ivi previste, verificata sulla base di dati previsionali e/o non definitivamente determinati.

Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge il 90% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento rende disponibile tale informazione all'Utente tramite il Portale Capacità. L'Utente è pertanto tenuto al controllo della

propria posizione in relazione al rispetto della condizione di cui al presente paragrafo, resa disponibile da Snam Rete Gas sul Portale Capacità.

#### 1.4.5) Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4

Fatto salvo quanto previsto al Capitolo 19 “Responsabilità delle parti”, al verificarsi del mancato rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo 1.4.4 nonché nei casi di cui al precedente paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento fornisce avviso all’Utente, tramite comunicazione scritta anticipata via fax, dell’avvenuta perdita dei requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l’eventuale risoluzione del Contratto laddove l’Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi nel termine di seguito stabilito.

Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge o supera il 100% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento provvede ad applicare nei confronti dell’Utente k-esimo le disposizioni di seguito previste, a tutela del Sistema:

- rifiuto delle richieste di conferimento nonché delle transazioni (acquisizioni di capacità attraverso cessioni e trasferimenti) che comporterebbero un potenziale incremento dell’esposizione nei confronti dell’Utente per il servizio di trasporto e bilanciamento;
- sospensione delle funzionalità del Sistema PSV che consentono all’Utente la cessione di gas ad altri Utenti;
- comunicazione di tale circostanza al GME per le opportune azioni di competenza sul Mercato e alle imprese di Stoccaggio per le opportune azioni di competenza previste al Codice di Stoccaggio delle imprese stesse.

L’Utente deve provvedere al ripristino dei requisiti effettuando, tenuto conto delle tempistiche e modalità di cui ai precedenti paragrafi 1.4.2 e 1.4.3, azioni tali da riportare il valore di EPSuk al di sotto del valore di MEPSuk, quali il pagamento di fatture ovvero la presentazione di garanzie in tempo utile ad assicurare il ripristino sul Portale Capacità della condizione  $EPSuk < MEPSuk$  entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei requisiti (Termine di Ripristino).

Decorso il Termine di Ripristino senza che l’Utente abbia provveduto al necessario ripristino dei requisiti il Contratto si intenderà risolto con decorrenza dalla data di perdita dei requisiti come precedentemente comunicata dal Responsabile del Bilanciamento. Limitatamente alla capacità conferita presso i Punti di Entrata da produzione di biometano, la risoluzione avrà decorrenza dal giorno successivo al Termine di Ripristino. Resta inteso che per tali casi trova applicazione quanto previsto al successivo Capitolo 10.

E’ fatto salvo quanto specificamente previsto al successivo paragrafo 6.3.5, nel caso in cui l’Utente risulti titolare di capacità conferita presso Punti di Riconsegna.

Il Responsabile del Bilanciamento provvederà inoltre a:

- 1) attivare, secondo le disposizioni previste dall’Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10, nei confronti dei

- clienti serviti dall'Utente inadempiente con decorrenza dalla data di risoluzione del Contratto.
- 2) attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al TIB, articolo 8.

Con il verificarsi della perdita dei requisiti il Responsabile del Bilanciamento provvederà a sospendere, ai fini della successiva compensazione, eventuali pagamenti dovuti all'Utente relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento. Con il verificarsi della perdita dei requisiti si applicano inoltre le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.4.4.

Ciascun Utente richiede espressamente che Snam Rete Gas intraprenda nei confronti dell'Utente inadempiente tutte le azioni previste nel presente paragrafo al fine di limitare l'entità degli oneri del Sistema connessi all'inadempienza dell'Utente.

#### **1.5) Crediti/debiti in ordine alla Regolazione delle partite economiche per il bilanciamento**

Gli Utenti riconoscono che il calcolo dei quantitativi di gas sui quali si basano le partite economiche in ordine all'erogazione del servizio di bilanciamento è passibile di rettifica nell'ambito del bilancio definitivo ovvero della successiva revisione ai fini di conguaglio di cui al Capitolo 9 "Bilanciamento" e accettano espressamente di provvedere in ogni caso al pagamento delle fatture emesse dal Responsabile del Bilanciamento entro i termini di scadenza nonché garantiscono il rispetto delle condizioni del paragrafo 1.4.4, secondo le regole ivi previste.

In tutti i casi di mancato pagamento entro i termini previsti al Capitolo 18 da parte degli Utenti delle partite economiche per il servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al TIB, articolo 8. Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo si intendono inclusi i corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.4.

Nei casi di mancato/ritardato pagamento da parte dell'Utente, Snam Rete Gas sospenderà eventuali pagamenti dovuti all'Utente medesimo relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento.

Ai fini di agevolare il recupero dei crediti il Responsabile del Bilanciamento, sentita l'Autorità, potrà avvalersi di soggetti terzi preposti allo svolgimento di tali funzioni, secondo modalità definite dalla stessa Autorità.

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della reale esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento.

Ciascun Utente riconosce altresì che le responsabilità di Snam Rete Gas in relazione all'erogazione del servizio di bilanciamento sono unicamente quelle previste al Capitolo 19 "Responsabilità delle Parti".

## 2) PERDITA DEI REQUISITI

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.5, la perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 1, costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, da parte di Snam Rete Gas, secondo i termini e le condizioni previste nel capitolo "Responsabilità delle parti".

## PARTE II – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO <sup>8</sup>

La presente Parte II disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata e Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti interconnessi con l'estero. \*

### 3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con i metanodotti esteri di importazione/esportazione secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità e nel rispetto delle norme del Regolamento 459/2017. Presso tali Punti, Snam Rete Gas conferisce, tramite la Piattaforma PRISMA:

- a) capacità annuale, per periodi corrispondenti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, con effetto dal 1 ottobre di ciascun anno, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.2;
- b) capacità per periodi di durata trimestrale, anche non contigui (con effetto dal 1 ottobre per il periodo ottobre-dicembre, dal 1 gennaio per il periodo gennaio-marzo, dal 1 aprile per il periodo aprile-giugno, dal 1 luglio per il periodo luglio-settembre), nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.3;
- c) capacità per periodi di durata mensile (coincidenti con i mesi di calendario), con effetto dal primo giorno di ciascun mese, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.4;
- d) capacità per periodi di durata giornaliera, con effetto dall'inizio del Giorno-gas successivo, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.5;
- e) capacità per il servizio di trasporto di durata pari o inferiore al giorno, con effetto dall'inizio di ciascuna ora di un Giorno-gas e fino al termine del medesimo Giorno-gas, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.6.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea<sup>9</sup> viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità che sarà oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 in forma congiunta (*bundled*) ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.1.

\* Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g, come risultante, limitatamente ai punti interconnessi con l'estero, dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Smc/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

<sup>8</sup> Le disposizioni non si applicano ai Punti di Uscita dalla RN di Bizzarone e San Marino.

<sup>9</sup> i.e.: Tarvisio e Gorizia, ove presenti i relativi accordi con l'operatore interconnesso.

Lo svolgimento dei processi di conferimento della capacità di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 avviene secondo le tempistiche previste dal Regolamento 459/2017 e, in ogni caso, secondo le date previste dal calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato all'inizio di ogni anno da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite procedure di asta descritte nell'Allegato 5/U.

In presenza di Capacità Concorrente di cui al successivo paragrafo 3.1, presso ciascuno dei Punti interessati da tale Capacità le procedure di asta sono svolte in maniera combinata, come indicato nell'Allegato 5/U.

### 3.1) Capacità disponibile per il conferimento

La capacità disponibile per il conferimento presso ciascun Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'estero attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 è determinata pari alla somma tra la Capacità Disponibile presso il Punto e la capacità di trasporto oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3. Limitatamente ai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera la capacità disponibile per il conferimento attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 include altresì la capacità di trasporto oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4.

La capacità disponibile per il conferimento presso i Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera attraverso il processo di cui al successivo paragrafo 3.6 è determinata pari alla Capacità Disponibile presso il Punto. Limitatamente ai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea la capacità disponibile per il conferimento attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6 include altresì la capacità di trasporto oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 5.

La capacità oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3, è conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità continua di cui al presente paragrafo solo nel caso in cui l'intera Capacità Disponibile sia stata conferita.<sup>10</sup>

La capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4, è conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità continua di cui al presente paragrafo solo nel caso in cui l'intera Capacità Disponibile e l'intera capacità oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3, siano state conferite.<sup>6</sup>

La capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 5, è conferita nell'ambito dei processi di conferimento di capacità continua di durata giornaliera e inferiore al

---

<sup>10</sup> Fermo restando il rispetto delle capacità conferite in forma congiunta ai sensi del Regolamento 459/2017.

giorno di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6 solo nel caso in cui l'intera capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4, sia stata conferita.

Nell'ambito del conferimento di durata annuale di cui al successivo paragrafo 3.2, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, ai sensi della Delibera 137/02, articolo 9bis.3, ciascun anno, viene riservato:

- a) un quantitativo pari al minor valore tra la capacità continua disponibile per il conferimento e il 10% della capacità continua esistente presso il Punto al conferimento di capacità per periodi di durata trimestrale, mensile, giornaliera e inferiore al giorno nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6;
- b) un ulteriore quantitativo pari al minor valore tra la capacità continua disponibile per il conferimento, al netto del quantitativo di cui alla precedente lettera a), e il 10% della capacità continua esistente sul Punto al conferimento di capacità di durata annuale nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 3.2 per un periodo compreso tra il primo e il quinto Anno Termico oggetto di conferimento.

Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 3, le capacità di trasporto sono convertite da kWh/giorno a kWh/h dividendo il valore di capacità espresso in kWh/giorno per il numero di ore giornaliere. Le capacità in precedenza conferite in Sm<sup>3</sup>/giorno saranno convertite da Sm<sup>3</sup>/giorno a kWh/giorno sulla base di un Potere Calorifico Superiore medio per ciascun Punto determinato con riferimento al precedente Anno Termico concluso.

#### Capacità oggetto di conferimento in forma congiunta ('bundled')

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità continua che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto su base continua disponibili per il conferimento in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi. La quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta comprende i quantitativi di cui al successivo paragrafo "Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità".

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta per periodi di durata non superiore ad un anno qualora tale eccesso di capacità sia dovuto a una minore capacità esistente sul sistema di trasporto dell'operatore interconnesso.

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta, diversa da quella di cui al precedente capoverso, è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta sino alla scadenza del contratto di trasporto che, in uno dei sistemi interconnessi, impedisce il conferimento della capacità in forma congiunta.

#### Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità

Gli Utenti titolari di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero comunicano a Snam Rete Gas e all'operatore del sistema interconnesso il raggiungimento di accordi per l'accorpamento in forma congiunta delle capacità di cui dispongono ai due lati di tali interconnessioni tramite le modalità e i termini pubblicati attraverso le funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas.

#### Servizio di conversione della capacità conferita in forma non congiunta

Ai sensi del Regolamento 459/2017, articolo 21, comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea presso i quali la capacità esistente per il servizio di trasporto su base continua sia superiore alla capacità esistente per il servizio di trasporto su base continua sull'altro lato dell'interconnessione, il Trasportatore rende disponibile agli Utenti un servizio per la conversione in forma congiunta della capacità di trasporto conferita in forma non congiunta, secondo le modalità e i termini descritti nell'Allegato 5/V.

#### Capacità Concorrente

La Capacità Concorrente, ai sensi del Regolamento 459/2017 è la capacità di trasporto disponibile presso un Punto il cui conferimento riduce in tutto o in parte la capacità disponibile per il conferimento presso un altro Punto del Sistema di Trasporto. Snam Rete Gas fornisce evidenza dei Punti con Capacità Concorrente nell'ambito delle pubblicazioni funzionali ai conferimenti di capacità di cui al presente Capitolo, anche tramite la piattaforma PRISMA.

### **3.2) Conferimento di capacità di durata annuale**

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per un periodo di durata annuale secondo i seguenti criteri e modalità.

#### *3.2.1) Oggetto del conferimento*

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi corrispondenti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, limitatamente all'Anno Termico successivo all'Anno Termico in cui si svolge il processo di conferimento, la capacità è oggetto di conferimento, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge a partire dal primo lunedì del mese di luglio di ciascun anno, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato

nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio dall'inizio dell'Anno Termico successivo (1 ottobre del medesimo anno).

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

### 3.2.2) *Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento*

Ogni anno, entro la fine della quinta settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei quindici Anni Termici successivi sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno degli Anni Termici oggetto di conferimento.

### 3.2.3) *Il processo di conferimento*

#### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto annuale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2 le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas provvede a determinare per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del

medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

#### Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.2, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.2 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi

incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

### 3.3) Conferimento di capacità di durata trimestrale

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata di uno o più trimestri (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre) fino alla fine dell'Anno Termico secondo i seguenti criteri e modalità.

#### 3.3.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata trimestrale, fino alla fine dell'Anno Termico successivo, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG:

- i) a partire dal primo lunedì del mese di agosto di ciascun Anno Termico con riferimento a ciascun trimestre dell'Anno Termico successivo;
- ii) a partire dal primo lunedì del mese di novembre di ciascun Anno Termico per i trimestri dal secondo al quarto del medesimo Anno Termico;
- iii) a partire dal primo lunedì del mese di febbraio di ciascun Anno Termico per il terzo e il quarto trimestre del medesimo Anno Termico;
- iv) a partire dal primo lunedì del mese di maggio di ciascun Anno Termico per il quarto trimestre del medesimo Anno Termico.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

#### 3.3.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni anno, entro la fine della terza settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico successivo sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico oggetto di conferimento.

### 3.3.3) Il processo di conferimento

#### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata trimestrale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, per ciascun trimestre con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

### Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata trimestrale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte

selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.3, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.3 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

### **3.4) Conferimento di capacità di durata mensile**

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata mensile secondo i seguenti criteri e modalità.

#### *3.4.1) Oggetto del conferimento*

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata mensile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge a partire dal terzo lunedì di ogni mese, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio il 1° giorno di calendario del mese successivo.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

#### 3.4.2) *Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento*

Ogni mese, entro la fine della seconda settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto per il mese successivo che sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas in ciascun mese per il mese successivo pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, nel mese successivo.

#### 3.4.3) *Il processo di conferimento*

##### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata mensile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, per il mese con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario

- ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.2.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

#### Criteria di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata mensile ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.



Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Qualora la procedura d'asta per il conferimento di capacità di durata mensile di cui al presente paragrafo 3.4 non si concluda entro la fine del quinto Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza del servizio, la medesima asta si considera conclusa e non viene assegnata capacità nell'ambito di tale processo.

#### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), determinato secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.4, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.4 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta.

Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

### 3.5) Conferimento di capacità di durata giornaliera

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero viene conferita, con cadenza giornaliera, capacità di trasporto per periodi di durata di un giorno (conferimento di durata giornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

#### 3.5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua nel corso di un Giorno-gas (Capacità Giornaliera Continua), secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di Capacità Giornaliera Continua, è oggetto del conferimento di durata giornaliera la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile nel corso di un Giorno-gas (Capacità Giornaliera Interrompibile).

#### 3.5.2) Determinazione della capacità di trasporto giornaliera

La capacità di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è determinata, con cadenza giornaliera, ogni giorno per il Giorno-gas successivo, come descritto ai seguenti punti 1 e 2.

##### 1. Capacità Giornaliera Continua

La Capacità Giornaliera Continua di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è pari, per un dato Giorno-gas, al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per il medesimo Giorno-gas.

##### 2. Capacità Giornaliera Interrompibile

La Capacità Giornaliera Interrompibile di cui al precedente paragrafo 3.5.1, è pari alla Capacità Non Programmata su base giornaliera, così come risultante dai programmi di trasporto confermati degli Utenti per il medesimo Giorno-gas di cui al Capitolo 8,

paragrafo 6. In caso di applicazione del processo di FDA UIOLI di cui al Capitolo 7, paragrafo 5, la Capacità Giornaliera Interrompibile è pari alla differenza tra la Capacità Non Programmata su base giornaliera e la capacità oggetto di ritiro ai sensi del medesimo paragrafo.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto disponibili di durata giornaliera su base interrompibile in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi.

La quota di Capacità Giornaliera Interrompibile eccedente rispetto alla Capacità Giornaliera Interrompibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta.

Alle ore 16.30 del giorno precedente il Giorno-gas oggetto del servizio, Snam Rete Gas provvede a pubblicare, attraverso la Piattaforma PRISMA, le capacità di trasporto disponibili per il conferimento ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 3.5.3. L'eventuale offerta di capacità interrompibile viene pubblicata non prima delle ore 17.00 del medesimo giorno.

### 3.5.3) Il processo di conferimento

#### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata giornaliera i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità;
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.5, per il giorno con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;

- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione di cui al Capitolo 8, paragrafo 6, l'Utente comunica al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte dell'Utente nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

#### Criteria di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'a prezzo uniforme' descritta nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.

La Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento solo qualora la Capacità Giornaliera Continua non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita.

Limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento in forma congiunta solo qualora non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita la Capacità Giornaliera Continua in forma congiunta.

Il soggetto interessato al conferimento di durata giornaliera e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare nel giorno precedente al Giorno-gas oggetto del servizio offerte di acquisto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:

- i) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di acquisto;
- ii) il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla capacità richiesta e

- iii) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore economico addizionale rispetto al Prezzo di Riserva;
- iv) se intende trasferire in modo automatico l'offerta nella successiva Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera di cui al successivo paragrafo 3.6, qualora in esito al processo di conferimento di capacità di durata giornaliera di cui al presente paragrafo 3.5 la medesima offerta sia stata ritenuta valida e la capacità di trasporto ad essa associata non sia stata assegnata, né in tutto né in parte.

Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.1.

Le offerte di acquisto sono considerate vincolanti per i soggetti cui è conferito almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile di cui al precedente punto ii).

Le offerte selezionate nell'ambito della medesima asta sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione di cui all'allegato 5/U, paragrafo 1, lettera d).

#### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nell'Allegato 5/U.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.5, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.5 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di Capacità Giornaliera Continua ovvero Interrompibile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea conferita in forma congiunta, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari, ai sensi della Delibera 536/2012/R/gas, alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato. In caso di riproporzionamento dei

quantitativi programmati ai sensi di quanto previsto al Capitolo 8, paragrafo 6.7, gli Utenti a cui è stata conferita Capacità Giornaliera Interrompibile sono tenuti al pagamento del corrispettivo sopra descritto limitatamente alla capacità che risulta loro confermata da Snam Rete Gas per il Giorno-gas G – tenendo conto anche dei quantitativi comunicati dall'Impresa di trasporto interconnessa – successivamente ad ogni termine per la conferma dei programmi ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

### 3.6) Conferimento di capacità per il servizio di trasporto di durata pari o inferiore al giorno

Dopo la conclusione dei processi di conferimento di capacità giornaliera di cui al precedente paragrafo 3.5, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero viene conferita capacità per il servizio di trasporto per periodi di durata pari o inferiore al giorno (Capacità Infragiornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

#### 3.6.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/g, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il servizio di trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata pari o inferiore al giorno, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

Il processo di conferimento di Capacità Infragiornaliera si svolge attraverso Procedure di Aggiudicazione effettuate, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG:

- a) a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 02.30 di ciascun Giorno-gas, con avvio del servizio dalle ore 06.00 del Giorno-gas successivo;
- b) successivamente, a partire dall'inizio di ogni ora, con una durata pari a 30 minuti per ciascuna Procedura di Aggiudicazione e con durata del servizio dall'inizio della quarta ora successiva all'avvio di ciascuna Procedura di Aggiudicazione fino al termine del Giorno-gas; l'ultima Procedura si svolge a partire dalle ore 01.00 del Giorno-gas successivo a quello in cui si svolge la Procedura di Aggiudicazione di cui alla precedente lettera a).

Snam Rete Gas rende disponibile il calendario in vigore e ogni sua variazione attraverso la Piattaforma PRISMA.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua è oggetto di conferimento Capacità Infragiornaliera, espressa in kWh/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base

interrompibile (Capacità Infragiornaliera Interrompibile) attraverso la possibilità per l'Utente di riformulare il programma giornaliero di trasporto in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare presso il Punto, secondo le modalità descritte al Capitolo 8, paragrafo 6.7, lettera b) (*overnomination*).

### 3.6.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni giorno, prima dell'apertura di ciascuna Procedura di Aggiudicazione di Capacità Infragiornaliera, Snam Rete Gas determina e pubblica attraverso la Piattaforma PRISMA la Capacità Infragiornaliera che sarà oggetto di conferimento nella medesima Procedura di Aggiudicazione secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione con validità nel Giorno-gas è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1 nella medesima Procedura di Aggiudicazione.

### 3.6.3) Il processo di conferimento

#### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di Capacità Infragiornaliera presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio delle Procedure di Aggiudicazione di cui al presente paragrafo 3.6, per le quali hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del

medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione di cui al Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

#### Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'a prezzo uniforme' descritta nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.

Il soggetto interessato al conferimento di Capacità Infragiornaliera e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare nel corso di ciascuna Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera offerte di acquisto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:

- i) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di acquisto;
- ii) il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla capacità richiesta e
- iii) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore economico addizionale rispetto al Prezzo di Riserva.

Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

In ciascun Giorno-gas, nel corso della Procedura di Aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 3.6.1, lettera a), è considerata valida ogni offerta che, in esito al processo di conferimento di capacità di durata giornaliera di cui al precedente paragrafo 3.5, sia stata ritenuta valida e per cui la capacità di trasporto ad essa associata non sia stata assegnata, né in tutto né in parte, qualora l'Utente abbia manifestato la volontà di trasferire in modo automatico tale offerta nella successiva Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 3.5.3.

Le procedure d'asta per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.1.

Le offerte di acquisto sono considerate vincolanti per i soggetti cui è conferito almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile di cui al precedente punto ii).

Le offerte selezionate nell'ambito della medesima Procedura di Aggiudicazione sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione di cui all'allegato 5/U, paragrafo 1, lettera d).

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

### Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del Prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/g, che risulta allo stesso conferita in esito alla procedura d'asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.6, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.6 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

Ciascun Utente a cui è conferita Capacità Infragiornaliera Interrompibile, secondo le modalità descritte al Capitolo 8, paragrafo 6.7, lettera b), è tenuto al pagamento della capacità in relazione alla quota, in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare presso il Punto, effettivamente confermata a seguito di ogni riformulazione in corso di Giorno-gas del programma giornaliero di trasporto ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

## PARTE III - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA \*

La presente Parte III disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, ai Punti di Entrata/Uscita da/verso gli stoccaggi e ai Punti di Riconsegna<sup>11</sup> della Rete di Snam Rete Gas. Sono incluse le modalità di conferimento della capacità di trasporto presso gli impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto che a tal fine sono assimilate alle modalità di conferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale. Di seguito sono descritte le modalità con cui la capacità è conferita presso tali Punti, ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato.

Le disposizioni contenute nella presente Parte III si applicano anche con riferimento al Punto di Entrata da produzioni di biometano e gas naturale allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ivi inclusi gli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto (Punto di Entrata Virtuale).

Le disposizioni contenute nella presente Parte III non si applicano con riferimento al conferimento presso i Punti di Entrata e Punti di Uscita della RN di Gasdotti interconnessi con l'estero, per il quale vale quanto indicato nella precedente Parte II.

Le capacità in precedenza conferite in Sm<sup>3</sup>/giorno saranno convertite da Sm<sup>3</sup>/giorno a kWh/giorno sulla base di un Potere Calorifico Superiore medio per ciascun Punto determinato con riferimento al precedente Anno Termico concluso.

### 4) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

#### 4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La capacità di trasporto di cui al presente paragrafo viene richiesta e conferita presso:

- Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e da stoccaggi;
- Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
- Punti di Uscita verso stoccaggi);
- Punti di Riconsegna.

<sup>11</sup> Le disposizioni si applicano anche ai Punti di Bizzarone e San Marino.

*\* Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.*

#### **4.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi**

Ai sensi della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera 297/2012/R/gas, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi è conferita alle relative Imprese di Stoccaggio, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

In corrispondenza dei Punti in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere:

- capacità di trasporto pluriennale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad anno termico avviato;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad anno termico avviato;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

#### **4.3) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano**

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Alcuni dei Punti di Entrata da campi di produzione nazionale di gas naturale risultano dall'aggregazione di più Punti di Consegna.

In tali casi il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, nei termini indicati nella procedura di conferimento, la capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata ed il dettaglio delle quantità massime giornaliere in ciascuno dei Punti di Consegna fisici in modo tale che la somma delle quantità indicate ai Punti di Consegna aggregati in quello stesso Punto di Entrata risulti maggiore o uguale alla capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti minore o uguale alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede al conferimento delle capacità richieste al Punto di Entrata, verificando, nel caso in cui il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, che i quantitativi indicati in ciascun Punto di Consegna risultino complessivamente minori o uguali alla capacità di trasporto dei Punti di Consegna nelle condizioni di riferimento.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, ciascuna richiesta di capacità deve specificare il dettaglio delle relative produzioni di biometano e gas naturale connesse a reti di distribuzione/altra rete di trasporto.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata, ad eccezione del Punto di Entrata Virtuale, risulti superiore alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni

di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Entrata. In caso di esito negativo il Trasportatore determina la capacità di trasporto del Punto di Entrata e procede al conferimento della capacità al Punto di Entrata secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02, nel rispetto, qualora il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, della capacità di trasporto massima di ciascun Punto di Consegna.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta senza effettuare verifiche tecniche di trasportabilità anche nel caso in cui presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a una rete di distribuzione/altra rete di trasporto la somma delle richieste risulti superiore alla capacità di trasporto indicata presso la produzione. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni e alle richieste, compreso ogni possibile effetto nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi.

Qualora sia effettuato un conferimento di capacità al PIV in relazione a una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto in precedenza non conferita, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata. Analogamente, qualora presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto non risulti più conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano e gas naturale connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

#### **4.4) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione**

Ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera n°169/06, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione è conferita alle relative Imprese di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

Ai sensi dell'Articolo 9 della medesima Delibera n°137/02, l'Impresa di Rigassificazione ha diritto di richiedere, nei limiti della Capacità Disponibile:

- capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni termici, nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per periodi di un anno termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno, con riferimento a quote costanti, con effetto dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo per cui è richiesta la quota di capacità, nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e deve indicare il/i servizio/i di trasporto che compongono il periodo, tra quelli di seguito elencati:

- semestrale/i (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- trimestrale/i (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- mensile/i (ciascun mese dell'Anno Termico).

#### **4.5) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti**

In corrispondenza dei Punti di Uscita diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4.2 ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

##### *4.5.1) Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino*

Qualora per un Punto di Uscita da esportazione la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la Capacità Disponibile al Punto di Uscita, il Trasportatore procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

#### **4.6) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna all'interno della Rete di Trasporto Regionale**

In corrispondenza di tutti i Punti di Riconsegna, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito dei processi di conferimento annuali di cui ai successivi paragrafi 5.2.1 e 5.2.2.

Limitatamente ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici presso cui risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/17, ciascun soggetto interessato ha inoltre diritto di richiedere, con effetto dal 1 ottobre, capacità di durata mensile per il mese di ottobre, nell'ambito del processo di conferimento mensile di cui al successivo paragrafo 5.2.2, lettera c.

Ai fini dell'identificazione dei Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici ovvero dei Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, Snam Rete Gas considererà la tipologia di prelievo associata al Punto di Riconsegna, resa disponibile sul proprio sito Internet nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, come risultante dal Codice ATECO relativo al medesimo Punto di Riconsegna comunicato al Trasportatore. Eventuali aggiornamenti del Codice ATECO, ove comunicati dall'Utente entro il 20 giugno di

ciascun Anno Termico, saranno considerati ai fini delle attività di conferimento di capacità e fatturazione con decorrenza dal successivo Anno Termico.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dall'Utente; l'Utente è responsabile, anche nei confronti di soggetti terzi, delle proprie dichiarazioni.

I Punti di Riconsegna possono essere costituiti da singoli Punti di Riconsegna fisici o da un aggregato di più punti interconnessi a valle, quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai Punti di Riconsegna, ma sono state determinate dal Trasportatore, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti.

Qualora per un Punto di Riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla portata disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute. Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna risultassero complessivamente superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

## 5) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR. Ai sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti nel mese di agosto di ciascun anno viene conferita capacità di trasporto per l'Anno Termico successivo (ovvero per gli Anni Termici successivi) nell'ambito del 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico'.

Il processo di conferimento ad inizio Anno Termico comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno con avvio del servizio il 1° ottobre del secondo anno successivo a quello in corso, limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione;

- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e nel mese di settembre, con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso anno per tutti i Punti non interconnessi con l'estero e per i Punti di Riconsegna;
- il conferimento di capacità per periodi di durata pari o inferiore all'anno, che si svolge:
  - a) in relazione ai Punti di Entrata/Uscita da stoccaggio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.1, con riferimento al conferimento di capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno;
  - b) in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre, per il conferimento di capacità di durata annuale/semestrale/trimestrale/mensile, con avvio del servizio a partire dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità richiesta si riferisce;
  - c) in relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, per il conferimento di capacità di durata annuale e mensile, nel mese di settembre di ogni anno con avvio del servizio a partire dal 1 ottobre del medesimo anno.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

I conferimenti di capacità mensile presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici sono gestiti tramite il Portale Capacità e secondo le procedure rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

## 5.1) Processo di conferimento pluriennale

Il processo di seguito descritto, svolto ad inizio Anno termico, si applica in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione del gas naturale.

### 5.1.1) La richiesta di capacità pluriennale

Ogni anno, entro le ore 14.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), con un anticipo di due anni rispetto a quello in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, le Imprese di Rigassificazione provvedono ad inviare le richieste di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, limitatamente alla quota del send-out massimo corrispondente alla capacità di rigassificazione conferita.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non

veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

#### 5.1.2) Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto, alle Imprese di Rigassificazione richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 4.

Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenute a confermare, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intendono sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. Con tale conferma l'Impresa di Rigassificazione richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 14.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente Capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità del servizio di trasporto impegnato, calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento tariffario disponibile. Qualora non sia ancora disponibile la tariffa in corrispondenza di un Punto di Entrata, verrà utilizzato il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 5.2.1 - a presentare congiuntamente la relativa garanzia, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento pluriennale e annuale.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto pluriennale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno (o giorno lavorativo precedente nel caso di sabato o festivo). Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenute a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo di conferimento, le garanzie di

cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata sottoscrizione delle capacità di trasporto. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

## 5.2) Processo di conferimento annuale ed inferiore all'anno

### 5.2.1) Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto

#### *La richiesta di capacità annuale*

Ogni anno, entro le ore 14.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1. Sono esclusi dal presente processo i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, per i quali si rimanda al precedente paragrafo 3, i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione e i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, per i quali si rimanda al successivo paragrafo 5.2.2.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1.

In particolare, l'indicazione di cui alla lettera a) dovrà essere presentata, attraverso il Portale Capacità, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

#### *Il conferimento della capacità di trasporto*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 4.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, attraverso il Portale Capacità. Con tale conferma il soggetto richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 14.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del corrispettivo di capacità del servizio di trasporto impegnato, corrispondente a quota parte dello strumento finanziario di cui sopra. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5/A.

Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile, qualora si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Sempre nell'eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria (fermo restando i criteri di ripartizione descritti nei paragrafi precedenti).

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto annuale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno. I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo di conferimento, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena la mancata sottoscrizione della capacità di trasporto. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

#### *5.2.2) Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre*

Al completamento del processo di conferimento annuale di cui al precedente paragrafo 5.2.1 il Trasportatore provvede a pubblicare le capacità di trasporto, conferite e disponibili, per il conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione e i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, il conferimento di capacità viene effettuato anche per periodi di durata inferiore all'anno.

*La richiesta di capacità*

*a. la richiesta di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi*

In relazione ai Punti in oggetto, l'Impresa di Stoccaggio provvede ad inviare la richiesta entro le ore 17:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 5.2.2, punto 1.

Ai fini del conferimento di capacità di durata infra mensile e di durata minima una settimana, la relativa richiesta può pervenire al Trasportatore entro il termine specificato al paragrafo 6.3.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Stoccaggio è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire a Snam Rete Gas entro tale termine dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Impresa di Stoccaggio che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio in qualità di Impresa di Stoccaggio, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1. L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con la capacità conferita per i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

*b. La richiesta di capacità presso Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione*

In relazione ai Punti in oggetto, le Imprese di Rigassificazione provvedono ad inviare la richiesta entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 5.2.2, punto 1.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Rigassificazione è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

*c. La richiesta di capacità presso Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e alle precedenti lettere a) e b), e presso Punti di Riconsegna*

Entro le ore 14.00 del 9° giorno lavorativo del mese di settembre<sup>12</sup>, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.

Entro il medesimo termine, limitatamente ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici presso cui risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale, i soggetti interessati al servizio di trasporto per il solo mese di ottobre dell'Anno Termico successivo provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.6.

Resta inteso che Snam Rete Gas non darà corso a conferimenti di capacità mensile presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici qualora presso tali Punti non risulti sottoscritta capacità in esito al processo di conferimento annuale.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

---

<sup>12</sup> Con riferimento al servizio di trasporto per l'Anno Termico 2020/2021, tale termine è posticipato al decimo giorno lavorativo del mese di settembre 2020.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese di settembre, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.2.1.

#### *Il conferimento di capacità*

##### *1. Punti di Entrata / Uscita interconnessi con gli stoccaggi e Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate dal Trasportatore potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

##### *2. Punti di Entrata/Uscita diversi da quanto previsto al precedente punto 1.*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

##### *3. Punti di Riconsegna*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo di settembre.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

#### 5.2.3) La correzione degli errori materiali <sup>13</sup>

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9.2.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°53/06, i soggetti che abbiano richiesto capacità di trasporto nel corso dei processi di conferimento hanno la possibilità di dichiarare e correggere eventuali errori materiali commessi nella formulazione delle richieste di capacità.

A tal fine si intendono quali errori materiali esclusivamente:

- a) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna inesistente anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- b) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- c) richieste di differenti valori di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata, Uscita e Riconsegna già oggetto di richiesta;
- d) richieste di capacità in corrispondenza di un Punto di Riconsegna, non oggetto di richiesta, per il quale il soggetto richiedente risultasse in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1 entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre;
- e) richieste di capacità per un periodo differente, in corrispondenza di un Punto di Riconsegna già oggetto di richiesta.

Nel caso di errori materiali dichiarati in relazione a richieste presentate nel corso dei processi di conferimento, il richiedente ha la possibilità di non confermare le richieste e di integrare le richieste stesse entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo precedente la data per la sottoscrizione degli impegni di capacità conferite.

Il richiedente ha la possibilità di dichiarare l'errore materiale presso uno o più Punti di Entrata, Uscita, Riconsegna e richiederne la rettifica corrispondendo al Trasportatore, per ciascun errore materiale, un ammontare pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA a copertura dei relativi oneri. A tal fine, attraverso il Portale Capacità, dovrà far pervenire al Trasportatore:

- i. la richiesta di rettifica dell'errore materiale indicando per ciascuna richiesta il Punto e la capacità errata nonché il corrispondente Punto e capacità corretta, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti alinea a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo;
- ii. l'autocertificazione attestante il versamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA per ciascun errore materiale.

Il Trasportatore comunica, attraverso il Portale Capacità, l'eventuale conferimento della capacità richiesta a fronte della suddetta rettifica, purché tale rettifica non pregiudichi gli esiti delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le richieste presentate nei termini dagli altri soggetti richiedenti.

---

<sup>13</sup> Le disposizioni non si applicano ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di cui al precedente paragrafo 3.

Il Trasportatore procede al conferimento solo nel caso in cui presso il Punto la capacità richiesta a seguito di correzione di un errore materiale risulti minore o uguale alla differenza tra la Capacità Disponibile pubblicata al termine dell'ultimo processo di conferimento concluso al momento di presentazione della richiesta di rettifica dell'errore materiale e la capacità eventualmente già conferita nel corso del successivo processo di conferimento.

Il richiedente è tenuto a sottoscrivere le capacità conferite ai sensi del presente paragrafo nei termini previsti al precedente paragrafo 5.2.2 ovvero, qualora la richiesta di rettifica pervenga in corso di Anno Termico, al successivo paragrafo 6.3.

## 6) CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR, successivamente al 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico' di cui al precedente paragrafo 5. Ai sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti la capacità di trasporto disponibile nel corso dell'Anno Termico viene conferita secondo quanto di seguito descritto.

### 6.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile nel corso dell'Anno Termico per tutti i Punti non interconnessi con l'estero e per i Punti di Riconsegna, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità.

Gli Utenti, fatte salve le Imprese di Stoccaggio, possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente all'inizio dell'Anno Termico:

- qualora vi sia Capacità Disponibile presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna;
- per incrementi di capacità presso tali punti esistenti;
- per l'avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN per nuove produzioni di gas naturale e di biometano;
- per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna;
- per l'avvio di nuovi Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione.

La capacità è conferita per periodi di durata:

- 1) annuale, per la restante parte dell'Anno Termico;
- 2) semestrale (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- 3) trimestrale (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- 4) mensile (ciascun mese dell'Anno Termico);
- 5) giornaliera (ciascun Giorno-gas).

In relazione ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, il processo di conferimento ad Anno Termico avviato comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- il conferimento di capacità per periodi di durata inferiore all'anno.

L'Impresa di Stoccaggio può richiedere:

- capacità di trasporto di tipo annuale, espressa in kWh/giorno, per periodi di uno o più anni corrispondenti all'Anno Termico dello stoccaggio (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad Anno Termico avviato;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad Anno Termico avviato;
- adeguamenti della capacità di trasporto annuale;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno e minimo mensile (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno. Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e, nei casi in cui le Imprese di Stoccaggio offrano i servizi infrannuali ai sensi della delibera 310/2013/R/gas, devono essere coerenti con la capacità di stoccaggio conferite su base infrannuale;
- capacità di trasporto di tipo infra mensile e di durata minima una settimana;
- capacità di trasporto giornaliera.

Ai sensi della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera 297/2012/R/gas, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione è conferita rispettivamente alle relative Imprese di Stoccaggio e di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, per un periodo di durata anche inferiore al mese secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.3.

In relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici di cui al precedente paragrafo 4.6, i soggetti interessati al conferimento di capacità di durata inferiore all'anno possono richiedere capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, per periodi di durata:

- mensile (ciascun mese di calendario dell'Anno Termico), nell'ambito del processo di conferimento mensile ad Anno Termico avviato;
- giornaliera (ciascun Giorno-gas), nell'ambito del processo di conferimento giornaliero.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale

sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

I conferimenti di capacità mensile/giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici sono gestiti tramite il Portale Capacità e secondo le procedure rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

## 6.2) Criteri di conferimento

I criteri di conferimento della capacità ad Anno Termico avviato sono quelli adottati per le richieste di capacità per periodi di durata pari ad un anno, ovvero inferiore all'anno, di cui al precedente paragrafo 4.

In particolare:

- qualora in relazione ad un Punto la somma delle capacità richieste risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute;
- qualora in relazione ad un Punto la somma delle capacità richieste risulti superiore alla Capacità Disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un valore massimo di capacità conferibile e procede al conferimento secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera 137/02.

In relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, la capacità di trasporto disponibile per ciascun Giorno-gas di un mese di calendario nell'ambito del processo di conferimento giornaliero è da intendersi come capacità massima conferibile.

## 6.3) Processo di conferimento della Capacità Disponibile, per incrementi di capacità presso Punti e per avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN

Il presente paragrafo descrive il processo di conferimento della capacità di trasporto per i periodi di durata di cui al precedente paragrafo 6.1, punti 1, 2, 3, 4 e 5.

La richiesta di capacità, ad esclusione della richiesta relativa ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione e della richiesta di capacità di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, deve pervenire al Trasportatore entro le ore 14.00 del nono giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili, secondo quanto previsto all'Articolo 9.3 della Delibera 137/02: la pubblicazione in oggetto viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese in cui si svolgono i processi di conferimento.

La richiesta relativa ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione nonché quella di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici presentata ai sensi del presente paragrafo si intende impegnativa.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

La richiesta di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi deve pervenire al Trasportatore:

- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo infra annuale e di durata minima un mese;
- entro le 17:00 del giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;
- entro le 17:00 del giovedì della settimana precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

La richiesta di capacità di trasporto di durata semestrale/trimestrale/mensile presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione deve pervenire al Trasportatore entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.3.

L'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto di durata inferiore al mese. In tal caso, la stessa si riterrà conferita, nei limiti della Capacità Disponibile, il giorno di calendario successivo alla presentazione della suddetta richiesta. La capacità conferita avrà decorrenza dal secondo giorno di calendario successivo alla data di conferimento fino al termine del mese M o, in alternativa, del mese M+1. Nel caso in cui il termine si riferisca al mese M+1, per tale mese l'Impresa di Rigassificazione, al momento della richiesta, potrà richiedere una quota di capacità di trasporto differente dalla capacità richiesta per il mese M. La richiesta può essere presentata in qualsiasi Giorno gas G, entro le ore 17:00, attraverso il Portale Capacità.

La richiesta di capacità di trasporto di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici deve pervenire al Trasportatore entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento.

Resta inteso che Snam Rete Gas non darà corso a conferimenti di durata inferiore all'anno presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici qualora presso tali Punti non risulti sottoscritta capacità in esito al processo di conferimento annuale.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione la richiesta di conferimento è impegnativa e deve essere formulata con riferimento a quote di capacità costanti. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione delle quote di capacità e del periodo associato a ciascuna quota di capacità richiesta.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, ciascuna richiesta di capacità deve specificare il dettaglio delle relative produzioni di biometano o gas naturale connesse a reti di distribuzione/altre reti di trasporto.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta senza effettuare verifiche tecniche di trasportabilità anche nel caso in cui presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a una rete di distribuzione/altra rete di trasporto la somma delle richieste risulti superiore alla capacità di trasporto indicata presso la produzione. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni e alle richieste, compreso ogni possibile effetto nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi.

Qualora sia effettuato un conferimento di capacità al PIV in relazione a una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto in precedenza non conferita, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata. Analogamente, qualora presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto non risulti più conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano e gas naturale connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

La richiesta di capacità deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative

dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

6.3.1) *Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero e con gli stoccaggi*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo.

6.3.2) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi*

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi entro:

- il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo) nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- il terzultimo giorno del mese precedente con decorrenza del servizio dal primo giorno del mese successivo per la capacità di trasporto infra annuale e di durata minima un mese, nonché per la capacità di trasporto infra-mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;

- il venerdì precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

Inoltre, entro il secondo giorno lavorativo di ciascun mese, l'Impresa di Stoccaggio comunica a Snam Rete Gas tramite le funzionalità dei propri sistemi informativi il dettaglio giornaliero della ulteriore capacità di trasporto per il mese precedente, a seguito dell'eventuale conferimento di capacità di stoccaggio di durata giornaliera da parte delle Imprese di Stoccaggio ai sensi della delibera 193/2016/R/gas dell'Autorità. La capacità così comunicata si intenderà conferita all'Impresa di Stoccaggio.

#### 6.3.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione:

- a) entro il terzultimo giorno di calendario del mese in cui perviene la richiesta impegnativa di cui al precedente paragrafo 6.3 per il conferimento di capacità di durata semestrale/ trimestrale/ mensile;
- b) entro il giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 6.3.

La capacità è conferita con decorrenza:

- a partire dal primo giorno del successivo mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità di cui alla precedente lettera a) si riferisce;
- a partire dal terzo giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 6.3.

#### 6.3.4) Punti di Riconsegna

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Limitatamente ai conferimenti di capacità di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro le ore 16.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento. La capacità conferita si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo. Limitatamente ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito dei successivi processi di conferimento di capacità di durata mensile/giornaliera.

La capacità viene conferita a partire dal primo giorno del mese successivo; il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa per l'intero Anno Termico.

#### *6.3.5) Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita*

In tutti i casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto presso un Punto di Riconsegna esistente e non chiuso, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a seguito di inadempienza dell'Utente ai sensi del presente Capitolo e del Capitolo 19, Snam Rete Gas provvede ad attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo le modalità e i termini descritti al successivo paragrafo 10: il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto presso tali Punti secondo le modalità ivi descritte.

Le modalità di accesso ai Punti di Riconsegna in caso di attivazione del Fornitore Transitorio sono descritte al successivo paragrafo 10.

#### *Adempimenti informativi a carico dell'Utente*

Ai fini di consentire l'applicazione della disciplina del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/12, di cui al successivo paragrafo 10, gli Utenti sono tenuti a comunicare a Snam Rete Gas, al momento della richiesta di capacità di trasporto tramite le funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas, l'elenco dei Clienti Finali presso i Punti di Riconsegna dagli stessi serviti a partire dal 1 ottobre dell'Anno Termico successivo. Tali elenchi contengono la ragione sociale, la relativa partita IVA/codice fiscale, sede legale, le indicazioni di cui al paragrafo 1.4.1, nonché le informazioni di cui al Capitolo 14, paragrafo 2, e al Capitolo 21, paragrafo 4.6. Tali informazioni sono in ogni caso richieste ai fini della formalizzazione dei conferimenti di cui al presente capitolo e delle transazioni di capacità di cui al successivo Capitolo 7. Le medesime informazioni devono essere successivamente aggiornate a cura degli Utenti ogni qual volta intervengano variazioni nel corso dell'Anno Termico, al momento della richiesta di capacità di trasporto e, in tutti i casi in cui vi sia una modifica della ragione sociale del Cliente Finale, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'avvenuta modifica.

Al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio di odorizzazione secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, al momento della richiesta di capacità di trasporto gli Utenti indicano ovvero confermano sotto la propria responsabilità, secondo le modalità del presente Codice di Rete, la categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto oggetto di richiesta di capacità di trasporto. Resta fermo che il conferimento delle capacità è subordinato alla indicazione, modifica o conferma dell'informazione da parte dell'Utente ai sensi del presente Codice di Rete.

Snam Rete Gas, nell'ambito della pubblicazione degli elenchi dei Punti di Riconsegna e delle rispettive capacità di trasporto ai sensi del presente Codice di Rete, indica la categoria d'uso di cui al TISG così come risultante dall'ultima comunicazione pervenuta dagli Utenti.

In caso di modifica ovvero carenza dell'informazione da parte dell'Utente, si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 6 e al Capitolo 19, paragrafo 1.4.

Il mancato rispetto di tali adempimenti secondo le modalità sopra descritte determinerà l'applicazione di quanto disposto al paragrafo 7 del Capitolo 20. Snam Rete Gas provvederà a segnalare all'Autorità il verificarsi di comportamenti inadempienti in ordine a tale adempimento informativo.

Gli Utenti comunicano a Snam Rete Gas eventuali aggiornamenti del Codice ATECO 2007 per la classificazione delle attività produttive associato a un Punto di Riconsegna attraverso le funzionalità dei sistemi informativi messi a disposizione da Snam Rete Gas. Resta fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.6 in relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera 487/17, l'Utente comunica, sotto la propria responsabilità, a Snam Rete Gas tramite il Portale Capacità in fase di richiesta della capacità di trasporto con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione connessi alla rete di distribuzione. Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, la comunicazione è effettuata dall'Utente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le modalità e i termini resi disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet<sup>14</sup>.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati trasmessi dagli Utenti ai sensi del presente paragrafo.

Gli Utenti riconoscono che il rilascio delle predette informazioni è funzionale alla esecuzione del Codice di Rete da parte di Snam Rete Gas, anche in qualità di Responsabile del bilanciamento, e, pertanto, autorizzano la medesima Snam Rete Gas all'utilizzo delle informazioni in suo possesso manlevandola da qualsiasi conseguenza derivante da detto utilizzo.

#### **6.4) Processo di conferimento della capacità per Punti di Riconsegna di nuova attivazione e per Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione**

Per Punti di Riconsegna di nuova attivazione si intendono sia tutti i Punti di Riconsegna non pubblicati da Snam Rete Gas nel proprio sito Internet nell'elenco delle capacità disponibili, sia i Punti di Riconsegna la cui Capacità Disponibile è pari alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, come risultante dall'ultima pubblicazione mensile sul sito Internet di Snam Rete Gas, per la quota parte di richiesta non superiore alla capacità di trasporto pubblicata.

I Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione sono coincidenti con i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione di nuova realizzazione; presso tali Punti di Uscita la capacità di trasporto viene resa disponibile fino alla data di

---

<sup>14</sup> Cfr [www.snamretegas.it](http://www.snamretegas.it)

messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il Trasportatore provvede a pubblicare mensilmente, sul proprio sito Internet, la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento in corrispondenza dei nuovi Punti di Riconsegna per cui è prevista la disponibilità nei mesi successivi e si impegna a comunicare, non appena disponibile, la data di entrata in esercizio del nuovo Punto.

Successivamente alla pubblicazione del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione, il Trasportatore, una volta ricevuta dall'Impresa di Rigassificazione l'indicazione della necessaria capacità di trasporto in uscita dalla rete ed avendo effettuato l'eventuale verifica tecnica della stessa, provvede a pubblicare, sul proprio sito Internet, il Punto di Uscita interconnesso con il terminale di rigassificazione e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La richiesta di capacità di trasporto deve essere presentata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, a copertura della richiesta di capacità, devono essere presentate, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente la presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Qualora la richiesta pervenga almeno cinque giorni lavorativi prima della data di messa a disposizione della capacità, il Trasportatore ne garantisce il conferimento per il giorno di messa a disposizione della capacità; nel caso in cui pervenga durante i cinque giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della capacità o successivamente, il Trasportatore ne garantisce il conferimento entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta. I corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas. Nel caso di Punti di Riconsegna di nuova attivazione di cui al presente paragrafo, Snam Rete Gas consente l'accesso al Portale M-GAS nel corso del mese di attivazione del Punto ai fini del completamento della filiera commerciale, secondo quanto descritto al Capitolo 9, paragrafo 6.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità circa il rispetto delle disposizioni di cui a tale delibera in ordine alle procedure di allocazione funzionali alla Sessione di bilanciamento di cui al successivo Capitolo 9. L'Utente assume ogni responsabilità circa il rispetto della deliberazione 229/2012/R/gas e manleva espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità nonché da ogni richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione al rispetto della citata deliberazione.

Nel caso di conferimento di capacità presso Punti di Riconsegna di nuova attivazione, inclusi quelli che alimentano impianti termoelettrici, il Trasportatore conferisce capacità di durata annuale fino alla fine dell'Anno Termico e il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa.

Nel caso di conferimenti presso Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione i corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, ovvero a partire dal 1° del mese in cui decorre il conferimento di capacità se successivo, e fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, attraverso il Portale Capacità, la conferma delle capacità conferite entro e non oltre le ore 17.00 del quinto giorno lavorativo successivo al conferimento da parte del Trasportatore, contestualmente alla presentazione delle eventuali garanzie: qualora la conferma non sia pervenuta entro i termini citati, il conferimento della capacità non avrà luogo.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste per lo stesso periodo, e la Capacità Disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio pro quota.

## PARTE IV - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA

La presente Parte IV disciplina le modalità di conferimento presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture del gas in relazione alle quali sia stata accordata una esenzione dal regime di accesso dei terzi ovvero riconosciuto un diritto di allocazione prioritaria, ai sensi del quadro legislativo nazionale e delle deliberazioni dell'Autorità n. 168/06 e ARG/gas 2/10.

### 7) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06

#### 7.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità n°168/06 e successive integrazioni.

#### 7.2) Criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto a richiedere - per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta - capacità di trasporto:

- per un valore minimo almeno pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente rapportata alla percentuale di esenzione stessa;
- per un valore massimo pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente.

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, gli altri soggetti interessati hanno diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque.

Per richiedere capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con un Terminale Esente, i soggetti interessati diversi dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente devono essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente. La durata del

contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di cinque anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale massima giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali massime giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale massima giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali massime indicate.

La capacità di trasporto viene conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e agli altri soggetti richiedenti nel rispetto di quanto indicato ai successivi paragrafi 7.2.1 e 7.2.2.

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al successivo paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

7.2.1) *Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione*

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto non esista o non sia in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita - nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, per uno o più Anni Termici fino a un massimo di cinque.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, nei limiti della capacità tecnicamente realizzabile. L'eventuale capacità di trasporto rimanente viene conferita agli altri soggetti richiedenti, pro-quota rispetto alle richieste di cui al paragrafo 7.3.2.

7.2.2) *Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione*

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto sia esistente o in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto viene conferita secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la capacità di trasporto viene conferita:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, secondo le modalità previste per i processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6 del presente capitolo.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione vengono conferite:

- i) nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.2.1;
- ii) sino alla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2:
  - prioritariamente agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 5.2.1 del presente Capitolo;
  - per la parte di capacità rimanente, all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5 e 6 del presente capitolo;
  - per la parte di capacità ulteriormente rimanente, agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5.2.1 e 6 del presente capitolo.

### 7.3) Processo di conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

#### 7.3.1) Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti

La richiesta di accesso deve essere presentata dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Punto di Entrata;
- la capacità di trasporto richiesta al Punto di Entrata, espressa in kWh/giorno, compresa tra il valore minimo ed il valore massimo di cui al precedente paragrafo 7.2;
- l'indicazione del periodo di tempo per il quale viene richiesta la capacità di trasporto, la cui durata deve essere pari alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta.

Contestualmente alla richiesta di accesso, pena l'irricevibilità della stessa, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- il possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- la sottoscrizione di un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto;
- la capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, espressa in kWh/giorno;
- la capacità di rigassificazione oggetto di esenzione e la capacità di rigassificazione residua del Terminale Esente, espresse in kWh/giorno, la cui somma deve risultare pari alla della capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, indicata al punto precedente;

- i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale Esente, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
- la durata dell'esenzione ottenuta;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

#### 7.3.2) *Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti*

Snam Rete Gas, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, dopo aver definito l'esatta localizzazione del Punto di Entrata congiuntamente all'Impresa di Rigassificazione stessa ed alle altre Imprese di trasporto interessate, avvia una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per il conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, pubblicando sul proprio sito Internet le seguenti informazioni:

- a) il Punto di Entrata, e la relativa localizzazione, in corrispondenza del quale è pervenuta la richiesta di capacità di trasporto, di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- b) la data prevista per l'entrata in esercizio del Terminale Esente di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- c) il termine ultimo per la presentazione di richieste di capacità in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto da parte dei soggetti interessati; tale termine - se non diversamente indicato dall'Autorità - è pari ad un mese a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione sul sito Internet del Trasportatore.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dei soggetti interessati in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente devono, pena l'irricevibilità delle stesse, pervenire a Snam Rete Gas entro il termine ultimo di cui al precedente punto c) e contenere le seguenti informazioni:

- la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esentato, espressa in kWh/giorno, limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione;
- gli Anni Termici per i quali si richiede la capacità di trasporto fino ad una durata massima di cinque anni.

Contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, pena l'irricevibilità della stessa, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- la titolarità di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 7.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente), la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, ai sensi della Delibera n°168/06;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

### 7.3.3) Individuazione e conferimento della capacità di trasporto

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al precedente paragrafo 7.3.2, Snam Rete Gas, sulla base delle richieste pervenute e, se necessario, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto, provvede a quantificare la nuova capacità di trasporto che può essere realizzata e ad individuare i tempi necessari per mettere a disposizione tale capacità, nonché a comunicare, in relazione al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, a ciascun soggetto richiedente:

- il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente e la relativa localizzazione;
- la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente;
- le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione necessarie per soddisfare le richieste pervenute;
- in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale tale data può essere spostata.
- la capacità di trasporto conferita e la durata del conferimento, in accordo a quanto stabilito ai precedenti paragrafi 7.2.1 e 7.2.2;
- il corrispettivo unitario di capacità stimato, pari al corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente se esistente, o qualora il

corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, il corrispettivo del Punto di Entrata più vicino.

Snam Rete Gas ha la facoltà di richiedere all'Autorità una proroga del termine sopra indicato qualora il periodo di tempo stabilito non sia ritenuto sufficiente per la determinazione della nuova capacità di trasporto e per l'individuazione dei tempi necessari alla sua messa a disposizione.

Qualora l'Autorità conceda una proroga al termine sopra indicato, Snam Rete Gas provvederà ad informare i soggetti interessati circa il nuovo termine ultimo per la comunicazione delle informazioni sopra riportate.

#### 7.3.4) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro dieci giorni lavorativi dal termine per l'invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, nonché la data e l'intervallo temporale (di ampiezza almeno pari a quella indicata da Snam Rete Gas e comunque non superiore a sei mesi), per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto. La data e/o l'inizio dell'intervallo temporale, indicati nella richiesta impegnativa di conferimento, non potranno essere antecedenti alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- c) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento, ovvero della comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale di seguito descritta, il Contratto di Trasporto di cui al successivo paragrafo 9.2 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 9.2;
- d) essere corredata da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità, calcolato sulla base del corrispettivo unitario di capacità indicato da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5/E.

Al momento della presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto d), che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore, Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione ai soggetti richiedenti del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 7.3.1 e 7.3.2.

Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto inferiori a quelle conferite da Snam Rete Gas con la comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3, il Trasportatore potrà proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto.

Entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

#### **7.4) Conferimento ai Terminali Esenti della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 7.3**

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

Detta capacità è conferita per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più anni termici, ovvero per periodi inferiori a un anno termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente possono essere presentate al Trasportatore in qualunque momento dell'Anno Termico - fino al termine del quinto Anno Termico successivo all'entrata in esercizio del Terminale Esente - nei limiti della capacità mantenuta disponibile e per un periodo di uno o più Anni Termici pari al massimo alla durata residua dell'esenzione ottenuta, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono pervenuti l'addendum sottoscritto e le garanzie, mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore. Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il conferimento avrà decorrenza a partire dal secondo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'addendum da parte del Trasportatore, salvo decorrenza successiva indicata all'atto della richiesta.

Ai fini del conferimento della capacità di trasporto di durata inferiore a un Anno Termico, si applicano i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 4.5, nonché le medesime procedure, i termini e le modalità descritti ai precedenti paragrafi 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Decorsi i cinque Anni Termici, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto di richiedere la capacità di trasporto ancora disponibile in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto nei limiti della capacità massima giornaliera di cui al paragrafo 7.3.1 e per un periodo pari al massimo alla durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità viene richiesta, ma comunque non superiore alla durata residua dell'esenzione ottenuta. A tal fine, la richiesta di capacità dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità di trasporto viene richiesta. La capacità di trasporto viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente decorsi i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, viene resa disponibile per il conferimento ad altri soggetti, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6<sup>15</sup>.

## 8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10

### 8.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, presso:

- Punti di Entrata della RN interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento;
- Punti di Entrata e di Uscita della RN interconnessi con Infrastrutture UE o non Ue oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento.

Condizione per l'attivazione del processo di conferimento descritto nel presente paragrafo 8 è la presentazione di una richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti ("Prima Richiesta") presso un Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso

<sup>15</sup> [rientra nelle disponibilità del Trasportatore]

con una infrastruttura tra quelle sopra descritte in relazione alla quale sia stata accordata una Esenzione TPA ovvero sia stato accordato un Diritto AP.

Sono esclusi dalla disciplina descritta nel presente paragrafo i Terminali Esenti, oggetto delle procedure di cui al precedente paragrafo 7.

## 8.2) Prima Richiesta

I soggetti aventi diritto a presentare la Prima Richiesta, nonché il contenuto della stessa e le relative modalità di presentazione sono descritte ai successivi paragrafi 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

### 8.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto avente diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, è l'Impresa di Rigassificazione titolare della Esenzione. L'Impresa di Rigassificazione richiede capacità:

- per un valore almeno pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale rapportato alla percentuale di Esenzione TPA ottenuta e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa;
- per un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa.

Nella richiesta, l'Impresa di Rigassificazione, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità dell'Esenzione TPA;
- b) la quota di capacità del terminale per la quale è stata accordata l'Esenzione TPA e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) ove la capacità richiesta sia inferiore al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, l'avvenuto avvio della procedura pubblica per l'assegnazione della Capacità Residua e, qualora tale procedura sia conclusa, l'entità e la durata della capacità di rigassificazione conferita in esito alla stessa;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza del terminale;
- f) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con i vincoli dell'Esenzione TPA accordata;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

### 8.2.2) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, sono il soggetto ovvero i soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata nella Infrastruttura UE. Il soggetto richiede capacità presso il Punto sopra descritto per valori e per durate coerenti con i contratti di importazione, ovvero con gli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione, nei limiti in cui tali contratti ed accordi hanno formato presupposto per il riconoscimento dell'Esenzione TPA.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) di investire, direttamente o indirettamente, tramite la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione della Infrastruttura UE;
- b) che gli impegni di cui al comma a) hanno formato presupposto per il riconoscimento della Esenzione TPA;
- c) la durata e l'entità della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata conseguenti agli impegni di cui alla lettera a). La durata e l'entità attestate corrispondono a quelle trasmesse, in relazione al soggetto richiedente, dal soggetto che realizza l'infrastruttura e individuate al precedente paragrafo 1.3.2, punto 4, lettera a);
- d) in relazione alla lettera c), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- e) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- f) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura UE;
- g) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera f), coerente con quanto attestato alla precedente lettera c);
- h) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con quanto attestato alla lettera c);
- i) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- j) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- k) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la

presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera d) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al Capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera k), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto avente diritto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

#### 8.2.3) *Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP*

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stato accordato un Diritto AP, sono il soggetto ovvero i soggetti titolari di tale Diritto AP.

Il soggetto richiede capacità per valori e per durate corrispondenti al Diritto AP accordatogli.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità del Diritto AP;
- b) il valore della capacità di trasporto per il quale è stato accordato al soggetto il Diritto di cui al precedente alinea e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) in relazione alla lettera b), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura non UE;
- f) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera e), coerente con il Diritto AP accordato;
- g) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), presso il Punto di cui alla lettera e), coerenti con il Diritto AP accordato;
- h) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- i) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- j) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera c) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al Capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera j), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

#### 8.2.4) *Verifica della Prima Richiesta*

La Prima Richiesta, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata attraverso la compilazione dell'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 e della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3. In relazione ad una richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

A tal proposito, non si intenderà positivamente verificata una Prima Richiesta presso un Punto interconnesso con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP, ove non sia presentata, presso il medesimo Punto, richiesta da parte di tutti i soggetti aventi diritto, di cui al precedente paragrafo 8.2.2 o 8.2.3. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'esito della verifica è comunicato da Snam Rete Gas entro il 10° giorno lavorativo successivo alla ricezione della Prima Richiesta e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal sopra citato Ministero, se posteriore.

In caso di esito negativo della verifica della richiesta, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini temporali per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rettifiche.

### 8.3) **Procedura Aperta**

Ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10, con Procedura Aperta si intende una procedura finalizzata allo sviluppo coordinato della Rete Nazionale in riferimento alle richieste di accesso a capacità di nuova realizzazione riguardante anche Punti di Entrata/Uscita diversi da quelli per i quali è stata presentata la Prima Richiesta.

La Procedura Aperta si intende avviata con la pubblicazione delle informazioni di cui al successivo paragrafo 8.3.1 e si intende conclusa al momento del termine per la trasmissione al Trasportatore delle richieste impegnative di conferimento di cui al

successivo paragrafo 8.5.2, ovvero, se precedente, al momento in cui siano pervenute al Trasportatore tutte le richieste impegnative di conferimento.

Sino alla conclusione di una Procedura Aperta Snam Rete Gas non è tenuta ad avviare una nuova Procedura Aperta.

#### 8.3.1) *Avvio della Procedura Aperta*

Una volta concluse con esito positivo le verifiche di cui al precedente paragrafo 8.2.4, contestualmente alla comunicazione dell'esito al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti, Snam Rete Gas procede all'avvio della Procedura Aperta tramite la pubblicazione sul proprio sito Internet delle seguenti informazioni:

- indicazione dell'avvenuta ricezione della Prima Richiesta;
- indicazione dei Punti oggetto della Prima Richiesta e loro relativa localizzazione, specificando per ciascun Punto:
  - i. i valori di capacità richiesti;
  - ii. la decorrenza e la durata del servizio di trasporto richieste;
  - iii. indicazioni circa la capacità di trasporto che, con riferimento alla prima richiesta se confermata, potrà essere resa disponibile in base alle disposizioni dell'articolo 5 comma 1 del decreto 28 aprile 2006, fatte salve le verifiche di cui al paragrafo 8.3.3;
  - iv. indicazioni circa la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua dell'Infrastruttura UE o non UE oggetto della Prima Richiesta e i relativi criteri di conferimento in coerenza con le disposizioni emanate a tal fine dall'Autorità;
- i termini per la presentazione delle richieste e indicazioni circa i termini per la proposta di conferimento della capacità da parte di Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 8.5.1.

Snam Rete Gas aggiorna la pubblicazione di cui al presente paragrafo in relazione alle richieste pervenute nell'ambito della Procedura Aperta. L'aggiornamento della pubblicazione è effettuato entro i 10 giorni lavorativi successivi al completamento delle verifiche di cui al successivo paragrafo 8.3.3.

#### 8.3.2) *Presentazione delle richieste*

Nell'ambito della Procedura Aperta possono essere avanzate richieste di capacità di trasporto presso i Punti oggetto della Prima Richiesta e/o presso altri Punti di Entrata/Uscita, esistenti o da realizzare, interconnessi con infrastrutture di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento.

Ciascun soggetto interessato può richiedere capacità di trasporto presso uno o più Punti di Entrata/Uscita.

Il termine per la presentazione di richieste di capacità di trasporto nell'ambito della Procedura Aperta corrisponde al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente paragrafo 8.3.1. La data sarà specificata da Snam Rete Gas nell'ambito della medesima pubblicazione di cui al precedente paragrafo 8.3.1.

I soggetti aventi diritto a partecipare alla Procedura Aperta, nonché i requisiti e il contenuto delle richieste sono descritti di seguito.

8.3.2.1) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA*  
Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione di cui al precedente paragrafo 8.2.1. Detto soggetto richiede capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti nel medesimo paragrafo 8.2.1.

8.3.2.2) *Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura Ue o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità:

- i soggetti di cui al precedente paragrafo 8.2, in possesso dei requisiti descritti nel medesimo paragrafo. Detti soggetti richiedono capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti ai precedenti paragrafi 8.2.2 e 8.2.3;
- i soggetti interessati alla capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua, per valori e per durate corrispondenti ai contratti di importazione, ovvero agli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione. Nella richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:
  - a) durata ed entità dei contratti in relazione al Punto di cui alla successiva lettera e);
  - b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
  - c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
  - d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) la capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

8.3.2.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale non sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione che realizza nuova capacità di rigassificazione, in possesso delle relative autorizzazioni.

Tale Impresa richiede capacità sino ad un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, per una durata di 5 anni. Nella richiesta detto soggetto, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) il possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura;
- b) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- c) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) interconnesso con il terminale;
- d) durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i vincoli sopra descritti;
- e) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- f) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

L'attestazione di cui alla lettera a) può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 8.5.2.

8.3.2.4) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso un Punto di Entrata/Uscita interconnesso con una Infrastruttura UE o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale non sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità i soggetti interessati, secondo le disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della Delibera ARG/gas 02/10.

Nella Richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) durata ed entità dei contratti, ovvero impegni contrattuali, di acquisto e di trasporto in relazione ai Punti di cui alla successiva lettera e);
- b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
- d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata/Uscita, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) presso ciascun Punto di cui alla lettera e), capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura.

L'attestazione di cui alla lettera b), nonché l'attestazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 6, possono essere presentate contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 8.5.2.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

I soggetti interessati possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun richiedente nonché la relativa richiesta. I soggetti richiedenti possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso il soggetto che realizza l'infrastruttura è tenuto ad allegare alla richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti rappresentati, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

### 8.3.3) *Verifica delle richieste*

La richiesta di capacità, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata entro il termine descritto al precedente paragrafo 8.3.1, attraverso la compilazione della modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e deve essere corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 nonché della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3, fatte salve le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 8.3.2.3 e 8.3.2.4. In relazione a ciascuna richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni fornite nella richiesta. Qualora la richiesta riguardi capacità presso Punti oggetto di Prima Richiesta,

ai fini della verifica faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2, allegate alla Prima Richiesta come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

Il Trasportatore, entro i 10 giorni lavorativi successivi al termine di cui al paragrafo 8.3.1, e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico se posteriore, comunica a ciascun soggetto richiedente l'esito della verifica.

In caso di esito negativo della verifica, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente, dalla data di ricezione delle eventuali integrazioni e/o rettifiche, di ulteriori 10 giorni lavorativi e comunque per un periodo non eccedente il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, se posteriore.

Le eventuali integrazioni/rettifiche devono essere trasmesse entro il 5° giorno lavorativo dalla comunicazione di Snam Rete Gas (Termine Ultimo). Decorso tale Termine Ultimo in assenza della documentazione integrativa/rettificata la richiesta si intende negativamente verificata e non viene dato corso alla stessa.

Snam Rete Gas intenderà negativamente verificate richieste di capacità di trasporto corrispondenti a Capacità Residue presso Punti ove non sia stata richiesta, nell'ambito della medesima Procedura Aperta, capacità di trasporto corrispondente alla capacità oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP.

Snam Rete Gas intenderà altresì negativamente verificate e conseguentemente non darà corso a richieste presso Punti interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP qualora non siano pervenute, entro il termine di cui al paragrafo 8.3.2, le richieste da parte degli altri soggetti aventi diritto presso il medesimo Punto, esclusi i soggetti richiedenti capacità corrispondenti alla Capacità Residua dell'Infrastruttura. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

#### 8.3.4) *Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento*

Sulla base delle richieste pervenute Snam Rete Gas, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto interessate, provvede a determinare le capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste presentate nell'ambito della Procedura Aperta e i relativi tempi per la messa a disposizione delle stesse, tenuto conto della capacità esistente o in corso di realizzazione alla data di avvio della Procedura Aperta.

Nel rispetto del comma 11.2 della Delibera AEG/gas 02/10, la determinazione delle capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste nell'ambito della Procedura Aperta è effettuata mantenendo, ove presente, in ciascun punto di entrata interconnesso con l'estero una capacità di trasporto coerente con la capacità di trasporto del sistema estero interconnesso.

Qualora presso ciascun Punto oggetto di richiesta non vi sia capacità esistente o in corso di realizzazione, alla data di avvio della Procedura Aperta, disponibili per il conferimento in misura sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, Snam Rete Gas determina le capacità di nuova realizzazione prevedendo, nei limiti di realizzabilità tecnica:

- presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale indicato dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari alla capacità indicata dal soggetto che realizza l'infrastruttura UE;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura non inferiore alla capacità conferita ai soggetti titolari del Diritto AP aumentato di un valore pari al 5% di tale capacità complessiva.
- presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura pari alle quantità richieste, fatte salve specifiche indicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12 della Delibera ARG/gas 02/10.

L'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo sarà considerato ai fini della predisposizione della proposta di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.1.

#### 8.4) Criteri di conferimento

Snam Rete Gas conferisce le capacità di trasporto richieste ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi come descritto di seguito.

Qualora la capacità tecnicamente realizzabile determinata da Snam Rete Gas sia sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, tale capacità viene conferita con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa ai soggetti richiedenti.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, ovvero le tempistiche di messa a disposizione della capacità non consenta di soddisfare le richieste complessivamente pervenute, la capacità di trasporto viene conferita con il seguente ordine di priorità:

1. presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, secondo l'ordine temporale con cui tali diritti sono stati accordati dal Ministero dello Sviluppo Economico;

2. presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture diverse dalle precedenti, con ripartizione pro-quota su ciascun Punto in base alle richieste.

8.4.1) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA*  
Presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto è conferita in base alla richiesta come verificata ai sensi dei paragrafi 8.2.4 e 8.3.3, per valori di capacità e durata come richieste dall'Impresa di Rigassificazione.

8.4.2) *Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità di trasporto è conferita:

- ai soggetti richiedenti di cui ai precedenti paragrafi 8.2, nella misura corrispondente alle richieste di cui ai medesimi paragrafi, coerenti con l'Esenzione TPA ovvero con il Diritto AP accordati;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, nella misura e per la durata corrispondenti alle richieste di cui al paragrafo 8.3.2.2, come verificate ai sensi dei paragrafi 8.2.4 e 8.3.3;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, nella misura e per la durata determinate in esito alle procedure definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 1÷ 4, del Decreto 28 aprile 2006.

8.4.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

Presso Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, nella misura richiesta dall'Impresa di Rigassificazione che realizza l'infrastruttura e per un periodo di 5 anni.

8.4.4) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità è conferita sulla base di criteri e procedure trasparenti e non discriminatorie definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10.

## 8.5) Processo di conferimento

8.5.1) *Proposta di conferimento*

In esito alle valutazioni e sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi 8.3.4 e 8.4, Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente, in relazione ai Punti oggetto di richiesta, una proposta di conferimento, che contiene:

- a) il Punto o i Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta e la relativa localizzazione;
- b) la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata/Uscita;
- c) le capacità esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione di cui al paragrafo 8.3.4, al fine di soddisfare la richiesta pervenuta;
- d) in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile tale capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a 6 mesi, all'interno del quale ricade tale data;
- e) in relazione all'eventuale capacità esistente o in fase di realizzazione, la data in cui viene resa disponibile la stessa capacità e il periodo;
- f) la capacità di trasporto e la durata del conferimento, in accordo ai paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4;
- g) il corrispettivo unitario di capacità ( $CP_{e/u}$ ) del Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'infrastruttura oggetto di richiesta, se esistente, o stimato sulla base dei criteri tariffari in vigore al momento della presentazione della proposta di conferimento;
- h) l'entità minima della capacità di trasporto e la relativa durata che, ai sensi del Decreto 28 aprile 2006 e della Delibera ARG/gas 02/10, il soggetto richiedente è tenuto a confermare ove presenti richiesta impegnativa di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.2;
- i) il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento. Tale termine è di norma posto al 30° giorno successivo alla data di comunicazione della proposta di conferimento. Qualora Snam Rete Gas comunichi la proposta di conferimento in anticipo rispetto ai termini previsti al presente paragrafo, il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento viene posticipato di un numero di giorni pari ai giorni di anticipo sino a un massimo di 30 giorni.

La comunicazione ai soggetti richiedenti della proposta di conferimento è effettuata entro 8 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3.

Tale periodo è ridotto a 3 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3, qualora le opere necessarie a soddisfare l'intera capacità oggetto di richiesta siano già contenute nei piani delle capacità pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet, come risultanti dall'ultima pubblicazione precedente la data di avvio della Procedura Aperta.

Il termine per la trasmissione della proposta di conferimento è comunicato ai soggetti richiedenti nei 30 giorni successivi al termine di cui al precedente paragrafo 8.3.1, ovvero al termine delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3, se successiva.

#### 8.5.2) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro il termine indicato da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto (in termini di capacità e durata) che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità proposte da Snam Rete Gas, nonché nel rispetto degli obblighi di cui al Decreto 28 aprile 2006 e alla Delibera ARG/gas 02/10;
- c) la data per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto e il relativo intervallo temporale pari a 6 mesi. La data indicata non potrà essere antecedente alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1;
- d) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla ricezione da parte di Snam Rete Gas della prima richiesta impegnativa di conferimento, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione di una nuova richiesta impegnativa di conferimento nei casi di cui al successivo paragrafo 8.5.3, il Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.3 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al medesimo paragrafo 9.3;
- e) essere corredata da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità, calcolato sulla base del valore comunicato dal Trasportatore nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5\I.

Al momento della presentazione della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera e), che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore, Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione al soggetto richiedente del deposito cauzionale di cui al precedente paragrafo 1.3.3.

Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La cauzione restituita viene ridotta in proporzione alla quota di capacità proposta e non confermata in sede di presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

#### 8.5.3) Nuova richiesta impegnativa di conferimento

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto ovvero durate inferiori a quelle indicate nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1, il Trasportatore formulerà nei confronti degli eventuali soggetti richiedenti la cui richiesta non sia stata del tutto soddisfatta una nuova proposta di conferimento entro i 30 giorni successivi al termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

Detti soggetti disporranno dei successivi 30 giorni per la trasmissione di una eventuale seconda richiesta impegnativa contenente quanto previsto al paragrafo 8.5.2, lettere b) ÷ e) opportunamente modificate per i nuovi impegni. L'impegno contenuto nella seconda richiesta impegnativa con riferimento a ciascun Punto non potrà essere inferiore in

termini di valori di capacità e di durata a quello contenuto nella prima richiesta impegnativa.

Snam Rete Gas può proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto. In tal caso, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

## **8.6) Conferimento della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 8.5**

*8.6.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA*  
In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, sino al valore pari al send out massimo giornaliero del terminale di rigassificazione, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione per i 5 anni successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

Tale capacità è conferita all'Impresa di Rigassificazione per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione per durate pari ad un Anno Termico ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico sono presentate secondo criteri, tempistiche e modalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Le richieste di capacità di trasporto per un periodo di durata superiore a un Anno Termico e per periodi pari al massimo alla durata residua dell'Esenzione TPA ottenuta sono presentate entro l'1 agosto dell'Anno Termico precedente la data dalla quale si richiede decorra il servizio, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie di cui ai paragrafi 1.3.4 e 1.3.5. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro il giorno 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo, tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il terminale di rigassificazione decorsi i 5 Anni termici successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, viene resa disponibile per il conferimento, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6.

#### 8.6.2) *Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP*

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 28 aprile 2006, è oggetto di conferimento, secondo i criteri descritti al paragrafo 8.4.2.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

#### 8.6.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5 è oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6, con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, secondo i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 4.

#### 8.6.4) *Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP*

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto oggetto di realizzazione eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10, è oggetto di conferimento secondo i criteri descritti al precedente paragrafo 3.

## PARTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO

### 9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO

#### 9.1) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto ai paragrafi 3, 5 e 6

I soggetti che intendono partecipare ai processi di conferimento di cui ai paragrafi 3, 5.1 e 5.2.1 ovvero ai paragrafi 1 e 2 del Capitolo 7, al fine di ottenere le credenziali di accesso al Portale Capacità, sono tenuti a sottoscrivere annualmente, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dei relativi processi di conferimento ovvero dal termine per la presentazione delle richieste, il Contratto di Trasporto il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

Al termine del suddetto processo di conferimento ad inizio Anno Termico, il soggetto richiedente procede, entro le ore 17.00 del 27 agosto (o entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), alla sottoscrizione degli impegni di capacità.

La mancata sottoscrizione di tali impegni di capacità comporterà l'applicazione di una penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità impegnata nell'ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva impegni di capacità inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle capacità confermate, relativamente all'intero periodo di conferimento.

I soggetti, non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendano partecipare al processo di conferimento ad inizio Anno Termico, di cui al paragrafo 5.2.2, o ad Anno Termico avviato, di cui al paragrafo 6, sono tenuti a sottoscrivere il Contratto di Trasporto entro cinque giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle richieste.

I termini per la sottoscrizione delle capacità di trasporto sono descritti ai precedenti paragrafi.

Qualora l'Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di ottobre, la sottoscrizione delle capacità deve avvenire entro e non oltre il termine per la sottoscrizione delle cessioni stesse.

La richiesta (ovvero la sottoscrizione delle capacità conferite, limitatamente ai processi di conferimento di cui ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2.1 delle capacità di trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, punto b.1), è riportato in Allegato 5/B.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.3, punto a.1), è riportato in Allegato 5/D.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Il mancato rispetto del limite minimo di competenza dell'Utente Abilitato costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto di cui ai paragrafi 3.2, 3.3 e 5.2, relativamente al solo Anno Termico successivo, l'Utente che, all'atto della sottoscrizione del Contratto di Trasporto:

- a) risulti titolare di un Contratto di Trasporto relativo al precedente Anno Termico sottoscritto in esito ad un processo di conferimento annuale di capacità, e
- b) abbia adempiuto, nel puntuale rispetto dei termini di scadenza indicati al Capitolo 18 paragrafo 4.3.1, al pagamento di tutti gli importi che risultino a qualunque titolo dovuti al Trasportatore in forza di tale Contratto;

ha facoltà di:

- i. presentare, relativamente al solo Anno Termico successivo, in luogo delle garanzie finanziarie sopra indicate, una dichiarazione di estensione delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.1.2, punto b.1), e 1.1.3, punto a.1), già rilasciate con riferimento al Contratto annuale in corso di cui alla precedente lettera a);
- ii. richiedere l'estensione all'Anno Termico successivo della validità del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, punto b.2), e 1.1.3, punto a.2).

In tal caso l'ammontare delle garanzie dovrà essere determinato in relazione al maggiore ammontare tra il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del Contratto di Trasporto in essere e il corrispettivo del nuovo Contratto in fase di sottoscrizione. Nei casi in cui sia maggiore l'ammontare della garanzia del Contratto di Trasporto in essere, tale ammontare potrà essere adeguato al nuovo Contratto non prima del mese di gennaio dell'Anno Termico cui il nuovo Contratto si riferisce.

Il testo dell'estensione delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.1.2, punto b.1), e 1.1.3, punto a.1), è riportato rispettivamente in Allegato 5/B-Appendice e in Allegato 5/D-Appendice.

La regolarità dei pagamenti di cui alla precedente lettera b), sarà verificata entro la fine del mese di aprile di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di febbraio dell'anno corrente e il mese di marzo dell'anno precedente.

L'estensione non sarà applicabile laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del Contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di estensione delle garanzie di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse per il servizio di bilanciamento erogato nel periodo considerato.
2. Con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.

La dichiarazione di estensione della validità delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto i. ovvero la richiesta di estensione del deposito cauzionale di cui al precedente punto ii., saranno ritenute accettabili solo laddove risultino verificate contemporaneamente entrambe le condizioni contenute ai precedenti punti 1 e 2, e non risultino, alla data della verifica, fatture scadute ed impagate.

L'estensione delle garanzie a Contratti contigui e successivi comporta, da parte dell'Utente, l'obbligo di pronto reintegro in tutti i casi di escussione parziale o totale delle medesime garanzie, ivi compresi i casi in cui l'escussione sia effettuata in relazione a pagamenti afferenti il Contratto per l'Anno Termico concluso.

In tutti i casi di mancato reintegro delle garanzie sarà applicato quanto previsto al Capitolo 19.

Resta inteso che eventuali costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza dell'Utente non coperti dalle garanzie, saranno comunicati all'Autorità ai fini del recupero attraverso un apposito corrispettivo.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere,

per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

## 9.2) **Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 7**

Le Parti procedono, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.3.4 alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto moltiplicata per il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.2.2 è riportato in Allegato 5/F.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.2.2, punto a), non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante, nelle tre fattispecie sopra descritte, è riportato nell'Allegato 5/G.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.2.3 è riportato in Allegato 5/H.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

### **9.3) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 8**

Le Parti procedono, entro il termine di cui al precedente paragrafo 8.5.1, alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto tra la penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto e il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.3.4 e 1.3.5.

Il testo della garanzia bancaria finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.3.4 è riportato in Allegato 5/L.

Il testo della garanzia bancaria finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.3.5 è riportato in Allegato 5/M.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza dalla data di messa a disposizione della capacità contenuta nel Contratto. Per i conferimenti di cui al paragrafo 8.6 la tariffa è corrisposta secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo.

Ciascuna Parte può richiedere il posticipo della data di messa a disposizione delle capacità di trasporto indicate nel Contratto, inviando apposita comunicazione entro il terzultimo giorno lavorativo del terzo mese antecedente la medesima data. Ai sensi

dell'articolo 8.7 della Delibera ARG/gas 02/10, la nuova data ricade all'interno del periodo di 6 mesi indicato nel medesimo Contratto.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

#### 9.4) **Processo di definizione della data di messa a disposizione della capacità di trasporto**

La data e l'intervallo temporale di messa a disposizione della capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, indicati nel Contratto di Trasporto di cui al precedente paragrafo 9.2, possono essere rivisti dai soggetti che hanno stipulato il Contratto di Trasporto ("Parti Contraenti"), a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con cadenza semestrale, secondo le modalità di seguito indicate:

- ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di ridefinire la data di messa a disposizione della capacità di trasporto all'interno dell'intervallo temporale indicato nel Contratto di Trasporto mediante comunicazione scritta all'altra Parte Contraente, purché la nuova data sia successiva alla data stabilita nel Contratto di Trasporto stesso;
- ciascuna Parte Contraente, nel rispetto della data di messa a disposizione della capacità di trasporto stabilita nel Contratto di Trasporto, può richiedere all'altra Parte Contraente il restringimento dell'intervallo temporale indicato nel Contratto stesso. Tale richiesta si intenderà accettata qualora l'altra Parte Contraente non esprima parere contrario entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

Nel caso in cui sei mesi prima della data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto di Trasporto, sia ancora previsto nel Contratto stesso un intervallo temporale, ciascuna Parte Contraente sarà tenuta a far pervenire all'altra Parte Contraente, entro due giorni lavorativi dal termine sopra indicato, una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva per la messa a disposizione della capacità di trasporto. La data proposta dovrà essere posteriore all'ultima data di messa

a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto e ricadere nell'intervallo temporale previsto nel Contratto stesso.

Qualora ciascuna delle Parti Contraenti provveda a inviare una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva, la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto sarà quella posteriore tra le date proposte. Qualora solo una delle Parti Contraenti provveda ad inviare tale comunicazione, la data proposta costituirà la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto. Nel caso in cui non pervengano comunicazioni entro il termine sopra indicato, si intenderà come data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto l'ultima data indicata nel Contratto di Trasporto. L'individuazione della data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto comporta l'automatica eliminazione dell'intervallo temporale dal Contratto di Trasporto.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

## PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### 10) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS

#### 10.1) Oggetto e ambito di applicazione

Ai fini dell'erogazione del Servizio di Default Trasporto, il Trasportatore può individuare uno o più Fornitori Transitori e attivare il loro servizio.

Il presente paragrafo disciplina il conferimento della capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori selezionati tramite procedura a evidenza pubblica ai sensi del comma 2.4 della Delibera 249/12.

Ai sensi della Delibera 249/12, il Servizio di Default Trasporto si attiva:

- 1) in tutti i casi di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso uno o più Punti di Riconsegna, ivi compresi i casi di risoluzione presso un Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti e i casi di inefficacia parziale del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 19, paragrafo 3.1.5;
- 2) presso Punti di Riconsegna non discati per i quali non risulti capacità di trasporto conferita;
- 3) in caso di assenza di relazioni di corrispondenza valide nella filiera commerciale in relazione a uno o più utenti del servizio di distribuzione presso uno più Punti di Riconsegna di cui al successivo Capitolo 9, paragrafo 4.3.4 (nel seguito: Assenza di Filiera);
- 4) nei casi di mancato buon fine del secondo intervento di discatura del Punto di Riconsegna di cui al Capitolo 6, qualora non sia possibile effettuare la disalimentazione del Punto di Riconsegna richiesta dall'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.2, a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale, a condizione che l'Utente abbia ottemperato all'obbligo di richiedere al Trasportatore l'adozione delle iniziative giudiziarie volte alla chiusura del Punto di Riconsegna. Sono fatti salvi i casi in cui l'Utente sia già il Fornitore Transitorio e i casi di rinuncia alla discatura secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.2.

Il Servizio di Default Trasporto è erogato con riferimento ai prelievi effettuati in assenza del relativo Utente del Bilanciamento:

- a) dai Clienti Finali interconnessi a Punti di Riconsegna per i quali:
  - i. sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI;
  - ii. non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI, ovvero ne è impossibile l'attivazione;
- b) dagli utenti del servizio di distribuzione, relativamente ai Punti di Riconsegna della rete di Snam Rete Gas interconnessi con il sistema di distribuzione.

Al verificarsi delle condizioni sopra descritte, il Trasportatore attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, ove selezionati secondo la Procedura. In tal caso,

L'attivazione è effettuata secondo un ordine di priorità descritto nel seguito del presente paragrafo.

L'erogazione del Servizio di Default Trasporto presso il Punto di Riconsegna decorre, senza soluzione di continuità:

- nel caso di cui al precedente punto 1, dalla data di efficacia della risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto. Qualora prima della risoluzione del Contratto di Trasporto siano stati effettuati conferimenti di capacità (ivi inclusi i casi di trasferimento o cessione di capacità) presso un Punto di Riconsegna in favore dell'Utente cui il Contratto di Trasporto sia stato nelle more risolto, la data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto per tale Punto di Riconsegna corrisponde alla data di decorrenza dei nuovi conferimenti;
- nel caso di cui al precedente punto 2, dalla data in cui non risulta conferita capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna;
- nel caso di cui al precedente punto 3, dal primo giorno del mese in cui si è verificata la mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale;
- nel caso di cui al precedente punto 4, dalla data fissata per la chiusura del Punto di Riconsegna non andata a buon fine.

Il Servizio di Default Trasporto è svolto dal Fornitore Transitorio per un periodo massimo pari a 90 giorni, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 10.4. Entro tale termine viene individuato un nuovo Utente titolare di capacità presso il Punto oggetto del Servizio di Default Trasporto, ovvero è attivato il FUI secondo le disposizioni previste dall'Autorità, ovvero si procede – su richiesta del Fornitore Transitorio - alla chiusura del Punto di Riconsegna.

La procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei Fornitori Transitori (di seguito: la Procedura) è riportata in allegato al presente Capitolo 5 (Allegato 5T). Le condizioni di svolgimento del Servizio di Default Trasporto da parte dei Fornitori Transitori sono contenute nel Modulo di Adesione/Contratto allegato alla Procedura.

La Procedura viene svolta con cadenza di norma biennale prima dell'inizio dell'Anno Termico: i Fornitori Transitori selezionati svolgono il servizio a decorrere dal successivo 1 ottobre per un periodo pari a 2 Anni Termici. Snam Rete Gas fornisce pubblicizzazione della Procedura attraverso il proprio sito Internet, specificando i termini e le date di svolgimento e conclusione.

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, le altre Imprese regionali di Trasporto possono presentare richiesta per ricorrere alla Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 ai fini dell'attivazione del Servizio di Default Trasporto nelle reti di propria competenza. A tal fine, le Imprese di Trasporto interessate trasmettono la richiesta, secondo le modalità e i termini indicati da Snam Rete Gas anche attraverso il proprio sito Internet, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Procedura.

Contestualmente alla pubblicazione della Procedura, Snam Rete Gas rende disponibile, anche attraverso il proprio sito Internet, l'elenco delle Imprese di Trasporto che hanno presentato la richiesta sopra citata.

Resta inteso che ciascuna Impresa di Trasporto interessata è responsabile dell'attivazione e della gestione del Servizio di Default Trasporto di cui al presente paragrafo 10 e provvede ad attivare il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori presente/i nella Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 e a trasmettere al/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori individuato/i le informazioni necessarie per l'effettuazione del Servizio per i Punti di propria competenza, secondo quanto previsto al paragrafo 10. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito alla attivazione/gestione del Servizio sulle reti di competenza delle altre Imprese di Trasporto.

L'elenco aggiornato dei Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura, unitamente alle condizioni economiche di fornitura da questi offerte, è consultabile sul sito Internet del Trasportatore.

### 10.2) Individuazione dei Fornitori Transitori

Snam Rete Gas procede alla individuazione dei Fornitori Transitori per il Servizio di Default Trasporto, attraverso la Procedura riportata nell'Allegato 5T. Nella Procedura sono interamente disciplinate le modalità di partecipazione nonché le modalità di selezione dei Fornitori Transitori.

Possono partecipare alla Procedura i Soggetti Titolati in possesso dei requisiti previsti nella Procedura.

Snam Rete Gas provvede a pubblicare il testo della Procedura di cui all' Allegato 5T, sul proprio sito Internet entro l'agosto dell'anno in cui la medesima Procedura viene svolta, con il dettaglio dei termini e delle date di svolgimento e conclusione. Qualora non si avvalga di tale facoltà, il Trasportatore ne dà informazione tramite il proprio sito internet entro il medesimo termine. I Soggetti Titolati possono presentare, secondo le modalità e i termini indicati nella Procedura pubblicata, la propria richiesta di partecipazione alla selezione dei Fornitori di Default Trasporto.

Tutti i Soggetti Titolati la cui richiesta di partecipazione sia stata verificata positivamente, secondo quanto descritto nelle modalità e termini specificati nella Procedura, assumono il titolo di Fornitore Transitorio, ai sensi della Deliberazione 249/12 e con esso gli obblighi e le responsabilità correlate come descritte nel Codice di Rete.

Il Fornitore Transitorio aderisce alle condizioni per la prestazione del Servizio di Default Trasporto descritte nel presente paragrafo 10 attraverso la sottoscrizione di un Modulo di adesione (il cui testo è riportato in allegato alla Procedura).

I Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura assumono la fornitura di eventuali Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto nel precedente periodo di validità della Graduatoria di cui al successivo paragrafo, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.4.

### 10.2.1) Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori

I Fornitori Transitori individuati vengono inseriti in una graduatoria che resterà valida ed efficace ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto per una durata pari a 2 Anni Termici, a decorrere dal 1 ottobre dell'anno in cui è svolta la Procedura (di seguito: Graduatoria). Tale durata rappresenta il periodo di validità della Graduatoria. Ai sensi delle previsioni di cui al precedente paragrafo 10.1, limitatamente all'Anno Termico 2012-2013 il periodo di validità della Graduatoria è pari a 1 Anno Termico.

La Graduatoria viene pubblicata e mantenuta aggiornata da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, nelle modalità e termini riportati nella Procedura.

Nella pubblicazione viene indicato il nominativo dei Fornitori Transitori, e per ciascun Fornitore:

- il quantitativo giornaliero di gas naturale che si dichiara disponibile a fornire nel periodo oggetto del Servizio di Default Trasporto per ciascuna offerta, e
- il relativo valore del parametro  $\beta$  ai fini della definizione delle condizioni economiche ai sensi della Delibera 249/12, commi 4.2 e 6.2.

La Graduatoria nel corso del periodo di validità rimane immutabile ad eccezione del caso di perdita, da parte di uno dei Fornitori Transitori, dei requisiti di cui alla Procedura, paragrafo 1, lettere c), d). In tale caso la Graduatoria viene aggiornata con l'esclusione del soggetto che abbia perso anche uno solo dei predetti requisiti.

### 10.3) Conferimento di capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto

Al verificarsi delle condizioni per l'attivazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1, Snam Rete Gas attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori ove precedentemente selezionati. Ai fini dell'attivazione Snam Rete Gas provvede a:

1. definire il consumo di riferimento di ciascun Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10.5;
2. selezionare il/i Fornitore/i Transitorio/i a partire dal primo Soggetto Titolare presente nella Graduatoria, sino alla concorrenza dei quantitativi pari al consumo complessivo attribuito ai Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 1.;
3. attribuire a ciascun Fornitore Transitorio e per tutta la durata del Servizio i Punti di Riconsegna sulla base del codice numerico identificativo del Punto di Riconsegna (in ordine crescente), avuto riguardo che per ciascun Punto di Riconsegna potrà essere individuato un unico Fornitore Transitorio e che, pertanto, ove il Fornitore Transitorio selezionato (tenuto conto dei quantitativi di gas offerti ovvero di quelli residuali a seguito di precedenti selezioni ancora efficaci) non sia in grado di farsi carico di uno specifico Punto di riconsegna lo stesso sarà attribuito al Fornitore Transitorio successivo nella Graduatoria;
4. comunicare ai Fornitori Transitori selezionati di cui al precedente punto 2, l'avvenuta attivazione. La comunicazione contiene:
  - a) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 3 e i dati relativi ai Clienti Finali secondo quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 6.3.5, specificando per ciascun Punto:

- la causa dell'attivazione del servizio tra i casi di cui al precedente paragrafo 10.1, nonché
  - la capacità di trasporto conferita al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto;
  - il dato del Prelievo Atteso giornaliero, determinato come descritto al successivo paragrafo 10.5;
- b) la specificazione di eventuali Punti di Riconsegna dell'elenco della precedente lettera a), di titolarità di soggetti aventi diritto al FUI;
- c) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui alla precedente lettera a) interconnessi con impianti di distribuzione con l'indicazione dell'Impresa di Distribuzione e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, così come risultanti dai dati della Mappatura dei rapporti commerciali di cui al successivo Capitolo 9;
- d) la data di decorrenza del servizio.

La comunicazione di cui al presente punto 4 è trasmessa dal Trasportatore al Fornitore Transitorio:

- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 1, entro il secondo giorno successivo al Termine di Ripristino di cui al paragrafo 1.4.5;
- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 2, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine per la sottoscrizione della capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 5.2.2, punto 3;
- nel caso di cui al precedente punto 3, in caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, entro il sesto giorno lavorativo del mese in relazione al quale si è verificata Assenza di Filiera. In tale caso la comunicazione contiene l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione per i quali non risultano corrispondenze valide nella filiera commerciale, comunicato alle imprese di distribuzione ai sensi del TISG. Resta fermo che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni che risultano presenti sui propri sistemi informativi fornite da soggetti terzi;
- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 4, entro il secondo giorno successivo alla data fissata per il secondo intervento di discatura del Punto di Riconsegna, di cui al successivo Capitolo 6, paragrafo 4.2 non andata a buon fine.

In caso di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto nei confronti di un Utente presso un Punto di Riconsegna in corrispondenza del quale, a fronte di una richiesta di conferimento di capacità - ivi inclusi i casi di trasferimento o cessione di capacità - da parte del medesimo Utente con decorrenza dal mese successivo (mese M) al mese in cui ha effetto la risoluzione contrattuale, si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- i. la risoluzione del Contratto di Trasporto sia intervenuta successivamente alla data in cui sia stato concluso il conferimento di capacità di trasporto per il mese M;

- ii. a conclusione del processo di costruzione della matrice di corrispondenza di cui all'articolo 21 del TISG per il mese M<sup>16</sup>, risultino relazioni di corrispondenza valide presso il Punto tra uno o più utenti del servizio di distribuzione e l'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto;

il Trasportatore provvede a comunicare al Fornitore Transitorio l'eventuale aggiornamento delle informazioni di cui al precedente punto 4 integrate, per i nuovi Punti di Riconsegna coinvolti, delle seguenti informazioni:

- a) il valore della capacità conferita all'Utente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di efficacia della risoluzione del Contratto di Trasporto;
- b) l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione che presentano relazioni di corrispondenza valide con tale Utente;
- c) la data di decorrenza del servizio (decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di efficacia della risoluzione del Contratto di Trasporto).

Al solo fine della corretta attivazione del Servizio, nel sopracitato caso, il Trasportatore considererà le relazioni di corrispondenza inserite dall'utente del servizio di distribuzione, attraverso le funzionalità del Portale M-GAS, anche in relazione all'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto, fino alla data per la conclusione della costruzione della matrice di corrispondenza di cui all'articolo 21 del TISG per il mese M<sup>11</sup>.

Per i punti interconnessi con altri sistemi di trasporto, la comunicazione di cui al precedente punto 4, è trasmessa contestualmente da Snam Rete Gas alle altre Imprese di Trasporto eventualmente interessate, per consentire le attività di competenza. Con specifico riferimento alle altre Imprese di Trasporto che abbiano presentato la richiesta di cui al precedente paragrafo 10.1, Snam Rete Gas comunica a tali imprese, con riferimento alla Graduatoria di cui al precedente paragrafo 10.2.1, il nominativo del/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i da Snam Rete Gas indicando l'eventuale quota giornaliera del gas per la fornitura del Servizio di Default Trasporto di tali Fornitori non impegnata da Snam Rete Gas per il Servizio.

In caso di attivazione, da parte delle Imprese di Trasporto sopra citate, di uno o più Fornitori Transitori secondo quanto sopra descritto, le stesse comunicano a Snam Rete Gas entro il secondo giorno successivo all'attivazione i quantitativi giornalieri per la fornitura del Servizio di Default Trasporto di tali Fornitori impegnati dalle stesse Imprese di Trasporto.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti del/i Fornitore/i Transitorio/i e di terzi circa la correttezza e completezza dei dati contenuti nell'elenco di cui al precedente punto 4, lettera a), laddove conformi a quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 6.3.5. Sarà cura del/i Fornitore/i Transitorio/i provvedere ad eventuali rettifiche ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto di competenza.

---

<sup>16</sup> Sino a nuove disposizioni, il processo di costruzione della matrice di corrispondenza per il mese M si intende concluso il quarto giorno lavorativo di tale mese, ai sensi del paragrafo 3, dell'Allegato A alla determinazione 28 marzo 2013 DMEG/PFI/5/2013.

Laddove il valore complessivo del Prelievo Atteso dei Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto ecceda il valore complessivo del quantitativo offerto dai Fornitori Transitori in Graduatoria, Snam Rete Gas offre ai Fornitori Transitori la possibilità di accettare la fornitura di ulteriori punti per la quota non coperta ai sensi del precedente punto 3, a partire dal primo Fornitore Transitorio nella Graduatoria.

Con l'attivazione del Servizio di Default Trasporto per la fornitura di un Punto di Riconsegna ai sensi del presente paragrafo, Snam Rete Gas trasferisce ovvero conferisce al Fornitore Transitorio, presso ciascun Punto di Riconsegna, la capacità in misura pari a quella contrattualizzata dell'Utente precedente, incluse le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, con decorrenza dalla data di cui alla precedente lettera d).

La capacità di trasporto è conferita dalla data di cui alla precedente lettera d) alla fine dell'Anno Termico fatte salve le disposizioni di cessione della capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 10.6. Nel caso in cui la richiesta di discatura pervenga entro il termine di 60 giorni, la capacità di trasporto resta conferita sino alla fine del mese in cui avviene la chiusura del Punto di Riconsegna e in ogni caso non oltre la fine del terzo mese dall'attivazione del servizio. Resta fermo che nel caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, la capacità di trasporto viene conferita al Fornitore Transitorio con decorrenza dall'inizio del mese nel quale non risultano relazioni valide per l'utente del servizio di distribuzione e non può essere oggetto di richiesta di cessione da parte del Fornitore Transitorio. La suddetta capacità di trasporto rimane conferita sino alla fine del mese di competenza. In tutti gli altri casi vale quanto previsto al presente Capitolo e al Capitolo 7 in merito alla durata del conferimento.

Limitatamente al periodo di durata del Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori in relazione ai prelievi presso i Punti di Riconsegna di competenza oggetto del Servizio di Default Trasporto non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

Il Fornitore Transitorio provvede ad effettuare la programmazione presso ciascun Punto di Riconsegna oggetto del Servizio, nel rispetto di quanto previsto al successivo Capitolo 8.

Ai fini del servizio di trasporto, ai Fornitori Transitori sarà applicato un corrispettivo di capacità di trasporto sulla base del valore della capacità di trasporto effettivamente utilizzata, su base giornaliera, dai Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione nell'ambito del Servizio di Default Trasporto presso i relativi Punti di Riconsegna. Le modalità e i termini di fatturazione della capacità di trasporto sono descritte al successivo Capitolo 18.

Le altre Imprese di Trasporto, in tutti i casi in cui abbiano attivato il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, ai fini della determinazione dell'equazione di bilancio di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.1.4, e della fatturazione del servizio di trasporto secondo quanto sopra descritto, comunicano i quantitativi di competenza del/dei Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i nel rispetto dei termini di cui al medesimo Capitolo 9.

L'attivazione del Servizio di Default Trasporto secondo quanto sopra descritto comporta, in capo al Fornitore Transitorio, l'assunzione a tutti gli effetti delle responsabilità e degli obblighi riportati nel presente Codice nonché l'applicazione di tutte le norme e disposizioni previste nel Codice di Rete. Il Fornitore Transitorio assume la responsabilità della fornitura nei confronti dei soggetti indicati e le responsabilità in ordine al servizio di bilanciamento per il periodo come descritto al presente paragrafo. Il Fornitore Transitorio si obbliga altresì a tenere indenne Snam Rete Gas da responsabilità e/o pretese risarcitorie di terzi nell'ambito del Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio medesimo manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualsiasi titolo da terzi.

#### 10.3.1) *Garanzia per la fornitura*

In caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi del precedente paragrafo 10.3, i Fornitori Transitori sono tenuti ad adeguare le garanzie per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento di cui al presente Capitolo, ove necessario.

In relazione alle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 1.4, i Fornitori Transitori hanno obbligo di adeguare le garanzie entro e non oltre 7 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della comunicazione di attivazione di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 5. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita dei requisiti nonché l'attivazione delle disposizioni di cui al presente capitolo e al Capitolo 19. Il mancato rispetto di tale termine comporta la esclusione dalla Graduatoria del Fornitore inadempiente, al quale verrà addebitato ogni danno conseguente all'inadempimento di impegni assunti in relazione al Servizio di Default Trasporto. Di tale evenienza sarà data contestuale informativa all'Autorità.

Decorso il periodo di 60 giorni dalla data di svolgimento del Servizio di Default Trasporto, senza che sia pervenuta comunicazione di cessione di capacità ai sensi del successivo paragrafo 10.6, ovvero richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna ad opera del Fornitore Transitorio secondo le modalità descritte al paragrafo 10.4.2, il Punto di Riconsegna si considera fornito dal Fornitore in qualità di Utente del servizio, che pertanto dovrà provvedere a mantenere adeguate le garanzie di cui al Codice di Rete nei termini e modalità ivi previste, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolo 5 e al successivo Capitolo 19.

### 10.4) **Modalità di avviso ai clienti del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio**

#### 10.4.1) *Avviso ai clienti*

##### Avviso al Cliente Finale di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun Cliente Finale, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) il medesimo Cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore titolare del necessario Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre (coincidente con la data di risoluzione anticipata/termine del Contratto di

- Trasporto con il precedente Utente di cui alla comunicazione di Snam Rete Gas ai sensi del precedente paragrafo 10.3, punto 4), e la causa dell'attivazione del servizio;
- c) il Servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
  - d) il Servizio ha natura transitoria, è finalizzato a garantire la sicurezza del sistema, e viene erogato:
    - i. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto i, fino all'attivazione del FUI;
    - ii. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto ii, fino a quando il nuovo venditore scelto dal medesimo Cliente Finale concluderà un Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna. Nell'ambito della medesima comunicazione, il Fornitore Transitorio specifica che laddove il Cliente Finale non provveda a individuare un nuovo fornitore presso il Punto di Riconsegna entro il termine ivi indicato di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto, il Fornitore Transitorio avrà titolo a richiedere al Trasportatore di attivare le procedure di chiusura del Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al Capitolo 6; nonché
  - e) l'indirizzo Internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui il Cliente Finale può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

#### Avviso all'utente del servizio di distribuzione di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun utente del servizio di distribuzione, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) a seguito della risoluzione anticipata di un Contratto di Trasporto avente ad oggetto il Punto di Riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, ovvero a seguito di rilevata Assenza di Filiera, non risultano identificati gli Utenti del servizio di trasporto responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale Punto, al medesimo utente della distribuzione;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
- c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche, nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
- d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e) ovvero alla successiva lettera f);
- e) qualora l'utente del servizio di distribuzione non identifichi gli Utenti del servizio di trasporto responsabili dei predetti prelievi presso il citato Punto di Riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3 del TIVG, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e attivare i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG;
- f) nei casi di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere, a far data dal primo giorno del mese

successivo al quello della comunicazione, il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e dovrà attivare i servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG;

- g) l'indirizzo internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui l'utente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Il Fornitore Transitorio trasmette contestualmente la medesima comunicazione, per conoscenza, alla relativa Impresa di Distribuzione interessata.

#### 10.4.2) Condizioni ai sensi della Delibera 249/12

Il Fornitore Transitorio può richiedere al Trasportatore l'attivazione delle procedure di chiusura del Punto di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali, laddove:

- a) il Cliente Finale non paghi una fattura relativa al Servizio, ovvero
- b) non presenti la garanzia eventualmente richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al Modulo di Adesione/Contratto, ovvero
- c) siano decorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto senza che il Cliente Finale abbia individuato un Utente che abbia sottoscritto un Contratto di Trasporto con capacità di trasporto presso il relativo Punto di Riconsegna, fermo restando che la programmazione della data per l'intervento di chiusura del Punto di Riconsegna dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche e modalità previste al Capitolo 6 in data successiva al 60° giorno dalla data di decorrenza del Servizio.

La richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà essere presentata nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 6.

La mancata richiesta secondo modalità e termini previsti al Capitolo 6 del Codice di Rete comporta la mancata attivazione delle procedure di discatura del Punto di Riconsegna.

#### 10.4.3) Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio

##### Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al cliente servito

Il Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) l'operazione di discatura del Punto di Riconsegna richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al precedente paragrafo 10.4.2 è andata a buon fine;
- b) il Punto di Riconsegna interessato diviene oggetto di un Contratto di Trasporto con un Utente, secondo le procedure previste nel presente Capitolo ad eccezione del caso in cui il Servizio di Default Trasporto sia stato attivato per Assenza di Filiera per il quale il suddetto servizio decade all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TISG;
- c) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai Clienti Finali che ne hanno diritto ovvero presso i Punti di Riconsegna interconnessi con il sistema di distribuzione.

Snam Rete Gas avvia le procedure di discatura del Punto di Riconsegna nella titolarità di Clienti Finali su richiesta del Fornitore Transitorio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.4.2, nei termini e modalità previste nel Codice di Rete, Capitolo 6.

Ove il Fornitore Transitorio abbia presentato richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna:

- i. secondo le modalità e i termini di cui al successivo Capitolo 6, ed
- ii. entro il periodo di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto

il Fornitore Transitorio resta titolare della capacità di trasporto e dei prelievi del Punto di Riconsegna sino alla chiusura del Punto di Riconsegna, e comunque non oltre il periodo di 90 giorni di erogazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1. Nel caso in cui la richiesta di chiusura pervenga al Trasportatore oltre il termine di cui al precedente punto ii, il Fornitore rimane titolare della capacità di trasporto sino alla fine dell'Anno Termico nonché responsabile del Punto sino alla effettiva chiusura del punto di Riconsegna, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 6.

Eventuali crediti non corrisposti al Fornitore Transitorio saranno recuperati dallo stesso secondo le modalità definite dall'Autorità.

Laddove non fosse possibile procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna entro il predetto termine di 90 giorni, Snam Rete Gas adoterà le iniziative giudiziarie volte ad ottenere la chiusura del Punto di Riconsegna. In tale ambito, il Fornitore Transitorio uscente è tenuto, nei termini e secondo le modalità definite dal Trasportatore, a fornire la documentazione necessaria a tale scopo.

#### Cessazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al Fornitore Transitorio

Il Servizio da parte del Fornitore Transitorio può cessare altresì in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto per i motivi contemplati nel presente Codice di Rete.

In tali casi, i clienti verso i quali il Fornitore Transitorio presta il Servizio di Default saranno trasferiti, insieme ai clienti serviti dal soggetto medesimo, ai Fornitori Transitori secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3.

Il Trasportatore fornirà tempestiva informazione all'Autorità di tale evenienza.

#### *10.4.4) Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico*

Al termine del periodo di validità della Graduatoria Snam Rete Gas potrà trasferire, secondo le medesime modalità descritte al precedente paragrafo 10.3, eventuali Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione al Fornitore Transitorio, selezionato secondo le modalità descritte nell'Allegato 5/T per il successivo biennio, per il rimanente periodo di fornitura del Servizio di Default Trasporto. La comunicazione al nuovo Fornitore è

effettuata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del nuovo Anno Termico.

In relazione ai Punti di Riconsegna per i quali sia in corso il Servizio di Default Trasporto attivato in data antecedente al 16 agosto, la eventuale richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna potrà essere effettuata dal nuovo Fornitore Transitorio, nel rispetto delle modalità e termini di cui al successivo Capitolo 6, entro e non oltre il successivo 15 ottobre.

In caso di mancata richiesta di chiusura si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi.

#### **10.5) Determinazione del consumo atteso del Punto di Riconsegna**

Snam Rete Gas comunica ai Fornitori Transitori attivati l'elenco dei Punti di Riconsegna di competenza, corredati dal valore giornaliero del Prelievo Atteso giornaliero (PA) di cui al Codice di Rete Capitolo 5, paragrafo 1.4.1 per il periodo di durata del Servizio di Default Trasporto.

Su richiesta del Fornitore Transitorio ed entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta, Snam Rete Gas fornirà i verbali di misura del Punto di Riconsegna dell'ultimo anno.

Il valore PA comunicato è da intendersi indicativo ai fini dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 10.3. Il Fornitore Transitorio, al momento dell'assegnazione secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3, non potrà rifiutare un Punto di Riconsegna laddove complessivamente il valore del PA di tale Punto e degli altri Punti di Riconsegna eventualmente assegnati risulti pari o non superiore all'offerta del Fornitore Transitorio selezionata secondo quanto previsto al medesimo paragrafo.

Successivamente all'assegnazione, il Fornitore Transitorio non potrà rifiutare la fornitura del Punto di Riconsegna, anche laddove i quantitativi risultanti dai bilanci su base provvisoria e/o definitiva di cui al Capitolo 9 differiscano rispetto al valore PA comunicato.

#### **10.6) Individuazione di un nuovo Utente fornitore**

Laddove sia individuato un nuovo soggetto fornitore in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto presso il Punto di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto, il Fornitore Transitorio e tale nuovo fornitore sono tenuti a presentare la richiesta di cessione di capacità di trasporto fino alla fine dell'Anno Termico in tempo utile a consentire la cessione:

- in relazione a Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il termine di cui al TIVG, articolo 31.3 (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente);
- in relazione a Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, entro il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 10.4.2 (ovvero entro il 15 ottobre, nei casi di cui al precedente paragrafo 10.4.4).

Snam Rete Gas ricevuta tale richiesta nella modalità e nei termini sopra indicati provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella

titolarità del Fornitore Transitorio, con le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito a richieste di cessione di capacità non pervenute secondo le modalità e i termini previsti nel presente Codice di Rete.

Successivamente, entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto ai sensi del presente Capitolo e del successivo Capitolo 7, il nuovo Utente Fornitore ha diritto di richiedere incrementi, trasferimenti o ulteriori cessioni di capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna. Sino all'adeguamento sopra indicato, da effettuarsi entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto, in relazione ai prelievi di tale Utente presso il Punto di Riconsegna non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

#### **10.7) Erogazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Trasportatore**

In tutti i casi di assenza del Fornitore Transitorio ovvero di cessazione del Servizio di Default Trasporto senza che sia stato possibile procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna, il Servizio di Default Trasporto sarà erogato dal Trasportatore in relazione ai Punti di Riconsegna della propria rete.

Ai fini della gestione dei processi si applicano le medesime modalità e tempistiche previste nel presente Codice per Utenti e Fornitori Transitori, ivi incluse quelle di cui al precedente paragrafo 10.6.

In caso di fornitura del Servizio di Default Trasporto per intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, il soggetto fornito sarà tenuto al pagamento della tariffa correlata alla tipologia di capacità nella titolarità dell'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto.

## REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

<b>1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA .....</b>	<b>2</b>
1.1) PREMESSA.....	2
1.1.1) <i>La richiesta.....</i>	2
1.1.1.1) <i>Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale .....</i>	4
1.1.1.2) <i>Punti di Consegna da produzioni di biometano .....</i>	4
1.1.2) <i>Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna .....</i>	5
1.1.3) <i>La valutazione tecnico-economica .....</i>	5
1.1.4) <i>Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta .....</i>	7
1.1.4.1) <i>Impegni del soggetto richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta .....</i>	10
1.1.4.2) <i>Realizzazione della cabina di regolazione e misura .....</i>	11
1.1.4.3) <i>Realizzazione dell'impianto di odorizzazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas .....</i>	12
1.1.5) <i>La realizzazione.....</i>	13
1.2) PUNTO DI ENTRATA VIRTUALE PER LE IMMISSIONI DA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E GAS NATURALE PRESSO RETI DI DISTRIBUZIONE OVVERO ALTRE RETI DI TRASPORTO .....	13
<b>2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA.....</b>	<b>14</b>
<b>3) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO .....</b>	<b>14</b>
3.1) AVVIAMENTO DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO.....	15
3.2) CHIUSURA DEI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO.....	16
<b>4) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI .....</b>	<b>17</b>
4.1) AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA.....	17
4.2) CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI.....	18

## 1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

### 1.1) Premessa

Obiettivo del presente documento è definire termini e condizioni tecnico-economiche atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli allacciamenti<sup>1</sup> conseguenti alla richiesta di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, ai sensi dell'Articolo 8.2 del Decreto Legislativo n°164/00. Quanto previsto al presente capitolo trova applicazione, oltre che alla realizzazione, anche al potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Ai fini delle procedure di cui al presente Capitolo, le richieste di allacciamento di nuovi Punti di Consegna per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto seguono le medesime modalità previste per i Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale, fermo restando quanto previsto al Capitolo 11.

L'attività descritta può essere suddivisa in quattro fasi:

1. la richiesta;
2. la localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
3. la valutazione tecnico-economica;
4. la comunicazione di ammissibilità e l'offerta;
5. la realizzazione.

#### 1.1.1) La richiesta

Il processo che porta alla realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna viene attivato dalla richiesta di allacciamento presentata a Snam Rete Gas dal soggetto richiedente l'allacciamento (il "Richiedente").

Con la richiesta il Richiedente dovrà fornire a Snam Rete Gas i seguenti elementi:

- a) i propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, recapiti, ecc.) nonché, nei casi di produzioni di biometano, quelli del produttore di biometano **ove** diverso dal Richiedente<sup>2</sup>;
- b) la localizzazione e la tipologia dell'impianto da allacciare (codice ATECO 2007 attività produttive/comune), ove necessario ai sensi della deliberazione 64/20 comprendente relativa documentazione cartografica idonea ad evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
- c) le date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- d) le informazioni funzionali all'odorizzazione secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11, e al presente Capitolo 6 ove l'oggetto della richiesta non sia un Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione;

<sup>1</sup> L'allacciamento consiste nella realizzazione di tratti di rete e impianti funzionali a consentire la connessione tramite gasdotto.

<sup>2</sup> Ai sensi della deliberazione 64/20 il Richiedente è il produttore di biometano ovvero l'Utente.

- e) le capacità di trasporto richieste (portata giornaliera, portata oraria massima e minima) e la dichiarazione di coerenza di tale capacità di trasporto con le future necessità di consumo/immissione;
- f) il volume annuo;
- g) la dichiarazione attestante la disponibilità dei terreni sui quali l'impianto da allacciare è destinato a insistere mediante apposita modulistica pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas;
- h) con riferimento agli impianti di produzione di biometano, lo schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto nel rispetto di quanto specificato nell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura" e di quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas ovvero, per le immissioni di biometano tramite carro bombolaio, lo schema impiantistico dell'impianto di connessione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, nel rispetto della legislazione vigente;
- i) eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;
- j) attestazione del versamento a titolo di cauzione, a garanzia della manifestazione di interesse del Richiedente, di Euro 2.000,00;
- k) con riferimento ai soli Punti di Riconsegna, l'eventuale attestazione della volontà di realizzare e gestire l'Impianto di misura e, in tal caso, la presentazione del relativo Accordo di Metering sottoscritto.

Il Richiedente ha facoltà di indicare a Snam Rete Gas le proprie esigenze temporali in merito alla disponibilità del nuovo Punto di Consegna/Riconsegna. Resta inteso che per nuovi Punti di Riconsegna l'avviamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dal soggetto richiedente l'allacciamento.

Resta fermo che, in assenza dell'attestazione di cui alla precedente lettera k), la realizzazione e la gestione dell'Impianto di misura asservito ad un Punto di Riconsegna avverranno a cura e carico del Trasportatore.

La richiesta di allacciamento per nuovi Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano dovrà inoltre essere completa delle informazioni e della documentazione precisate nei successivi paragrafi 1.1.1.1 e 1.1.1.2.

Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù

Il Richiedente ha facoltà di richiedere a Snam Rete Gas di avviare, prima dell'eventuale accettazione dell'offerta di allacciamento di cui al successivo paragrafo 1.1.4, le attività per:

- i) l'elaborazione del progetto dell'allacciamento;
- ii) l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù.



Snam Rete Gas quantifica le spese per lo svolgimento anticipato di tali attività, a garanzia delle quali il Richiedente che intenda avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo dovrà attestare il versamento, a titolo di cauzione, dell'importo che sarà comunicato da Snam Rete Gas.

La richiesta di avvio anticipato delle attività di cui ai precedenti punti i) e ii) non sarà considerata efficace fino al riscontro positivo da parte del Trasportatore dell'avvenuto versamento di tale importo.

In caso di accettazione di un'offerta di allacciamento da parte del Richiedente relativamente a una specifica richiesta di avvio anticipato delle attività di cui ai precedenti punti i) e ii), a seguito del perfezionamento del contratto ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4, Snam Rete Gas restituirà le cauzioni di cui al presente paragrafo.

#### *1.1.1.1 Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale*

Oltre a quanto previsto al par. 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale, il Richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta apposita dichiarazione attestante la composizione del gas: qualora si tratti di produzioni non compatibili con la Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A; la composizione è necessaria per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti Snam Rete Gas - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo - tale da consentire la miscelazione del gas al fine di renderlo per quanto possibile compatibile con la suddetta Specifica di Qualità, secondo quanto previsto all'Allegato 11/A, paragrafo 4.5. Resta fermo che Snam Rete Gas non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

#### *1.1.1.2 Punti di Consegna da produzioni di biometano*

Oltre a quanto previsto al par. 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna da produzioni di biometano, il Richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta:

1. apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza del proprio impianto al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
2. apposita dichiarazione con cui si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In relazione al precedente punto 1, l'accertamento da parte del Trasportatore di cui alla Delibera 64/20, Allegato A, art.2, comma 2, si intende assolto con l'acquisizione della predetta dichiarazione sostitutiva.

Resta fermo che in tutti i casi Snam Rete Gas non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente.



In sede di presentazione della richiesta il Richiedente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole, e di accettare, che il Trasportatore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Codice.

In tali casi si applica quanto previsto al successivo Capitolo 19.

Il Trasportatore potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto 1, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

#### 1.1.2) Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Ricevuta la richiesta, integrata con gli elementi di cui sopra, il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente in funzione della migliore soluzione tecnico-economica che consenta di garantire la trasportabilità e la smaltibilità dei volumi di gas indicati dal Richiedente anche secondo criteri pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas in conformità alla Delibera 64/20, Allegato A, comma 6.1 con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano.

Successivamente il Richiedente dovrà concordare con Snam Rete Gas l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna sottoscrivendo il relativo Verbale di Ubicazione, secondo il modello pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il Punto di Consegna/Riconsegna entro il termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

Per l'allacciamento di impianti di produzione di biometano, ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il Punto di Consegna entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

#### 1.1.3) La valutazione tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal Richiedente, del punto di connessione alla rete esistente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato, Snam Rete Gas provvede ad elaborare il progetto dell'allacciamento e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Tali stime sono effettuate garantendo parità di trattamento e non discriminazione tra i Richiedenti sulla base di ipotesi di costi e tempi per la realizzazione della connessione alla rete di trasporto, che considerano almeno i fattori di seguito riportati:

- lunghezza della connessione e capacità richiesta;

- media dei costi unitari (al metro) e dei tempi di realizzazione nonché per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù, in relazione alle connessioni realizzate negli ultimi anni;
- criterio geografico, che consideri eventuali vincoli paesaggistici/ambientali e/o urbanistici

e assicurando che le funzioni preposte alla definizione delle offerte di allacciamento non abbiano alcuna visibilità circa l'identità dei Richiedenti l'allacciamento.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con cadenza annuale le ipotesi di costi e tempi.

Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all'allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato. Nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio, il progetto prevede anche la realizzazione dell'impianto di misura.

Per i Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, il Trasportatore procederà alla realizzazione di opportuni apparati del sistema di trasporto per il monitoraggio dei parametri di controllo della qualità del gas e per l'intercettazione del gas necessari a Snam Rete Gas ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di verifica e controllo per la sicurezza delle reti e del servizio, quali apparecchiature per la determinazione della qualità del biometano e dispositivi automatici di intercettazione. Una volta definito l'investimento, Snam Rete Gas provvede ad effettuare l'analisi economica dello stesso, volta a quantificare l'eventuale contributo a carico del soggetto richiedente.

La metodologia di calcolo del contributo è riportata nell'Allegato 6/A e si applica nei casi di:

- realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna,
- potenziamento di un Punto di Consegna/Riconsegna, per cui la capacità di trasporto richiesta sia superiore alla capacità di trasporto esistente.

In tutti gli altri casi, il Richiedente è tenuto al pagamento di un contributo pari al costo dell'allacciamento, ridotto del valore della franchigia di cui al punto 1.2 dell'Allegato 6/A.

In tale ambito il Trasportatore effettua altresì le valutazioni ai fini della realizzazione dell'impianto di misura, nonché dell'eventuale realizzazione dell'impianto di odorizzazione secondo quanto previsto al paragrafo 1.1.4.3.

Limitatamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, ai sensi della Delibera 64/20, il Richiedente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo per un periodo massimo di 20 anni secondo quanto previsto all'Allegato 6/A, paragrafo 1.2.1, e al Capitolo 18, paragrafo 4.3.4. Nei casi di rateizzazione, resta fermo che sarà portato in deduzione dai costi sostenuti dal Trasportatore per la realizzazione dell'allacciamento, incluso nel capitale investito riconosciuto dall'Autorità, il contributo per la realizzazione dell'allacciamento limitatamente alla quota effettivamente incassata.

#### 1.1.4) Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta

Snam Rete Gas provvede a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità della richiesta ovvero l'ammissibilità della stessa, trasmettendo in tal caso la relativa offerta di allacciamento derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra.

Snam Rete Gas invierà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con la relativa offerta di allacciamento entro il termine di 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, fatti salvi i casi in cui la fattibilità tecnica dell'allacciamento risulti particolarmente complessa e fermo restando quanto previsto al successivo Capitolo 13, paragrafo 3.4.

Limitatamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, tale comunicazione è effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento.

Entro i medesimi termini di cui sopra Snam Rete Gas provvederà a comunicare l'eventuale inammissibilità della richiesta con le relative motivazioni.

L'offerta di allacciamento è predisposta secondo i modelli di contratto standard - il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas. Il contratto di allacciamento, in particolare, conterrà le seguenti informazioni e clausole contrattuali:

- i dati anagrafici del Richiedente;
- la data della richiesta di allacciamento;
- il codice identificativo della pratica di connessione e il nominativo e il recapito del personale di riferimento del Trasportatore per tutto l'iter della pratica;
- le caratteristiche del Punto di Consegna/Riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- la data di sottoscrizione del Verbale di Ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
- i dati relativi alla localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, definiti nel suddetto verbale, che costituirà allegato al contratto;
- ove necessario, l'indicazione delle opere funzionali alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine dell'attivazione della medesima connessione in condizioni di sicurezza secondo quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas;
- ove necessario l'indicazione delle parti dell'impianto che il Richiedente dovrà realizzare secondo le specifiche indicate dal Trasportatore, nonché le modalità che il Trasportatore adotterà per verificarne il rispetto, secondo quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas, ai sensi della Delibera 64/20, Allegato A, comma 6.1;
- **ove necessario l'indicazione delle parti dell'impianto di filtraggio e regolazione che il Richiedente dovrà realizzare secondo le specifiche indicate dal Trasportatore;**
- l'elenco indicativo degli adempimenti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'allacciamento (tali informazioni si intendono trasmesse a titolo esemplificativo e non esaustivo e, pertanto non determineranno vincolo alcuno per il Trasportatore);
- i tempi di realizzazione dell'allacciamento, suddivisi tra:

- tempo stimato per ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù (sul cui rispetto Snam Rete Gas non assume alcun obbligo o responsabilità, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2 del Capitolo 19);
- tempi necessari alla costruzione dell'opera dal momento dell'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- i costi di realizzazione, dando evidenza, per i casi in cui viene richiesto un contributo ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1.1.2, delle differenti componenti di costo (prestazioni e costi esterni, materiali, spese generali);
- tempi per la realizzazione, **ad opera del Trasportatore**, dell'impianto di odorizzazione, ove prescritto, **presso la cabina REMI ad opera del Trasportatore** secondo quanto previsto al **successivo paragrafo 1.1.4.3, nonché, nel caso di Punti di Riconsegna, dell'Impianto di misura secondo quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4.2, fatta eccezione per i casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k).** Le tempistiche sono subordinate alla realizzazione ~~della cabina REMI~~ **degli impianti di competenza** da parte del Richiedente e non rientrano nell'ambito delle tempistiche per la realizzazione dell'allacciamento, anche ai fini di quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4, lettera b);
- l'ammontare della garanzia richiesta, unitamente alle relative condizioni e modalità di presentazione da parte del Richiedente, nonché alle modalità e alle condizioni di eventuale escussione da parte di Snam Rete Gas, secondo quanto precisato al successivo par. 1.1.4.1, di importo:
  - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.3 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;
  - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo, ovvero dedotta la quota di contributo già versata in caso di rateizzazione ai sensi dell'Allegato 6/A;
- l'ammontare dell'eventuale contributo, determinato sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1. 3 e le relative modalità di pagamento;
- le modalità per l'accettazione dell'offerta;
- il termine di validità dell'offerta secondo quanto di seguito specificato.

L'offerta avrà validità di 9 mesi dalla data di emissione ovvero, nei casi in cui il Richiedente si sia avvalso della facoltà di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del precedente paragrafo 1.1.1, sino al trentesimo giorno successivo alla data di conclusione di tali attività, come comunicata da Snam Rete Gas, se tale data risulta successiva al termine del nono mese dalla data di emissione dell'offerta medesima, e si intenderà accettata nel momento in cui, entro i termini di validità sopraindicati:

- 1) pervenga a Snam Rete Gas copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- 2) il Richiedente, contestualmente all'accettazione dell'offerta, presenti una garanzia in una delle forme previste dal successivo paragrafo 1.1.4.1; nonché
- 3) laddove sia previsto un contributo a carico del Richiedente, il Trasportatore riscontri l'avvenuto pagamento del contributo medesimo.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Nel caso di accettazione dell'offerta, a seguito del perfezionamento del contratto, Snam Rete Gas restituirà la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 1.1.1 nonché, se del caso, la cauzione di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del medesimo paragrafo. Parimenti la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 1.1.1 verrà restituita laddove il Richiedente, avendo deciso di procedere autonomamente alla realizzazione delle opere di connessione, provveda a concordare di conseguenza con Snam Rete Gas le modalità e i termini per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna alla rete dei metanodotti.

In tutti i casi di realizzazione autonoma, il Punto di Consegna/Riconsegna è posto rispettivamente a valle/monte delle opere realizzate dal Richiedente.

Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal contratto di allacciamento. A tal fine il Richiedente dovrà trasmettere al Trasportatore una comunicazione scritta di rinuncia, con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 1.1.4.1.

Il Trasportatore ha facoltà di risolvere il contratto di allacciamento in via anticipata, oltre che per le cause previste dalla legge, anche nei seguenti casi:

- laddove si accerti la carenza o il venir meno di taluno dei presupposti del contratto, che ne possano impedire l'efficacia e/o il perfezionamento;
- laddove il Richiedente risulti essersi allacciato ad altra rete prima della messa a disposizione del Punto di Consegna/Riconsegna;
- laddove sopravvenga l'impossibilità di realizzare l'opera in caso di diniego di taluno dei permessi pubblici necessari per cause non imputabili a Snam Rete Gas
- laddove, a seguito di sopravvenuta modifica della denominazione sociale e/o partita I.V.A., il richiedente non provveda alla presentazione di una nuova garanzia/opportuna appendice entro 30 giorni dal verificarsi della modifica;
- laddove sopravvenga, nei confronti del Richiedente, una procedura di liquidazione o una procedura concorsuale che non preveda la continuità aziendale.

Il Trasportatore ha, inoltre, facoltà di risolvere in via anticipata il contratto di allacciamento, previa diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- laddove, entro un mese dalla data di accettazione dell'offerta, il Richiedente non abbia reso disponibile, a titolo di servitù ovvero mediante trasferimento di proprietà, il terreno su cui si è convenuto di ubicare il Punto di Consegna/Riconsegna;
- laddove il Richiedente non abbia dato seguito agli impegni assunti con il Verbale di Ubicazione;
- con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano in relazione ai quali sia stata concordata la rateizzazione ai sensi del precedente paragrafo 1.1.3, in caso di mancato pagamento di una singola fattura entro il termine di scadenza.

#### 1.1.4.1) Impegni del soggetto richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta

In conseguenza dell'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a corrispondere a Snam Rete Gas gli importi di seguito precisati al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- a) nei casi di risoluzione anticipata del contratto ovvero di rinuncia alla realizzazione del Punto Consegna/Riconsegna di cui al paragrafo 1.1.4, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da Snam Rete Gas fino alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da Snam Rete Gas alla medesima data, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- b) nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata da Snam Rete Gas, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari all'intero costo indicato nell'offerta, **ivi incluso, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k), il valore dell'Impianto di misura realizzato dal Traportatore** dedotto l'eventuale contributo già versato. Il medesimo pagamento è dovuto altresì qualora successivamente alla messa a disposizione della capacità e sino al relativo conferimento di capacità sul Punto, anche a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso di requisiti in merito all'impianto da allacciare, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

A copertura dei suddetti impegni il soggetto richiedente dovrà presentare contestualmente all'accettazione dell'offerta una garanzia in una delle seguenti forme:

- i. garanzia finanziaria a prima richiesta a favore di Snam Rete Gas, emessa da istituto di credito italiano o da società assicurativa italiana o da succursale/filiale italiana di banca estera o di società assicurativa estera che soddisfi i requisiti di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.1.2, lettera b.1);
- ii. deposito cauzionale non fruttifero.

La garanzia finanziaria di cui al precedente punto **i**, il cui testo è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas deve pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero della società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dal Richiedente secondo le modalità operative e ai riferimenti pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

A fronte di detta garanzia finanziaria, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a Snam Rete Gas le seguenti somme:

- un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/ rinuncia, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, **incrementato del valore dell'Impianto di misura eventualmente realizzato dal Traportatore, ad eccezione dei casi in cui la**

richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k), nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Con riferimento al deposito cauzionale non fruttifero, la sua costituzione dovrà avvenire mediante bonifico su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore nell'offerta, in tempo utile affinché il Trasportatore possa verificare l'avvenuto accredito contestualmente all'accettazione dell'offerta. L'accettazione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas non sarà considerata efficace fino al riscontro positivo da parte del Trasportatore dell'avvenuto versamento ovvero qualora l'importo versato sia inferiore a quanto previsto nell'offerta.

Il deposito cauzionale non fruttifero previsto nell'offerta potrà essere escusso ed utilizzato dal Trasportatore a saldo:

- dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, incrementato, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k), del valore dell'Impianto di misura realizzato dal Trasportatore, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Nei casi di rateizzazione del contributo per la realizzazione di Punti di Consegna da produzioni di biometano di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ai fini dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente è altresì tenuto ad adeguare la garanzia a copertura degli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) a copertura dell'importo dell'intero periodo oggetto di rateizzazione, dedotto l'eventuale contributo già versato.

In caso di mancato pagamento, da parte del Richiedente, degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché degli oneri di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.3.3, Snam Rete Gas provvederà alla escussione della garanzia finanziaria ovvero del deposito cauzionale, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'Anno Termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a Snam Rete Gas o Snam Rete Gas avrà provveduto ad escutere la garanzia.

#### 1.1.4.2) Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e dell'Impianto di misura nei Punti di Consegna e di Riconsegna, di norma, è a cura e carico del Trasportatore, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui alla lettera k) del paragrafo 1.1.1; in tali casi, l'Impianto di misura sarà realizzato a cura e carico del Richiedente, unitamente agli impianti di regolazione e filtraggio e alla cabina di regolazione e misura (Impianto REMI).

Con la richiesta di allacciamento, il Richiedente si impegna, tra l'altro, a rispettare le previsioni a suo carico in relazione alle apparecchiature che verranno poste nella cabina stessa ed al relativo schema di installazione secondo quanto previsto al Capitolo 10 e nei relativi allegati dovranno rispettare le disposizioni previste negli Allegati al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura" e "Misura del gas".

A seguito dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa **agli impianti a sua cura** all'impianto di regolazione e misura al fine di consentire a Snam Rete Gas la verifica della rispondenza degli apparati di misura e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate. Detta documentazione deve essere fornita con le modalità **e nei termini di cui al Capitolo 10** pubblicate sul sito Internet Snam Rete Gas.

Il **Richiedente** Titolare, al fine **di** consentire l'accesso **in sicurezza** all'impianto di misura di sua proprietà al personale di **a** Snam Rete Gas o a soggetti da questa incaricati nel rispetto delle normative sulla sicurezza, **deve rendere possibile alla stessa, a meno di oggettivi e comprovati impedimenti, l'accesso all'Impianto di misura in maniera indipendente; in ogni caso il Titolare si atterrà a quanto previsto in merito al Capitolo 10, paragrafo 10.** ~~deve mettere a disposizione degli stessi il 'Documento rischi specifici' dell'impianto.~~

~~Il Titolare, deve inoltre rendere possibile al Trasportatore l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente:~~

~~qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire al Trasportatore — a mezzo apposita autodichiarazione — la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura, così da consentire l'adempimento degli obblighi assunti verso Snam Rete Gas ai sensi del presente documento: tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.~~

~~Il Trasportatore rende disponibili, sul proprio sito Internet, apposite procedure inerenti le modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI nonché l'eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.~~

#### 1.1.4.3) *Realizzazione dell'impianto di odorizzazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas*

L'impianto di odorizzazione viene realizzato dal Trasportatore di norma presso la cabina REMI ed in ogni caso secondo i criteri pubblicati sul proprio sito Internet ai sensi della RQTG, articolo 5.3, lettera b), punto i).

L'impianto di odorizzazione sarà fornito e installato a cura del Trasportatore e rimarrà nella titolarità dello stesso. Il Trasportatore, nonché i suoi successori o aventi causa, avrà il diritto di mantenere nella cabina REMI l'impianto di odorizzazione a titolo gratuito, senza alcun onere o peso.

Ai fini della progettazione e realizzazione dell'impianto di odorizzazione nonché ai fini di garantire l'accesso in sicurezza alla cabina REMI di sua proprietà, al personale di Snam Rete Gas, o a soggetti da questa incaricati, il Trasportatore si avvale delle informazioni indicate dal Richiedente di cui al precedente paragrafo 1.1.4.2 nonché delle medesime autorizzazioni ovvero attestazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.4.2.

Snam Rete Gas pubblica tramite il proprio sito Internet le soluzioni tecnico/applicative adottate per l'odorizzazione del gas presso i Punti di Riconsegna.

Eventuali variazioni del Richiedente presentate in sede di richiesta di allacciamento di cui al precedente paragrafo 1.1.1 ovvero nell'ambito delle attività di implementazione del piano di adeguamento di cui al Capitolo 3, sono soggette ad accettazione del Trasportatore. I costi aggiuntivi di progettazione, realizzazione e gestione sono a carico del Richiedente/Cliente finale. In caso di mancata accettazione da parte del Trasportatore o in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente/Cliente Finale dei costi di cui sopra il Trasportatore non procederà alla realizzazione dell'impianto di odorizzazione e pertanto non procederà all'avviamento del Punto di cui al successivo paragrafo 3.1 ovvero avvierà le procedure per la chiusura del Punto secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 3.2.

#### 1.1.5) La realizzazione

A seguito della sottoscrizione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas, della presentazione delle garanzie e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell'allacciamento.

Con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, a seguito della sottoscrizione dell'offerta Snam Rete Gas pubblica sul proprio sito Internet l'ubicazione del nuovo Punto di Consegna oggetto di realizzazione.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna è stato completato, Snam Rete Gas provvede alla relativa comunicazione al Richiedente e ne pubblica gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

Resta inteso che per i nuovi Punti di Consegna/Riconsegna l'avviamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.

#### 1.2) **Punto di Entrata Virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano e gas naturale presso reti di distribuzione ovvero altre reti di trasporto**

Nei casi di allacciamento di un impianto di produzione di biometano sulla rete di distribuzione ovvero su altre reti di trasporto, di un impianto di produzione di gas naturale sulla rete di distribuzione nonché di un impianto di stoccaggio del GNL per l'immissione in rete di distribuzione di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, Snam Rete Gas provvede all'aggiornamento delle informazioni relative al Punto di Entrata Virtuale specificando il punto di riconsegna della rete di trasporto/distribuzione a cui la produzione risulta allacciata, secondo le modalità di seguito descritte.

In relazione a ciascun impianto di produzione presso rete di distribuzione ovvero altra rete di trasporto, Snam Rete Gas - ricevuta comunicazione da parte del GSE o dell'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata circa l'avvio delle attività finalizzate alla connessione di una nuova produzione sulla relativa rete - si attiva ai fini dell'aggiornamento presso i propri sistemi del Punto di Entrata Virtuale e alla relativa pubblicazione.

Le informazioni che il GSE o l'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata deve trasmettere ai fini dell'aggiornamento del Punto di Entrata Virtuale, sono pubblicate sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora le informazioni funzionali all'integrazione nei sistemi informativi e nei processi di cui sopra pervengano con un anticipo inferiore a 90 giorni dalla data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, Snam Rete Gas non assicura il completamento delle suddette attività di competenza entro tale data.

Successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione, il GSE se in possesso di tali informazioni o, qualora il GSE non ne sia in possesso, l'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata comunica a Snam Rete Gas la data da cui decorre la disponibilità per l'entrata in esercizio dell'impianto. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione, Snam Rete Gas:

- completa le attività funzionali a rendere il punto disponibile per il conferimento di capacità;
- provvede a pubblicare sul proprio sito Internet, alla prima data utile, informazioni circa la capacità di trasporto indicata presso il punto e la relativa data di disponibilità, come comunicate dal GSE o dall'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto presso cui è stata allacciato l'impianto di produzione.

Snam Rete Gas considererà, ai fini dell'aggiornamento del valore della capacità di trasporto indicata presso il punto, modifiche/incrementi della capacità di trasporto, ove comunicate dall'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto:

- per ciascun Anno Termico, entro il 15 giugno dell'Anno Termico precedente;
- per ciascun mese dell'Anno Termico in corso, entro il giorno 15 del mese precedente.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero alle produzioni di gas naturale connesse a rete di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

Resta fermo che Snam Rete Gas non è in nessun caso responsabile nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni trasmesse da GSE, Imprese di Distribuzione/altra Imprese di Trasporto.

## 2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA

Con la richiesta di allacciamento, il Richiedente si impegna a rispettare le previsioni a suo carico in relazione alla Per quanto attiene le modalità di gestione dell'gli impianti di misura si rimanda, di cui al Capitolo 10 "Misura del gas".

## 3) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO



### 3.1) Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

Le disposizioni riportate nel presente paragrafo non si applicano al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione ovvero ad altre reti di trasporto per i quali l'avvio del servizio è effettuato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al conferimento, presso tale Punto, di capacità di trasporto secondo le modalità e i termini riportati al precedente Capitolo 5.

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano - intendendosi con ciò l'inizio della consegna di gas presso tale punto - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- sottoscrizione dell'Accordo di Metering secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del Capitolo 10;
- assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e di Snam Rete Gas, ai sensi dell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura";
- esito positivo della verifica di conformità del biometano alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio di analisi per gli altri parametri;
- nel caso di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, presentazione di una dichiarazione da parte del titolare dell'impianto attestante l'immissione nella rete di trasporto nazionale esclusivamente di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto.

La richiesta per avviare la consegna di gas presso il Punto di Consegna (Richiesta di Apertura) dovrà essere effettuata dall'Utente attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, secondo i termini e le modalità ivi specificate. Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Resta inteso che, in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi

circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Le medesime condizioni e disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna a seguito di modifiche impiantistiche. In tali casi l'Utente dovrà altresì presentare apposta:

- autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In tali casi l'Utente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'avvio della consegna, ovvero provvedere all'immediata interruzione dell'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente.

Resta fermo che in tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano ai sensi della Delibera 64/20, ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

### **3.2) Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano**

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale, da produzioni di biometano e da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto si applicano le medesime disposizioni descritte al successivo paragrafo 4.2, ad eccezione del punto 3 del medesimo paragrafo, estendendo al Produttore quanto previsto per il Cliente finale.

Il Trasportatore provvede altresì ad avviare la procedura di chiusura di un Punto di Consegna, al verificarsi della risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering, ai sensi di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo ~~10.1~~ 11.1, presso il medesimo Punto.

Resta inteso che le richieste di chiusura di punti di immissione da produzione di gas naturale e da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione/altra rete di trasporto dovranno essere trasmesse al corrispondente gestore della rete.

#### 4) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI

Dal punto di vista gestionale un Punto di Riconsegna presenta aspetti operativi legati alle fasi di:

- 1) avviamento di nuovi Punti di Riconsegna;
- 2) chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti.

##### 4.1) Avviamento di nuovi Punti di Riconsegna

L'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna - intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas presso tale Punto - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- sottoscrizione dell'Accordo di Metering secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del Capitolo 10;
- assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna
- sottoscrizione del Verbale di Verifica di attivazione da parte del Titolare dell'Impianto di misura della cabina REMI e di Snam Rete Gas, ai sensi dell'Allegato di cui al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura";
- possesso - nel caso di impianti di misura connessi a depositi fiscali diversi da quello Snam Rete Gas - della denuncia UTF;
- esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14;
- disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione ove previsto ai sensi del Capitolo 3 e del presente Capitolo.

La richiesta per avviare la riconsegna di gas presso il Punto di Riconsegna (Richiesta di Apertura) dovrà essere effettuata dall'Utente attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, secondo i termini e le modalità ivi specificate. Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione all'accesso messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione all'accesso sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

La richiesta include l'indicazione da parte dell'Utente della categoria d'uso di cui al TISG del Cliente Finale secondo quanto previsto dalla RQTG mediante trasmissione di apposita dichiarazione secondo le modalità e i termini pubblicati tramite le funzionalità del sito Internet. La dichiarazione è obbligatoria ai fini dell'avviamento. In tutti i casi in cui l'indicazione comporti il servizio di odorizzazione di cui al Capitolo 3, l'attivazione del

Punto non sarà effettuata sino alla completa realizzazione e disponibilità dell'impianto di odorizzazione da parte del Trasportatore ai sensi del presente Capitolo.

Laddove necessario ai fini della realizzazione, devono essere rese altresì disponibili le informazioni necessarie all'esecuzione in sicurezza delle attività di installazione e di manutenzione di apparecchiature del Trasportatore ai fini dell'odorizzazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni relative all'accesso alla cabina REMI e ai rischi specifici, procedure di sicurezza, layout degli impianti, classificazione delle aree pericolose, referenti da contattare), secondo modalità definite nell'apposita procedura resa disponibile dal Trasportatore sul proprio sito Internet.

Resta inteso che, in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Il Trasportatore effettua l'odorizzazione del Punto sulla base di quanto comunicato al paragrafo 1.1.1 del presente capitolo. L'Utente è tenuto a comunicare e a mantenere aggiornate le informazioni funzionali all'odorizzazione relative ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11. Resta fermo quanto previsto al successivo Capitolo 20, paragrafo 7. L'avviamento del Punto di Riconsegna è subordinato alla comunicazione dell'Utente.

Nei casi previsti dalla Delibera 40/14, l'avviamento del Punto di Riconsegna è altresì subordinato all'accertamento documentale della sicurezza dell'impianto di utenza interconnesso da parte di Snam Rete Gas. A tal fine l'Utente garantisce la trasmissione delle informazioni e della documentazione relativa all'impianto di utenza previste dalla citata deliberazione, in conformità con le norme tecniche vigenti e con le procedure pubblicate sul sito Internet del Trasportatore. Resta fermo quanto previsto al Capitolo 20, paragrafo 7.

Le medesime condizioni e disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano anche ai fini della riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi, compresi i casi di riapertura a seguito di modifiche impiantistiche. Resta inteso che la riapertura è subordinata, ove previsto ai sensi del precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11, all'eventuale realizzazione dell'impianto di odorizzazione, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 3.11.1, nonché all'accertamento documentale della sicurezza dell'impianto di utenza ai sensi della Delibera 40/14 e alla eventuale attestazione della volontà di gestire l'Impianto di misura e, in tal caso, alla presentazione del relativo Accordo di Metering sottoscritto.

#### 4.2) Chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti

Nel corso dell'Anno Termico, qualora un Utente intenda interrompere il flusso di gas oggetto della fornitura ad un Cliente Finale è tenuto a presentare apposita richiesta (Richiesta di Chiusura) a Snam Rete Gas, mediante l'apposita funzionalità resa disponibile da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet secondo i termini e le modalità ivi indicati.



Fatto salvo quanto di seguito specificato in tema di disalimentazione, la chiusura del Punto di Riconsegna è assicurata attraverso l'operazione di "discatura" - cioè l'inserimento di un disco metallico - nel punto di discaggio ed allacciamento, posto immediatamente a monte del Punto di Riconsegna.

Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come la Richiesta di Chiusura e ogni altra richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Al fine di dare seguito all'operazione di chiusura:

- 1) nel caso vi sia accordo tra Cliente Finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto, la richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta dall'Utente e dal Cliente Finale, che attesti la comune volontà di procedere all'operazione di chiusura;
- 2) nel caso di Richiesta di Chiusura per cessazione dell'attività da parte del Cliente Finale, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, la data di cessazione dell'attività;
- 3) in tutti gli altri casi, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto dal Cliente Finale.

L'Utente è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste in relazione a ciascuna delle suddette casistiche, attraverso l'apposita funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas con la modulistica ivi riportata.

La Richiesta di Chiusura è presentata a Snam Rete Gas con l'anticipo necessario a consentire il rispetto di quanto previsto al presente paragrafo.

In caso di Punto di Riconsegna condiviso, la richiesta deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul medesimo Punto.

Resta inteso che in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa e a tutte le attività connesse alla chiusura del Punto, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi. L'Utente pertanto manleva Snam Rete Gas da qualunque richiesta anche risarcitoria formulata da soggetti terzi.

Il Trasportatore, dopo aver effettuato le verifiche circa l'idoneità e la completezza della richiesta formulata dall'Utente, programmerà e comunicherà all'Utente la data

dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dall'Utente stesso ovvero indicando una nuova data posteriore il più possibile prossima a quella proposta dall'Utente. La comunicazione di Snam Rete Gas all'Utente è effettuata attraverso l'apposita funzionalità del proprio sito internet entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta dell'Utente. Nella comunicazione si fornisce evidenza della data di ricezione della richiesta dell'Utente e si comunicano il nominativo ed il recapito del personale di riferimento del Trasportatore.

L'Utente dovrà dare comunicazione al Cliente Finale interessato di aver avanzato a Snam Rete Gas richiesta per la chiusura del Punto di Riconsegna di cui il Cliente Finale è titolare (di seguito "Comunicazione di Chiusura").

La Comunicazione di Chiusura deve immancabilmente contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione dell'intervento di chiusura come programmata e comunicata da Snam Rete Gas all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di chiusura sarà comunque effettuato anche in assenza del medesimo Cliente Finale;
- limitatamente al secondo intervento di chiusura, come di seguito meglio specificato, l'avvertenza che, laddove non fosse possibile procedere alla discatura del Punto di Riconsegna, si procederà - ove tecnicamente possibile - alla disalimentazione del Punto di Riconsegna mediante intercettazione del flusso di gas a monte del Punto di Riconsegna medesimo.

La Comunicazione di Chiusura deve inoltre pervenire al Cliente Finale con congruo anticipo al fine di consentire al Cliente Finale di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di cui al precedente punto 1, demandati all'accordo tra il Cliente Finale e l'Utente, come comunicato a Snam Rete Gas.

L'Utente dovrà altresì assicurare, dandone evidenza al Trasportatore con attestazione attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet nonché secondo le modalità e i termini ivi indicati, che la Comunicazione di Chiusura contenga i contenuti minimi sopra specificati e sia pervenuta al Cliente Finale con il suddetto anticipo.

L'Utente, nell'ambito della richiesta di chiusura, potrà manifestare la propria intenzione di essere presente all'intervento di chiusura con proprio rappresentante che, ove effettivamente presente, potrà sottoscrivere l'apposito verbale unitamente al rappresentante del Trasportatore. In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di chiusura tramite un proprio rappresentante. In tal caso la delega al medesimo Utente deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul Punto.

Fatti salvi i casi di attivazione del Servizio di Default Trasporto, resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna in oggetto fino al termine dell'Anno Termico.

In particolare, laddove la richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente faccia seguito alla risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento

del Cliente Finale, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente perderà efficacia in relazione al Punto di Riconsegna per il quale è stata formulata Richiesta di Chiusura.

L'Utente, fino all'effettiva chiusura del Punto di Riconsegna, potrà rinunciare alla propria richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello dell'intervento di discatura, comunicando la rinuncia attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Utente, Snam Rete Gas ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti.

La rinuncia comporta, in tutti i casi, il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente.

L'Utente rimane, in tutti i casi, tenuto a comunicare al titolare dell'impianto l'avvenuta revoca dell'intervento precedentemente programmato.

Il Trasportatore non darà corso all'operazione richiesta:

- a) in assenza delle richieste di chiusura della totalità degli Utenti, nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso;
- b) laddove l'Utente non abbia fornito attestazione a Snam Rete Gas - attraverso l'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore secondo modalità e termini ivi contenute - dell'avvenuta Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra specificato e della relativa ricezione da parte di quest'ultimo nei termini di preavviso sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di Punti di Riconsegna condivisi, di almeno uno degli Utenti;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (quali, a titolo esemplificativo, impedimenti all'accesso del personale Snam Rete Gas all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. Fatto salvo quanto previsto di seguito al presente paragrafo, in tal caso, l'Utente concorderà con il Trasportatore una seconda data per eseguire l'intervento di discatura e provvederà a comunicare al Cliente Finale la nuova data attestando al Trasportatore l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Cliente Finale. La richiesta e la programmazione del secondo intervento di discatura potranno essere effettuate contestualmente a quelle relative al primo intervento, per una data successiva. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato. Laddove l'impossibilità di eseguire l'intervento si ripresentasse in occasione del secondo intervento di discatura il Trasportatore procederà: (i) previa verifica di fattibilità tecnica, alla disalimentazione del Punto di Riconsegna mediante intercettazione del flusso di gas a monte del Punto di Riconsegna medesimo; (ii) e, sulla base di specifica richiesta

dell'Utente effettuata contestualmente alla richiesta del secondo intervento di discatura, ad adire alla competente autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che autorizzi il Trasportatore a dar corso all'intervento di discatura, indicandone le modalità di esecuzione. A tal fine, l'Utente è tenuto, nei termini e secondo le modalità definite dal Trasportatore, a fornire la documentazione necessaria attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

In tutti i casi di mancata discatura, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace anche per il Punto di Riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di discatura. Nei casi di cui alle lettere a) e d), è fatto salvo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 10.

Fatti salvi gli aspetti tecnici legati all'esecuzione dell'operazione di discatura e disalimentazione, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal Cliente Finale o da terzi.

Il Trasportatore provvede altresì ad avviare la procedura di chiusura di un Punto di Riconsegna, al verificarsi della risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering, ai sensi di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 11.1 10.1, presso il medesimo Punto.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione altresì nei casi di cui al Capitolo 5, paragrafo 10.

## ALLEGATO 6/A

### METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

#### 1) PREMESSA

La metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dell'importo dell'eventuale contributo da richiedere per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna si basa sul confronto tra il costo stimato per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna e l'Investimento Ammissibile, ovvero il valore massimo di spesa sostenibile per realizzare l'opera in condizioni di economicità.

#### 1.1) Determinazione dell'Investimento Ammissibile

L'Investimento Ammissibile corrisponde all'incremento patrimoniale tale per cui il ricavo associato al nuovo investimento risulta uguale al ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità alla capacità associata al nuovo Punto di Consegna/Riconsegna:

- per i Punti di Consegna:

$$I_{\text{amm}} = CP_e \cdot Q \cdot R$$

- per i Punti di Riconsegna

$$I_{\text{amm}} = (CP_u + CM^T) \cdot Q \cdot K \cdot R$$

dove:

- $CP_e$  = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale approvato dall'Autorità, assunto pari al corrispettivo  $CP_e$  del punto di entrata esistente geograficamente più vicino nel caso non fosse stato deliberato un corrispettivo specifico;
- $CP_u$  = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nel punto di uscita  $u$  della rete approvato e pubblicato dall'Autorità;
- $Q$  = capacità indicata nella richiesta di allacciamento;
- $CM^T$  = corrispettivo di misura per ciascun Punto di Riconsegna approvato dall'Autorità;
- $K$  = coefficiente correttivo assunto pari a 0,9 nel caso di Punti di Riconsegna a Clienti Finali, assunto pari a 0,6 nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione;
- $R$  = fattore di attualizzazione determinato sulla base del tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente considerando una vita utile del cespite di 50 anni, pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas e aggiornato periodicamente dall'Autorità.



## 1.2) Calcolo del contributo

Il contributo calcolato per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna è definito quale differenza tra l'investimento per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna e l'Investimento Ammissibile:

$$C_{\text{calcolato}} = I - I_{\text{amm}}$$

dove:

$C_{\text{calcolato}}$  = Contributo calcolato;

$I$  = Investimento per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna definito sulla base dei criteri di cui al Capitolo 6, paragrafo 1.1.3; ai fini della determinazione di tale valore non è considerato il costo di realizzazione dell'impianto di misura;

$I_{\text{amm}}$  = Investimento Ammissibile di cui al paragrafo 1.1).

In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano:

- l'investimento  $I$  è determinato secondo la soluzione di minimo tecnico come definita in fase di valutazione tecnico-economica (Capitolo 6, paragrafo 1.1.3);
- al contributo così calcolato sarà applicato un coefficiente di riduzione di valore pari a 0,8.

Il contributo effettivamente richiesto sarà pari al valore del contributo calcolato dedotta una franchigia il cui ammontare espresso in Euro a valori correnti è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas. Tale valore della franchigia verrà annualmente rivalutato in base all'inflazione.

### 1.2.1) Rateizzazione del contributo (Punti di Consegna da produzione di biometano)

Ai fini della rateizzazione del contributo eventualmente concordata dal Richiedente con Snam Rete Gas ai sensi della Delibera 64/20 la rata annua è determinata secondo la seguente formula:

$$C^{\text{anno}} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

$C$  = Contributo effettivamente richiesto ai sensi del precedente paragrafo 1.2;

$i$  = tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente, aggiornato periodicamente dall'Autorità;

$s$  = periodo di rateizzazione espresso in anni, inferiore o uguale a 20.

### 1.2.2) Contributo nei casi di condivisione delle opere di connessione di Punti di Consegna da produzioni di biometano

Qualora, nei successivi 10 anni dalla data di presentazione della richiesta di allacciamento di un impianto di produzione di biometano, una porzione dell'impianto di connessione alla rete fosse utilizzato per l'allacciamento di altri Punti di Consegna da



produzioni di biometano, il calcolo del contributo per gli ulteriori richiedenti (i-esimi) terrà conto oltre che del contributo per la realizzazione della nuova connessione, determinato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.2, anche di un contributo aggiuntivo ( $C_i$ ) relativo alla porzione di opere esistenti condivise determinato come quota parte del contributo ( $C$ ) richiesto per l'allacciamento del Punto di Consegna esistente riproporzionato sulla base della lunghezza ( $L_i$ ) utilizzata dal nuovo Richiedente e sulla capacità impegnata presso il Punto.

Il contributo aggiuntivo ( $C_i$ ) è determinato secondo la seguente formula:

$$C_i = C \cdot \frac{L_i Q_i}{\sum_{i=1}^n L_i Q_i}$$

Dove:

- C = Contributo effettivamente richiesto al primo Richiedente del Punto di Consegna esistente ai sensi del precedente paragrafo 1.2;
- i = Richiedente i-esimo;
- n = numero di Richiedenti che condividono porzioni dell'impianto di connessione esistente;
- $L_i$  = lunghezza della porzione dell'allacciamento del Punto di Consegna esistente utilizzata dal Richiedente i-esimo;
- $Q_i$  = capacità indicata nella richiesta di allacciamento del Richiedente i-esimo.

Tale contributo aggiuntivo, limitatamente alla quota effettivamente incassata, sarà restituito dal Trasportatore al Richiedente il Punto di Consegna esistente.

Nel caso in cui pervengano nel medesimo periodo di 10 anni ulteriori richieste di allacciamento a impianti di connessione con opere condivise tra più Punti di Consegna esistenti, i contributi aggiuntivi dei nuovi Richiedenti, limitatamente alla quota effettivamente incassata, saranno restituiti dal Trasportatore ai Richiedenti dei Punti di Consegna esistenti in proporzione ai contributi netti di pertinenza.



## MISURA DEL GAS

1) PREMESSA.....	3
2) MISURA AI FINI DI TRASPORTO .....	3
3) <b>DEFINIZIONE DESCRIZIONE E PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI DI MISURA</b> .....	4
<b>4) IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS</b> .....	5
4.1) METERING .....	6
4.2) METER READING .....	6
4.1) IMPIANTI DI CONSEGNA .....	7
4.2) IMPIANTI DI RICONSEGNA .....	7
5) <b>REQUISITI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DELL' ATTIVITÀ DI METERING</b> .....	8
5.1) REQUISITI GENERALI .....	8
5.2) REQUISITI IMPIANTISTICI, FUNZIONALI E MANUTENTIVI .....	10
5.3) REQUISITI FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA .....	17
5.3.1) Importazioni .....	18
5.3.2) Impianti di rigassificazione .....	18
5.3.3) Campi di stoccaggio .....	18
5.3.4) Produzione nazionale di gas naturale .....	19
5.3.5) Produzioni di biometano .....	19
5.3.6) Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da boil-off .....	19
6) <b>EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA</b> .....	19
6.1) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI METERING .....	19
6.2) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI METER READING .....	20
7) <b>STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA</b> .....	21
7.1) LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METERING .....	21
7.2) LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METER READING .....	24
8) <b>CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METERING</b> .....	24
9) <b>FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI METERING</b> .....	27
10) <b>PROCEDURE DI COORDINAMENTO OPERATIVO</b> .....	28
11) <b>5)RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI</b> .....	29
11.1) <b>RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL' ACCORDO DI METERING - ALTRE DISPOSIZIONI</b> .....	35
11.1.1) Cause .....	35
Mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura .....	36
Procedura concorsuale .....	36
Mancato pagamento .....	36
Utilizzo improprio del sistema informativo .....	37
11.1.2) Importi maturati .....	37
11.2) <b>FORZA MAGGIORE - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b> .....	37



<b>12) MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ</b> .....	37
12.1) MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO E DEL RISPETTO DEI REQUISITI .....	38
12.2) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO .....	39
12.3) ISPEZIONI IN LOCO A CAMPIONE .....	40
<b>13) CESSIONE DELL'IMPIANTO DI MISURA</b> .....	40



## 1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive l'impostazione del processo **il servizio di misura del gas adottata nell'ambito del Trasporto gas Codice di Rete, prestazione accessoria e funzionalmente essenziale all'erogazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento nonché, i ruoli e le responsabilità del Trasportatore, dell'Utente e del Titolare dell'impianto di misura dei soggetti coinvolti, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 512/2021/R/gas.**

Sono altresì **Nel presente capitolo sono altresì** rappresentate le principali attività relative alla misura **con particolare riferimento alla misura del volume di gas** effettuata presso i punti di immissione in (e prelievo da) rete **in attraverso Impianti stazioni** di misura contrattualmente definite, **e,** avente valenza fiscale ai fini di trasporto.

**Il presente Capitolo del Codice di Rete e le pertinenti previsioni normative e regolatorie trovano applicazione, per quanto di competenza nei confronti di tutti i soggetti interessati dal processo di misura che pertanto si impegnano a rispettarlo secondo quanto precisato al successivo paragrafo 11.**

**In relazione alle principali attività relative alla misura dei parametri chimico-fisici del gas ai fini del controllo della qualità e del calcolo dell'energia si rimanda al successivo Capitolo 11, fermo restando quanto previsto al presente Capitolo in relazione a ruoli, diritti e responsabilità delle parti.**

## 2) MISURA AI FINI DI TRASPORTO

Presso gli **Impianti** di misura in corrispondenza dei Punti di **Consegna Entrata** ha luogo la transazione commerciale di trasporto consistente nella consegna del gas naturale dall'Utente al Trasportatore per il successivo trasporto verso i Punti di Riconsegna. Analogamente, presso un Punto di Riconsegna ha luogo la transazione commerciale consistente nella riconsegna del gas dal Trasportatore all'Utente. Il risultato delle operazioni di misura ivi effettuate ha rilevanza - anche fiscale - per le transazioni di cui sopra: in particolare, nell'ambito del rapporto commerciale di trasporto tra il Trasportatore e l'Utente i dati di misura sono utilizzati per:

- a) l'esecuzione dei bilanci energetici di consegna e riconsegna di cui al Capitolo 9 "Bilanciamento";
- b) la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto CV di cui alla RTTG e dei corrispettivi legati al quantitativo di gas misurato presso il punto;
- c) la fatturazione di eventuali corrispettivi di disequilibrio e di scostamento, di cui alla Delibera n°137/02;
- d) I dati sono altresì utilizzati dal Trasportatore per la gestione operativa della rete.**

Da quanto sopra consegue che:

- le metodologie di misura adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati sono fondamentali per il corretto esercizio (sia commerciale che fisico) della rete di

trasporto e la corretta contabilizzazione dei quantitativi di gas prelevati in relazione alle attività di bilanciamento e di *settlement*;

- il diritto di accesso all’Impianto di misura da parte del Trasportatore, secondo le modalità meglio declinate nel presente capitolo, costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio delle attività di misura, nonché degli altri obblighi posti a carico del Trasportatore.
- il Trasportatore è una delle parti coinvolte nel processo di misura del gas ed ha pertanto diritto di accesso alla stazione di misura — anche quando essa non sia di proprietà del Trasportatore stesso — per lo svolgimento, in contraddittorio<sup>1</sup> con le altre parti interessate, delle attività di misura.

Con l’adesione al Codice di Rete, nelle forme previste dallo stesso, il Trasportatore e, l’Utente, il Titolare dell’Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l’Impianto di misura sia stato acquisito dall’Impresa di trasporto, il Cliente Finale/Operatore Interconnesso riconoscono espressamente tali principi delineati nel presente capitolo, e si impegnano a rispettarli.

### 3) DEFINIZIONE DESCRIZIONE E PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI DI MISURA

In coerenza con il D.M. MISE del 18 giugno 2010, un Impianto di misura è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura, e include principalmente i seguenti componenti:

- (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
- (ii) il misuratore dei volumi di gas;
- (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
- (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger).

Un Impianto di misura può comprendere una o più linee di misura caratterizzate ciascuna da un determinato insieme di apparecchiature che compongono una o più “catene di misura”.

Per l’Impianto di misura si intende un’installazione realizzata per espletare tutte le attività riguardanti la misura del gas. Questo può essere inserito in un’area impiantistica in cui sono presenti apparati e installazioni che svolgono altre funzioni, quali il filtraggio, il preriscaldamento e la regolazione della pressione del gas. Il complesso di tali apparati, installazioni e aree impiantistiche, ivi inclusi eventuali strutture e/o cabinati, è denominato Impianto REMI.

<sup>1</sup> Ai fini di quanto sopra per contraddittorio si intende l’effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate.

Ciascun Impianto REMI è identificato da un codice univoco, detto codice REMI, attribuito dal Trasportatore.

Attualmente gli impianti di misura dei volumi di del gas in immissione ed in prelievo dalla rete dei metanodotti di Snam Rete Gas sono nella titolarità:

- del Trasportatore o di società terze, per quanto concerne gli impianti di misura del gas poste ai Punti di **Consegna e Riconsegna** ~~Entrata e Uscita~~ dalla propria rete in corrispondenza dei metanodotti interconnessi con l'estero;
- di società terze **o del Trasportatore** per le interconnessioni con altre reti nazionali;
- del produttore o dell'operatore della centrale di raccolta, per quanto concerne la misura del gas immesso in rete da giacimenti nazionali, da produzioni di biometano e da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da *boil-off* generato dal medesimo impianto;
- dell'Impresa di Rigassificazione, per quanto concerne la misura del gas immesso in rete dai terminali di rigassificazione;
- dell'Impresa di Stoccaggio, per quanto concerne la misura del gas immesso o prelevato dai campi di stoccaggio connessi con la rete del Trasportatore;
- del Cliente Finale, ~~o dell'Impresa di Distribuzione~~ **o del Trasportatore**, per quanto concerne la misura presso i Punti di Riconsegna in uscita dalla rete del Trasportatore. ~~Il gas in uscita dalla rete di metanodotti del Trasportatore viene misurato negli impianti di regolazione e misura (di seguito chiamati "REMI", ognuno dei quali viene identificato con un codice numerico che lo individua univocamente, denominato codice REMI.~~

Rientrano nella titolarità del Trasportatore, inoltre, gli impianti di misura ~~per quanto concerne il~~ del gas in transito negli impianti funzionali all'esercizio della rete (quali ad esempio centrali di compressione e impianti di regolazione).

#### 4) IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS

L'attività di misura è primariamente volta a mettere a disposizione all'Utente e agli altri soggetti interessati il dato validato, rilevato mediante gli Impianti di misura ai punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto.

Le misure del gas rilevate, registrate e validate dal Trasportatore, costituiscono le misure rilevanti per la contabilizzazione del gas ai fini del *settlement* e del bilanciamento e la regolazione di tutte le relative partite economiche secondo quanto previsto dal quadro regolatorio in materia.

L'unità di misura dei volumi è lo Sm<sup>3</sup> alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15 °C e 1,01325 bar, mentre l'unità di misura dell'energia è il kwh.

Il servizio comprende l'attività di misura delle quantità del gas nonché la determinazione della relativa qualità presso i punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto e in particolare:

- a) nei punti di interconnessione con sistemi di trasporto esteri;
- b) nei punti di entrata da e di uscita verso siti di stoccaggio;
- c) nei punti di entrata da produzioni nazionali e da produzioni di biometano;
- d) nei punti di entrata da terminali di rigassificazione di GNL e da boil-off da impianti di stoccaggio di GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10;
- e) nei punti di interconnessione tra reti di trasporto;
- f) nei punti di riconsegna verso reti di distribuzione;
- g) nei punti di riconsegna verso impianti di consumo nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

L'erogazione del servizio di misura è assicurata mediante le attività:

- di metering, di responsabilità del Titolare dell'Impianto di misura;
- di meter reading, di responsabilità diretta dell'Impresa di Trasporto,

secondo quanto meglio precisato nei seguenti paragrafi 4.1 e 4.2 nonché nei paragrafi 6.1 e 6.2.

#### 4.1) Metering

L'attività di metering, nell'ambito del Trasporto, è finalizzata alla messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile del meter reading; è pertanto l'insieme delle attività di installazione - comprese la progettazione, la messa in loco, la messa a punto e l'avvio - gestione e manutenzione dell'Impianto di misura e dei dispositivi che lo costituiscono - inclusi la verifica periodica del corretto funzionamento dei medesimi dispositivi e l'eventuale ripristino della funzionalità degli stessi.

Sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di metering le attività relative all'installazione e alla gestione dei sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e delle locali apparecchiature atte a consentire la telelettura, per quanto funzionali all'attività di meter reading, in quanto facenti parte dell'Impianto di misura.

#### 4.2) Meter reading

L'attività di meter reading nell'ambito del Trasporto è finalizzata alla messa a disposizione delle misure ai soggetti interessati; è pertanto l'insieme delle attività di raccolta, elaborazione, validazione, eventuale ricostruzione, archiviazione e messa a disposizione dei dati di misura a tali soggetti.

Sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di meter reading, in quanto ad essa funzionali o collegate, le attività di acquisizione in campo dei dati di misura in caso di mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile del metering tramite le apparecchiature atte a consentire la telelettura e il relativo inserimento nei sistemi informatici.

#### 4) ~~CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA MISURA~~

~~Le stazioni di misura sono state realizzate nel corso degli anni, e pertanto la loro tipologia è variegata. Accanto ad impianti di misura automatizzata, dove la rilevazione e l'elaborazione dei dati avviene con strumentazione elettronica, si trovano impianti nei quali la determinazione dei volumi viene effettuata con tecniche tradizionali (di tipo meccanico). Le tecniche attualmente utilizzate per la determinazione dei volumi di gas nelle stazioni di misura sono la misura volumetrica e la misura venturimetrica con diaframma tarato.~~

~~L'unità di misura dei volumi è lo Sm<sup>3</sup> alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15 °C e 1,01325 bar.~~

##### 4.1) ~~Impianti di consegna~~

~~Gli impianti di misura del gas immesso nella rete nazionale di metanodotti vengono progettati, costruiti e gestiti secondo procedure specifiche che tengono conto della loro funzione.~~

~~Le specifiche di tali impianti vengono concordate tra il Trasportatore e il Titolare dell'impianto di misura/Operatore Interconnesso. Data la specificità di tali impianti, il Titolare dell'impianto/Operatore Interconnesso gestirà il proprio impianto di misura secondo manuali operativi concordati con il Trasportatore/indicazioni del Trasportatore.~~

~~A tal fine, tali impianti devono essere progettati, realizzati e collaudati secondo quanto previsto nell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura" e gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nell'Allegato al medesimo capitolo "Misura del gas" per quanto attiene la determinazione delle quantità nonché nel Capitolo 11 per quanto attiene la determinazione della qualità.~~

##### 4.2) ~~Impianti di riconsegna~~

~~Gli impianti per la misura del gas in uscita dalla rete di trasporto devono essere progettati, realizzati e collaudati secondo quanto previsto nell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura" e gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nell'Allegato al medesimo capitolo "Misura del gas" per quanto attiene la determinazione delle quantità nonché nel Capitolo 11 per quanto attiene la determinazione della qualità.~~

~~Gli impianti, a seconda della frequenza con cui il dato di misura viene rilevato, possono essere classificati in misurati almeno giornalmente (MG) e non misurati giornalmente (NMG).~~

~~Sono MG tutti gli impianti venturimetrici e volumetrici, con misura tradizionale o automatizzata, che attraverso apparecchiature quali registratori, stampanti o elaboratori (teleletti e non) sono in grado di fornire i dati primari di misura con dettaglio almeno giornaliero.~~

~~La telelettura dei dati rilevati negli impianti automatizzati viene effettuata tramite il sistema informativo del Trasportatore dedicato a tale attività.~~

~~Le stazioni NMG, individuate come tradizionali o automatizzate senza stampante né telelettura, consentono di disporre mensilmente dei dati di misura, senza dettaglio giornaliero.~~

~~La strumentazione di riserva e controllo — ove presente — consente di determinare le quantità di gas transitate quando viene a mancare la disponibilità del sistema di misura principale~~

## 5) REQUISITI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DELL' ATTIVITÀ DI METERING

### 5.1) Requisiti generali

L'attività di metering nei Punti di Consegna e Riconsegna allacciati alla rete di metanodotti del Trasportatore è regolata dalle disposizioni di cui alla RMTG, nonché del Codice di Rete in materia di misura del gas.

I Titolari di Impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto, ove diversi dal Trasportatore, sono tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering, il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore, che prevede l'accettazione da parte del Titolare dell'Impianto della disciplina di cui al Codice di Rete in materia di servizio di misura del gas quale condizione necessaria per poter usufruire del servizio di trasporto. Pertanto, per i Titolari di Impianti di misura diversi dal Trasportatore presso impianti di consumo o di produzione direttamente connessi alla rete di trasporto, il perfezionamento dell'Accordo di Metering in relazione ad uno specifico Punto di Consegna/Riconsegna e ad uno specifico Anno Termico è condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di capacità di trasporto presentate dagli Utenti, di cui al Capitolo 5, presso il medesimo punto per il medesimo Anno Termico.

Il Titolare dell'Impianto di misura, è tenuto a trasmettere al Trasportatore l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna nella sua titolarità entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell'ambito di ciascun processo di conferimento di cui al Capitolo 5.

Il Trasportatore non sottoscriverà l'Accordo di Metering con riferimento ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna con il Titolare dell'Impianto di misura laddove quest'ultimo non abbia provveduto per ciascuno di tali Punti alla completa trasmissione della documentazione di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 dell'Allegato 10/B inerenti alle caratteristiche tecniche dell'Impianto di misura nonché alla manutenzione e all'accesso allo stesso. L'Accordo di Metering potrà pertanto essere perfezionato solo in relazione ai Punti per i quali sia stata trasmessa la predetta documentazione. Il Trasportatore potrà rifiutarsi di sottoscrivere l'Accordo in caso di documentazione incompleta, errata e/o non veritiera.

In caso di mancata trasmissione dell'Accordo di Metering ovvero di mancata formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell'ambito di ciascun processo di conferimento di cui al Capitolo 5, il Trasportatore avvia la procedura di

chiusura dello/gli stesso/i secondo le modalità previste al Capitolo 6 del Codice di Rete. In tali casi a decorrere dall'inizio dell'Anno Termico e sino all'effettiva chiusura, presso il Punto di Riconsegna sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12.

Fatti salvi i casi di risoluzione, l'efficacia dell'Accordo di Metering viene rinnovata automaticamente di Anno Termico in Anno Termico fino all'eventuale cessione della proprietà dell'Impianto di misura ad un soggetto terzo o fino a quando il Titolare dell'Impianto non dichiarerà espressamente la volontà di non rinnovare l'Accordo di Metering per il successivo Anno Termico con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna.

In caso di apertura/riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna, l'Accordo di Metering dovrà essere trasmesso, opportunamente sottoscritto dal Titolare dell'Impianto, in sede di richiesta di allacciamento ovvero di riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna di cui al Capitolo 6, per l'Impianto di misura asservito al Punto per il quale il soggetto richiedente abbia manifestato contestualmente la volontà di realizzare/gestire l'Impianto di misura e di erogare il servizio di metering. Per tali casi, in mancanza della formalizzazione dell'Accordo di Metering, il Trasportatore non procederà all'avviamento/riavviamento del Punto di Consegna/Riconsegna, secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.1.

Laddove un medesimo soggetto sia Titolare di più Impianti di misura asserviti a uno o più punti di Consegna/Riconsegna, lo stesso sottoscriverà un unico Accordo di Metering per tutti i Punti che verranno espressamente individuati in sede di sottoscrizione dell'Accordo.

Il Titolare dell'Impianto che abbia già sottoscritto un Accordo di Metering con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna, potrà presentare il relativo addendum con riferimento ad eventuali altri Punti nella propria titolarità.

Il Titolare dell'Impianto di misura trasmette l'Accordo di Metering, validamente sottoscritto, attraverso il Portale Impianti di Misura accessibile attraverso il sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne sia ancora in possesso, delle credenziali di accesso al medesimo Portale, secondo le modalità ivi descritte. Il Trasportatore si riserva di comunicare modalità alternative di trasmissione dell'Accordo in casi di indisponibilità delle apposite funzionalità del Portale.

Ogni forma di attestazione/dichiarazione così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dal Titolare dell'Impianto di misura, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per il Titolare dell'Impianto di misura stesso il quale assume - anche nei confronti di terzi - ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dal Titolare dell'Impianto di misura.

L'Accordo di Metering può essere risolto, ~~anche solo parzialmente~~, in via anticipata dal Trasportatore con riferimento ad un Punto di Consegna/Riconsegna, per le cause previste al successivo paragrafo 11.1; la risoluzione dell'Accordo di Metering comporta l'avvio da parte del Trasportatore della procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna, secondo i termini e le modalità previsti al Capitolo 6, ~~con la precisazione che, sino alla data di chiusura, presso il Punto di Riconsegna sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12.~~

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatori Interconnessi), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità nei casi di mancata trasmissione della documentazione di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 dell'Allegato 10/B inerenti alle caratteristiche tecniche dell'Impianto di Misura nonché alla manutenzione e all'accesso allo stesso.

Il Titolare dell'Impianto ha facoltà di cedere il proprio Impianto al Trasportatore secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 13. Nel caso in cui la cessione vada a buon fine, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell'esercizio del metering in qualità di nuovo Titolare dell'Impianto di misura.

## 5.2) Requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi

Al fine di garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle misure rilevate dagli Impianti di misura installati presso i Punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto la RMTG individua dei requisiti di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, riferiti all'attività di metering.

Tali requisiti sono distinti in requisiti minimi, basati sulla normativa tecnica applicabile, ritenuti adeguati a garantire il rispetto dei livelli di qualità di servizio di cui al successivo paragrafo 6, e requisiti ottimali, più stringenti rispetto a quelli minimi.

Ferma restando la conformità degli Impianti di misura alle disposizioni di legge e normative applicabili al momento della realizzazione e/o dell'eventuale modifica, i requisiti minimi e ottimali di cui al presente paragrafo non sono di natura vincolante, ma assumono rilievo ai fini della determinazione degli importi che i responsabili dell'attività di metering sono tenuti a versare al Trasportatore in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di cui al successivo paragrafo 8.

### Requisiti impiantistici

I requisiti di carattere impiantistico individuano la dotazione impiantistica degli Impianti di misura.

I requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico sono riportati nella successiva tabella.

Tabella 1: Requisiti impiantistici minimi e ottimali di cui alla tabella 1 della RMTG

Componente	Campo di applicazione	Requisito impiantistico	Id.
ORGANO PRIMARIO	<b>Requisiti minimi</b>		
	Tutti	Possibilità di effettuare il controllo in linea dell'organo primario (ad es. mediante tronchetto per installazione misuratore di controllo).	IM1
	Qero > 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Contatore di riserva/controllo <sup>2</sup> .	IM2
	<b>Requisiti ottimali</b>		
Qero > 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Switch automatico della linea di misura nel caso di impianti con più contatori di diverso calibro oppure con più linee di misura con contatori di pari calibro in parallelo.	IM3	
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE	<b>Requisiti minimi</b>		
	Tutti	Misura del volume con linea principale (dispositivo di conversione dei volumi) automatizzata e teleleggibile.	IM4
	Qero > 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Dispositivo di conversione dei volumi associato al contatore di riserva/controllo automatizzato e teleleggibile	IM5
MISURA DI RISERVA (DATA LOGGER)	<b>Requisiti minimi</b>		
	Qero > 200 Sm <sup>3</sup> /h <sup>3</sup>	Misura di riserva ( <i>data logger</i> ) automatizzata e teleleggibile per ciascun dispositivo di conversione dei volumi per la misura principale	IM6
STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ <sup>4</sup>	<b>Requisiti minimi</b>		
	Qero > 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Strumento per l'analisi della qualità del gas, analizzatore della qualità (AQ) o gascromatografo (GC), <i>in loco</i> e teleleggibile, con aggiornamento automatico dei dati di qualità nel dispositivo di conversione dei volumi collegato in continuo con lo strumento di misura della qualità (in tal caso, il collegamento dello strumento di misura della qualità con il dispositivo di conversione dei volumi deve essere previsto nell'approvazione metrologica del dispositivo di conversione), conforme alle disposizioni normative applicabili e alle previsioni di cui all'Allegato 11/B del Codice di Rete.	IM7
	Tutti gli impianti non soggetti alla Metrologia Legale, ove lo strumento di misura della qualità del gas non sia presente (i.e. Qero ≤ 4.000 Sm <sup>3</sup> /h) o non funzionante	Possibilità di aggiornamento da remoto, a cura dell' esercente il servizio di <i>meter reading</i> , dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP, secondo le modalità e frequenze indicate al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B nel Codice di Rete, laddove il dispositivo di conversione sia di modello ammesso dalle previsioni della Metrologia Legale e sia conforme alla norma UNI 11629.	IM8
	<b>Requisiti ottimali</b>		

<sup>2</sup> Per Qero comprese tra 4.000 e 30.000 Sm<sup>3</sup>/h, qualora il contatore principale non sia idoneo a misurare la portata minima prelevata (es. variazioni stagionali), è ammesso che il contatore di riserva/controllo sia di calibro inferiore. In tal caso si devono predisporre tronchetti per permettere l'installazione temporanea di un contatore con lo stesso calibro di quello da controllare. Il secondo contatore può utilizzare un principio di funzionamento diverso da quello del contatore principale.

<sup>3</sup> Ai sensi della norma UNI 9167-3, gli Impianti di misura a pressione variabile cui la norma è applicabile devono essere sempre dotati di data logger, indipendentemente dalla Qero.

<sup>4</sup> Nel caso di Impianti di misura aventi Qero ≤ 4.000 Sm<sup>3</sup>/h e asserviti da un unico ingresso di gas naturale, è ammesso l'utilizzo di un GC di area. In questo caso, la titolarità del GC di area deve essere in capo ad un unico soggetto, con puntuale regolazione contrattuale dei rapporti tra il titolare del GC e gli altri soggetti che usufruiscono della misura.

	Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h	Gasromatografo (GC) in loco e teleleggibile	IM9
--	----------------------------------	---	-----

Per Qero si intende la Portata max effettiva che l'impianto deve poter erogare e misurare

### Requisiti prestazionali

I requisiti di carattere prestazionale sono inerenti alle prestazioni metrologiche e sono volti a far sì che la qualità del dato di misura risulti adeguata in termini di accuratezza, sia in relazione alla misura del volume che della qualità del gas.

I requisiti minimi e ottimali di carattere prestazionale sono riportati nella successiva tabella.

Tabella 2: Requisiti prestazionali minimi e ottimali di cui alla tabella 2 della RMTG

Componente	Campo di applicazione	Requisito minimo		Requisito ottimale		Id.
		In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	
ORGANO PRIMARIO	Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h	Classe 1 <sup>5</sup> (per P > 0,5 bar); MPE: - Q <sub>min</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>t</sub> : MPE = 2% - Q <sub>t</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>max</sub> : MPE = 1%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - Q <sub>min</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>t</sub> : 1% - Q <sub>t</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>max</sub> : 0,5% Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all'accuracy del contatore.	Doppio	PR1
	30.000 < Qero ≤ 400.000 Sm <sup>3</sup> /h	Classe 1,5 (per P ≤ 0,5 bar); MPE: - Q <sub>min</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>t</sub> : 3% - Q <sub>t</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>max</sub> : 1,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale alle condizioni di riferimento	Uguale alle condizioni di riferimento	
	Qero > 400.000 Sm <sup>3</sup> /h	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - Q <sub>min</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>t</sub> : 1% - Q <sub>t</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>max</sub> : 0,5% Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all'accuracy del contatore.	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	
DISPOSITIVO	Qero ≤ 4.000 Sm <sup>3</sup> /h	Dispositivo di Tipo 1 <sup>7</sup> EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629; inoltre:	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre di	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	

<sup>5</sup> Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R137, gli organi primari (Contatori) sono classificati nel modo seguente (tra parentesi è riportata l'accuratezza in prove di tipo o verifica prima - MPE - per il campo di portata rispettivamente "Q<sub>min</sub> ≤ Q < Q<sub>t</sub>" e "Q<sub>t</sub> ≤ Q < Q<sub>max</sub>"): Classe 0,5 (1%; 0,5%); Classe 1 (2%; 1%); Classe 1,5 (3%; 1,5%). La direttiva MID prevede unicamente le classi 1 e 1,5.

<sup>6</sup> Q<sub>t</sub> è il valore della portata che si situa tra la portata massima Q<sub>max</sub> e la portata minima Q<sub>min</sub> e in cui il campo di portata è diviso in due zone: la «zona superiore» e la «zona inferiore», ciascuna caratterizzata da un proprio errore massimo permesso (MPE).

<sup>7</sup> Secondo la norma UNI EN 12405-1, i dispositivi si distinguono in: Tipo 1 (con trasmettitori integrati, non sostituibili e non tarabili singolarmente); Tipo 2 (con trasmettitori separati, sostituibili e tarabili singolarmente)

<b>DI CONVERSIONE E DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE</b>		- di Classe I <sup>8</sup> se non è presente il sistema di misura della qualità; - di Classe II se è presente il sistema di misura della qualità. - MPE coefficiente di conversione: 0,5%		Classe II. MPE coefficiente di conversione: 0,5%		PR2
	$4.000 < Q_{ero} \leq 30.000$ Sm <sup>3</sup> /h	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	
	$Q_{ero} > 30.000$ Sm <sup>3</sup> /h	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Uguale alle condizioni di riferimento	
<b>DATA LOGGER</b>	Tutti	Data logger conforme alla norma UNI 11629 e costituito da un dispositivo di conversione di Tipo 1 e di Classe I. MPE del coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	PR3
<b>STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ</b>	$Q_{ero} > 4.000$ Sm <sup>3</sup> /h	Classe A <sup>9</sup> , con rilevazione dei dati con dettaglio almeno quartorario. MPE del PCS: $\pm 0,5\%$	Uguale alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	PR4

Per  $Q_{ero}$  si intende la Portata max effettiva che l'impianto deve poter erogare e misurare

#### Requisiti manutentivi

I requisiti di carattere manutentivo individuano le attività necessarie ad assicurare il corretto funzionamento degli apparati installati negli Impianti di misura durante il loro esercizio e a garantire nel tempo valori di accuratezza dei dati di misura conformi ai valori di targa degli strumenti e ai requisiti prestazionali.

Le attività di manutenzione ordinaria possono essere classificate in:

<sup>8</sup> Secondo la norma UNI 11629, i dispositivi si distinguono in: Classe I (sistemi di misura che non consentono il collegamento con sistema di misura della qualità); Classe II (sistemi di misura che consentono il collegamento con il sistema di misura della qualità).

<sup>9</sup> Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R140, gli strumenti per la misura della qualità ai fini della determinazione del PCS sono classificati nelle seguenti classi di accuratezza: Classe A (con MPE 0,5%); Classe B e C (con MPE 1%).

- ispezioni: attività che, per loro natura, non richiedono alcun intervento manuale sui singoli componenti del sistema di misura; in alcuni casi le ispezioni possono essere sostituite da un monitoraggio realizzato da punto remoto per il tramite di mezzi di telecontrollo adeguati;
- verifiche funzionali: attività che richiedono interventi sui componenti del sistema di misura che possono essere eseguiti manualmente in loco o da posizione remota, con eventuale presenza di personale in sito (ad esempio la verifica del livello del lubrificante per i contatori a rotoidi); le verifiche funzionali inoltre comprendono anche alcuni interventi sugli apparati, la cui necessità viene evidenziata nel corso delle verifiche stesse, e la cui natura li rende assimilabili ad operazioni di manutenzione (ad es.: regolazioni, gestione delle linee di misura); tali interventi non comprendono comunque operazioni di smontaggio parziale o totale degli apparati stessi per la sostituzione di componenti deteriorati;
- verifiche periodiche: attività finalizzate ad assicurare che il prescritto livello di accuratezza della misura sia mantenuto nel tempo, e che le caratteristiche degli strumenti di misura restino conformi ai requisiti prescritti;
- conferme metrologiche intermedie: attività finalizzate ad assicurare un'adeguata fiducia nelle prestazioni dello strumento durante il periodo di validità della verifica periodica.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i requisiti minimi e ottimali di carattere manutentivo, articolati in ispezioni (tabella 3), verifiche funzionali (tabella 4), verifiche periodiche (tabella 5) e conferme metrologiche intermedie (tabella 6).

Tabella 3: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 3 della RMTG - Ispezioni

Descrizione attività	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
Verifica allineamento organo primario	Organo di misura contatore, dispositivo di conversione, data logger	Secondo la UNI 11600 (tutte le parti)	Semestrale	Bimestrale	MI1
Verifica della funzionalità trasduttori	Tutti i trasduttori di P e T dei sistemi di allarme, telecontrollo e misura	Allineamento degli strumenti presenti in cabina (valutazione qualitativa con e% ≤ 10%) Assenza di danni alle connessioni, display, sonde, ecc.			
Controllo di allarmi <sup>10</sup>	Flow computer, dispositivi di conversione e altra strumentazione con funzioni di auto diagnostica	Assenza di allarmi			
Verifica integrità sigilli esistenti	Componenti del sistema di misura sigillati	Integrità dei sigilli			

<sup>10</sup> In presenza di un sistema di telecontrollo in grado di analizzare le prestazioni significative relative all'impianto e di inviare segnalazioni/allarmi al raggiungimento delle soglie prestabilite, queste ispezioni possono essere eseguite da remoto.

Ispezione visiva	Tutti	Assenza danni visibili alla strumentazione. Protezione superficiale esterna in ordinarie condizioni. Corretta funzionalità del sistema			
Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Intervento del sistema di alimentazione ausiliaria	Annuale	Bimestrale	MI2
Verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (ove non è presente uno strumento per la misura della qualità)	Dispositivo di conversione dei volumi	Secondo il Codice di rete	P≤5 bar annuale	Mensile	MI3
			P>5 bar mensile		

Tabella 4: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 4 della RMTG -  
Verifiche funzionali

Componente	Descrizione attività	Tipologia componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	ID.
GENERALE	Verifica tenuta pneumatica esterna connessioni flangiate/filettate	Tutti	Assenza di perdite visibili	Semestrale	Trimestrale	MVF1
	Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Il sistema di energia ausiliaria deve garantire una durata di funzionamento pari almeno ad un'ora.	In concomitanza con la verifica periodica del dispositivo di misura associato	Annuale	MVF2
ORGANO PRIMARIO DI MISURA	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura	Contatori con organi in movimento (pareti deformabili, turbina, rotoidi)	Assenza di anomalie evidenti quali ad esempio rumorosità, problemi di trascinamento del numeratore, ecc.	Semestrale	Trimestrale	MVF3
	Verifica del livello del lubrificante	Contatori con rotoidi	Livello entro i limiti indicati dal fabbricante	Semestrale	Trimestrale	MVF4
	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura <sup>11</sup>	Contatori statici (Ultrasuoni, massico con effetto Coriolis, massico termico)	Assenza di anomalie evidenti secondo le indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Annuale	MVF5

<sup>11</sup> Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico il requisito minimo si riferisce anche al controllo del disco venturimetrico ovvero alla verifica del diametro interno (coerente con certificato dimensionale), verifica planarità, presenza spigolo vivo, tracce di usura con frequenza quinquennale e il requisito ottimale con frequenza biennale.

STRUMENTAZIONE DI MISURA	Verifica della funzionalità e taratura	Strumento per l'analisi della qualità del gas	Secondo quanto riportato nell'appendice A della norma UNI 9571-2	Biennale	Annuale	MVF6
	Simulazione segnalazione raggiungimento dei livelli di soglia ove presente	Componenti monitorati da punto remoto (per esempio: Trasduttori di pressione, trasduttori di temperatura, trasduttori di portata)	Da remoto: - Evidenza della soglia di attenzione al raggiungimento dei limiti di attenzione - Evidenza della soglia di allarme al raggiungimento dei limiti di allarme	In concomitanza alla verifica periodica	Annuale	MVF7

Tabella 5: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 5 della RMTG - Verifiche periodiche

Componente	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
ORGANO PRIMARIO <sup>12</sup>	Contatori installati presso impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi; 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP1
	Contatori installati presso impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi; 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	5 anni per tutte le tecnologie	MVP2
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE E TRASDUTTORI <sup>13</sup>	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, e T per gli impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni (o in occasione del cambio linee grande/piccola o viceversa per sistemi con una sola linea automatizzata)	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP3
	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, T per gli impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni (o in occasione del cambio linee grande/piccola o viceversa per sistemi con una sola linea automatizzata)	Annuale	MVP4

<sup>12</sup> Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche al tronco di misura venturimetrico ovvero Controllo dimensionale e geometrico del disco di misura, secondo la UNI EN ISO 5167-2 con frequenza decennale e il requisito ottimale con frequenza quinquennale

<sup>13</sup> Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche ai *flow computer* venturimetrici e i trasduttori (P, T e  $\Delta P$ ) ovvero alla verifica secondo il prospetto 9 UNI 9571-2 con frequenza annuale.

<b>STRUMENTAZIONE DI RISERVA E CONTROLLO</b>	Strumentazione di riserva e controllo	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	Le medesime frequenze previste per la strumentazione principale	Uguale requisito minimo	MVP5
<b>STRUMENTAZIONE (LINEA DI MISURA NON AUTOMATIZZATA)</b>	Altra strumentazione del sistema di misura <sup>14</sup>	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	1 anno	Uguale requisito minimo	MVP6
<b>STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS</b>	Gas Cromatografo o Analizzatore	Secondo quanto riportato nell'appendice A della UNI 9571-2	2 anni	1 anno	MVP7

Tabella 6: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 6 della RMTG - Conferme metrologiche intermedie (per impianti con Q<sub>ero</sub> > 4000 Sm<sup>3</sup>/h)

Componenti	Descrizione attività	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
<b>ORGANO PRIMARIO</b>	Controllo in linea con strumento di riserva/controllo	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e dello strumento di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM1
<b>DISPOSITIVI DI CONVERSIONE</b>	Confronto con <i>data logger</i> di riserva	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e del <i>data logger</i> di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM2
<b>STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS</b>	GC: Auto taratura (par. A.1.2 della UNI 9571-2)	Appendice A della UNI 9571-2 e/o secondo le modalità	Pari a quella indicata nell'approvazione metrologica dello strumento (o dal costruttore nel caso di AQ) e, ove non indicata o programmabile, almeno settimanale	Giornaliera	MCM3
	AQ: Taratura automatica (par. A.2.2 della UNI 9571-2)	eventualmente presenti nell'approvazione metrologica dello strumento o indicate dal costruttore		Doppia rispetto a quella indicata dal costruttore	

### 5.3) Requisiti funzionali alla determinazione della qualità del gas presso i Punti di Consegna e Riconsegna

Ai fini della determinazione della qualità del gas e della quantificazione dell'energia immessa e prelevata dalla rete di trasporto è necessaria la determinazione dei parametri della qualità del gas di cui al paragrafo 2 del Capitolo 11.

Per la determinazione di tali parametri la Deliberazione n. 185/05 e la Deliberazione 64/2020/R/gas prevedono che l'Impianto di misura presso ciascun Punto di Consegna sia caratterizzato da una dotazione impiantistica specifica, diversificata in base alla sua tipologia, come rappresentato nel seguito del presente paragrafo; nei casi in cui per la determinazione di tali parametri non è richiesta l'installazione di specifici apparati, è

<sup>14</sup> Per altra strumentazione si intende *data-logger*, manotermografo, *triplex*, ecc., come unica strumentazione presente su linea di misura non automatizzata ("Tradizionale").

prevista la loro determinazione in discontinuo secondo quanto indicato al paragrafo 4 del Capitolo 11.

Il dato di misura generato da tali apparati, nel caso in cui questi non siano di proprietà dell'Impresa di Trasporto, può essere utilizzato dalla stessa a condizione che il Titolare dell'Impianto di misura invii quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'Allegato 10/B con le modalità e nei termini ivi precisati. In assenza di un accordo scritto tra l'Impresa di Trasporto e Titolare dell'Impianto di misura in cui quest'ultimo si impegni ad ottemperare agli adempimenti di cui al citato paragrafo 3.3 dell'Allegato 10/B, l'Impresa di Trasporto dota il Punto di Consegna di propri apparati per la determinazione della qualità del gas, utilizzandone le misure ai fini dei servizi di Trasporto e Bilanciamento del gas naturale.

Con riferimento ai Punti di Riconsegna, laddove il relativo Impianto di misura sia dotato di uno strumento per la determinazione della qualità, vale quanto previsto al paragrafo 3.2 del Capitolo 11; diversamente ai fini della determinazione dei parametri della qualità del gas, il PCS e gli altri parametri di qualità sono determinati:

- nel punto di misura dell'Area Omogenea di Prelievo cui ciascun punto è associato secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito internet del Trasportatore; ovvero
- dal GC di area<sup>15</sup>.

#### 5.3.1) Importazioni

In ciascun Punto di Consegna da importazione per la determinazione del PCS sono richiesti due gascromatografi.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

#### 5.3.2) Impianti di rigassificazione

In ciascun Punto di Consegna da impianto di rigassificazione per la determinazione del PCS sono richiesti due gascromatografi.

Per la determinazione del solfuro di idrogeno è richiesto un idoneo analizzatore.

#### 5.3.3) Campi di stoccaggio

In ciascun Punto di Consegna da campi di stoccaggio per la determinazione del PCS è richiesto un gascromatografo.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

---

<sup>15</sup> Il collegamento al GC di area è ammesso solo laddove sussistano tutte le seguenti condizioni:

- il gas analizzato dal GC di area deve essere rappresentativo del gas in transito in ogni condizione di esercizio;
- tutti gli elaboratori installati negli Impianti di misura facenti parte dell'area devono essere collegati fisicamente al GC di area;
- per tutti gli elaboratori il collegamento al GC deve essere ammesso dalle disposizioni della Metrologia Legale in relazione allo specifico modello di elaboratore installato.

#### 5.3.4) Produzione nazionale di gas naturale

In ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale per la determinazione del PCS è richiesto un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

#### 5.3.5) Produzioni di biometano

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano per la determinazione del PCS è richiesto:

- un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g;
- un analizzatore di qualità se la portata giornaliera è inferiore a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g.

Per la determinazione in continuo dell'anidride carbonica, dell'ossigeno, del solfuro di idrogeno e del punto di rugiada acqua sono richiesti idonei analizzatori.

Nel caso di produzioni con arricchimento di GPL, per la determinazione del punto di rugiada idrocarburi è richiesto un idoneo analizzatore.

Ai fini di tali determinazioni sono richieste almeno una misura valida ogni ora e almeno 23 misure valide ogni giorno eseguite mediante campionamento diretto.

#### 5.3.6) Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da boil-off

In ciascun Punto di Consegna da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite un gascromatografo.

Per la determinazione del solfuro di idrogeno è richiesto un idoneo analizzatore.

## 6) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA

### 6.1) Erogazione del servizio di metering

Il responsabile dell'attività di metering presso un Impianto di misura, provvede, a propria cura e carico, a:

- a) progettare e realizzare l'Impianto di misura secondo la normativa vigente al momento della realizzazione e a regola d'arte, nonché ad adeguare tempestivamente gli apparati ove imposto dalle leggi o dalla normativa sopravvenuta nelle tempistiche dalla stessa previste, secondo quanto previsto nell'Allegato 10/B al Codice di Rete, anche al fine di assicurare il rispetto dei livelli di servizio di cui al successivo paragrafo 7;
- b) mettere in servizio le apparecchiature di nuova installazione subordinatamente all'esecuzione con esito positivo delle verifiche previste nell'ambito della normativa vigente al momento della realizzazione, secondo quanto previsto all'Allegato 10/B al Codice di Rete;
- c) esercire l'Impianto di misura in modo da garantire nei confronti dell'Impresa di Trasporto la puntuale ed affidabile generazione e trasmissione dei dati di misura assicurando il rispetto dei livelli di servizio, anche attenendosi alle raccomandazioni di buona norma di cui all'Allegato 10/B al Codice di Rete, e attivandosi

tempestivamente per il pronto ripristino delle funzionalità delle apparecchiature in caso di guasto;

- d) effettuare la manutenzione prevista dalla normativa vigente e conservare attestazione delle attività svolte. A tal fine il responsabile dell'attività di metering predispone annualmente il Piano di Manutenzione riportante le attività previste sull'Impianto di misura e i relativi periodi di esecuzione per l'anno termico successivo come meglio precisato all'Allegato 10/B al Codice di Rete;
- e) garantire che la messa a disposizione dei dati di misura all'Impresa di Trasporto sia effettuata secondo le modalità e con le tempistiche previste dal Protocollo dei Flussi Informativi<sup>16</sup> pubblicato sul sito internet di Snam Rete Gas, anche ai fini di assicurare la messa a disposizione all'Utente delle informazioni di cui al Capitolo 9;
- f) corrispondere gli importi fatturati a suo carico, nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo 8;
- g) trasmettere le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10B al Codice di Rete all'Impresa di trasporto alla cui rete è allacciato con le modalità e frequenze ivi precisate.

## 6.2) Erogazione del servizio di meter reading

Il responsabile dell'attività di meter reading, provvede a:

- a) acquisire i dati di misura tramite telelettura, ovvero mediante rilevazione diretta in campo in caso di mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile dell'attività di metering, secondo quanto indicato al paragrafo 1 dell'Allegato 10/A, nonché procedere, ove necessario, alla relativa elaborazione dei dati, secondo quanto rappresentato al paragrafo 2 del medesimo Allegato 10/A;
- b) validare<sup>17</sup> i dati di misura secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'Allegato 10/A del Codice di Rete, tenuto conto anche degli esiti delle eventuali verifiche sugli Impianti di misura finalizzate ad accertarne il corretto funzionamento secondo quanto rappresentato al paragrafo 3 dell'Allegato 10A ;
- c) mettere a disposizione i dati di misura all'Utente (limitatamente ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente medesimo) e al Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di misura fosse stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, al Cliente Finale/Operatore Interconnesso, secondo quanto rappresentato al paragrafo 5 dell'Allegato 10/A;
- d) rendere disponibili per i Punti di Riconsegna il cui Impianto di misura non sia dotato di apparati per la relativa determinazione, ovvero in caso di malfunzionamento degli stessi, i valori del PCS e degli altri parametri necessari alla determinazione del contenuto energetico del gas determinati in corrispondenza del punto di misura della Area Omogenee di Prelievo (AOP) cui il Punto di Riconsegna è associato secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito internet del Trasportatore;

~~<sup>16</sup> Il Protocollo dei flussi informativi sarà definito nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4.1 della Delibera 512/21. I primi orientamenti di Snam Rete Gas su tali tematiche saranno pubblicati nel corso del mese di aprile sul sito internet della stessa nella sezione Business Regolati>Trasporto>Codice di Rete, Tariffe, Area Comitato e Consultazione>Consultazioni.~~

<sup>17</sup> Per "validazione" si intende l'insieme delle attività di verifica, controllo e sostituzione/integrazione dei dati generati dagli Impianti misura che il responsabile del meter reading effettua al fine di accertarne la veridicità e l'accuratezza e determinare i valori da utilizzare per i fini del Trasporto del gas.

- e) corrispondere gli indennizzi automatici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13 nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al medesimo paragrafo;
- f) conservare, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative, i documenti e i dati di misura rilevati e validati, per un periodo di tempo di almeno 10 anni, come precisato al paragrafo 7 dell'Allegato 10/A.

## 7) STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA

L'erogazione del servizio di misura da parte dei responsabili della attività di metering e meter reading è soggetta al rispetto di livelli di qualità del servizio, stabiliti dalla RMTG al fine di garantire l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestiva disponibilità delle misure nonché il mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio erogato nei punti di Consegna/Riconsegna della rete di trasporto.

In particolare, i livelli di qualità del servizio rappresentano le performance richieste nell'erogazione del servizio, il cui mancato raggiungimento comporta l'applicazione dei corrispettivi di cui al paragrafo 8.

Gli indicatori previsti ai fini della valutazione del livello di qualità del servizio erogato sono rappresentati nel seguito del presente paragrafo.

Il livello di servizio minimo e il campo di applicazione di ogni indicatore sono riportati nella successiva tabella 7.

La determinazione dei livelli effettivi di servizio è effettuata con riferimento all'anno solare.

### 7.1) Livelli di qualità del servizio per l'attività di metering

Il livello di qualità del servizio di metering erogato dal Titolare dell'Impianto di misura è monitorato attraverso i seguenti indicatori:

#### Indicatore A: "Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario"

È il numero di giorni equivalenti<sup>18</sup> in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso l'organo primario di misura e il dispositivo di conversione ovvero il data logger.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell'Impianto di misura escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

#### Indicatore B: "Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger"

È il numero di giorni equivalenti<sup>14</sup> in cui la misura dei volumi, con organo primario funzionante, viene effettuata attraverso il dispositivo di conversione/flow computer o data logger senza l'utilizzo della misura di riserva, e viene messa a disposizione del responsabile del meter reading secondo le modalità e tempistiche definite nella Protocollo dei Flussi Informativi<sup>16</sup> disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

<sup>18</sup> Per giorno equivalente si intende il rapporto tra la somma delle ore di indisponibilità diviso 24

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell’Impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero l’organo primario di misura risulta non funzionante.

Indicatore C: “Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per Impianti di misura per cui è prevista l’installazione di GC/AQ<sup>19</sup>)”

È il numero di giorni equivalenti<sup>18</sup> in cui è disponibile la misura puntuale della qualità del gas.

Il computo del livello di servizio viene effettuato, su base annuale, in relazione a ogni linea di misura dell’Impianto per il quale ~~la normativa vigente al momento della realizzazione~~ **sia prevista preveda** l’installazione di un dispositivo per l’analisi della qualità del gas<sup>19</sup> escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Indicatore D: “Indisponibilità dell’aggiornamento dei dati della qualità del gas (per Impianti di misura per cui non è prevista l’installazione di GC/AQ<sup>19</sup>)”

È il numero di giorni di ritardo sull’aggiornamento della qualità del gas rispetto alle specifiche.

Il computo del livello di servizio viene effettuato, in relazione ad ogni linea dell’Impianto di misura per il quale ~~la normativa vigente al momento della realizzazione non preveda~~ **sia prevista l’installazione di GC/AQ di un dispositivo per l’analisi della qualità del gas<sup>19</sup>**, su base annuale, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Ai fini del computo del livello di servizio sono considerati i giorni di ritardo intercorrenti tra il termine temporale di aggiornamento dei dati previsto dal paragrafo 3 dell’Allegato 10/B al Codice di Rete ed il giorno in cui l’aggiornamento dei dati è stato effettuato dal Titolare dell’Impianto di misura.

Indicatore E: “Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)”

È il numero di ore annue di funzionamento dell’organo primario di misura all’interno del campo valido di misura rispetto al numero totale delle ore dell’anno in oggetto<sup>20</sup>.

Nel caso di Punti di Consegna e di Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici o industriali, si considerando le misure pari a zero come effettuate all’interno del campo valido di misura; nel caso di Punti di Riconsegna che alimentano

<sup>19</sup> La disponibilità di un GC/AQ per gli Impianti di misura con  $Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$  è richiesta laddove l’Impianto: sia stato realizzato a decorrere dal 1° ~~marzo~~ **gennaio** 2020; ovvero sia stato sottoposto, successivamente al 1° ~~marzo~~ **gennaio** 2020, a modifica sostanziale; ovvero sia completamente ammortizzato (i.e. 20 anni con riferimento al cespite misuratore); nel caso in cui l’Impianto di misura comprenda più misuratori si fa riferimento al misuratore di maggior portata. Nel caso ci siano più misuratori di ugual portata si farà riferimento a quello di più recente installazione).

<sup>20</sup> Ai fini della determinazione del livello effettivo dell’indicatore sarà considerato il gas transitato nel corso dell’ora come somma dei quantitativi transitati nei quattro quarti d’ora che la costituiscono ~~del numero di ore di funzionamento nel campo valido di misura e del numero di ore dell’anno si tiene conto dei periodi di prelievo/immissione, con dettaglio al quarto d’ora.~~

reti di distribuzione, le misure pari a zero sono considerate come effettuate al di fuori del campo valido di misura<sup>21</sup>, fatta salva la possibilità per l'Impresa di Distribuzione di attestare all'Impresa di Trasporto specifiche condizioni di esercizio che non richiedono l'utilizzo di tali Punti per l'alimentazione della rete di distribuzione secondo le modalità di cui al paragrafo 3.5 dell'allegato 10/B.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell'Impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero l'organo primario di misura è non funzionante/i dati ~~quart~~orari risultano indisponibili; nel caso di Impianti di misura nella titolarità delle Imprese di Distribuzione verranno esclusi anche i periodi temporali con linea di misura non attiva<sup>22</sup>.

Indicatore F: "Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario"

È il numero di giorni consecutivi intercorrenti tra il rilievo del guasto ed il ripristino del corretto funzionamento del misuratore.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea di misura presente nell'Impianto di misura.

Tabella 7: Indicatori e livelli di qualità dell'attività di metering

<sup>21</sup> In relazione alle linee per cui sia stata dichiarata mediante il Portale Impianti di Misura l'installazione sull'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167 -3, di sistemi di controllo della portata (e.g. sistemi di intercettazione per portate inferiori all'inizio scala del misuratore) le misure pari a zero saranno considerate come effettuate all'interno del campo valido di misura.

<sup>22</sup> <sup>24</sup> Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione in relazione ad un Impianto di misura nella propria titolarità non abbia per il periodo in analisi attestato l'inutilizzo del corrispondente Punto di Riconsegna per l'alimentazione della propria rete, si considerano non attive, le linee per le quali il volume totale giorno sia risultato ~~minore dell~~inferiore all'1% del valore di inizio scala del contatore installato riportato su base giorno, eccetto la linea che ha misurato il maggior volume giorno che sarà considerata in ogni caso attiva. Sarà altresì considerate inattiva, su base oraria, la linea che ha la portata oraria minore in Impianti di misura per i quali sia stata dichiarata mediante il Portale Misura l'installazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167 -3, di sistemi di cambio automatico tra le linee.

INDICATORE	LIVELLO DI SERVIZIO	CAMPO DI APPLICAZIONE <sup>23</sup>
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	85% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	90% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger	90% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	95% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ)	90% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	96% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ) <sup>24</sup>	15 giorni / anno	Per P ≤ 5 bar
	7 giorni / anno	Per P > 5 bar
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura <sup>25</sup> (rangeability)	85% ore / ore anno con prelievo	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	90% ore / ore anno con prelievo	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Max 30 giorni	Per Qero ≤ 30.000 Sm <sup>3</sup> /h
	Max 15 giorni	Per Qero > 30.000 Sm <sup>3</sup> /h

#### Mancato rispetto dei livelli di qualità

Eventuali casi di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio sono classificati dal responsabile dell'attività di metering con riferimento a:

- cause di forza maggiore come definite all'articolo 11, comma 1, lettera a), della RMTG ai soli fini del presente paragrafo;
- cause esterne come definite all'articolo 11, comma 1, lettera b), della RMTG;
- cause imputabili al responsabile dell'attività di metering, intese come tutte le altre cause non indicate nelle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate sino all'accertamento definitivo.

#### **7.2) Livelli di qualità del servizio per l'attività di meter reading**

Il livello di qualità del servizio di meter reading è monitorato attraverso gli indicatori specifici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13 del presente Codice di rete.

#### **8) CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI METERING**

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio per l'attività di metering di cui al paragrafo 7.1, per le cause di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo, il responsabile

<sup>23</sup> Nel caso in cui il Titolare dell'Impianto non renda disponibile l'informazione relativa alla Qero dell'Impianto di misura, verrà assunto il livello di servizio più stringente tra quelli previsti per i diversi campi di applicazione.

<sup>24</sup> Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico, indipendentemente dalla pressione di misura, il livello di servizio è assimilabile a quello previsto in presenza di misuratore volumetrico con  $p > 5$  bar.

<sup>25</sup> Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico si assume che il valore di inizio scala sia pari al 5% del fondo scala.

dell'attività di metering è tenuto a corrispondere all'Impresa di Trasporto un importo economico determinato come prodotto tra il corrispettivo economico associato allo specifico livello di qualità e l'energia stimata/misurata (per gli indicatori A, B, C, D, E) o la capacità conferita (per l'indicatore F) presso il Punto di Consegna/Riconsegna, come definiti nella tabella 8<sup>26</sup>.

Ciascun corrispettivo è applicato in misura maggiorata del 30% qualora non siano rispettati tutti i requisiti minimi indicati per ciascun indicatore di cui alla successiva tabella 8, ovvero in misura ridotta del 50% qualora siano rispettati, oltre a tutti i requisiti minimi, anche tutti i requisiti ottimali indicati per ciascun indicatore nella medesima tabella.

La suddetta maggiorazione si applica agli Impianti di misura:

- a) che hanno terminato la propria vita utile (ossia con più di 20 anni)<sup>27</sup> entro il 31 dicembre 2019;
- b) realizzati a decorrere dal 1° ~~marzo~~ ~~gennaio~~ 2020;
- c) sottoposti, successivamente al 1° ~~marzo~~ ~~gennaio~~ 2020, a "modifica sostanziale" secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 9167-3:2020, a decorrere dall'anno successivo alla modifica sostanziale;
- d) che terminano la propria vita utile successivamente al 1° gennaio 2020, a decorrere dall'anno successivo al termine della vita utile<sup>27</sup>.

Qualora, in esito ad un'ispezione in loco a campione di cui al paragrafo 12, Snam Rete Gas verifichi la non veridicità o l'incompletezza delle informazioni fornite su base documentale dal responsabile dell'attività di metering con riferimento ai requisiti minimi e ottimali, i corrispettivi vengono dimensionati con una maggiorazione del 50% per il periodo per cui la dichiarazione è risultata non veritiera.

Tabella 8: Corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità dell'attività di metering

<sup>26</sup> Tali importi sono applicati a partire dal 1° gennaio 2024.

<sup>27</sup> Al fine della determinazione della vita utile dell'Impianto di misura si fa riferimento alla data di installazione del ~~espite~~ misuratore; nel caso in cui l'Impianto di misura comprenda più misuratori si fa riferimento al misuratore di maggior portata; nel caso ci siano più misuratori di ugual portata si farà riferimento a quello di più recente installazione.

INDICATORE DI QUALITA'	CORRISPETTIVO ECONOMICO	ENERGIA/CAPACITA' PER APPLICAZIONE CORRISPETTIVO	REQUISITI DA VERIFICARE
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume ( $C_{MT,V}$ )  $C_{MT,V} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,25$	Energia stimata secondo le modalità previste all'Allegato 10/A a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	<b>Minimi:</b> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5  <b>Ottimali:</b> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume da dispositivo di conversione o data logger ( $C_{MT,FC}$ )  $C_{MT,FC} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,05$	Energia misurata a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	<b>Minimi:</b> IM4, IM6, PR2, PR3, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MVP5, MVP6  <b>Ottimali:</b> IM5, PR2, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MCM2
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ)	Corrispettivo per indisponibilità del dato di qualità del gas ( $C_{MT,Q}$ )  $C_{MT,Q} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,02$	Energia determinata, in assenza del dato di qualità misurato in loco, applicando il dato di qualità sostitutivo di cui al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	<b>Minimi:</b> IM7, IM8, PR4, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3  <b>Ottimali:</b> IM9, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3
D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ)	Corrispettivo per ritardo su aggiornamento qualità del gas ( $C_{MT,AGG}$ )  $C_{MT,AGG} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,02$	Energia misurata in assenza del dato aggiornato relativo all'AOP di competenza, a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	<b>Minimi:</b> MI3  <b>Ottimali:</b> MI3
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)	Corrispettivo per mancato rispetto della Rangeability ( $C_{MT,R}$ )  - quantitativi maggiori del limite superiore del range $C_{MT,R} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,25$  - quantitativi minori del limite inferiore del range $C_{MT,R} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}}$	Energia misurata in tutte le ore in cui l'organo primario misura fuori range, a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7 come:  - sommatoria dei valori rilevati nei casi di funzionamento oltre il limite superiore del range e/o  - sommatoria delle differenze tra il valore del limite inferiore del range e i valori rilevati nei casi di funzionamento sotto il limite inferiore del range	<b>Minimi:</b> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5  <b>Ottimali:</b> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di misura ( $C_{MT,DISP}$ )  $C_{MT,DISP} [\text{€/Smc/g}] = CM^I * 0,20$	Capacità conferita al Punto di Consegna/Riconsegna. Nel caso in cui ad un Punto di Consegna/Riconsegna siano sottese più linee di misura, la capacità conferita è riproporzionata su ciascuna di esse in base alla portata massima della linea.	<b>Minimi:</b> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5  <b>Ottimali:</b> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1

$P_{\text{gas}}$  è il prezzo medio del gas, espresso in €/MWh, determinato sulla base come media relativa all'anno solare di riferimento del Prezzo Medio di Remunerazione di cui al Capitolo 9, par. 4.4.1, punto ii, prezzo medio di mercato (SAP), come pubblicato dal GME, relativo all'anno solare di

riferimento.  $CM^T$  è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, riproporzionato sui giorni di superamento del relativo livello di qualità di servizio per l'attività di metering di cui alla tabella 7.

## 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI METERING

Il Trasportatore, una volta in possesso degli elementi necessari, provvede a determinare gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering secondo quanto indicato al paragrafo 8 del presente Capitolo e ad emettere le relative fatture nei confronti dei soggetti responsabili nei casi di cui al precedente paragrafo 7.

Gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering sono determinati dal Trasportatore con riferimento agli Impianti di misura sulla propria rete nei confronti dei soggetti responsabili dell'attività di metering in esito al monitoraggio del rispetto dei livelli di qualità di cui al paragrafo 12.

Ogni documento di fatturazione contiene:

- i dati identificativi del Titolare dell'Impianto di misura;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- i valori di  $P_{gas}$  e  $CM^T$  considerati.

Le fatture relative ai corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering nei confronti dei soggetti responsabili sono emesse dal Trasportatore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In tutti i casi in cui il giorno 31 marzo cada di sabato, domenica o in giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Entro il medesimo termine il dettaglio relativo alla determinazione dei quantitativi riportati in fattura viene reso disponibile attraverso il Portale Impianti di misura.

Il termine di pagamento è fissato a ~~30~~ 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, il soggetto potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'intestatario dovrà corrispondere, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, interessi determinati secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2 del Capitolo 18.

Il mancato rispetto di una scadenza di pagamento, come di seguito meglio precisato, costituisce causa di risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering nonché comporta l'immediata attivazione, nelle opportune sedi, da parte del Trasportatore di ogni azione funzionale al recupero del credito.

Al verificarsi del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento in relazione a un Punto di Consegna/Riconsegna, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto di misura e all'Utente, tramite una prima comunicazione scritta. Qualora unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale e della suddetta comunicazione il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore trasmette una seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il pagamento non pervenga entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda comunicazione. Qualora il Titolare dell'Impianto di misura non provveda al pagamento entro il tale termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta sopra richiamata, sarà efficace l'eventuale risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo di pagamento di cui sopra ai sensi del successivo paragrafo 11.1 con riferimento al medesimo Punto.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità dei casi di mancato rispetto della scadenza di pagamento.

Per la gestione di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario della fattura circa l'importo fatturato si rimanda a quanto previsto per l'Utente al paragrafo 5 del Capitolo 18.

## 10) PROCEDURE DI COORDINAMENTO OPERATIVO

L'Impresa di Trasporto ha diritto ad accedere all'impianto di misura laddove:

1. sia Titolare dell'Impianto di misura, al fine di esercitare le attività di competenza in quanto responsabile delle attività di metering, meter reading e monitoraggio;
2. non sia Titolare dell'Impianto di misura, al fine di effettuare le attività di competenza in qualità di responsabile delle attività di meter reading e monitoraggio e le attività di installazione e di manutenzione di eventuali apparecchiature di sua proprietà.

Le modalità di accesso dell'Impresa di Trasporto all'Impianto di misura sono precisate nella "Procedura di accesso agli impianti di misura" resa disponibile sul sito internet del Trasportatore, che riporta le informazioni necessarie a garantire che l'accesso all'Impianto di misura e che gli interventi sulle apparecchiature di misura da parte dell'Impresa di Trasporto avvengano in sicurezza e secondo le norme applicabili; tali informazioni devono essere trasmesse all'Impresa di Trasporto dal Titolare dell'Impianto di misura ovvero dal Cliente Finale /Operatore Interconnesso nel caso in

cui il Trasportatore sia Titolare dell'Impianto di misura secondo quanto precisato nelle suddetta Procedura.

Il Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di Misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, il Cliente Finale/Impresa di Distribuzione è tenuto a garantire l'accesso al Trasportatore, nonché ad assicurare a tal fine la propria collaborazione.

I medesimi soggetti sono tenuti a garantire l'adeguata manutenzione degli Impianti di misura e degli apparati funzionali alla misura (quali ad esempio sistema di filtraggio e impianto di riduzione), nonché ad adoperarsi per evitare il danneggiamento di eventuali apparati e strumenti di misura di proprietà dell'Impresa di Trasporto.

L'Impresa di Trasporto pianifica le proprie attività e adotta modalità di intervento che consentano di ridurre al minimo l'interruzione dei flussi di gas nonché le interferenze con le attività degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito. A tal fine l'Impresa di Trasporto si coordina con il Titolare dell'Impianto di misura ovvero con il Cliente Finale/Operatore Interconnesso, comunicando le proprie necessità di accesso e di intervento secondo quanto previsto nella "Procedura di accesso agli impianti di misura".

Il Titolare dell'Impianto di misura (ove soggetto diverso dall'Impresa di Trasporto) fornisce conferma all'Impresa di Trasporto dell'effettuazione di ciascuna delle attività previste dal Piano di Manutenzione relativo al proprio impianto, trasmesso secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire all'Impresa di Trasporto di parteciparvi in contraddittorio.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Titolare dell'Impianto di misura comporta - previa diffida - la risoluzione dell'Accordo di Metering con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 11. Nei casi in cui il Titolare dell'impianto di misura sia l'Impresa di Trasporto il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Cliente Finale/ Operatore Interconnesso, comporta le conseguenze previste nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione previsti al paragrafo 12.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità dei casi di mancato rispetto dei predetti obblighi.

In tutti i casi, ove i soggetti di cui sopra impediscano o ostacolino l'esercizio da parte del Trasportatore delle attività di metering, meter reading e monitoraggio, il Trasportatore ne darà comunicazioni all'Autorità.

## 11) 5)RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas. Il Trasportatore, e l'Utente, il Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso l'Impianto di misura sia stato acquisito dall'Impresa di

Trasporto, il Cliente Finale / Operatore Interconnesso con l'adesione al Codice di Rete, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto.

I predetti soggetti sono tenuti a rispettare, per quanto di competenza, le disposizioni del presente Capitolo del Codice di Rete nonché di ogni disposizione normativa o regolatoria formalizzando il proprio impegno secondo le seguenti modalità:

- 1) mediante sottoscrizione dell'Accordo di Metering di cui al paragrafo 5, per i Titolari dell'Impianto di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto;
- 2) mediante sottoscrizione del Contratto di Cessione, per i Clienti Finali/Imprese di Distribuzione, nei casi in cui l'Impianto di misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto;
- 3) mediante accordi operativi di coordinamento per gli Operatori Interconnessi, fermo restando che con riferimento ai predetti soggetti, anche a prescindere da un'espressa accettazione o altre formalità da parte del Titolare dell'Impianto di misura troveranno comunque applicazione le pertinenti clausole del Codice di Rete in quanto attuative della regolazione vigente.

In particolare, il Trasportatore, e l'Utente, il Titolare dell'Impianto e, nel caso l'Impianto di Misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, il Cliente Finale / Operatore Interconnesso riconoscono che:

- il Titolare dell'impianto di misura è responsabile dell'erogazione dell'attività di metering presso l'impianto nella propria titolarità nei termini di cui al paragrafo 6.1; ~~della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in~~ osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali.
- il Trasportatore è responsabile dell'erogazione dell'attività di meter reading sul perimetro della propria rete nei termini di cui al paragrafo 6.2;
- il Trasportatore, in relazione agli Impianti di misura connessi alla propria rete, è responsabile del monitoraggio, ~~in relazione agli Impianti di misura connessi alla propria rete, nei termini di cui al paragrafo 12,~~ dell'ottemperanza alle proprie responsabilità da parte dei Titolari degli Impianti di misura, nei termini di cui al paragrafo 12, del rispetto dei requisiti minimi e ottimali e degli standard di qualità di cui ai paragrafi 5 e 7 e, in caso di mancato rispetto degli stessi, applica i corrispettivi di cui al paragrafo 8 ovvero effettua opportuna segnalazione all'Autorità;
- Snam Rete Gas, in quanto Impresa Maggiore di Trasporto, al fine di verificare l'attività di misura sull'intero perimetro del trasporto, effettua le Ispezioni in loco a campione di cui al paragrafo 12.3 anche su Impianti di misura connessi alle reti delle Imprese di Trasporto terze.

Il responsabile del metering, al fine di consentire al Trasportatore di ottemperare alle proprie responsabilità in relazione alle attività di meter reading e monitoraggio, trasmette a quest'ultimo la documentazione di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete con le modalità e frequenze ivi indicate.

Il responsabile del metering in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio di cui al paragrafo 7, è tenuto a corrispondere gli importi fatturati a suo carico nei termini e con le modalità di cui al paragrafo 9.

Il responsabile dell'attività di meter reading, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13, per cause imputabili a lui medesimo, corrisponde gli indennizzi automatici di cui al suddetto paragrafo.

~~L'Utente ha la responsabilità di assicurare, nei confronti del Trasportatore, la veridicità e l'accuratezza della misura effettuata presso l'impianto di misura di proprietà del Cliente Finale con cui abbia un rapporto contrattuale ovvero di proprietà del Titolare dell'Impianto per i Punti di Consegna da produzioni di biometano. Sono infine a carico del Titolare della stazione di misura – nell'ambito delle proprie responsabilità – gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale.~~

L'Utente e il Titolare dell'Impianto accettano espressamente che il Trasportatore possa segnalare all'Autorità i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura risulti inadempiente rispetto alle proprie responsabilità come precisate al paragrafo 6.1, ovvero eserciti il metering con livelli di servizio reiteratamente inadeguati rispetto agli standard di cui al paragrafo 7.

L'Utente e il Trasportatore, in quanto parti coinvolte nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'Impianto di misura, hanno diritto a presenziare, in contraddittorio<sup>28</sup> con il Titolare dell'Impianto, a tutte le operazioni svolte presso l'Impianto di misura stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate tra le parti secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 10.

Il Trasportatore, in qualità di responsabile del meter reading, provvede a segnalare al Titolare dell'Impianto di misura il riscontro di eventuali anomalie e/o guasti ovvero non adeguata manutenzione che interessino l'Impianto di misura - comprese le apparecchiature di trasmissione del dato - e conseguenti casi di mancata, ritardata, errata, incompleta o non aggiornata comunicazione dei dati di misura da parte dello stesso Titolare dell'Impianto di misura, e non risponde della veridicità e dell'accuratezza dei dati di misura ivi prodotti, riservandosi di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato al paragrafo 3 nell'Allegato 10/A, nonché ad applicare quanto previsto al paragrafo 1.1.1 del Capitolo 9 ai fini della messa a disposizione delle informazioni all'Utente.

#### 5.1) Utente

~~L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare – previa formale richiesta indirizzata al Trasportatore e in accordo con lo stesso per la determinazione delle modalità operative~~

<sup>28</sup> Ai fini del presente Codice di Rete per contraddittorio si intende l'effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate.

~~– in contraddittorio con le altre parti interessate (Trasportatore e Cliente Finale), a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate con il Trasportatore.~~

~~L'Utente è altresì responsabile, per quanto riguarda gli impianti di misura di proprietà del Cliente Finale con cui abbia un rapporto contrattuale ovvero di proprietà del Titolare dell'Impianto per i Punti di Consegna da produzioni di biometano:~~

~~➤ di comunicare al Titolare dell'impianto di misura il diritto del Trasportatore di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;~~

~~➤ di assicurare al Trasportatore la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso in sicurezza all'impianto di misura per l'esercizio delle attività di competenza.~~

~~A tal fine devono essere rese altresì disponibili le informazioni necessarie all'esecuzione in sicurezza delle attività di installazione e di manutenzione di eventuali apparecchiature del Trasportatore (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni relative all'accesso e ai rischi specifici, procedure di sicurezza, layout degli impianti, classificazione delle aree pericolose, referenti da contattare), secondo modalità definite nell'apposita procedura resa disponibile dal Trasportatore sul proprio sito Internet.~~

~~Qualora non sia consentito al Trasportatore di usufruire di tale diritto, il Trasportatore comunicherà immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, riservandosi di utilizzare per i fini di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente paragrafo 2 il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato nell'Allegato al Capitolo 10 "Misura del gas" ovvero al Capitolo 11 in relazione ai dati di misura della qualità, nonché di eventuali altre rilevazioni di propria competenza presso l'impianto;~~

~~➤ di dare tempestiva comunicazione al Trasportatore nei casi in cui:~~

~~a) il Titolare dell'impianto<sup>4</sup> di misura affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione dello stesso: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;~~

~~b) il Titolare dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto<sup>29</sup>. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura (Trasportatore, Utente, Cliente Finale), accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: la comunicazione in oggetto può pervenire a Snam Rete Gas direttamente dal Cliente Finale qualora alla stessa sia allegato il benestare dell'Utente alla realizzazione. Qualora le modifiche all'impianto vengano proposte da Snam Rete Gas in relazione a proprie esigenze operative, le parti~~

<sup>29</sup> [n.b.: si intendono tutti gli apparati e le installazioni facenti parte dell'impianto nonché le strutture in cui gli stessi sono alloggiati]

~~potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;~~

- ~~➤ di assicurare nei confronti del Trasportatore il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del Titolare in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto di misura;~~
- ~~➤ di assicurare nei confronti del Trasportatore la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del Titolare dell'impianto di misura, e di attivarsi tempestivamente nei confronti di quest'ultimo per il pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto. Qualora l'impianto risulti non funzionante o non affidabile, il Trasportatore provvederà a segnalare all'Utente l'esistenza di tale situazione e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura, riservandosi di utilizzare per i fini di cui al precedente paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato nell'Allegato "Misura del gas" ovvero al Capitolo 11 in relazione ai dati di misura della qualità. Trascorsi 60 giorni dalla data di accertamento senza che sia stata ripristinata la piena funzionalità dell'impianto, il Trasportatore si riserva di addebitare all'Utente costi ed oneri sostenuti in dipendenza del prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura;~~
- ~~➤ di garantire che la comunicazione dei dati sia effettuata secondo le procedure e le tempistiche previste da Snam Rete Gas, anche ai fini di assicurare la messa a disposizione delle informazioni all'Utente di cui al Capitolo 9. In caso di malfunzionamento, il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità e all'accuratezza dei dati e provvede ad applicare quanto previsto al paragrafo 1.1.1 del Capitolo 9 ai fini della messa a disposizione delle informazioni all'Utente;~~
- ~~➤ di garantire che le operazioni di misura, sia negli impianti nuovi che negli impianti esistenti, siano effettuate secondo le procedure e linee guida di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2;~~
- ~~➤ di garantire che nell'ambito degli interventi per modifiche da apportare all'impianto di misura siano seguite le procedure e linee guida di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 ovvero siano adottate (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.~~

## **5.2) Trasportatore**

~~Le attività relative alla misura svolte dal Trasportatore, in autonomia od in contraddittorio con le altre parti interessate, sono volte a garantire la migliore accuratezza dei dati di misura utilizzati per i fini di trasporto di cui al precedente paragrafo 2.~~

~~In tale ottica, il Trasportatore provvede:~~

- ~~➤ all'acquisizione tramite telelettura ove disponibile o rilevazione diretta in campo dei dati di misura;~~

- ~~alla validazione dei dati di misura secondo quanto previsto all'Allegato "Misura del gas", paragrafo 8. Si intende per "validazione" l'esecuzione delle attività di verifica e controllo che il Trasportatore ha titolo ad effettuare al fine di accertare la veridicità e l'accuratezza dei dati di misura per i propri usi di trasporto. A tali fini si considera "validato" un dato che sia giudicato dal Trasportatore utilizzabile per i bilanci di trasporto e la fatturazione dei corrispettivi di trasporto;~~
- ~~alla messa a disposizione e/o all'inoltro di tali dati di misura all'Utente (limitatamente dati relativi ai Punti di Riconsegna serviti dall'Utente) ed al Titolare dell'Impianto di misura;~~
- ~~relativamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, alla messa a disposizione e/o inoltro di tali dati di misura all'Utente e al Produttore di biometano;~~
- ~~all'informazione dell'Utente in relazione ai casi di cui al precedente paragrafo 5.1.~~

~~È altresì cura e carico del Trasportatore conservare, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative, traccia informatica e/o cartacea dei dati di misura rilevati presso gli impianti, per ogni necessità legata al contenuto del presente documento.~~

~~Il Trasportatore, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati.~~

~~Il Trasportatore, ai sensi del Codice di Rete, recepisce come valide ai fini della corretta effettuazione delle operazioni di misura le norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione, nonché le norme internazionali più aggiornate nei casi in cui, a livello nazionale, l'aspetto sotto esame non risulti normato. La tempistica di adozione di nuove norme sarà quella prevista dalle norme stesse e, in assenza di termini specifici, quelle meglio compatibili con le esigenze operative ed impiantistiche del Trasportatore.~~

~~Snam Rete Gas richiede come requisito minimo per l'accettabilità dei dati di misura ai fini di trasporto il dimensionamento degli impianti di misura e l'effettuazione delle operazioni di misura secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2.~~

~~Il Resta fermo che il Trasportatore non risponde della veridicità ed accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, anche nei confronti soggetti terzi, nonché di eventuali altre rilevazioni di propria competenza, in caso di:~~

- ~~mancato accesso in sicurezza all'impianto di misura;~~
- ~~malfunzionamento/non adeguata manutenzione di impianti ed apparati funzionali alla misura e trasmissione ove non di proprietà del Trasportatore;~~
- ~~mancata, ritardata, errata, incompleta o non aggiornata comunicazione dei dati di misura, ivi inclusi i dati di qualità del gas;~~
- ~~danneggiamento da parte di terzi di apparati e strumentazione funzionale alla rilevazione dei dati di misura, posti all'interno della proprietà del Cliente Finale;~~
- ~~assenza dell'Utente (ivi compresi i casi di risoluzione contrattuale).~~

In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, qualora sia rilevato un mancato rispetto della Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A o una delle condizioni sopra descritte il Trasportatore procederà all'intercettazione del gas sino al ripristino delle condizioni di conformità ed in ogni caso sino alla verifica dei dati effettuata in contraddittorio con il Titolare presso l'impianto di misura del Titolare dell'impianto.

Ai fini di assicurare il rispetto della Delibera 64/20 in materia di biometano, il Trasportatore si riserva di effettuare controlli di conformità alla Specifica di Qualità dei dati forniti ovvero rilevati presso l'impianto di misura del Titolare dell'impianto, attraverso campionamenti istantanei e/o rilevazioni presso proprie apparecchiature poste a valle del Punto di Consegna, come previsto al Capitolo 6. L'intercettazione di cui sopra è effettuata anche a seguito della rilevazione di un dato non conforme presso il proprio impianto di verifica.

Le azioni messe in atto dal Trasportatore, ivi inclusa l'eventuale intercettazione del biometano nei casi sopra descritti, sono necessarie ai fini di garantire la sicurezza del Sistema. Gli Utenti riconoscono ed accettano che in tutti i casi di intercettazione e sino all'esito positivo delle verifiche sopra descritte presso l'impianto del Titolare e/o al ripristino dei valori compresi nella specifica di qualità di cui al presente documento, il Trasportatore non risponde nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi di effetti o danni derivanti dalla mancata presa in carico del gas/biometano.

Resta inteso che sino alla chiusura del Punto, l'Utente resta responsabile dei quantitativi di biometano immessi.

## 11.1) Risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering - Altre disposizioni

### 11.1.1) Cause

L'Accordo di Metering, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, e/o non essere oggetto di rinnovo mediante invio di comunicazione scritta al Titolare dell'Impianto di misura, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità e al relativo Utente titolare di capacità presso il Punto di Consegna/Riconsegna, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura di cui al precedente paragrafo 10
2. procedura concorsuale a carico del Titolare dell'impianto di misura;
3. mancato pagamento;
4. utilizzo improprio del sistema informativo [Portale Impianti di Misura](#);
5. tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice di Rete, in cui la risoluzione dell'Accordo di Metering sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dal Titolare dell'Impianto di misura con la sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Fatto salvo quanto di seguito precisato, in caso di risoluzione dell'Accordo di Metering:

- l'Accordo di Metering si intende risolto anticipatamente: (i) totalmente, ovvero (ii) anche solo parzialmente laddove le circostanze che conducono alla risoluzione

siano riferibili solo ad alcuni dei Punti di Consegna/Riconsegna che rientrano nell'accordo;

- l'Utente titolare di capacità di trasporto presso il Punto di Consegna/Riconsegna non potrà usufruire del servizio di trasporto secondo quanto previsto al Capitolo 5;
- il Trasportatore provvede ad avviare la procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna secondo i termini e le modalità previsti al Capitolo 6;
- ~~dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering sino alla data di chiusura, presso il Punto di Riconsegna sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12.~~

### 1. Mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura

Qualora il Titolare dell'Impianto di misura non rispetti gli obblighi relativi all'accesso all'Impianto di misura da parte dell'Impresa di Trasporto come indicati nel precedente paragrafo 10 presso un Punto di Consegna/Riconsegna, l'Impresa di Trasporto ~~previa diffida procede alla risoluzione~~ ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo di Metering laddove il Titolare dell'Impianto non provveda al ripristino del rispetto dell'obbligo entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto al necessario ripristino del rispetto dell'obbligo, dell'Accordo di Metering con riferimento al medesimo Punto di Consegna/Riconsegna si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo di ripristino.

### 2. Procedura concorsuale

L'assoggettamento del Titolare dell'Impianto di misura ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nell'Accordo di Metering da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

### 3. Mancato pagamento

~~L~~In caso di inadempimento da parte del Titolare dell'Impianto di misura dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo **in relazione a un Punto di Consegna/Riconsegna** a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo di Metering, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9, e riferiti anche ad una sola fattura, ~~darà diritto al~~ il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite **una prima** comunicazione scritta. ~~Qualora, unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale~~ **ella** ~~suddetta~~ **suddetta** comunicazione il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore trasmette una seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il pagamento non pervenga entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell’Impianto abbia provveduto al pagamento, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dell’Accordo di Metering, di risolvere in via anticipata l’Accordo di Metering stesso si intenderà risolto con riferimento al medesimo Punto con decorrenza dal termine ultimo di pagamento di cui sopra.

#### 4. Utilizzo improprio del sistema informativo [Portale Impianti di Misura](#)

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo [Portale Impianti di Misura](#) da parte del Titolare dell’Impianto di misura, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata dell’Accordo di Metering, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e alle altre parti interessate.

Laddove l’utilizzo improprio del sistema informativo si concretizzi nell’inserimento di documentazione non veritiera o incompleta, il Trasportatore assegnerà al Titolare dell’Impianto un termine non superiore a 30 giorni entro il quale quest’ultimo dovrà provvedere e ne fornisce avviso al Titolare dell’Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l’eventuale risoluzione dell’Accordo laddove il Titolare dell’Impianto non provveda alla trasmissione della documentazione completa, decorso il quale opererà la risoluzione entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell’Impianto abbia provveduto alla trasmissione della documentazione completa, dell’Accordo di Metering si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo per la trasmissione.

#### 11.1.2) Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel presente paragrafo, il Titolare dell’impianto di misura interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore tutti gli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione dell’Accordo di Metering.

#### 11.2) Forza maggiore - Risoluzione delle controversie

Con riferimento alla Forza Maggiore e alla risoluzione delle controversie si rimanda a alle previsioni del capitolo 19 che, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dall’Accordo di Metering, trovano applicazione in relazione al medesimo accordo.

### 12) MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ

L’Impresa di Trasporto, in relazione agli Impianti di misura della propria rete, è tenuta a svolgere, con le modalità precisate nel seguito del presente paragrafo, il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- conformità alla normativa vigente applicabile della progettazione, realizzazione, adeguamento ove previsto e del collaudo dell’Impianto e delle relative apparecchiature;
- rispetto da parte del Titolare dell’Impianto dei requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi di cui al paragrafo 5.2;

- rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 7.1;
- veridicità delle informazioni fornite dal Titolare dell’Impianto e del corretto funzionamento degli Impianti di misura attraverso ispezioni in loco.

L’Impresa di Trasporto rende disponibili al Titolare dell’Impianto di misura gli esiti dell’attività di monitoraggio attraverso il “Portale Impianti di Misura” unitamente ai documenti trasmessi dallo stesso Titolare dell’Impianto. In particolare, sono resi disponibili entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all’anno precedente:

- la documentazione attestante le caratteristiche dell’Impianto di misura e il relativo attestato di conformità trasmessi dal Titolare dell’Impianto di misura, nonché l’esito delle verifiche effettuate dall’impresa di Trasporto in relazione alla conformità dell’Impianto alla normativa pro tempore vigente e all’adozione dei requisiti minimi e ottimali;
- il Piano di Manutenzione trasmesso dal Titolare dell’Impianto di misura secondo le tempistiche di cui al paragrafo 3.3 dell’Allegato 10/B al Codice di Rete, e la documentazione attestante le attività manutentive effettuate nonché l’esito delle verifiche documentali in relazione alla conformità del Piano di Manutenzione alla normativa vigente e al suo effettivo adempimento.
- il livello di servizio erogato dal Titolare dell’Impianto di misura in relazione a ciascun indicatore di cui al paragrafo 7.1<sup>30</sup>, con indicazione degli eventuali importi economici previsti a suo carico in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio minimi.

In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione prevista da parte del Titolare dell’Impianto di misura, l’Impresa di Trasporto provvede altresì a comunicargli l’inadempienza attraverso i medesimi sistemi informativi e ad effettuare opportuna segnalazione all’Autorità.

Il Trasportatore fornisce altresì opportuna informativa all’Autorità, con riferimento ai casi di reiterato esercizio dell’attività di metering al di sotto dei livelli di servizio di cui al precedente paragrafo 7.1, circa le eventuali inadempienze o non conformità riscontrate e delle possibili azioni conseguenti, inclusa la necessità di valutare la duplicazione dell’Impianto di misura, anche ai fini di quanto previsto al comma 14.2 della RMTG, nell’ambito del “Rapporto sugli esiti del monitoraggio” di cui al comma 21.1 della RMTG.

Limitatamente ai casi in cui rilevi il mancato rispetto delle previsioni relative alla conformità impiantistica, il Trasportatore provvede altresì ad effettuare opportuna segnalazione all’Autorità nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione dell’Accordo di Metering.

### 12.1) Monitoraggio della conformità dell’impianto e del rispetto dei requisiti

La conformità degli Impianti di misura alla normativa tecnica pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi e ottimali impiantistici, prestazionali e manutentivi di cui al paragrafo 5.2 è valutata dall’Impresa di Trasporto sulla base della documentazione

<sup>30</sup> L’andamento provvisorio degli indicatori è altresì reso disponibile dall’Impresa di Trasporto nel corso dell’anno con cadenza almeno trimestrale.

fornita dal Titolare dell'impianto di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B e tenuto conto dei soli requisiti in concreto applicabili a ciascun Impianto di Misura.

Il rispetto dei requisiti manutentivi è valutato dall'Impresa di Trasporto verificando:

- (i) la rispondenza del Piano di Manutenzione alle prescrizioni normative in tema di manutenzione, richiedendo al Titolare dell'Impianto di misura una revisione del Piano stesso in caso di eventuale non conformità;
- (ii) il rispetto del Piano di Manutenzione, attraverso la verifica dell'effettuazione delle attività previste sulla base delle informazioni e della documentazione ricevute.

La mancata o incompleta trasmissione secondo le modalità e le tempistiche di cui all'allegato 10/B delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento documentale è equiparata al mancato rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.2 e comporta l'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità in misura maggiorata del 30%.

Per gli Impianti di misura di nuova realizzazione, ovvero soggetti a modifiche sostanziali, l'esito positivo della verifica sulla conformità impiantistica alla normativa pro tempore vigente è condizione necessaria per l'apertura, ovvero riapertura, del Punto di Consegna/Riconsegna cui sono asserviti.

In tali casi:

- l'Impresa di Trasporto comunica l'esito della verifica documentale di conformità impiantistica attraverso la Lettera di Presa Visione nella quale sono segnalate eventuali difformità;
- in fase di apertura/riapertura del Punto di Consegna/Riconsegna, la rispondenza dell'Impianto di misura a quanto previsto dal progetto, nonché a quanto indicato nella Lettera di Presa Visione, è verificata tramite sopralluogo presso l'Impianto stesso da parte del personale del Trasportatore, in occasione del quale viene redatto il Verbale di verifica di attivazione come meglio descritto all'Allegato 10/B.

## 12.2) Monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio

Il Trasportatore verifica la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura relativi alla quantità e alla qualità del gas in relazione agli Impianti di misura allacciati alla propria rete di metanodotti - compresi quelli nella propria titolarità - acquisiti da remoto mediante telelettura e secondo quanto previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi<sup>16</sup>, ovvero rilevati in campo ove il dato risultasse non acquisibile mediante telelettura, effettuando le analisi di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10/A, anche alla luce delle segnalazioni diagnostiche fornite dalle apparecchiature.

Il rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 7.1 è monitorato dall'Impresa di Trasporto sulla base dei dati acquisiti con riferimento ai medesimi Impianti di misura.

Il Titolare dell'Impianto ha facoltà di chiedere chiarimenti all'Impresa di Trasporto in relazione ai livelli di servizio resi disponibili attraverso il Portale Impianti di Misura, anche nel corso dell'anno, secondo le modalità ivi indicate.

In caso di mancato rispetto degli standard di qualità del servizio sugli Impianti di misura connessi alla propria rete di metanodotti, l'Impresa di Trasporto applica i corrispettivi di cui al paragrafo 8 mediante fatturazione diretta al Titolare dell'Impianto.

### 12.3) Ispezioni in loco a campione

L'Impresa di Trasporto ha facoltà di effettuare Ispezioni in loco a campione sugli Impianti di misura connessi alla propria rete di metanodotti, al fine di verificare la veridicità delle informazioni e della documentazione fornita dal Titolare dell'Impianto, nonché constatare il corretto funzionamento dell'Impianto di misura mediante le operazioni di ispezione di cui alla Tabella 3 del paragrafo 5.2.

Snam Rete Gas, in qualità di Impresa Maggiore di Trasporto, ai sensi della Deliberazione 512/2021/R/gas, ha inoltre facoltà di effettuare Ispezioni in loco a campione sugli impianti di misura connessi alle reti di Imprese di Trasporto terze. A tal fine, Snam Rete Gas utilizza la documentazione e le informazioni rese disponibili dal Titolare dell'Impianto di misura, attraverso le funzionalità del "Portale Impianti di Misura", ovvero dalle Imprese di Trasporto terze e da queste ultime verificate, relative alla dotazione impiantistica e alla manutenzione effettuata sull'Impianto di misura.

Snam Rete Gas inoltre ha facoltà di chiedere al Titolare dell'Impianto di misura di eseguire la verifica di taratura /accuratezza a sua cura e sostenendone altresì i costi in caso ne venga riscontrato un funzionamento anomalo; in caso contrario il Titolare dell'Impianto di misura ha facoltà di chiedere il rimborso di tali costi a Snam Rete Gas.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l'Ispezione per motivi dipendenti dal Titolare dell'impianto di misura (e.g. negato accesso alla cabina), Snam Rete Gas provvederà ad effettuare opportuna segnalazione all'Autorità affinché la stessa possa esercitare i propri poteri ispettivi ove ritenuto necessario e, ove ne ricorrano i presupposti, alla discatura del Punto di Consegna/Riconsegna come descritto al paragrafo 10.

Snam Rete Gas provvede a comunicare al Titolare dell'Impianto di misura gli esiti dell'Ispezione in loco attraverso il Portale Impianti di Misura.

Laddove, in esito all' Ispezione, risulti la non veridicità delle informazioni fornite dal responsabile del metering relativamente al rispetto dei requisiti minimi e ottimali:

- i corrispettivi economici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 8 saranno maggiorati del 50% con riferimento al periodo per cui la dichiarazione sia risultata mendace/errata;
- il Titolare dell'Impianto dovrà fornire la documentazione corretta entro il termine di cui al paragrafo 11.1.1 "Utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura" dal al Trasportatore che, in mancanza, provvederà alla risoluzione dell'Accordo di Metering.<sup>7</sup>

## 13) CESSIONE DELL'IMPIANTO DI MISURA

Il Titolare dell'Impianto di misura presso un Punto di Riconsegna direttamente interconnesso alla rete di trasporto del Trasportatore ha facoltà di cederne la titolarità al Trasportatore medesimo secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate.

Il Titolare dell'Impianto di misura che voglia avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo può presentare, in qualsiasi momento, apposita richiesta scritta mediante il modulo disponibile sul sito internet del Trasportatore, attraverso il Portale Impianti di Misura. La richiesta dovrà essere corredata delle informazioni e dei documenti ivi indicati.

In caso di mancanza o di incompletezza delle informazioni e/o dei documenti indicati, la richiesta sarà considerata inammissibile e il Trasportatore non vi darà seguito fintanto che il Titolare dell'Impianto di misura non provvederà ad integrarla opportunamente.

Entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, il Trasportatore verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, la sussistenza di eventuali elementi ostativi all'acquisizione dell'impianto, quali:

- l'impossibilità di accedere e condurre l'Impianto di misura in sicurezza ai sensi delle norme di legge, ovvero di esercire l'Impianto a causa di interferenze con altre attività, nonché
- l'indisponibilità dei titoli di proprietà dell'Impianto di misura.

Il Trasportatore comunicherà gli esiti della verifica al Titolare dell'Impianto, e in caso di esito positivo, trasmetterà la proposta di Contratto di Cessione, riportante la quantificazione del prezzo di cessione operata sulla base delle informazioni rese in sede di richiesta, la costituzione di un diritto, sempre opponibile a terzi<sup>31</sup>, per accedere all'Impianto di misura nonché una previsione delle tempistiche entro le quali la cessione sarà formalizzata.

Il format del Contratto di Cessione è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

In coerenza con quanto previsto dalla regolazione pro tempore vigente, il prezzo di cessione è definito liberamente tra le parti sulla base delle caratteristiche e dello stato dell'Impianto di misura **anche tenuto conto** ~~nel limite~~ di quanto riconosciuto tariffariamente al Trasportatore, ~~a meno di diverso accordo tra le parti~~. La definizione di comune accordo del prezzo di cessione è condizione preliminare e necessaria per la sottoscrizione del Contratto di Cessione.

Le tempistiche necessarie al perfezionamento del Contratto di Cessione e al relativo passaggio di proprietà dell'Impianto di misura sono individuate dal Traportatore tenuto conto dello svolgimento delle seguenti attività:

- valutazione mediante sopralluogo dello stato dell'Impianto di misura e di eventuali elementi non desumibili dalla documentazione resa disponibile da Titolare dell'Impianto di misura;
- effettuazione degli adempimenti amministrativi/burocratici per il passaggio di proprietà dell'Impianto di misura (e.g. disponibilità somme, atto notarile, etc.);

<sup>31</sup> Verrà costituito un diritto di servitù. Ove ciò non sia giuridicamente possibile verrà verificata la percorribilità di soluzioni alternative che forniscano comunque un equiparabile grado di tutela del diritto di accesso.

- eventuali adeguamenti a cura e carico della parte cedente (e.g. adeguamento quadro elettrico alle esigenze del Trasportatore);
- progettazione e realizzazione da parte del Trasportatore degli interventi di adeguamento ritenuti necessari.

Il passaggio di proprietà dell'Impianto di misura al Trasportatore decorre dalla sottoscrizione del verbale di presa in possesso dell'impianto.

Eventuali elementi ostativi alla cessione dell'impianto, non riscontrabili mediante verifica documentale, riscontrati da parte del Trasportatore nel corso del sopralluogo presso l'Impianto di misura comporteranno la mancata finalizzazione del Contratto di Cessione che di norma viene sottoscritto a valle dell'effettuazione del sopralluogo. Laddove le parti sottoscrivano il Contratto di Cessione prima dell'effettuazione del sopralluogo l'efficacia dello stesso potrà essere condizionata dall'esito del sopralluogo medesimo. ~~ovvero, se già sottoscritto, la risoluzione del medesimo Contratto che risulterà, pertanto, inefficace.~~

Laddove nulla osti alla cessione dell'impianto e a seguito del perfezionamento della stessa, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell'esercizio dell'attività di metering in qualità di nuovo Titolare dell'Impianto di misura.

Con la sottoscrizione del Contratto di Cessione la parte cedente si impegna a:

- a. svolgere l'attività di metering, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Rete in tema di misura del gas, fino al perfezionamento dell'effettivo trasferimento della proprietà dell'Impianto di misura al Trasportatore;
- b. accettare le modalità di erogazione dei servizi di metering e meter reading da parte del Trasportatore, di cui al paragrafo 6 del presente Capitolo, in relazione all'Impianto di misura oggetto di cessione;
- c. garantire che il Trasportatore possa accedere all'Impianto di misura e prestare la propria collaborazione per la gestione e manutenzione dell'impianto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10;
- d. dichiarare le caratteristiche degli impianti di utenza, cui l'Impianto di misura oggetto di cessione è asservito, indicando le esigenze dei medesimi in termini di utilizzo del gas, come indicato nel Contratto (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo portate minime e massime, pressioni etc), al fine di consentire al Trasportatore di verificare il corretto dimensionamento e funzionamento dell'Impianto di misura ed eventualmente procedere ai necessari adeguamenti;
- e. comunicare eventuali modifiche e/o cambi di destinazione d'uso degli impianti di utenza che comportino la variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera d) in maniera tempestiva e comunque con un anticipo di almeno un anno dalla loro decorrenza, al fine di garantire al Trasportatore la possibilità di verificare l'adeguatezza dell'Impianto di misura oggetto di cessione alle nuove esigenze degli impianti di utenza cui è asservito e procedere con i necessari adeguamenti. Nel caso di un tempo di preavviso inferiore il Trasportatore non garantisce l'adeguamento tempestivo dell'Impianto di misura;
- f. concedere al Trasportatore di poter mantenere nei propri locali o aree, di norma corrispondenti ai locali o aree che ospitano l'Impianto di misura, l'Impianto di misura, a titolo gratuito, e mettere a disposizione l'energia elettrica per il

funzionamento delle stesse apparecchiature di misura a fronte del riconoscimento di un importo una tantum;

g. comunicare eventuali cessioni a soggetti terzi degli impianti di utenza cui è asservito l'Impianto di misura.

Il Trasportatore si impegna a sua volta a rispettare le previsioni inerenti al coordinamento operativo di cui al paragrafo 10, anche in relazione agli eventuali interventi di adeguamento degli Impianti di misura di cui ai precedenti lettere c) ed e).

Nel caso in cui il cedente non rispetti gli impegni di cui al Contratto di Cessione, il Trasportatore provvederà a segnalare all'Autorità tale evenienza ai fini di procedere con le opportune azioni nei confronti dello stesso, fino alla discatura del Punto di Riconsegna o alla duplicazione dell'Impianto di misura. Resta inteso che l'eventuale mancato rispetto dei livelli di qualità dell'attività di metering e meter reading derivante dall'inadempimento del cedente rispetto agli impegni di cui al Contratto di Cessione è considerato come causa esterna di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della RMTG.

Nel caso in cui gli impianti di utenza cui la misura è asservita fossero ceduti ad un altro Cliente Finale/Impresa di Distribuzione, il nuovo proprietario di tali impianti di utenza, al fine di usufruire del servizio di metering erogato dal Trasportatore, è tenuto a sottoscrivere apposito accordo di accettazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti da b) a g). In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo o di mancato rispetto degli impegni di cui allo stesso accordo si applica quanto previsto nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione.

La messa a disposizione dei dati generati dall'Impianto di misura è effettuata con le modalità precisate al paragrafo 5 dell'Allegato 10/A.

## ALLEGATO 10/A

### PRINCIPALI ATTIVITÀ ~~DI METER READING~~ ~~TECNICHE PER LA MISURA DEL GAS~~

Il presente allegato ~~fornisce indicazioni di dettaglio su alcune delle~~ ~~fornisce una descrizione sintetica delle principali attività tecniche di meter reading in capo dal Trasportatore~~ ~~ovverosia~~ di cui al paragrafo 6.2 del Capitolo 10 del Codice di Rete, con particolare riferimento a:

- ~~verifica della congruenza impiantistica e della correttezza del processo di misura;~~
- ~~raccolta, ed acquisizione dei dati di misura;~~
- ~~elaborazione e validazione dei dati di misura~~ ~~misurati;~~
- ~~verifiche sui dati e sulla correttezza del processo di misura;~~
- ~~validazione, compresa la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie;~~
- ~~gestione dei dati di misura;~~
- ~~messa a disposizione dei dati di misura, provvisori<sup>1</sup> e validati (questi ultimi principalmente mediante emissione del Verbale di misura);~~
- ~~conservazione dei dati di misura;~~
- ~~segnalazione anomalie sugli Impianti di misura.~~

Queste attività comportano:

- ~~redazione di verbali di constatazione e verifica apparecchiature;~~
- ~~aggiornamento, ove ricorrente, dei parametri per la misura;~~
- ~~redazione di verbali di intervento;~~
- ~~effettuazione di alcune verifiche;~~
- ~~definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, quali malfunzionamenti e guasti;~~
- ~~emissione del verbale di misura.~~

Le attività sopra elencate, che possono comportare interventi del Trasportatore nelle cabine REMI, devono essere svolte in accordo con le disposizioni legislative vigenti in materia, e con le seguenti procedure:

- a) "Dimensionamento degli impianti REMI";
- b) "Misura del gas".

#### 1) REDAZIONE DEI VERBALI DI CONSTATAZIONE E VERIFICA E DEI VERBALI DI INTERVENTO

Si tratta di rapporti che vengono predisposti a fronte di ogni attività o decisione che modifica le modalità di esecuzione della misura e le modalità di determinazione dei quantitativi; i verbali sono predisposti dalle parti interessate e riportano dati,

---

<sup>1</sup> Si tratta dei dati di misura operativi, così come acquisiti, non ancora sottoposti al processo di validazione di cui al paragrafo 4 del presente allegato

informazioni, accordi e risultati di controlli relativi all'oggetto. I verbali di constatazione e verifica vengono redatti all'entrata in esercizio di ogni nuovo impianto REMI e per modifiche sostanziali a quelli esistenti; questi verbali servono per fornire un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico dell'impianto REMI e delle apparecchiature in esso installate.

I verbali di intervento vengono redatti durante l'esercizio dell'impianto REMI, quando esiste già il verbale di constatazione e verifica, ogni qualvolta vengono effettuati interventi riguardanti:

- la verifica, il controllo ed eventuale taratura delle apparecchiature;
- le modifiche che implicano la variazione delle modalità di determinazione dei quantitativi;
- il riscontro di anomalie;
- sospensioni e riattivazioni dell'erogazione.

## **2) AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI PER LA MISURA**

L'attività di aggiornamento dei parametri utilizzati per la misura, deve rispettare le modalità fissate dalla metrologia legale nonché i criteri riportati nella procedura "Misura del gas". Per le misure di tipo automatizzato l'aggiornamento dei dati inseriti nell'elaboratore ubicato nella stazione di misura viene eseguito da personale Snam Rete Gas alla presenza del proprietario dell'impianto o di un suo rappresentante. In particolare per quanto concerne i dati relativi alla composizione del gas sono previste le seguenti modalità:

- 1) per impianti volumetrici aggiornamento con frequenze prestabilite;
- 2) per impianti venturimetrici aggiornamento con frequenze prestabilite e, ove necessario, successiva rielaborazione mensile;
- 3) per impianti di misura con collegamento diretto a gascromatografo, in grado di fornire direttamente i dati di composizione necessari, viene effettuato un aggiornamento in continuo.

Le modalità sopra esposte sono applicabili previa conformità con le disposizioni di metrologia legale.

Sia per le misure automatizzate che per quelle tradizionali, l'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo del Trasportatore viene eseguito dal Trasportatore stesso, che in entrambi i casi utilizza i parametri specifici di cui ai verbali di constatazione e verifica ovvero ai verbali di intervento appositamente redatti.

## 1) ACQUISIZIONE DEI DATI DI MISURA RESI DISPONIBILI DAL RESPONSABILE DEL METERING

Il Trasportatore acquisisce nei propri sistemi informativi i dati resi disponibili dal responsabile del metering secondo quanto previsto dal Protocollo dei flussi Informativi<sup>2</sup>, pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas, con modalità e frequenze che dipendono dalle condizioni di funzionamento dell'Impianto di misura, che influiscono anche sulla tipologia di dati resi disponibili e sul relativo formato.

Per gli Impianti di misura nei Punti di Consegna della rete nazionale di metanodotti, stanti le peculiarità di tali impianti, modalità e frequenze di acquisizione dei dati possono essere concordate tra il Trasportatore e il Titolare dell'Impianto/Operatore Interconnesso sulla base di manuali operativi.

In particolare l'acquisizione avviene di norma a seguito della trasmissione del dato da parte degli strumenti di campo (telelettura) con frequenza infragiornaliera, ed i dati resi disponibili al Trasportatore sono i quantitativi determinati direttamente dagli elaboratori presenti (flow computer/data logger) in volume e/o in energia (ove presente uno strumento di analisi della qualità collegato con l'elaboratore), nonché i dati primari (quali pressione, temperatura, numero di unità contatore, PCS ove sia presente lo strumento di analisi della qualità), con un dettaglio almeno quarto d'orario. Contestualmente sono inoltre acquisite eventuali segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.

I medesimi dati sono acquisiti dal Trasportatore con frequenza mensile, mediante raccolta in campo, nel caso in cui la telelettura sia indisponibile ovvero laddove l'Impianto di misura renda disponibili dati primari mediante diagrammi.

Laddove vi sia indisponibilità anche degli elaboratori (flow computer/data logger) i dati acquisiti sono esclusivamente primari.

## 2) ELABORAZIONE DEI DATI DI QUANTITÀ

Una volta acquisiti i dati di misura di cui al paragrafo 1 con le modalità ivi precisate il Trasportatore procede, al termine del mese cui i dati si riferiscono, alla relativa elaborazione secondo quanto di seguito rappresentato.

Di norma i quantitativi acquisiti sono elaborati dal Trasportatore unicamente al fine di riportarli dalle condizioni di temperatura e pressione a cui sono stati rilevati alle condizioni standard secondo quanto rappresentato all'allegato 10/C, ove tale conversione non sia già stata effettuata dall'elaboratore presente sull'Impianto.

---

<sup>2</sup> ~~Il Protocollo dei flussi informativi sarà definito nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4.1 della Delibera 512/21. I primi orientamenti di Snam Rete Gas su tali tematiche saranno pubblicati nel corso del mese di aprile sul sito internet della stessa nella sezione Business Regolati>Trasporto>Codice di Rete, Tariffe, Area Comitato e Consultazione>Consultazioni.~~

In caso di indisponibilità o malfunzionamento degli elaboratori (flow computer/data logger), il Trasportatore elabora invece i dati primari acquisiti al fine di determinare le quantità di gas immesse/prelevate secondo la metodologia di cui all'allegato 10/C.

Ove sia presente uno strumento di qualità collegato direttamente all'elaboratore, l'Impianto di misura rende disponibile al Trasportatore direttamente i quantitativi in energia.

In caso di indisponibilità dello strumento di analisi della qualità o dell'elaboratore i sistemi informativi del Trasportatore provvedono alla determinazione dei dati di quantità in energia, moltiplicando i volumi giornalieri ed il PCS medio giornaliero rilevato

- nell'AOP cui è associato il PdR cui l'impianto di misura è asservito;
- per i PdC dal GC installato in campo ovvero con analisi gascromatografica in laboratorio del campione prelevato in campo, come precisato al paragrafo 4.2.1.

### 3) GESTIONE IN CONTRADDITTORIO DEGLI IMPIANTI DI MISURA E VERIFICHE SUI DATI RESI DISPONIBILI DAL RESPONSABILE DEL METERING

Al fine di accertare la veridicità e l'accuratezza dei dati generati dagli Impianti di misura, il Trasportatore ha titolo a presenziare in contraddittorio alle attività di gestione e manutenzione effettuate dal Titolare dell'Impianto, ad eseguire una serie di controlli e le verifiche volte ad accertare il corretto funzionamento degli impianti REMI di misura e delle apparecchiature in essi installate di cui al paragrafo 3.2, nonché ad analizzare, nei termini di cui al paragrafo 3.3, i dati resi disponibili dagli stessi. Tali verifiche, le cui modalità e tempistiche sono riportate nella procedura "Misura del gas", possono essere riassunte come segue:

#### 3.1) Partecipazione in contraddittorio alla gestione degli Impianti di misura

Al fine di monitorare la corretta generazione dei dati di misura, il Trasportatore può presenziare in contraddittorio ad operazioni e/o interventi effettuati sull'Impianto di misura dal Titolare dell'Impianto quali:

- verifica, controllo ed eventuale taratura delle apparecchiature;
- modifiche impiantistiche;
- modifiche che implicano la variazione dell'assetto dell'Impianto;
- riscontro di anomalie;
- avviamento, chiusura e riavviamento del Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito.

In tali occasioni viene prodotta opportuna documentazione (tra cui eventualmente il "Verbale di intervento" o la "Scheda di Intervento") riportante la descrizione delle attività effettuate, i dati, le informazioni e i risultati di eventuali controlli relativi all'Impianto di misura e alla strumentazione in esso installata, nonché eventuali elementi concordati tra Titolare dell'impianto e il Trasportatore ai fini della misura.

#### 3.2) Verifiche sugli Impianti di misura

Il Trasportatore ha facoltà di effettuare visite di controllo sull'Impianto di misura, al fine di verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature ivi installate.

Durante tali visite è effettuato il controllo funzionale degli apparati, nonché:

- per impianti volumetrici, il rilievo istantaneo dei valori di pressione e temperatura utilizzati per l'elaborazione con i relativi valori rilevabili dalle apparecchiature di controllo e riserva;
- per impianti venturimetrici, il rilievo istantaneo dei valori di pressione, temperatura e pressione differenziale utilizzati per l'elaborazione con i relativi valori rilevabili dalle apparecchiature di controllo e riserva.

Nell'ambito di alcune visite effettuate in particolare sugli Impianti di misura caratterizzati da elevati quantitativi di gas immesso/prelevato, i suddetti controlli sono eseguiti mediante il collegamento di sistemi di misura portatili alle apparecchiature installate; in tali occasioni viene redatto un Verbale di Intervento in contraddittorio con il Titolare dell'impianto.

### 3.3) Analisi dei dati resi disponibili dal responsabile del metering

Il Trasportatore analizza, con il supporto dei propri sistemi informativi, i dati acquisiti ed elaborati secondo quanto rappresentato ai paragrafi 1 e 2, con frequenza:

- giornaliera per quanto concerne i dati provvisori acquisiti mediante telelettura, alla luce di alcuni elementi quali a titolo esemplificativo:
    - segnalazioni diagnostiche provenienti dalla strumentazione di misura;
    - dati storici/statistici;
  - variabile in funzione dall'entità dei quantitativi di gas immessi/prelevati
- a) ~~verifica delle variazioni rilevanti dei consumi all'atto della validazione del verbale di misura, effettuata tramite analisi statistiche appositamente predisposte (verifiche specifiche vengono eseguite nel caso di riscontro di casi anomali);~~
- b) ~~verifica della documentazione riguardante l'impianto REMI, al fine di accertarne i contenuti in conformità alle regole e normative vigenti e procedere successivamente al riscontro dei dati con quanto inserito nel sistema informativo del Trasportatore;~~
- e) ~~verifica della misura automatizzata effettuata utilizzando apposite procedure che consentono il confronto tra i dati rilevati dalla catena di misura automatizzata principale e quelli determinati dalla catena di la misura tradizionale di riserva in un arco di tempo prestabilito;~~
- d) ~~verifica dei dati di misura di un campione di impianti REMI che rappresenti una percentuale significativa del gas misurato;~~
- e) ~~analisi delle segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.~~

### 3) TARATURE E MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI

~~Il proprietario dell'impianto provvede, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le verifiche periodiche ed eventuali tarature/manutenzioni di tutti i dispositivi dell'impianto REMI non solo quelle relative alla misura per quanto richiesto dalla legislazione vigente (es. metrologia legale) e dalle regole di buona tecnica. Ai fini del presente documento si considera quale regola di buona tecnica l'effettuazione di una verifica, con eventuale relativa taratura/manutenzione, almeno una volta l'anno, da parte di un primario operatore del settore. Fa altresì parte delle regole di buona tecnica garantire~~

L'intervento tempestivo, da parte di primario operatore del settore, per la risoluzione di anomalie verificatesi sull'impianto.

## 5) DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEI DATI DI MISURA NEL CASO DI ANOMALIE

I controlli presso l'impianto consentono a Snam Rete Gas di riscontrare anomalie quali malfunzionamenti o guasti delle apparecchiature preposte alla misura.

Nel caso in cui, durante le operazioni di validazione, si riscontri la mancanza totale o parziale di dati da impianti teleletti, i dati mancanti saranno determinati secondo i criteri ed i metodi indicati nella procedura "Misura del gas": tali dati potranno essere sostituiti successivamente qualora venga constatata la disponibilità in piena efficienza della misura di riserva (riemissione del verbale di misura).

Il Trasportatore procede ad una nuova elaborazione del verbale di misura già emesso solo nel caso in cui possano essere accertate le cause e la decorrenza dell'anomalia.

Qualora presso un impianto di misura di tipo venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala e non sia possibile determinare per altra via il quantitativo di gas effettivamente transitato, questo verrà assunto pari al valore del fondo scala maggiorato del 30%.

## 4) VALIDAZIONE DEI DATI DI MISURA

I contenuti saranno definiti nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4.1 della Delibera 512/21. I primi orientamenti di Snam Rete Gas su tali tematiche saranno pubblicati nel corso del mese di aprile sul sito internet della stessa nella sezione Business Regolati>Trasporto>Codice di Rete, Tariffe, Area Comitato e Consultazione>Consultazioni.

La validazione consiste nell'esecuzione delle attività di verifica, controllo e sostituzione/integrazione dei dati generati dagli Impianti di misura che il Trasportatore effettua al fine di accertarne la veridicità e l'accuratezza e determinare i valori da utilizzare per i fini del Trasporto e del Bilanciamento del gas.

Mensilmente, nel mese M+1, il Trasportatore effettua la validazione dei dati relativi alle quantità e alla qualità del gas consegnato/riconsegnato, riferiti al mese M, a partire dalle ore 6.00 del 1° giorno del mese M alle ore 6.00 del 1° giorno del mese M+1. Il processo di validazione avverrà nei tempi tecnici necessari a garantire il rispetto delle tempistiche previste per la pubblicazione del bilancio di trasporto definitivo secondo quanto previsto al paragrafo 4.2 del capitolo 9 del Codice di Rete.

### 4.1) Validazione dei dati relativi alle quantità di gas consegnato/ riconsegnato

Completate, ove necessario, le elaborazioni dei dati acquisiti da campo, il Trasportatore procede alla validazione dei dati relativi alle quantità di gas immesso/prelevato.

I dati sono sottoposti ad una procedura automatica ad opera dei sistemi informativi del Trasportatore che verifica in relazione ai dati generati da ciascun Impianto di misura:

- la loro completezza (condizione soddisfatta se sono presenti almeno i quantitativi totali giornalieri);
- la loro congruità su base storico e/o statistica
- il superamento di eventuali verifiche con frequenza variabile quali quelle di cui al paragrafo 3.3 della proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 70;
- l'assenza di segnalazioni diagnostiche prodotte dagli strumenti di misura o evidenziate dai sistemi informativi del Trasportatore, rilevanti ai fini della determinazione dei quantitativi (ivi compreso il funzionamento del misuratore venturimetrico al di sopra del fondo scala);
- altri elementi che possano invalidare il dato (a titolo esemplificativo: l'interruzione del servizio di trasporto per lavori sulla rete del Trasportatore presso il Punto di Consegn/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito).

Gli Impianti di misura per i quali sussiste un'anomalia di cui il Trasportatore è a conoscenza anche attraverso documentazione redatta dal proprio personale in contraddittorio con il Titolare dell'Impianto (Verbali/Schede di intervento) vengono esclusi manualmente dalla validazione automatica.

I dati che abbiano superato tutte le verifiche di cui sopra risultano validati mediante validazione automatica.

I dati che non abbiano superato anche una sola di tali verifiche (dati mancanti/scartati) sono oggetto di una analisi effettuata da parte del personale del Trasportatore con il supporto dei sistemi informativi, che mira ad individuare il miglior dato sostitutivo/stimato disponibile secondo i criteri di cui ai successivi paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I dati prodotti in esito di tale processo sono validati mediante validazione semiautomatica.

#### 4.1.1 Determinazione dei dati in caso di indisponibilità degli apparati per la telelettura

Nel caso di indisponibilità della telelettura su un Impianto di misura, ove i dati non si siano resi disponibili mediante tale modalità entro l'inizio della fase di validazione, i dati mancanti saranno oggetto di validazione utilizzando per i periodi interessati, nell'ordine di priorità e con tempistiche di elaborazione crescente, i dati:

- resi disponibili in campo dall'elaboratore o dalla sua stampante; ovvero
- determinati secondo quanto indicato al paragrafo 4.1.2, nel caso in cui non si ricada in quanto previsto al precedente alinea.

#### 4.1.2 Determinazione dei dati in caso di guasti, malfunzionamenti e starature degli strumenti di misura

Nel caso di guasti, malfunzionamenti o starature di uno o più strumenti che compongono la catena di misura principale, i dati mancanti/scartati in fase di validazione sono sostituiti con nuovi quantitativi che possono essere, nell'ordine:

- elaborati a partire dai dati primari forniti dalle apparecchiature di riserva e controllo, ove presenti e ritenuti idonei allo scopo; diversamente
- stimati applicando i criteri di seguito riportati:
  - a) Media dei dati validati nel mese

I dati giornalieri mancanti/scartati in fase di validazione sono sostituiti con la media dei dati giornalieri validi nel mese oggetto di validazione. Tale criterio è di norma applicato qualora i dati giornalieri validi nel mese siano rappresentativi dell'andamento dei prelievi del mese oggetto di validazione. In particolare, la rappresentatività dell'andamento dei prelievi è valutata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base di:

- stabilità dell'andamento dei prelievi nei giorni validi del mese;
- eventuali fermi impianto occorsi durante il mese oggetto di validazione;
- eventi o fenomeni che possano aver inciso sull'andamento dei prelievi nei giorni validi del mese o su quelli oggetto di stima.

**b) Prelievi storici di mesi analoghi**

I dati giornalieri mancanti/scartati in fase di validazione sono sostituiti con il valore medio giornaliero ottenuto applicando un coefficiente, rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi, al quantitativo medio giornaliero del mese omologo dell'anno precedente; tale coefficiente è determinato come rapporto tra il volume medio giorno (in Sm<sup>3</sup>) dei 90 giorni precedenti il mese oggetto di stima e il volume medio giorno (in Sm<sup>3</sup>) dei corrispondenti giorni dell'anno precedente<sup>3</sup>. Nel caso di utilizzo per lunghi periodi continuativi di questo criterio, il principio stesso su cui si basa l'algoritmo introduce un'incertezza sempre maggiore nel risultato finale, pertanto per periodi maggiori di 12 mesi, si provvederà l'applicazione di uno dei criteri di cui ai successivi alinea.

**c) Dati di produzione forniti dal titolare dell'impianto di consumo**

I dati giornalieri mancanti/scartati in fase di validazione sono sostituiti con i valori ottenuti applicando ai dati di produzione degli impianti connessi un coefficiente di trasformazione. Tale criterio è ammesso laddove i dati di produzione (e.g. quantità di materiale prodotto per le industrie o energia prodotta per le centrali termoelettriche) siano univocamente relazionabili al gas transitato ed una volta verificato che il rapporto tra tali dati e le relative quantità validamente misurate sia costante.

I dati di produzione nonché l'indicazione di eventuali giorni di assenza di prelievi che insistano nel periodo oggetto di stima devono essere attestati all'Impresa di Trasporto dal Titolare dell'Impianto/titolare degli impianti di consumo mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di una loro formale certificazione.

**d) Confronto con Punti di Riconsegna limitrofi**

Tale metodo è applicabile ai soli Punti di Riconsegna connessi ad Imprese di Distribuzione in quanto considera le variazioni di consumi derivanti dalla stagionalità di prelievo.

I quantitativi mancanti/scartati relativi al periodo in validazione sono sostituiti con un valore determinato applicando un coefficiente ai quantitativi mensili prelevati presso lo stesso Punto di Riconsegna nei 12 mesi precedenti a quello oggetto di stima e sottraendo al valore così determinato gli eventuali quantitativi relativi ai giorni per i quali la misura è ritenuta valida.

Tale metodologia prevede l'individuazione di un gruppo di Punti di Riconsegna connessi ad Imprese di distribuzione che rispetto al Punto di Riconsegna presso il quale elaborare la stima presentino le seguenti caratteristiche:

---

<sup>3</sup> Eventuali giorni di assenza di prelievi non sono utilizzati per il calcolo dei valori medi giornalieri.

- ubicazione entro una distanza prefissata;
- appartenenza alla stessa zona climatica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993;
- simile rapporto tra il volume del mese oggetto di validazione relativo all'anno precedente e il volume misurato nei precedenti 12 mesi.

Il coefficiente è determinato, con riferimento al gruppo di Punti di Riconsegna individuati, come rapporto tra il volume misurato nel mese oggetto di validazione e il volume misurato nei 12 mesi precedenti. Laddove il Punto di Riconsegna i cui prelievi sono oggetto di stima appartenga ad un aggregato di Punto di Riconsegna che alimentano reti di distribuzione interconnesse a valle, la stima dei quantitativi per tale punto si ottiene per differenza tra il quantitativo stimato per l'aggregato - ottenuto applicando il coefficiente, determinato con le medesime modalità sopra rappresentate, ai prelievi dell'aggregato dei Punti di Riconsegna dei 12 mesi precedenti - ed i prelievi degli altri punti dell'aggregato le cui misure sono valide.

e) Misuratori di gas di impianti di produzione/consumo connessi a monte/valle

I dati giornalieri mancanti/scartati in fase di validazione sono sostituiti con i valori giornalieri, ove disponibili, generati da misuratori posti immediatamente a valle/monte dell'Impianto di misura presso il Punto di Riconsegna/Consegna previo accertamento del corretto funzionamento e della taratura dei misuratori stessi<sup>4</sup>. Tale criterio è applicabile anche nel caso di misuratori di massa quali quelli presenti presso impianti di autotrazione. In tali casi i dati di misura in kg, sono convertiti in Sm<sup>3</sup>, utilizzando i valori di massa volumica in kg/Sm<sup>3</sup> riferiti ai giorni ovvero al mese oggetto della conversione stessa. Tali quantità convertite sono incrementate/ridotte utilizzando un coefficiente di correzione determinato come media ponderata dei rapporti tra i quantitativi venduti in kg e i quantitativi espressi in volume correttamente verbalizzati dall'Impresa di Trasporto riferite ad un periodo pregresso di almeno 6 mesi (ottimale 12 mesi).

I dati di produzione/consumo nonché l'indicazione di eventuali giorni di assenza di immissioni/prelievi che insistano nel periodo oggetto di stima devono essere attestati all'Impresa di Trasporto dal Titolare dell'Impianto/titolare degli impianti di consumo mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di una loro formale certificazione.

Qualora i dati stimati secondo uno dei meccanismi sopra descritti interessi più giorni, la somma dei volumi giorno potrà essere riproporzionata sui giorni gas oggetto di stima secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.1.2.1.

L'Impresa di Trasporto valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il Titolare dell'Impianto, ovvero col titolare degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito.

Laddove non fosse possibile individuare un criterio alternativo e/o non fosse possibile raggiungere un accordo con il Titolare dell'Impianto/titolare degli impianti cui l'Impianto

---

<sup>4</sup> Con riferimento alle centrali di compressione adibite al caricamento dei carri bombolai/veicoli cisterna, potranno essere considerati anche i dati contenuti nei documenti fiscali di accompagnamento merce in uso per il servizio continuativo ed emergenziale di fornitura di gas naturale compresso.

di misura è asservito, il Trasportatore ne darà comunicazione all'Autorità per i seguiti di competenza.

#### 4.1.2.1 *Profilazione dei dati di misura in caso di indisponibilità del dato con dettaglio giornaliero*

Laddove non si siano resi disponibili dati di misura con dettaglio giornaliero, i dati stessi potranno essere soggetti, ove possibile, alla profilazione dei prelievi<sup>5</sup>. Il metodo di profilazione si differenzia a seconda della tipologia di Punto di Consegna/Riconsegna.

- **Punti di Riconsegna a Clienti finali direttamente allacciati/Punti di Consegna**  
Sulla base dei dati storici settimanali di un intervallo di tempo di almeno 2 anni, si determina la distribuzione media dei quantitativi giornalieri in volume nel corso della settimana e la si replica con riferimento al periodo oggetto di profilazione;
- **Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione**  
Tale metodologia prevede l'individuazione di un gruppo di Punti di Riconsegna connessi ad Imprese di distribuzione appartenenti alla stessa zona climatica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, del Punto di Riconsegna presso il quale elaborare la profilazione.  
Tra questi ultimi, si raffrontano i profili di prelievo dello stesso mese e anno precedente (o di 2 anni precedenti), per determinare il Punto di Riconsegna che presenta il maggior grado di somiglianza rispetto al Punto di Riconsegna oggetto di profilazione. Vengono considerati validi solo i profili ricavati dai Punti di Riconsegna con volume misurato per tutto il mese.

#### 4.1.3 *Determinazione dei dati nel caso di quantità al di fuori del campo valido per misuratori venturimetrici*

Qualora presso un Impianto di misura con misuratore venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala, laddove non sia possibile determinare per altra via i quantitativi di gas effettivamente immessi/prelevati, questi verranno assunti pari al valore del fondo scala maggiorato del 30% riportato al periodo di sconfinamento.

## 4.2) **Validazione dei dati di qualità**

Presso Impianti di misura asserviti a Punti di Consegna e presso i punti di misura delle AOP, rientranti nel campo di applicazione della deliberazione n. 185/05, ai fini della determinazione del contenuto energetico, il Trasportatore effettua la validazione dei dati di qualità provenienti da ciascun gascromatografo, ovvero, ove il gascromatografo non sia presente, dei dati ottenuti mediante analisi chimica in laboratorio di campioni di gas prelevati in campo.

I dati sono sottoposti ad una procedura semiautomatica ad opera dei sistemi informativi del Trasportatore che effettua una serie di controlli sui dati generati dall'Impianto/punto di misura, che comprende la verifica:

- della completezza;
- della congruenza dei dati di analisi;
- del rispetto di valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici;

<sup>5</sup> Al fine dell'applicazione della profilazione sono considerati eventuali peculiarità del periodo con indisponibilità del dato giornaliero, quali ad esempio la presenza di giorni festivi.

➤ della presenza di eventuali segnalazioni diagnostiche provenienti da gascromatografi.

La misura giornaliera del PCS in un punto di misura verrà considerata disponibile dal Trasportatore se, per il Giorno-gas, risultano disponibili le misure orarie relative ad almeno 12 ore anche non consecutive, considerando valida ciascuna misura oraria se almeno la metà delle misure effettuate nell'ora risultano validate.

#### 4.2.1 Determinazione dei dati in caso di indisponibilità della misura del PCS

Presso un Punto di Consegna della rete di trasporto, laddove non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, il dato mancante/scartato è sostituito con l'ultimo dato valido rilevato in quello stesso punto, determinato secondo quanto eventualmente previsto nei manuali operativi, ovvero laddove il periodo di indisponibilità perduri per più di 9 giorni, determinato dal Titolare dell'Impianto con analisi gascromatografica di laboratorio accreditato effettuata su un campione di gas prelevato con frequenza giornaliera, se non diversamente previsto dall'eventuale manuale operativo.

Presso un Punto di Riconsegna della rete di trasporto, laddove non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale rilevata mediante l'apparato di determinazione della qualità installato in loco, il dato mancante/scartato è sostituito con il dato rilevato nello stesso Giorno-gas nella AOP cui il Punto di Riconsegna è associato. Quanto sopra si applica anche con riferimento a tutti gli Impianti di misura con elaboratore collegato ad un "GC di area".

Presso un punto di misura di una AOP, laddove non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, il dato mancante/scartato è sostituito con il dato rilevato nello stesso Giorno-gas in una AOP alternativa, individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito Internet del Trasportatore. Nel caso non sia possibile individuare una AOP alternativa il dato mancante/scartato è sostituito con un valore di PCS giornaliero pari al valore di PCS medio mensile del mese precedente rilevato nello stesso punto di misura. A partire dal decimo giorno gas di indisponibilità della misura giornaliera in un punto di misura di una AOP, il dato mancante/scartato è sostituito con il valore determinato giornalmente tramite analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo. Il Trasportatore ripristinerà la misura giornaliera del PCS entro 15 giorni a partire dalla data in cui è iniziata l'indisponibilità del dato.

#### 4.3) Validazione dei dati per Impianti di misura con elaboratore collegato a GC/AQ

La validazione per Impianti di misura con elaboratore collegato a GC/AQ è effettuata in prima battuta direttamente dalla strumentazione in campo. I dati che abbiano superato le verifiche di cui sopra sono ammessi al processo di validazione automatica delle quantità di cui al precedente paragrafo ~~4.2.1.1~~

I dati che non abbiano superato anche una sola delle verifiche di cui al paragrafo ~~4.2.1.1~~ sono oggetto di una analisi volta ad approfondire le cause di invalidazione del dato di quantità in energia e ad individuare il miglior dato sostitutivo/stimato secondo quanto di seguito rappresentato. I dati prodotti in esito di tale processo sono validati mediante validazione semiautomatica.

#### 4.3.1 Determinazione delle quantità in volume

Laddove i dati mancanti/scartati in fase di validazione siano relativi alle quantità in volume, questi ultimi sono oggetto di una analisi effettuata da parte del personale del Trasportatore con il supporto dei sistemi informativi, che mira ad individuare il miglior dato sostitutivo/stimato disponibile secondo i criteri di cui ai paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.

#### 4.3.2 Determinazione della qualità

Laddove i dati mancanti/scartati in fase di validazione siano relativi alla qualità, questi ultimi sono sostituiti, nell'ordine, con:

- i parametri di qualità rilevati dallo stesso GC/AQ se validi ed acquisiti secondo quanto previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi dai sistemi del Trasportatore; diversamente
- i parametri di qualità determinati nell'AOP cui è associato il Punto di Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito ovvero secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.1 per i Punti di Consegna.

### 5) MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA

I contenuti saranno definiti nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4.1 della Delibera 512/21. I primi orientamenti di Snam Rete Gas su tali tematiche saranno pubblicati nel corso del mese di aprile sul sito internet della stessa nella sezione Business Regolati>Trasporto>Codice di Rete, Tariffe, Area Comitato e Consultazione>Consultazioni.

Il Trasportatore rende disponibili i dati provvisori e i dati validati relativi all'Impianto di misura all'Utente (limitatamente ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna di sua competenza) ed al Titolare dell'Impianto ovvero, nel caso l'Impianto di Misura sia nella disponibilità dell'Impresa di Trasporto, il titolare degli impianti cui la misura è asservita con le modalità di seguito rappresentate.

1. Per gli Impianti di misura per i quali il Trasportatore è responsabile del *metering*, al titolare degli impianti cui la misura è asservita sono resi disponibili:
  - a) i dati di misura provvisori ~~quartorari, orari e giornalieri~~ di volume, del PCS ed energia ~~con una frequenza almeno giornaliera~~, con riferimento a ciascun Giorno-gas, con dettaglio orario e almeno due volte nel corso del Giorno-gas e una volta nel Giorno-gas successivo attraverso il Portale Impianti di misura;
  - b) i dati di misura provvisori orari di volumi e, se disponibili, del PCS e dell'energia anche attraverso una porta di connessione dedicata per l'acquisizione in loco laddove espressamente richiesto e coerente con le norme tecniche vigenti.
2. Per gli Impianti di misura per i quali il responsabile del *metering* è un soggetto diverso dal Trasportatore, i dati di misura ~~operativi~~ provvisori sono resi disponibili al Titolare dell'Impianto con granularità e frequenza che dipendono dal livello di tecnologia adottato presso l'Impianto di misura. La frequenza e la granularità minime garantite sono mensili per i volumi, il PCS e l'energia. Ove siano resi disponibili dati ~~con granularità giornaliera~~ e secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al Protocollo

dei flussi informativi disponibile sul sito internet di Snam alla sezione B del presente documento, gli stessi sono pubblicati dal Trasportatore, mediante il Portale Impianti di Misura, con riferimento a ciascun Giorno-gas con dettaglio giornaliero, orario, quarantario e con frequenza almeno giornaliera due volte nel corso del Giorno-gas e una volta nel Giorno-gas successivo.

Il Trasportatore rende disponibili rispettivamente al Titolare dell'impianto/titolare degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito i dati di cui agli alinea 1.a) e 2) mediante il Portale Impianti di Misura, che consente ai soggetti interessati la consultazione dei dati di competenza attraverso una sezione profilata, nonché attraverso il Verbale di Misura di cui al successivo paragrafo 6.3.

La pubblicazione, dei dati operativi di misura, sul Portale Impianti di Misura sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2023.

Il Trasportatore rende disponibili agli Utenti della propria rete i dati relativi ai quantitativi di gas di competenza attraverso una sezione profilata degli applicativi informatici accessibili attraverso il proprio sito Internet.

## 6) IL VERBALE DI MISURA

~~I contenuti saranno definiti nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4.1 della Delibera 512/21. I primi orientamenti di Snam Rete Gas su tali tematiche saranno pubblicati nel corso del mese di aprile sul sito internet della stessa nella sezione Business Regolati>Trasporto>Codice di Rete, Tariffe, Area Comitato e Consultazione>Consultazioni.~~

Il Verbale di misura è un documento, reso disponibile mensilmente entro il termine per la pubblicazione del bilancio di trasporto definitivo, di cui al paragrafo 4.2 del capitolo 9 del Codice di Rete, dal Trasportatore all'Utente (limitatamente ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente medesimo) ed al Titolare dell'Impianto di misura/titolare degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito, che riporta i dati validati relativi alle quantità ed alla qualità del gas consegnato/riconsegnato, riferiti al mese di competenza M, a partire dalle ore 6.00 del 1° giorno del mese M alle ore 6.00 del 1° giorno del mese M+1.

Le grandezze sono espresse nelle seguenti unità di misura:

- per i volumi lo Sm<sup>3</sup> alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15 °C e 1,01325 bar;
- per il PCS il kWh/Sm<sup>3</sup>;
- per l'energia il kWh.

I dati riportati sono:

- i quantitativi totali del mese in volume;
- i quantitativi totali del mese in energia;
- il PCS mensile, determinato come rapporto tra i quantitativi totali del mese in energia e i quantitativi totali del mese in volume;
- quando disponibile, il dettaglio giornaliero dei volumi, dell'energia e del PCS.

In relazione al volume e al PCS giornaliero, ove disponibili, vengono inoltre fornite informazioni relativamente ai giorni gas per i quali la misura giornaliera è risultata indisponibile e le modalità con le quali la misura è stata stimata in tali casi.

Nel Verbale viene altresì reso disponibile il bollettino di analisi sintetico relativo al gas immesso/prelevato, riportante i valori, giornalieri ove disponibili, del PCS, della massa volumica e di alcuni altri parametri di qualità del gas e la loro provenienza (GC/AQ presenti sull'Impianto, AOP, AOP alternativa).

Nel Verbale di misura vengono altresì riportate eventuali anomalie/guasti rilevati dal Trasportatore.

Il verbale di misura è il documento che riassume i dati di misura validi nel mese riferiti a ciascun Punto di Riconsegna. Il dettaglio giornaliero dei dati di misura viene evidenziato quando disponibile. Nel verbale di misura vengono inoltre fornite informazioni relativamente a:

- a. i giorni gas per i quali la misura giornaliera del PCS del gas naturale è risultata indisponibile;
- b. le modalità con le quali la misura è stata stimata.

Il Trasportatore inserisce nel proprio sistema informativo — giornalmente nel caso di impianti dotati di telelettura e mensilmente per gli impianti non teleletti — i dati primari di misura e valida mensilmente i risultati ottenuti.

Il verbale in oggetto viene inoltrato mensilmente all'Utente ed al proprietario dell'impianto di misura. Allegato a tale verbale viene inoltrato il bollettino di analisi relativo al gas naturale riconsegnato.

Nel caso si renda necessaria l'emissione di un nuovo verbale di misura, dovuta alla constatazione di errori, anomalie riguardanti periodi per i quali siano già stati emessi i relativi verbali, il Trasportatore provvede al ricalcolo ed all'invio del nuovo verbale di misura sopra individuati, nonché ad effettuare la relativa regolazione economica in conformità con quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 5.

## 7) PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI VERIFICHE DEI DATI VERBALIZZATI

L'Utente può inoltrare a Snam Rete Gas una richiesta di verifica dei dati di misura verbalizzati. Tale richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- — codice identificativo del Punto di Riconsegna interessato;
- — dato contestato e periodo di tempo cui si riferisce tale contestazione;
- — elementi tecnici a supporto della contestazione.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al Capitolo 10, le verifiche e le valutazioni del caso.

Qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta, il Trasportatore provvede ad una nuova determinazione dei quantitativi ed all'emissione di un nuovo verbale di

misura, nonché ad effettuare la relativa regolazione economica in conformità con quanto previsto al paragrafo 5) del Capitolo 9.

Entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta comprensiva della documentazione sopra citata, il Trasportatore provvederà a trasmettere al richiedente una comunicazione contenente:

- la data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria all'effettuazione della verifica;
- il nominativo e il recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- la descrizione delle analisi effettuate;
- in caso di accettazione della richiesta, il verbale di misura rimesso per il mese oggetto di contestazione;
- in caso di mancata accettazione della richiesta, le relative motivazioni con l'eventuale documentazione di supporto.

I costi per la verifica in oggetto verranno addebitati al richiedente, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto esclusivamente al processo di rilevazione del dato di misura.

#### **6.1) Procedura per la richiesta di verifica dei dati verbalizzati**

L'Utente e/o l'Impresa di distribuzione può inoltrare a Snam Rete Gas una richiesta di verifica dei dati di misura verbalizzati in relazione ad un Punto di Consegna/Riconsegna nella propria competenza e/o titolarità. Tale richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- codice identificativo del Punto di Consegna/Riconsegna interessato;
- dato contestato e verbale mensile a cui si riferisce tale contestazione (espresso in termini di mese oggetto del Verbale di Misura);
- elementi tecnici a supporto della contestazione.

Ove necessario il Trasportatore ha facoltà di chiedere ulteriori documenti ed informazioni. Sulla base degli elementi raccolti il Trasportatore effettua le verifiche e le valutazioni del caso.

Entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta comprensiva di tutta la documentazione (anche aggiuntiva) richiesta, il Trasportatore provvederà a trasmettere al richiedente una comunicazione contenente:

- la data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria all'effettuazione della verifica;
- il nominativo e il recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- la descrizione delle analisi effettuate;
- in caso di accettazione della richiesta, indicazione delle presunte tempistiche di emissione del nuovo verbale di misura per il mese oggetto di contestazione;

- in caso di mancata accettazione della richiesta, le relative motivazioni con l'eventuale documentazione di supporto.

Qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta e sia possibile individuare le cause e la decorrenza dell'anomalia, come constatate nell'eventuale Verbale di Intervento, il Trasportatore provvede ad una nuova determinazione dei quantitativi ed all'emissione del nuovo Verbale di Misura entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di verifica completa di tutta la documentazione (anche aggiuntiva) richiesta, nonché ad effettuare la relativa regolazione economica in conformità con quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolo 9.

Resta fermo che la retroattività massima di tali rideterminazioni è in ogni caso subordinata alla disponibilità della documentazione fiscale, tenuto conto del periodo di conservazione previsto di cui al successivo paragrafo 7.

I costi per le verifiche in oggetto verranno addebitati al richiedente, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto esclusivamente alle attività di meter reading.

## 7) GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Trasportatore provvede a raccogliere ad archiviare la documentazione inerente all'Impianto di misura, nonché alla relativa gestione tecnica effettuata in contraddittorio con il Titolare dell'Impianto, ed ai dati dallo stesso generati la cui conservazione è garantita dal Trasportatore per 10 anni.

### 7.1) Documentazione e dati di misura del gas

Tale documentazione e tali dati di misura, comprendono:

- i documenti che forniscono dati primari di misura, quali diagrammi dei registratori, strisciate delle stampanti ecc.;
- il Verbale di Misura;
- i dati primari di misura ottenuti per mezzo della telelettura.

Tali documenti sono in parte in formato cartaceo e in parte in formato digitale.

Per tutti i documenti e dati di cui al presente paragrafo, il periodo di conservazione è tale da consentire di ricostruire eventi a carattere fiscale per i 10 anni precedenti quello in corso.

### 7.2) Documenti relativi ai dati primari per la misura

Rientrano nella fattispecie dei documenti relativi ai dati primari di misura tutti quei documenti dai quali si ottengono i dati che imputati nei sistemi informativi del Trasportatore, consentono l'elaborazione delle quantità oggetto di validazione, compresi i documenti forniti da apparecchiature che hanno funzioni di riserva e controllo. Tali documenti comprendono:

- diagrammi dei registratori di  $\sqrt{\Delta P}$ ,  $p$ ,  $t$ ,
- diagrammi dei registratori di  $Q$  e  $\rho_s$  o  $d$  (normalmente di riserva e controllo),
- strisciate delle stampanti.

Tali documenti sono archiviati presso le sedi territoriali del Trasportatore.

8) **PROCEDURA PER SEGNALAZIONE ANOMALIE SUGLI IMPIANTI DI MISURA REMI**

Qualora, nell'ambito delle della propria attività di meter reading, il Trasportatore riscontri anomalie (quali guasti o malfunzionamenti) che interessino un ~~un~~ ~~sugli~~ ~~impianti~~ ~~di~~ ~~misura~~/REMI, ne darà tempestiva comunicazione al Titolare proprietario/gestore dell'impianto nonché ed agli Utenti interessati, anche mediante il Verbale di Misura, affinché il Titolare dell'impianto ripristini venga ripristinata la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari. Per tutta la durata del malfunzionamento dell'impianto di misura, la determinazione dei quantitativi verrà eseguita è effettuata secondo quanto previsto al paragrafo 3.1.4.1 del presente allegato dalla procedura "Misura del gas".

Il Trasportatore avrà titolo ad addebitare agli Utenti interessati eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla mancata funzionalità da esso incorsi in cui dovesse incorrere durante il periodo di malfunzionamento.

Tra le segnalazioni rientrano anche quelle effettuate laddove il Trasportatore riscontri che i quantitativi di gas immesso/prelevato ricadano al di fuori del campo valido di misura.

~~REALIZZAZIONE E MODIFICA  
DEGLI IMPIANTI DI MISURA~~



## ALLEGATO 10/B PRINCIPALI ATTIVITA' DI METERING

### Premessa

Il presente allegato fornisce indicazioni di dettaglio su alcune delle attività di metering in capo al Titolare dell'Impianto rappresentate al paragrafo 6.1 del Capitolo 10 del Codice di Rete, con particolare riferimento a:

- progettazione, realizzazione/modifica, nonché messa in servizio dell'Impianto di misura;
- gestione e manutenzione dell'Impianto di misura;
- trasmissione al Trasportatore dei documenti attinenti all'attività di metering.

### 1) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE/MODIFICA E MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI MISURA

Nel presente allegato paragrafo sono riportati i criteri per la progettazione e la realizzazione/modifica degli Impianti di misura ivi compresa l'eventuale sezione di filtraggio e regolazione.

L'impianto di misura o di regolazione e misura deve essere realizzato nelle immediate vicinanze del Punto di Consegna/Riconsegna, salvo oggettivi vincoli legali, tecnici e/o morfologici che impediscano la realizzazione secondo quanto sopra riportato che dovranno essere puntualmente motivati ai fini della valutazione da parte di Snam Rete Gas.

Le procedure e le linee guida relative alla realizzazione e modifica dell'impianto di misura o di regolazione e misura sono quelle previste dalla normativa vigente al momento della realizzazione/modifica dello stesso. Alla data di redazione del presente documento, in particolare, si fa riferimento a:

- nella norma UNI 9167 Parte 1, 2 e 3 "Infrastrutture del gas - Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas, connesse con le reti di trasporto Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo";
- norma UNI 11629 "Sistemi di Misura del gas - Apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di Trasporto";
- nelle norme legislative e tecniche nazionali applicabili di più recente emissione;
- nella norma UNI TS 11537 in relazione alle connessioni con produzioni di biometano;

le cui previsioni trovano riscontro nei requisiti minimi impiantistici e prestazionali di cui al paragrafo 5.2 del Capitolo 10 del Codice di Rete di Snam Rete Gas.

Gli Impianti di misura del gas immesso presso i Punti di Consegna della rete nazionale di metanodotti del Trasportatore, stante la relativa funzione, sono progettati e realizzati secondo specifiche e procedure concordate tra il Trasportatore e il Titolare dell'Impianto di misura/Operatore Interconnesso.



L'Impianto di misura con misura a pressione di metanodotto deve altresì prevedere una valvola di non ritorno al fine di evitare errate contabilizzazioni in casi di assenza di prelievo.

L'Impianto di misura deve consentire la disponibilità dei dati di misura con le frequenze e le modalità definite dal Protocollo dei flussi informativi<sup>1</sup> pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas, su base oraria e con dettaglio almeno orario. A tal riguardo, elaboratori (flow computer/data logger), gascromatografi e analizzatori di qualità, ivi comprese eventuali interfacce per la comunicazione ad essi associati, devono rientrare tra i modelli che abbiano superato la verifica da parte del Trasportatore della corretta implementazione del protocollo di comunicazione previsto.

Snam Rete Gas ritiene idonei a garantire l'Affidabilità nella rilevazione e trasmissione del dato di misura, i nuovi impianti di misura devono essere:

- realizzati con apparati di per la misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione oraria dei dati, nonché di idoneo collegamento per la trasmissione secondo quanto previsto nel Protocollo dei flussi informativi<sup>1</sup>;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina che garantisca la continuità dell'alimentazione 24 ore su 24;
- dotati di elaboratore/flow computer e apparati trasmissivi conformi a alla norma UNI 11629 con alimentazione continua, che garantiscano la disponibilità dei dati 24 ore su 24.

Qualora l'Impianto di misura sia presente dotato di un gascromatografo/analizzatore di qualità, quest'ultimo dovrà essere collegato all'elaboratore/ flow computer ove ammesso dalle disposizioni della in accordo con quanto previsto dalla Metrologia Legale in relazione allo specifico modello di elaboratore installato e dalle norme tecniche vigenti, ed inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni e i requisiti previsti dalla Deliberazione 185/05 di cui al successivo paragrafo 2.2.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
- dotati di apposito connettore.

Lo strumento di analisi della qualità dovrà altresì essere configurato con opportuni limiti low-high che concorrono a determinare la validità delle analisi effettuate; tali limiti, se non definiti in nelle more della relativa definizione nell'ambito delle norme tecniche, sono indicati comunicati dal Trasportatore.

Tutti gli impianti, le strumentazioni e i protocolli di comunicazione funzionali alla trasmissione del dato devono essere concordati con il Trasportatore.

<sup>1</sup> - Il Protocollo dei flussi informativi sarà definito nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4.1 della Delibera 512/21. I primi orientamenti di Snam Rete Gas su tali tematiche saranno pubblicati nel corso del mese di aprile sul sito internet della stessa nella sezione Business Regolati>Trasporto>Codice di Rete, Tariffe, Area Comitato e Consultazione>Consultazioni.



Il Titolare dell'Impianto trasmette la documentazione relativa all'Impianto di misura, nonché alle sezioni di filtraggio e regolazione, di cui al successivo paragrafo 4.1 3.1 con le modalità e nei termini ivi indicati.

Sulla base di tale documentazione il Trasportatore effettua altresì le verifiche di cui al paragrafo 12.1 del Capitolo 10 del Codice di Rete, ovvero:

- verifica della conformità degli apparati e del relativo schema di installazione alle norme vigenti applicabili nonché della rispondenza a quanto previsto dal presente paragrafo e dal Protocollo dei flussi informativi<sup>+</sup>, fornendone l'esito con la "Lettera di presa visione";
- verifica in campo all'avviamento ed eventualmente al riavviamento di un Punto di Consegna/Riconsegna, della rispondenza dell'Impianto di misura a quanto previsto dal progetto, dando evidenza mediante il "Verbale di verifica di attivazione" se ciò che è stato realizzato è conforme a quanto indicato nella lettera di presa visione.

## 2) GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI MISURA

Il Titolare dell'Impianto provvede, a propria cura e spese, a gestire l'Impianto di misura e ad effettuare la manutenzione, le verifiche periodiche nonché l'eventuale taratura di tutti i dispositivi e le apparecchiature dell'Impianto di misura previste dalle norme legislative e tecniche vigenti, nonché dalle regole di buona tecnica.

Resta fermo che la gestione e la manutenzione delle sezioni di filtraggio e regolazione del gas sono a cura e carico del titolare degli impianti cui è asservito l'Impianto di misura.

Alla data di redazione del presente documento si fa riferimento, in particolare, alla norma UNI 9571 Parte 1 e 2.

Gli Impianti di misura del gas immesso presso i Punti di Consegna della rete nazionale di metanodotti del Trasportatore, stante la relativa funzione e le relative peculiarità, sono gestiti dal Titolare dell'impianto/Operatore Interconnesso secondo quanto previsto dai manuali operativi concordati con il Trasportatore ovvero secondo le indicazioni del Trasportatore.

Allo stato attuale, per le attività oggetto del presente paragrafo, Snam Rete Gas considera quale regola di buona tecnica l'effettuazione:

- delle attività manutentive e di verifica e taratura degli strumenti di cui al paragrafo 5.2 del Capitolo 10 del Codice di Rete almeno secondo le frequenze minime ivi indicate da parte di operatore ~~qualificato~~ del settore;
- delle attività di gestione di cui ai seguenti paragrafi da 2.1 a 2.3.

Rientra altresì tra le regole di buona tecnica garantire l'intervento tempestivo, da parte di ~~primario~~ operatore del settore, per la risoluzione di eventuali anomalie che dovessero interessare l'Impianto.

### 2.1) Funzionamento del misuratore nel campo valido di misura

Per la corretta e regolare generazione dei dati di misura, i quantitativi di gas in transito nel misuratore devono rientrare nel campo di validità definito dal costruttore dello strumento (rangeability). A tal fine, oltre ad un'adeguata progettazione dell'Impianto di misura in



funzione dei quantitativi previsti in immissione/prelievo, è buona prassi che il Titolare dell'Impianto effettui un monitoraggio costante dei quantitativi in transito che gli permetta di mettere in atto tempestivamente opportune azioni atte ad evitare il funzionamento del misuratore al di fuori del suo campo valido, quali il cambio del disco di misura, la modifica della pressione regolata e l'inversione dei contatori.

Per Punti di Riconsegna interconnessi con city gate, l'Impresa di distribuzione può attestare, con le modalità e i tempi di cui al paragrafo 3.5, eventuali periodi nei quali non è richiesto l'utilizzo di un Punto ai fini dell'alimentazione della rete di distribuzione, affinché tali periodi siano esclusi nella valutazione del rispetto della rangeability del misuratore e della determinazione del livello effettivo dell'indicatore E di cui al paragrafo 6.2 del Capitolo 10.

Negli Impianti di misura automatizzati di tipo venturimetrico e con elevate portate di fondo scala il Titolare potrebbe riscontrare, pur in assenza di immissione/prelievo di gas, l'elaborazione di quantità, riconducibile al fatto che i trasmettitori di pressione differenziale, seppur tarati e perfettamente funzionanti, inviano all'elaboratore un segnale minimo. In tali casi il Titolare può concordare col Trasportatore la definizione di un valore di Cut-Off per la pressione differenziale da programmare nell'elaboratore, in modo tale che quest'ultimo determini quantità nulle in corrispondenza di valori di pressione differenziale inferiori al valore di Cut-Off impostato. Il valore di Cut-Off è pari alla pressione differenziale corrispondente al massimo all'1% del fondo scala in Sm<sup>3</sup>/h, confermato sulla base della documentazione fornita dal Titolare dell'Impianto nonché in apposito Verbale di Intervento redatto a seguito di sopralluogo sull'Impianto di misura. Un nuovo sopralluogo sarà eseguito ogni qualvolta ritenuto necessario dalle parti.

## 2.2) Apparecchiature di analisi della qualità

In relazione agli strumenti di analisi della qualità, il Titolare dell'Impianto deve garantire che siano rispettati i requisiti e le procedure di cui all'Allegato 11/B del Codice di Rete di Snam Rete Gas, nonché trasmettere al Trasportatore, ove previsto, la documentazione di cui al paragrafo 3.3 con le tempistiche ivi indicate, affinché il Trasportatore possa utilizzare ai fini della determinazione dei quantitativi di gas immessi/prelevati in energia:

- il dato di PCS rilevato dallo strumento qualora lo stesso non sia collegato all'elaboratore ovvero sia collegato ad un elaboratore non conforme alla UNI 11629 (strumenti di analisi della qualità rientranti nel campo di applicazione della Deliberazione n. 185/05); ovvero
- il dato reso disponibile direttamente in energia dall'elaboratore conforme alla UNI 11629 collegato allo strumento.

In caso di mancato rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'Allegato 11/B ovvero in assenza della trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 3.3, ove prevista, il Trasportatore procederà secondo quanto rappresentato al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A.

## 2.3) Aggiornamento dei dati di qualità negli impianti di misura

Il presente paragrafo riporta le modalità e le frequenze di aggiornamento dei dati di qualità del gas di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato 10/C al Codice di Rete di Snam Rete Gas negli elaboratori (flow computer/data logger) installati sugli Impianti di



misura ai fini della determinazione dei quantitativi di gas consegnato/riconsegnato in volume.

I dati oggetto di aggiornamento sono quelli previsti dalla norma utilizzata per il calcolo del coefficiente di compressibilità alle condizioni di riferimento  $Z_s$  e di esercizio  $Z_1$ .

A seconda della tipologia di Impianto, sono previste le seguenti modalità, applicabili previa conformità con le disposizioni di Metrologia Legale, dettagliate nei successivi paragrafi:

- 1) aggiornamento in continuo per Impianti con collegamento diretto tra elaboratore e strumento di analisi della qualità del gas;
- 2) aggiornamento con frequenze prestabilite per impianti con misuratori volumetrici;
- 3) aggiornamento con frequenze prestabilite per impianti venturimetrici.

L'attività è effettuata a cura e carico del Titolare dell'Impianto di misura, eventualmente in presenza di personale del Trasportatore, ai fini del contraddittorio, nei casi di cui ai punti 2 e 3 nonché di cui al punto 1 laddove lo strumento di analisi della qualità sia affetto da malfunzionamento.

Ferma restando la responsabilità del Titolare dell'impianto nell'aggiornamento dei dati di qualità, il Trasportatore può effettuare, qualora ammesso dalla Metrologia Legale, l'aggiornamento da remoto dei dati di qualità del gas nell'elaboratore, nel rispetto delle frequenze sotto indicate, ove l'elaboratore sia conforme alla norma UNI 11629 e l'Impianto di misura ricada nelle tipologie di cui ai precedenti punti 2 e 3 e di cui al precedente punto 1 laddove lo strumento di analisi della qualità sia affetto da malfunzionamento.

Nel caso in cui si renda necessario utilizzare una catena di misura tradizionale come riserva alla catena di misura principale automatizzata il Trasportatore provvede alla determinazione di tali parametri secondo quanto rappresentato al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A.

### 2.3.1 Impianti con elaboratore collegato direttamente a strumenti di analisi della qualità

Per Impianti di misura con collegamento dell'elaboratore a strumenti di analisi della qualità (gascromatografo/analizzatore di qualità), tale collegamento garantisce l'aggiornamento continuo nell'elaboratore dei dati di qualità necessari per la determinazione dei quantitativi in volume.

In tali casi il Titolare dell'impianto deve garantire che il collegamento dello strumento di misura della qualità con l'elaboratore sia previsto nell'approvazione metrologica di modello del dispositivo di conversione e che l'aggiornamento dei dati avvenga secondo le disposizioni normative applicabili.

In caso di mancato funzionamento dell'elaboratore o dello strumento di analisi della qualità, i dati di qualità nell'apparecchiatura di riserva (data logger) devono essere aggiornati con i medesimi dati e con le frequenze indicate nei successivi paragrafi 2.3.2 o 2.3.3. In ogni caso i dati di qualità nel data logger devono essere aggiornati in occasione dell'esecuzione delle verifiche periodiche dell'elaboratore.



### 2.3.2 Impianti con misuratore volumetrico

Per gli impianti con misuratore volumetrico i dati devono essere imputati periodicamente nell'elaboratore.

La frequenza di aggiornamento e la tipologia dei dati da impostare dipende dalla pressione di misura:

- per impianti con  $p \leq 5$  bar, i valori da introdurre annualmente sono i valori medi dell'anno solare precedente, entro lo stesso giorno dell'anno in cui è stato effettuato il precedente aggiornamento.
- per impianti con  $p > 5$  bar, i valori da introdurre mensilmente sono i valori medi mensili relativi all'ultima analisi disponibile ogni mese, entro lo stesso giorno del mese in cui è stato effettuato il precedente aggiornamento.

Con le stesse frequenze di cui sopra deve essere effettuato l'aggiornamento dei dati di qualità nel data logger.

### 2.3.3 Impianti con misuratore venturimetrico

Per gli impianti con misuratore venturimetrico, i dati di qualità devono essere imputati nell'elaboratore mensilmente utilizzando i valori medi mensili relativi all'ultima analisi disponibile, entro lo stesso giorno del mese in cui è stato effettuato il precedente aggiornamento.

Con le stesse frequenze di cui sopra deve essere effettuato l'aggiornamento dei dati di qualità nel data logger.

Per Impianti di misura muniti di densimetro, che fornisce direttamente il valore di densità relativa, è comunque necessario programmare nell'elaboratore i restanti parametri di qualità con gli stessi criteri e frequenze sopra riportati, per permettere l'elaborazione del fattore di comprimibilità  $Z_1$ .

## 3. TRASMISSIONE AL TRASPORTATORE DEI DOCUMENTI ATTINENTI ALL'ATTIVITÀ DI METERING

Il Titolare dell'Impianto di misura è tenuto a fornire al Trasportatore, con le modalità precisate sul Portale Impianti di Misura, la documentazione di seguito indicata con la frequenza precisata.

### 3.1) Documentazione di progetto e tecnica relativa all'Impianto di misura

Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di avviamento di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna o potenziamento di Punto esistente ovvero di riavviamento di un Punto di Consegna/Riconsegna a seguito di modifiche ad un impianto esistente, il Titolare dell'Impianto rende disponibile al Trasportatore la documentazione indicata nel Portale Impianti di Misura, con le modalità ivi indicate.

Per gli impianti di nuova realizzazione o oggetto di modifica sostanziale<sup>2</sup> la documentazione prevista comprende:

<sup>2</sup> Come definita nella norma UNI 9167 - Parte 1



- progetto esecutivo, comprensivo di dati di progetto (ivi compresa la pressione di progetto adottata), schema di impianto ed elenco apparecchiature;
- dichiarazione del progettista della conformità del progetto alle norme tecniche e legislative vigenti.

Ai fini della messa in esercizio dell'Impianto di misura, il Titolare dovrà rendere disponibile la documentazione indicata nel Portale Impianti di Misura, nei tempi e con le modalità ivi indicate. La documentazione prevista comprende:

- dichiarazione da parte di professionista abilitato di rispondenza dell'Impianto di misura (ivi comprese le sezioni di filtraggio e regolazione) al progetto, dell'esecuzione con esito positivo dei collaudi previsti dalla normativa tecnica vigente nonché della pressione di progetto adottata;
- attestato di conformità il cui format è reso disponibile sul Portale Impianti di Misura;
- copia della comunicazione agli uffici competenti dell'Agenzia delle Dogane dell'installazione di contatori;
- la documentazione di cui al successivo paragrafo 3.4;
- in relazione ai soli Impianti di misura asserviti ad impianti di utenza nella titolarità di Clienti finali, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018:
  - dichiarazione della categoria di utilizzo del gas, di cui al TISG, sottoscritta dal legale rappresentante;
  - nei casi in cui sia stato dichiarato un uso, anche solo in parte, domestico o simile del gas, tra le categorie individuate dal TISG, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che l'impianto è stato dotato di sistemi e/o apparati atti a garantire l'utilizzo in sicurezza del gas riconsegnato;
  - la documentazione necessaria per l'accertamento documentale dell'impianto di utenza ove previsto ai sensi della deliberazione 40/2014/R/gas dell'Autorità.

La medesima documentazione è fornita in sede di prima sottoscrizione del Contratto di Metering di cui al paragrafo 5.1 del Capitolo 10 del Codice di Rete di Snam Rete Gas per Impianti di Misura già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, il Titolare dell'Impianto rende disponibile all'impresa di Trasporto l'attestato di conformità e la documentazione attestante le caratteristiche dell'impianto (i cui format sono resi disponibili sul Portale Impianti di Misura).

### 3.2) Documentazione relativa alla manutenzione dell'Impianto di misura

Il Titolare dell'Impianto rende disponibile mediante il Portale Impianti di Misura:

- entro il 30 giugno di ogni anno, il Piano di Manutenzione relativo all'anno termico successivo, redatto sulla base del format reso disponibile dal Trasportatore sul Portale Impianti di Misura, relativo agli Impianti di misura nella sua titolarità;
- entro 15 giorni dalla loro effettuazione, la documentazione attestante le attività manutentive, di verifica e taratura svolte.

Ai fini del monitoraggio dei requisiti di cui al paragrafo 12. 1 del Capitolo 10 del Codice di Rete l'Impresa di trasporto non terrà conto di eventuali aggiornamenti/variazioni della



documentazione di cui al presente paragrafo resi disponibili dal Titolare dell'Impianto successivamente al 15 gennaio di ogni anno.

### **3.3) Documentazione specifica relativa alla gestione e alla manutenzione degli strumenti di analisi della qualità del gas ai sensi della Delibera n.185/05**

Il Titolare dell'Impianto rende disponibile con le modalità indicate sul Portale Impianti di Misura, entro il 31 ottobre di ogni anno, con riferimento agli eventuali apparati di analisi della qualità del gas di sua proprietà rientranti nell'ambito di applicazione della Deliberazione 185/05 (GC non collegato all'elaboratore ovvero collegato ad elaboratore non conforme alla norma UNI 11629), la seguente documentazione:

- la dichiarazione di avere effettuato gli opportuni controlli e tarature periodiche in modo conforme alla normativa vigente;
- i dati relativi alla disponibilità delle misure orarie relativamente all'anno termico precedente, limitatamente agli apparati di misura installati presso i Punti di Consegna;
- la documentazione attestante le cause delle eventuali indisponibilità delle misure orarie relativamente all'anno termico precedente;
- lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre precedente.

### **3.4) Documentazione funzionale all'accesso all'Impianto di misura**

Ai fini dell'accesso in sicurezza del personale del Trasportatore all'impianto, il Titolare dell'Impianto, ovvero il titolare degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito deve rendere disponibile e mantenere aggiornata la documentazione indicata sul Portale Impianti di Misura, con le modalità ivi indicate, che comprende:

- informazioni relative all'ubicazione dell'Impianto di misura e dell'Impianto REMI e alle eventuali aree da attraversare per raggiungerla in assenza di un accesso indipendente alla stessa;
- layout degli impianti presenti sul sito in cui l'Impianto di misura e l'Impianto REMI sono ubicati;
- informazioni relative alle aree pericolose nonché ai rischi specifici;
- procedure di sicurezza;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che ritiene debbano essere adottati presso l'Impianto;
- riferimenti dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Tale documentazione è fornita, con le medesime modalità, in sede di prima sottoscrizione del Contratto di Metering di cui al paragrafo 5 del Capitolo 10 del Codice di Rete, nonché ad ogni variazione che interessi l'Impianto di misura o delle attività che hanno luogo sul sito in cui l'Impianto di misura è ubicato e su richiesta, nel rispetto dei termini indicati nella richiesta stessa, secondo quanto previsto alla Procedura di accesso agli Impianti di misura, pubblicata sul sito internet del Trasportatore.

### **3.5) Documentazione funzionale alla verifica del rispetto della rangeability**

Per un Punto di Riconsegna interconnesso con un city-gate, l'Impresa di distribuzione può attestare, mediante apposita dichiarazione da rendere disponibile al Trasportatore attraverso il Portale Impianti di Misura, nei tempi e con i contenuti ivi indicati, eventuali



periodi nei quali non è richiesto l'utilizzo di un Punto di Riconsegna ai fini dell'alimentazione della rete di distribuzione in virtù specifiche condizioni di esercizio, affinché il Trasportatore escluda tali periodi ai fini della verifica del rispetto della rangeability in relazione all'Impianto di misura asservito al Punto di Riconsegna in oggetto e quindi nella determinazione del livello effettivo dell'indicatore E di cui al paragrafo 6.2 del Capitolo 10 .

Ciascuna dichiarazione ~~deve~~ **deve** riportare il Codice REMI del Punto di Riconsegna e la data di inizio e fine periodo e riferirsi a periodi continuativi e comunque non inferiori al giorno. Le suddette date di inizio e fine periodo non potranno essere oggetto di modifica oltre il giorno 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attestazione.

L'Impresa di distribuzione può altresì dichiarare l'installazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167-3, di sistemi di controllo della portata e/o di sistemi di cambio automatico tra le linee dei quali l'Impresa di Trasporto terrà conto ai fini della determinazione del livello effettivo dell'indicatore E nei termini precisati al par. 6.2 del Capitolo 10.



# ~~MISURA DEL GAS~~

## PROCEDURA "MISURA DEL GAS" ALLEGATO 10/C

### INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

## FORMULE E CRITERI PER IL CALCOLO DELLE QUANTITÀ IN VOLUME E IN ENERGIA E PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI NECESSARI PER LA MISURA DEL GAS

### Premessa

Il presente allegato illustra i criteri documentati, definisce le procedure ed i criteri che Snam Rete Gas adotta per la determinazione dei quantitativi di gas in volume - ivi compresi i criteri di utilizzo a tal fine dei dati di qualità del gas misurati negli impianti REMI con linee di misura di tipo volumetrico e venturimetrico.

La corretta applicazione delle di tali procedure contenute in questo documento, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si pervenga ad un'esatta determinazione dei quantitativi di gas transitati all'interno dell'Impianto di misura.

In tale ottica il Titolare dell'Impianto è tenuto al rispetto degli adempimenti a proprio carico di cui al presente allegato, nonché al paragrafo Capitolo 10 del Codice di Rete.

Per giungere a tale risultato, è fondamentale che il proprietario dell'impianto di misura metta in atto tutte le azioni utili a garantire una corretta gestione dell'impianto stesso. A tal fine il proprietario dell'impianto di misura effettuerà, in proprio o tramite operatore qualificato, periodici controlli e tarature della strumentazione svolte secondo i criteri atti ad assicurare una corretta misura (vedi Annesso 4 della Procedura "Dimensionamento degli impianti REMI").

Si ritengono opportuni controlli con una frequenza minima annuale.

Ai fini del presente documento valgono le seguenti definizioni principali:

Proprietario/gestore = proprietario/gestore dell'impianto REMI;

Utente = è l'utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri;

Centro = Centro di manutenzione Snam Rete Gas territorialmente competente;

REMI = impianto di regolazione e misura (comprende l'impianto di misura di cui si tratta nel presente documento);

S.I. = sistema informativo del Trasportatore, ovvero sistema REMIGAS;



AOP = (Area Omogenea di Prelievo) è la porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al  $\pm 2\%$ ;

Verbale di Misura = documento prodotto mensilmente da Snam Rete Gas, riportante i dati di misura validati e relativi ad un impianto REMI;

le definizioni degli altri parametri sono parte del testo.

## 1) FORMULE E CRITERI UTILIZZATI NEL PER IL CALCOLO DELLE QUANTITÀ IN PORTATE E DEI VOLUMI NEGLI IMPIANTI REMI

### 1.1) Premessa

La determinazione dei quantitativi di gas ed il trattamento delle informazioni relative agli impianti di regolazione e misura, avviene attraverso un insieme di procedure automatizzate (S.I.).

La tecnologia adottata sull'Impianto di misura e le relative condizioni di funzionamento determinano la tipologia di dati resi disponibili dalle apparecchiature installate in campo e le relative modalità di acquisizione ed elaborazione, come di seguito precisato, ai fini dell'ottenimento dei dati di quantità in volume e/o in energia da sottoporre a validazione.

Il S.I. consente l'ottenimento dei dati di misura per i seguenti tipi di impianti:

- ~~automatizzati e con telelettura~~  
Sono impianti muniti di apparecchiature che forniscono direttamente, o con semplicissime elaborazioni da parte del S.I. nel caso di termocorrettori, i valori elaborati di portate e/o volumi.  
La raccolta dei dati di misura presso questi impianti ed il loro invio al S.I., avviene in modo totalmente automatizzato utilizzando le reti di telecomunicazione disponibili.
- ~~automatizzati~~  
Sono impianti assimilabili a quelli del punto precedente ove i dati di misura elaborati vengono reperiti negli impianti e imputati manualmente nel S.I., oppure tramite Personal Computer portatili.
- ~~tradizionali~~  
Sono muniti di apparecchiature che forniscono dati primari che necessitano di una imputazione manuale nel S.I. e di elaborazioni, al fine di ottenere portate e/o volumi.

In particolare i dati resi disponibili al Trasportatore sono, di norma, i quantitativi determinati direttamente dagli elaboratori presenti (flow computer/data logger) in volume e/o in energia (ove presente uno strumento di analisi della qualità collegato con

l'elaboratore) nonché dati primari (quali pressione, temperatura, numero unità contatore, PCS ove sia presente lo strumento di analisi della qualità). Laddove vi sia indisponibilità degli elaboratori (flow computer/data logger), i dati resi disponibili dall'Impianto di misura sono esclusivamente primari e necessitano quindi di elaborazioni da parte dei sistemi informativi del Trasportatore al fine di ottenere i quantitativi in volume.

Un impianto di misura può essere formato da una o più linee di misura caratterizzate ciascuna da una determinata "Struttura".

Le formule ed i criteri per l'elaborazione dei dati primari di misura di cui al presente allegato sono pertanto implementati nei sistemi informativi del Trasportatore, anche ai fini di cui al paragrafo 2 dell'Allegato 10/A, ovvero sono implementate negli elaboratori installati in campo a cura del Titolare dell'Impianto, secondo quanto riportato al paragrafo 2.3 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete di Snam Rete Gas.

### **1.2) Oggetto**

Oggetto della presente procedura è l'insieme delle operazioni che, dal dato di misura prodotto nell'impianto REMI, porta alla redazione del Verbale di Misura.

I quantitativi riportati nel Verbale di Misura sono riferiti al mese che va dalle ore 6 del 1° giorno alle ore 06.00 del 1° giorno del mese successivo e viene fornita l'indicazione giornaliera (sempre 06.00 — 06.00) laddove le apparecchiature ne consentano la determinazione. L'ora di riferimento è sempre l'ora solare e pertanto l'adeguamento all'ora legale non è contemplato.

### **1.3) Scopo**

Scopo della presente procedura è quello di illustrare le modalità di elaborazione dei dati per l'ottenimento delle portate e dei volumi.

Vengono inoltre evidenziati i criteri di utilizzo dei dati di analisi del gas sia da parte del S.I. per gli impianti tradizionali, sia da programmare sugli elaboratori per quelli automatizzati.

## 1.1) 1.4) Misura volumetrica Determinazione dei volumi in presenza di misuratori volumetrici

### 1.1.1) 1.4.1) Formula base

Per determinare il le quantità in termini di volume in m<sup>3</sup> (a 15 °C e 1,01325 bar) misurate da un contatore nell'intervallo di tempo preso a riferimento, viene usata la seguente formula:

$$(1) \quad V_S = (UC_f - UC_i) \cdot KTvo$$

dove:

$V_S$  = Volume in m<sup>3</sup> (a 15 °C e 1,01325 bar).

$UC_f$  = Unità contatore a fine periodo finali.

$UC_i$  = Unità contatore a inizio periodo iniziali.

$KTvo$  = Coefficiente totale per la misura volumetrica (vedi paragrafo 1.1.2 1.4.2).

### 1.1.2) 1.4.2) Calcolo del KTvo

Il  $KTvo$  è dato dalla seguente formula:

$$KTvo = \frac{P_1 \cdot T_S \cdot Z_S}{P_S \cdot T_1 \cdot Z_1}$$

dove:

$P_1$  = Pressione assoluta di esercizio (bar), nel periodo considerato:

$$P_1 = p + Pb$$

$p$  = Pressione relativa di esercizio (bar).

$Pb$  = Pressione barometrica locale (bar) calcolata con la seguente formula:

$$Pb_H = Pb_B \cdot \frac{16000 \cdot [1 + (0,004 \cdot t_m)] - H}{16000 \cdot [1 + (0,004 \cdot t_m)] + H}$$

dove:

~~$Pb_H$  = Pressione barometrica.~~

$Pb_B$  = Pressione barometrica a livello del mare (1,01325 bar).

$t_m$  = Temperatura media dell'aria in °C fissata ai fini della misura del gas sul valore medio di 15°C.

$H$  = Altezza sul livello del mare in metri del luogo (ai fini pratici l'altezza può risultare definita in alcuni casi con tolleranza ±100 m).

$T_1$  = Temperatura di esercizio, nel periodo considerato, espressa in K:

$$T_1 = (t + 273,15)$$

$t$  = Temperatura di esercizio in °C.

$P_S$  = Pressione assoluta di riferimento = 1,01325 bar.

$T_S$  = Temperatura di riferimento = 288,15 K.

$Z_1$  = Coefficiente di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni di esercizio (vedi paragrafo 1.3.1.6.1), in funzione sia del tipo di gas (vedi paragrafo 1.4.1.7) che di  $P_1$  e  $T_1$ .

$Z_s$  = Coefficiente di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni di riferimento (15 °C e 1,01325 bar) (vedi paragrafo 1.3.2.1.6.2), dipendente dal tipo di gas (vedi par. 1.4.1.7).

### 1.1.3) 1.3.3) Calcolo dei quantitativi in volumi

Secondo la tipologia di impianto, le modalità di calcolo sono le seguenti:

#### ➤ Impianti automatizzati

Il calcolo dei volumi viene eseguito dall'elaboratore utilizzando la formula (1) in base ai dati forniti dall'emettitore di impulsi del contatore e dai trasmettitori di pressione e temperatura. I dati così elaborati e stampati vengono successivamente imputati nel S.I., oppure raccolti e inviati automaticamente per mezzo della telelettura.

#### ➤ Impianti tradizionali

Il calcolo dei volumi viene eseguito dal S.I. utilizzando la formula (1) in base alle letture mensili del contatore volumetrico, o alle unità contatore/giorno fornite dalla stampante, ed ai valori di pressione e temperatura determinati come indicato nel paragrafo 4.2.

Il calcolo dei volumi viene eseguito di norma dall'elaboratore presente sull'Impianto di misura utilizzando la formula di cui al paragrafo 1.1.1 e i dati forniti dall'emettitore di impulsi del contatore e dai trasmettitori di pressione e temperatura, nonché i dati di qualità di cui al paragrafo 1.4.

Laddove vi sia indisponibilità degli elaboratori (flow computer/data logger) il calcolo dei volumi viene eseguito dai sistemi informativi del Trasportatore utilizzando la formula di cui al paragrafo 1.1.1 e le letture del contatore volumetrico effettuate dal personale del Trasportatore ed i valori di pressione e temperatura determinati come indicato al paragrafo 2.2, nonché i dati di qualità di cui al paragrafo 1.4.

#### Nota:

Per impianti di misura privi di stampante o di telelettura, dove nei quali i quantitativi debbano essere il prelievo viene determinato in base alla lettura di un totalizzatore, si ricorre ad è necessario utilizzare una lettura ricavata da interpolazione lineare tra l'ultima lettura effettuata e la precedente utilizzata per la determinazione dei quantitativi riferiti al volumi prelevati nel mese precedente. Il fine è quello di determinare il volume prelevato/impresso attribuibile al mese considerato periodo temporale di riferimento (dalle ore 06.00 del primo giorno del mese M alle ore 06.00 del primo giorno del mese M+1 successivo).

**1.2) 1.5) Misura venturimetrica****1.2.1) 1.5.1) Formula base**

Per determinare la portata in  $\text{Sm}^3/\text{h}$  (a  $15\text{ }^\circ\text{C}$  e  $1,01325\text{ bar}$ ), misurata da un tronco venturimetrico avente come elemento primario il diaframma, viene utilizzata la seguente formula:

$$(2) \quad Q = K \cdot \frac{d^2 \cdot \sqrt{\Delta P} \cdot KTve}{\sqrt{\rho_s}}$$

dove:

$K$  = Coefficiente che raggruppa le costanti di conversione delle unità di misura ed i coefficienti di comprimibilità e di efflusso (calcolati secondo quanto riportato dalle normative elencate nel paragrafo 1.5.2.2).

$d$  = Diametro dell'orifizio in mm.

$\Delta P$  = Pressione differenziale in mbar.

$KTve$  = Coefficiente totale per la misura venturimetrica:

$$KTve = \sqrt{KTvo}$$

$KTvo$  = (vedi paragrafo 1.4.1.2).

$\rho_s$  = Massa volumica alle condizioni di riferimento ( $15\text{ }^\circ\text{C}$  e  $1,01325\text{ bar}$ ) in  $\text{kg}/\text{m}^3$ , dipendente dal tipo di gas (vedi paragrafo 1.7.4).

**1.2.2) 1.5.2) Normative di riferimento**

Il calcolo delle quantità viene eseguito secondo una delle seguenti normative:

- UNI EN ISO 5167-1 e 5167-2;
- UNI EN ISO 5167 - 1: 1997 più emendamento A1;
- UNI EN ISO 5167 - 1: 1997;
- CNR UNI 10023.

**1.2.3) 1.5.3) Calcolo dei volumi**

Secondo la tipologia d'impianto, le modalità di calcolo sono le seguenti:

## ➤ Impianti automatizzati

Il calcolo dei volumi viene eseguito, di norma, dall'elaboratore utilizzando la formula di cui al paragrafo 1.2.1 e i (2) in funzione dei dati rilevati in campo e forniti dai trasmettitori delle seguenti grandezze:

$p$  = Pressione di esercizio

$t$  = Temperatura di esercizio

$\Delta P$  = Pressione differenziale

e ove sia presente un densimetro collegato direttamente all'elaboratore,

$\rho_s$  = Massa volumica alle condizioni di riferimento.

I dati così elaborati e stampati vengono successivamente imputati nel S.I., oppure raccolti e inviati automaticamente per mezzo della telelettura.

➔ ~~Impianti tradizionali~~

Laddove vi sia indisponibilità degli elaboratori (flow computer e data logger) il calcolo dei volumi viene eseguito dai sistemi informativi del Trasportatore dal S.I. utilizzando la formula di cui al paragrafo 1.2.1 e i (2) in funzione dei dati rilevati dal registratore, totalizzatore o stampante venturimetrica, determinati come indicato nel paragrafo 4.2.

Per impianti di misura con totalizzatore vale quanto riportato nella nota del paragrafo 1.4.3.

### 1.3) 1.6) Calcolo del coefficiente di scostamento dalla legge dei gas perfetti (Z)

#### 1.3.1) 1.6.1) ~~Calcolo del coefficiente alle~~ Condizioni di esercizio

Sia nella misura volumetrica che venturimetrica, per il calcolo di  $Z_1$ , si utilizza una delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 12213-3;
- UNI EN ISO 12213-2;
- UNI EN ISO 20765-2.

L'utilizzo del ~~e il~~ metodo americano AGA NX-19 Mod. è ammesso esclusivamente in Impianti di misura esistenti in cui l'elaboratore non sia conforme alla norma UNI 11629 nella versione attualmente più diffusa, a seconda di quanto impostato nell'elaboratore.

#### 1.3.2) 1.6.2) ~~Calcolo del coefficiente alle~~ Condizioni di riferimento (15°C e 1,01325 bar)

Sia nella misura volumetrica che venturimetrica, per il calcolo di  $Z_S$ , si utilizza la norma UNI EN ISO 6976 ovvero la stessa norma utilizzata per il calcolo di  $Z_1$  di cui al precedente paragrafo.

### 1.4) 1.7) Dati di qualità utilizzati per la ~~per la~~ determinazione dei volumi misura

Ai fini della determinazione dei volumi ~~e delle portate~~ vengono utilizzati i seguenti dati parametri di qualità previsti nella norma di riferimento implementata:

- ➔ ~~la composizione per il calcolo di~~  $Z_S$  (vedi paragrafo 1.6.2) e di  $\rho_S$ ;
- ➔ ~~a seconda della norma utilizzata per il calcolo di~~  $Z_1$  (vedi paragrafo 1.6.1), sono necessari 3 o 4 parametri di qualità tra quelli di seguito elencati:
  - ~~$\rho_S$~~  : massa volumica di riferimento o  $d$  densità relativa all'aria ( $\rho_S/1,22541$ )
  - ~~%  $CO_2$~~  : percentuale molare di anidride carbonica
  - ~~%  $N_2$~~  : percentuale molare di azoto
  - ~~%  $H_2$~~  : percentuale molare di idrogeno
  - ~~PCS~~ : potere calorifico superiore

➤  ~~$\rho_s$~~  per il calcolo dei volumi nella misura venturimetrica.

Se presso l'Impianto di misura è disponibile un gascromatografo/analizzatore di qualità collegato all'elaboratore, ove ammesso dalle disposizioni della metrologia legale in relazione allo specifico modello di elaboratore installato, l'aggiornamento dei dati di qualità necessari per l'elaborazione delle quantità viene effettuato in continuo.

Diversamente, i valori di tali parametri necessari per l'elaborazione delle quantità sono da aggiornare con quelli determinati dagli strumenti di misura della qualità ubicati presso l'Impianto di misura e validati dal Trasportatore, ovvero nei punti di misura dell'AOP cui è abbinato il Punto di Consegna/Riconsegna e sono programmati nelle apparecchiature di campo a cura del Titolare dell'Impianto con le modalità e frequenze di cui all'allegato 10/B al Capitolo 10 del Codice di Rete di Snam Rete Gas.

I parametri sopra definiti, vengono determinati in base ai campioni di gas analizzati nella singola AOP (Area Omogenea di Prelievo) cui è abbinato il REMI.

Per motivi di disponibilità, i dati relativi al campione di gas di un determinato mese vengono utilizzati nelle elaborazioni dei quantitativi del 2° mese successivo.

L'applicazione del parametro  ~~$\rho_s$~~  non segue i criteri sopra indicati nel caso di impianti muniti di trasmettitore di massa volumica alle condizioni di riferimento collegato all'elaboratore.

Per le misure volumetriche automatizzate con pressione di misura  $\leq 5$  bar, i valori dei parametri di qualità **utilizzati** sono **quelli calcolati sulla come media dei valori:**

- dell'anno solare precedente quello di applicazione, **ove la pressione di misura sia  $\leq 5$  bar;**
- **dell'ultimo mese disponibile precedente quello di applicazione, ove la pressione di misura sia  $> 5$  bar.**

Fa eccezione il parametro  $\rho_s$ , laddove l'Impianto di misura venturimetrico sia dotato di trasmettitore di massa volumica alle condizioni di riferimento collegato all'elaboratore, per il quale l'aggiornamento avviene in continuo.

~~Se l'impianto di misura è munito di gascromatografo collegato all'elaboratore, qualora ammesso dalle disposizioni della metrologia legale, l'aggiornamento dei dati di qualità utili per l'elaborazione delle quantità viene effettuato in continuo. [spostato sopra]~~

~~In tal caso il gascromatografo dovrà rispettare le procedure ed i requisiti di cui all'Allegato 11/B.~~

## **1.8) Programmazione dei dati di qualità negli impianti di misura automatizzati**

### *1.8.1) Misura volumetrica*

I dati di qualità programmati negli elaboratori, vengono utilizzati per la determinazione del fattore di comprimibilità alle condizioni di esercizio  $Z_1$  e quindi del coefficiente totale per la misura volumetrica  ~~$KTv_0$~~ .

La frequenza di aggiornamento dei dati è determinata in funzione della pressione di misura:

- per impianti con  $p \leq 5$  bar, i valori vanno introdotti nell'elaboratore all'inizio di ogni anno, non appena disponibili i valori medi dell'anno solare precedente;
- per impianti con  $p > 5$  bar, i valori vanno introdotti nell'elaboratore ogni mese e si riferiscono all'ultima analisi media mensile disponibile.

La programmazione di alcuni termocorrettori di tipo semplificato non richiede l'imputazione dei singoli dati di qualità, ma del valore di  $KT_{voc}$ . Viene calcolato ed inserito con frequenza annuale e ogni qualvolta cambi la pressione media di misura; il calcolo viene eseguito secondo quanto riportato nel paragrafo 1.4.2. e suoi richiami, utilizzando:

$p$  : valore medio della pressione di misura;

$T_1 = T_s$  : temperatura di riferimento

$Z_s, Z_1$  : calcolati in base alla qualità media del gas dell'anno solare precedente.

#### 1.8.2) Misura venturimetrica

I dati dipendenti dalla qualità del gas programmati negli elaboratori, vengono utilizzati per la determinazione del fattore di comprimibilità alle condizioni di esercizio  $Z_1$  e quindi del coefficiente totale per la misura venturimetrica  $KT_{ve}$ . In particolare il  $\rho_s$  ( $\rho \cdot d$ ) viene utilizzato per calcolare le quantità in volume.

L'aggiornamento dei dati di analisi programmati viene effettuato qualora si riscontri un significativo scostamento tra tali dati e quelli effettivi ed in ogni caso almeno una volta ogni due anni.

Il S.I. procede ad un successivo ricalcolo delle quantità fornite dall'elaboratore, utilizzando i dati di analisi giornalieri della composizione riferita allo stesso mese.

In alternativa a quanto sopra e a richiesta del proprietario dell'impianto, che si fa carico degli oneri aggiuntivi derivanti, può essere adottata la metodologia che segue.

La frequenza di aggiornamento è mensile e riguarda i valori riferiti all'ultima analisi media mensile disponibile.

Con la stessa frequenza si programma il trasmettitore multivariabile (ove utilizzato come strumento di riserva e controllo) inserendo i seguenti dati di qualità:

➤  $d$

➤ %  $CO_2$

➤ %  $N_2$

Per impianti di misura muniti di apparecchiature che forniscono direttamente il valore di  $\rho_s$  (Densimetri), è comunque necessario programmare negli elaboratori i restanti valori

di analisi con gli stessi criteri e frequenze sopra riportati, per permettere l'elaborazione del fattore di comprimibilità  $Z_1$ .

## ~~2) TUTELA DELLA PRIVACY RIGUARDANTE I DATI FORNITI DALLA TELELETTURA~~

~~Il Trasportatore effettua la telelettura sulla base dell'impiantistica disponibile. Per quanto sopra, fatti salvi gli sviluppi tecnologici futuri, è esclusa ogni responsabilità del Trasportatore per teleletture effettuate da altri soggetti sugli impianti.~~

~~L'Utente è tenuto ad avvertire i propri Clienti che, qualora intendano riservarsi l'univocità dell'accesso al proprio dato di misura e qualora abbiano comunicato il numero telefonico interessato (ovvero la password dell'elaboratore) ad altri soggetti oltre il Trasportatore, dovranno provvedere al cambio del numero telefonico interessato (ovvero della password idonea all'elaboratore).~~

~~Di tale variazione sarà data evidenza al Trasportatore in quanto soggetto delegato alla misura ed ai soli altri soggetti da cui intendono essere teleletti.~~

~~L'Utente è tenuto ad avvertire i propri Clienti che, qualora intendano disporre di un alto livello di sicurezza sul destino dei dati teleleggibili, dovranno dotarsi di apparecchiature con gestione di password.~~

~~Il Trasportatore dichiara che il proprio programma di upgrading teleinformativo prevede la possibilità di interagire con le suddette apparecchiature e di mettere il dato così teleletto, su delega del Proprietario/gestore, a disposizione degli Utenti che insistono su ogni apparecchiatura teleleggibile oltreché, sempre su delega del Proprietario/gestore, ad ogni altro soggetto delegato dallo stesso.~~

## ~~3) DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ IN CASO DI ANOMALIE~~

~~Al riscontro di anomalie, quali malfunzionamenti o guasti, il preposto Snam Rete Gas redige un verbale di intervento dove sono riportate le descrizioni dell'anomalia e le decisioni prese per la sua eliminazione.~~

~~Detto verbale deve essere firmato da Snam Rete Gas e dal Proprietario/gestore (o persona delegata per rappresentarlo).~~

~~Le rideterminazioni dei quantitativi e conseguente nuova verbalizzazione, sono eseguite solo quando siano chiaramente identificabili la causa e la decorrenza dell'anomalia.~~

~~La retroattività massima di tali rideterminazioni, è subordinata alla disponibilità della documentazione fiscale il cui periodo di conservazione è specificato nel paragrafo 5.2.~~

~~I Verbali di Misura, riportanti le quantità rideterminate, saranno inviati sia al Proprietario/gestore che agli Utenti interessati, secondo il periodo di competenza.~~

### 3.1) Criteri

~~Al riscontro di guasti o starature di uno o più strumenti che compongono la catena di misura, l'elaborazione delle quantità può venire garantita dai dati primari forniti dalle~~

apparecchiature di riserva e controllo ove presenti, una volta accertata la loro corretta taratura ed il regolare funzionamento.

Nel caso non esistano apparati di riserva in base ai quali si possano rilevare i volumi prelevati si opera come segue:

- a) se nel mese di riscontro dell'anomalia vi sono giorni di misura valida rappresentativi dell'andamento dei prelievi, ne viene applicata la media giornaliera ai giorni di misura non valida o di mancanza di misura;
- b) altrimenti, viene calcolato un coefficiente rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi, e viene applicato per determinare i volumi mensili dei mesi di mancata misura, moltiplicandolo per i corrispondenti volumi mensili dell'anno precedente; il suddetto coefficiente viene determinato come rapporto tra il  $m^3/d$  medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia e il  $m^3/d$  medio dei corrispondenti giorni dell'anno precedente; nel calcolo del  $m^3/d$  medio, vengono esclusi i giorni di non prelievo;
- c) nel caso il Proprietario/gestore fornisca i dati di produzione univocamente relazionabili al gas transitato ed una volta verificato che il rapporto tra tali dati e le relative quantità validamente misurate risulta costante, è possibile applicare tale rapporto ai dati di produzione (possibilmente giornalieri) riferiti ai periodi di mancata misura.

Se il periodo di mancata misura perdura nel tempo per più di un mese o oltre, le quantità che verranno forfezzate e verbalizzate avranno incertezze sempre maggiori.

Per casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate, Snam Rete Gas valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il Proprietario/gestore.

### 3.2) Data replacement

Per impianti automatizzati ove si verifichi nel mese la mancanza parziale dei dati teleletti, il S.I. provvede al calcolo delle quantità non pervenute o non misurate secondo criteri prestabiliti al precedente paragrafo 3.1, per poi procedere alla successiva validazione dei rispettivi Verbali di Misura.

Successivamente tali Verbali vengono nuovamente elaborati e validati utilizzando per i periodi interessati:

- i dati forniti dall'elaboratore o dalla stampante, se non pervenuti automaticamente causa problemi al sistema di telelettura;
- i dati forniti dalle apparecchiature di riserva dopo verifica del loro regolare funzionamento e taratura, nel caso le apparecchiature della misura automatizzata siano guaste o comunque non possano essere utilizzate;
- i criteri esposti nel punto c) del paragrafo 3.1, solo nel caso in cui non si possa procedere come sopra.

**3.3) Prelievi all'interno del campo valido di misura**

Al fine di ottenere un corretto e regolare funzionamento degli apparati di misura entro i campi validi, come premesso nell'introduzione della presente procedura, il Proprietario/gestore svolge:

- un regolare programma di controllo e tarature degli strumenti;
- un monitoraggio costante dei propri prelievi che permetta, tramite opportune tempestive azioni quali cambi disco di misura, modifica della pressione regolata ed inversione dei contatori, un funzionamento ottimale degli apparati.

**3.4) Prelievi al di fuori del campo valido di misura**

Nel caso si verificassero prelievi al di fuori del campo valido di misura, al Proprietario/gestore viene notificato quanto riscontrato da Snam Rete Gas durante l'analisi dei dati primari, puntualizzando quanto segue:

- per la misura volumetrica, il maggiore errore di misura introdotto da un costante prelievo al di sotto del minimo oppure vicino o al di sopra della portata massima nominale del contatore, evento quest'ultimo che potrebbe causarne la rottura;
- per la misura venturimetrica, il maggiore errore derivante dall'utilizzo degli strumenti a basse percentuali di prelievo e la maggiore incertezza nella planimetrazione in caso di utilizzo della misura tradizionale. Nel caso di prelievi vicini al fondo scala segnalare la possibile applicazione di quanto previsto nel paragrafo 3.6.

**3.5) Cut-Off**

Negli impianti automatizzati venturimetrici con elevate portate di fondo scala, è possibile che in assenza di prelievi si verifichi comunque un'elaborazione di quantità. Ciò è dovuto al fatto che i trasmettitori di pressione differenziale seppur tarati e perfettamente funzionanti, possono inviare all'elaboratore un segnale minimo anche in assenza di prelievi.

Nel caso ciò si verifichi, viene determinato il volume minimo prelevabile in m<sup>3</sup>/h (massimo 1% del fondo scala) confermato in base alla documentazione fornita dal Proprietario/gestore e da un sopralluogo effettuato sull'impianto.

Il valore corrispondente in %  $\Delta P$  viene programmato nell'elaboratore come valore di Cut-Off in modo tale che al di sotto di tale grandezza non vi sia elaborazione di quantità.

Nuovo sopralluogo e relativo verbale viene eseguito ogni qualvolta ritenuto necessario dalle parti. Un registratore elettrico presente sull'impianto deve provvedere alla stampa degli eventi di apertura e chiusura della valvola a valle della misura.

**3.6) Prelievi che superano il campo valido della misura venturimetrica**

Se la misura è automatizzata, l'eventuale sconfinamento del prelievo sopra il campo valido di misura comporta l'aggiunta di una determinata quantità in m<sup>3</sup> ottenuta rapportando la portata oraria di fondo scala agli effettivi minuti di sconfinamento, moltiplicandola poi per un coefficiente K pari a 1,3.

Nei casi in cui esistano fondati motivi di ritenere che il reale prelievo nel periodo di sconfinamento sia comunque maggiore delle quantità determinate, si risale alle effettive

quantità prelevate redigendo opportuno verbale di intervento con il Proprietario/gestore dell'impianto.

#### 4) **2) CRITERI PER LA RILEVAZIONE E DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI NECESSARI PER LA MISURA**

Il presente paragrafo illustra i criteri e le modalità di determinazione dei parametri necessari all'elaborazione delle quantità ad opera del personale del Trasportatore, nel caso di indisponibilità degli elaboratori (flow computer/data logger).

##### 4.1) **2.1) Modalità di rilevazione parametri**

###### 4.1.1) **2.1.1) Misura volumetrica**

Negli impianti tradizionali, ad ogni visita in cabina, ~~In occasione delle visite presso l'Impianto di misura, il personale del Trasportatore vengono rilevate le letture del/i contatore/i e degli elaboratori presenti poi trascritte, unitamente a data e ora, sul diagramma del manotermografo che deve riportare il timbro del Proprietario/gestore.~~

~~Per gli impianti dotati di strumentazione che produce diagrammi e stampe, A fine mese il personale del Trasportatore, effettua mensilmente, di norma entro 5 giorni dall'inizio del mese, oltre alla rilevazione delle letture, il ritiro viene ritirato il rotolo diagrammabile relativo a tutto il mese e se necessario viene messa in orario la carta diagrammabile (con riferimento al pennino della pressione). Se pressione e temperatura sono solo indicati viene rilevato almeno un valore di  $p$  ed uno di  $t$  da manometro e termometro. di diagrammi e stampe prodotti dalle apparecchiature presenti sull'impianto ed inoltre rileva i valori istantanei da manometri e termometri.~~

~~È responsabilità del Titolare dell'impianto di metering identificare i diagrammi e le stampe prodotti dalle apparecchiature presenti con un proprio riferimento (es. timbro).~~

~~Negli impianti automatizzati vengono anche rilevate, in occasione delle visite in cabina, le letture dei totalizzatori ( $m^3$  e U.C.) dell'elaboratore.~~

###### 4.1.2) ~~Misura venturimetrica~~

~~Negli impianti tradizionali, una volta ritirati tutti i diagrammi relativi al periodo interessato, se necessario vengono messe in orario le carte diagrammabili (per il triplex con riferimento al pennino della  $\sqrt{\Delta P}$ , per i manotermografi con riferimento al pennino della pressione). Nel caso di totalizzatore venturimetrico la lettura rilevata viene trascritta unitamente a data e ora sul diagramma del triplex.~~

~~Negli impianti automatizzati viene rilevata, in occasione delle visite in cabina, la lettura del totalizzatore di  $m^3$  dell'elaboratore poi trascritta con data e ora sulla strisciata della stampante.~~

~~Nel caso l'impianto comprenda anche il densimetro di riferimento viene inoltre ritirato il rotolo diagrammabile del registratore elettrico di massa volumica.~~

~~Nel caso sull'Impianto di misura siano installati il data logger trasmettitore multivariabile (strumento di riserva e controllo in alternativa al registratore triplex), non~~

conformi alla norma UNI 11629 (con la sola registrazione di pressione, temperatura ed eventuale pressione differenziale) privi di telelettura se ne si acquisiscono le registrazioni mediante raccolta in campo, quando necessario, i valori medi e massimi di pressione differenziale, temperatura, pressione e volume totale. Tale acquisizione viene svolta con l'ausilio di un Personal Computer portatile corredato dell'apposito software.

In ogni caso i diagrammi del triplex e dell'eventuale registratore elettrico devono riportare il timbro del Proprietario/gestore.

#### 4.2) 2.2) Determinazione dei parametri

Il presente paragrafo illustra le modalità di La determinazione dei è relativa ai dati da rilevare dal personale del Trasportatore sulle apparecchiature tradizionali nel caso di indisponibilità degli elaboratori, sia nel caso di misura tradizionale, che nel caso di suo utilizzo come riserva alla misura automatizzata.

Se durante la determinazione dei parametri si riscontrano anomalie il Trasportatore ne dà comunicazione al Titolare dell'Impianto, affinché questi provveda ad una migliore manutenzione degli strumenti interessati, e all'Utente.

##### 4.2.1) 2.2.1) Misura volumetrica

La determinazione di p Pressione e di temperatura sono rilevate direttamente da manometri e termometri viene eseguita rilevando le rispettive grandezze direttamente sugli strumenti; normalmente è sufficiente una rilevazione mensile una volta al mese all'atto della lettura del/i contatore/i.

La determinazione di pressione e di temperatura da manotermografo viene eseguita valutando visivamente i valori delle percentuali medie di pressione e temperatura nel periodo considerato.

Nel caso l'impianto preveda la determinazione di valori giornalieri (es: stampante di UC/d), si procede al taglio dei diagrammi di registrazione alle ore 06.00 di ogni giorno, determinando e trascrivendo su ognuno i valori delle percentuali medie di pressione e temperatura.

Nel caso l'impianto non preveda la determinazione di valori giornalieri, vengono rilevati i valori visivamente srotolando l'intera carta diagrammale mensile; in caso risultino tracce non sufficientemente lineari da consentire un'unica valutazione delle grandezze percentuali, s'identificano i periodi in cui si sono avute sensibili variazioni di pressione e temperatura e si determinano separatamente le rispettive percentuali.

##### 4.2.2) 2.2.2) Misura venturimetrica

Si procede preliminarmente al controllo della validità delle registrazioni e quindi alla determinazione e trascrizione su ogni diagramma:

- dei valori medi percentuali di pressione e temperatura,
- delle aree planimtrate,
- $\Sigma$  delle lunghezze in mm di ascissa di permanenza delle registrazioni:
  - al fondo scala dello strumento di alta portata,

- all'inizio scala (0%) dello strumento con più basso  $\Delta P$ ,
- relative ai periodi nei quali viene considerata la registrazione dello strumento di basso  $\Delta P$ .

Dopo aver accertato la corretta taratura del planimetro, si esegue la planimetrazione dei diagrammi, seguendo la traccia anche per eventuali periodi di registrazione al di sotto del 10%.

### 3) CALCOLO DELLE QUANTITÀ IN ENERGIA

La determinazione dei quantitativi di gas consegnato/riconsegnato nei Punti di Consegna/Riconsegna della rete di trasporto in energia viene effettuata di norma direttamente dall'elaboratore installato presso l'Impianto di misura asservito al Punto. Nel caso di Impianti di misura non dotati di strumenti per la determinazione dei parametri di qualità o dotati di tali strumenti ma non connessi all'elaboratore o connessi ad elaboratore non conforme alla norma UNI 11629, il calcolo dei quantitativi in energia viene effettuato dai sistemi informativi del Trasportatore moltiplicando i volumi giornalieri per il PCS medio giornaliero rilevato:

- presso il punto di misura dell'AOP alla quale è associato il PdR cui l'Impianto di misura è asservito;
- per i PdC, dal GC installato in campo e validato dal Trasportatore, ovvero con analisi gascromatografica di laboratorio del campione prelevato in campo, come precisato al paragrafo 4.2.1.

#### 4.3) ~~Riscontro anomalie~~

~~Se durante la determinazione dei parametri si riscontra:~~

- ~~➤ la mancanza di carta diagrammabile,~~
- ~~➤ la mancanza o la scarsa visibilità delle tracce,~~
- ~~➤ la mancanza del timbro del Proprietario/gestore e della data,~~
- ~~➤ che i colori delle registrazioni non sono regolamentari (portata: rosso, pressione: blu e temperatura: verde),~~
- ~~➤ la discordanza di orario degli strumenti,~~

~~saranno avvisati l'Utente ed il Proprietario/gestore affinché quest'ultimo provveda ad una migliore manutenzione degli strumenti interessati e se è il caso verranno presi accordi per l'esecuzione di un controllo degli strumenti stessi.~~

### 5) ~~GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE~~

#### 5.1) ~~Consistenza della documentazione~~

~~La documentazione che riguarda la gestione tecnica dell'impianto REMI, comprende:~~



- ~~la lettera di approvazione impianto che viene redatta a seguito di un nuovo allacciamento e comprende lo schema dell'impianto, l'elenco degli apparati e la scheda di verifica;~~
- ~~le successive eventuali lettere di rifacimento o modifica che vengono redatte a seguito di modifiche impiantistiche richieste dal Proprietario/gestore e comprendono la stessa documentazione della lettera di approvazione;~~
- ~~il verbale di constatazione e verifica apparecchiature che viene redatto a seguito di un'approvazione/modifica dell'impianto e comprende lo schema dell'impianto, l'elenco degli apparati e le comunicazioni al Proprietario/gestore;~~
- ~~i verbali di intervento che vengono redatti in occasione degli interventi sull'impianto effettuati da parte di Snam Rete Gas quali cambi disco di misura, inversione contatori, constatazione anomalie ecc.; tali verbali riportano date, letture totalizzatori ed informazioni salienti riguardanti l'intervento effettuato;~~
- ~~tutta la rimanente corrispondenza riguardante il REMI.~~

La documentazione ed i dati che riguardano la misura del gas comprendono:

- ~~i documenti che forniscono dati primari quali diagrammi dei registratori, strisciate delle stampanti ecc.;~~
- ~~il Verbale di Misura che viene elaborato mensilmente dal S.I. e rappresenta il documento che certifica il prelievo dall'impianto REMI;~~
- ~~le informazioni tecniche che vengono allegate al verbale su richiesta del Proprietario/gestore e che riportano il dettaglio (per periodo di prelievo) dei dati di misura;~~
- ~~i dati primari di misura ottenuti per mezzo della telelettura;~~
- ~~i dati primari di misura ottenuti dal trasmettitore multivariabile.~~

Parte di tali documenti sono su supporto cartaceo e parte su supporto informatico.

## 5.2) **Periodo di conservazione**

Per tutti i documenti e dati sopra elencati, il periodo di conservazione è tale da consentire di ricostruire eventi a carattere fiscale per i 5 anni trascorsi più l'anno solare in corso.

La gestione dei dati archiviati nel S.I. prevede che i dati a cadenza mensile siano conservati on line per l'anno in corso più l'anno precedente, mentre per i restanti dati è garantita un'archiviazione della durata di 4 anni.

Il Centro provvede mensilmente all'archiviazione dei dati primari forniti da eventuali trasmettitori multivariabili su appositi supporti magnetici.

## 5.3) **Documenti relativi ai dati primari per la misura**

Sono da considerarsi documenti che forniscono dati primari tutti quei documenti dai quali si ottengono i dati da imputare nel S.I. al fine di permettere l'elaborazione delle quantità riportate nel Verbale di Misura, compresi i documenti forniti da apparecchiature che hanno funzioni di riserva e controllo.

La tipologia di tali documenti è la seguente:



- diagrammi dei registratori di  $\sqrt{\Delta P_{r-p-r-t}}$ ,
- diagrammi dei registratori di  $Q$  e  $\rho_s$  o  $d$  (normalmente di riserva e controllo),
- strisciate delle stampanti,
- dischetto contenente i dati letti sul trasmettitore multivariabile,
- documentazione riguardante i Consumi interni Snam Rete Gas.

#### 5.4) **Archiviazione dei documenti relativi ai dati primari per la misura**

Questi documenti sono archiviati presso i Centri.

- I documenti vengono raggruppati separatamente per ciascuno strumento e in ordine di data. L'eventuale dischetto contenente i dati del multivariabile viene etichettato indicando il codice REMI e l'anno mese.
- Tutto il materiale riguardante uno stesso impianto REMI viene raccolto in una busta. Nel caso di documentazione mancante (totalmente o parzialmente), s'inserisce nella busta il relativo promemoria esplicativo. Nella busta del REMI principale vengono posti anche i documenti riguardanti le dichiarazioni del Proprietario/gestore relative ai REMI a valle. Viene indicato su ogni busta il codice Centro (2 caratteri alfanumerici), il codice REMI, l'anno mese di prelievo ed eventualmente la ragione sociale e l'ubicazione dell'impianto.

#### 5.5) **Messa a disposizione dei documenti**

I documenti sono messi a disposizione:

- delle Pubbliche Autorità aventi titolo,
- dei Clienti in caso di contestazione o verifiche con spese a carico della parte soccombente,
- dei Clienti (e degli Utenti previa autorizzazione del Proprietario/gestore interessato) per usi di interesse degli stessi previo pagamento delle relative spese.

Tutti i dati elaborati o elaborabili dai suddetti documenti, verranno resi disponibili secondo specifici accordi tecnici e commerciali fra le parti.

### 6) **VERIFICHE E CONTROLLI DEI DATI DI MISURA**

Per ottenere la massima attendibilità della misura, vengono svolte periodicamente verifiche sia sui dati primari inseriti nel S.I., sia controlli sui documenti che li riportano. Di seguito vengono brevemente riassunte le modalità ed i tempi con i quali vengono svolti tali verifiche e controlli.

Qualora si riscontrassero anomalie, si procede secondo quanto indicato nel paragrafo 3.

#### 6.1) **Verifica dei dati forniti dai sistemi di misura automatizzati**

La verifica viene eseguita per mezzo del S.I. su REMI provvisti di misura automatizzata con una frequenza che dipende dal prelievo annuo verbalizzato.

La procedura permette il raffronto fra i dati forniti da impianti di misura automatizzati sia volumetrici che venturimetrici ed i dati forniti dalla corrispondente strumentazione installata di riserva e controllo.

Lo scopo è di acquisire elementi di valutazione circa l'attendibilità dei dati ed il buon funzionamento delle apparecchiature preposte alla misura del gas.

Permette inoltre, per gli impianti volumetrici non automatizzati muniti di sola stampante, la verifica dei dati forniti dalla stessa per confronto con i dati forniti dal contatore.

## 6.2) ~~Controllo del processo di determinazione delle quantità~~

~~Il controllo consiste nella verifica:~~

- ~~➤ dei dati caratteristici degli impianti di misura,~~
- ~~➤ della documentazione fornita da tali impianti (diagrammi, stampe, ecc.),~~
- ~~➤ delle determinazioni dei volumi mensili evidenziati nei Verbali di Misura.~~

~~Al fine di ottenere periodicamente un quadro complessivo della qualità della misura, viene controllato periodicamente un campione di impianti che rappresenti una percentuale significativa del gas misurato.~~

## 6.3) ~~Verifica documentale~~

~~Tale attività viene svolta per mezzo di un sistema documentale informatizzato nel quale viene archiviata tutta la documentazione prodotta e inerente l'impianto REMI.~~

~~La verifica consiste:~~

- ~~➤ nell'accertare, attraverso la consultazione dei documenti, che la progettazione dimensionale e funzionale dell'impianto di regolazione e misura ed eventuali successive modifiche, siano conformi alle regole e normative in vigore;~~
- ~~➤ nel procedere al riscontro di quanto riportato dai Verbali di Intervento e dai Verbali di constatazione e verifica apparecchiature con quanto effettivamente aggiornato nel S.I.~~

## 7) ~~VERIFICHE E CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI MISURA~~

~~Snam Rete Gas si riserva di effettuare le visite di controllo che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie.~~

~~La visita di controllo ha lo scopo principale di verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature installate nell'impianto REMI che hanno un'influenza sulla qualità della misura.~~

~~Durante tale visita, oltre al controllo funzionale degli apparati, si effettua:~~

- ~~➤ per impianti volumetrici:~~

- il controllo della portata dei contatori prendendo a riferimento un periodo di almeno 5’;
- il controllo istantaneo dei valori di pressione e temperatura utilizzati per l’elaborazione, con i relativi valori rilevabili dalle apparecchiature di controllo e riserva;

➔ per impianti venturimetrici:

- il controllo istantaneo dei valori di pressione, temperatura e pressione differenziale utilizzati per l’elaborazione, con i relativi valori rilevabili dalle apparecchiature di controllo e riserva;
- il controllo delle registrazioni dell’eventuale densimetro di riferimento, raffrontata con i valori orari di massa volumica relativi all’ultimo giorno disponibile e ottenibili dal S.I.;

Tali controlli potranno anche essere eseguiti mediante l’utilizzo di sistemi di misura portatili da collegare all’impianto REMI.

Ulteriori verifiche e controlli sugli impianti di misura dovranno essere oggetto di specifica richiesta.

## 8) VALIDAZIONE DEI VERBALI DI MISURA

### 8.1) Premessa

E’ definita validazione l’esecuzione delle attività di verifica e controllo che il Trasportatore ha titolo ad effettuare al fine di accertare la veridicità e l’accuratezza dei dati di misura per i propri usi di trasporto. A tali fini si considera “validato” un dato che sia giudicato dal Trasportatore utilizzabile per i bilanci di trasporto e la fatturazione dei corrispettivi e delle penali di trasporto.

I dati di misura vengono di norma ottenuti:

- ➔ per gli impianti automatizzati, direttamente da tali impianti (se teleletti, tramite telelettura);
- ➔ per gli impianti non automatizzati attraverso elaborazione dei dati primari rilevati dai documenti raccolti presso tali impianti.

Le operazioni finali per ottenere i dati di misura e procedere alla loro validazione, sono svolte dopo la fine del mese cui si riferisce il Verbale di Misura, fatta eccezione per alcune tipologie di impianti le cui operazioni possono iniziare dall’ultimo giorno del mese.

### 8.2) Codice di priorità

Il Trasportatore effettua le validazioni secondo codici di priorità.

A parità di codice, la priorità diminuisce con il diminuire dei m<sup>3</sup> verbalizzati negli ultimi 12 mesi.



**8.3) Validazione automatica**

Per impianti automatizzati e teleletti, una volta verificata la completezza dei dati di misura e la mancanza di segnalazioni diagnostiche che potrebbero comprometterne la validità, il S.I. provvede alla validazione automatica dei rispettivi Verbali di Misura. Successivamente si procede alle verifiche di cui al paragrafo 6.1.

**8.4) Validazione semiautomatica**

Per gli impianti ed i casi non contemplati nel paragrafo 8.3, si procede alla validazione semiautomatica.

Premessa necessaria a detta validazione è l'esecuzione delle verifiche come riportato dal paragrafo 6.1. La validazione semiautomatica, effettuata per mezzo del S.I., prevede la conferma da parte di un operatore.

**~~DIMENSIONAMENTO DEGLI~~  
~~IMPIANTI REMI~~**

## PROCEDURA "DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI REMI"

### 1) — PREMESSA (SCOPO — OGGETTO — LIMITAZIONI)

Le norme di progettazione dimensionale, funzionale e di resistenza di un impianto di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale, predisposte dal Trasportatore quali requisiti minimi, sono raccolte nella presente procedura.

La procedura in oggetto è stata redatta in conformità ai principi contenuti nella normativa tecnica e legislativa vigente, sia nazionale che internazionale, ed in base alla specifica esperienza del Trasportatore nel campo in oggetto: relativamente ad aspetti quali i criteri di sicurezza, progettazione, costruzione e manutenzione degli strumenti di misura deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto dalla legislazione vigente.

I criteri principali di dimensionamento degli impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale, dettagliati nella presente procedura:

- forniscono i criteri minimi di dimensionamento tecnico-costruttivi degli impianti REMI senza precludere l'adozione, da parte del proprietario, di soluzioni migliorative preventivamente concordate tra le parti;
- definiscono i parametri di pressione, temperatura e portata necessari ai fini della progettazione;
- classificano gli impianti REMI secondo destinazione di pubblica o non pubblica utilità e fermabilità, e in funzione di tale classificazione definiscono i criteri di dimensionamento dei gruppi di regolazione e misura; tali destinazioni sono opzionate a totale ed esclusivo carico del proprietario della stazione di misura;
- indicano le caratteristiche dei materiali e della strumentazione;
- indicano le formule e i parametri necessari per il calcolo di dimensionamento dell'impianto;
- indicano i campi di utilizzazione del sistema primario di misura (misura volumetrica e venturimetrica) e le configurazioni impiantistiche standardizzate nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali;
- prescrivono l'utilizzo di idonee apparecchiature per la raccolta e la elaborazione automatica dei dati di misura e la relativa trasmissione a distanza.

#### 1.1) Impianto a pressione e temperatura regolate

Il REMI preso a riferimento s'intende costituito, a blocchi, dalle seguenti parti elencate nel senso del flusso del gas:

- a) tratto di monte, comprendente il tratto di tubazione che va dal punto di consegna al collettore di monte dei filtri, le valvole di intercettazione, il giunto isolante e l'eventuale valvola di emergenza
- b) gruppo di filtraggio (separazione particelle liquide e/o solide eventualmente presenti nel gas)
- c) gruppo di preriscaldamento (eventuale)
- d) impianto di regolazione della pressione, comprendente oltre ai regolatori di servizio, regolatori di controllo e di emergenza ("monitor"), eventuali dispositivi di blocco, valvole di scarico all'atmosfera



- e) ~~impianto di misura e by pass dello stesso~~
- f) ~~tratto di uscita, comprendente la valvola di emergenza di valle, le valvole di intercettazione ed il giunto isolante.~~

Fanno inoltre parte dell'impianto:

- g) ~~l'eventuale impianto termico di alimentazione del gruppo di preriscaldamento~~
- h) ~~l'eventuale impianto di odorizzazione~~  
~~(L'odorizzazione, ai fini della distribuzione del gas per uso domestico ed uso similare, è obbligatoria ai sensi della Legge N.1083 del 6-12-1971.~~  
~~Gli impianti di odorizzazione sono regolamentati dalla Norma UNI-CIG 9463 devono sempre essere installati a valle della misura del gas.~~  
~~Gli schemi della presente procedura non riportano l'impianto di odorizzazione.)~~

Per garantire la continuità dell'esercizio i gruppi b) c) d) sono di norma installati in serie su due linee parallele, tali linee sono convenzionalmente chiamate "Linee di regolazione". Soluzioni diverse da quelle previste dalla presente procedura potranno essere adottate se funzionalmente migliorative o equivalenti: la valutazione tecnica sarà fatta caso per caso.

### **1.2) Impianto a pressione e temperatura da metanodotto**

L'impianto di misura a pressione e temperatura variabili, in presenza di particolari condizioni di esercizio, previo accordo tra le parti, può essere realizzato a monte della regolazione della pressione. In ogni caso l'impianto di misura sarà inserito immediatamente a valle del gruppo filtri. Il progetto in questo caso può prevedere la sola realizzazione dell'impianto di misura oppure l'inserimento di tutte le parti d'impianto necessarie descritte ai punti 1.1c - 1.1d - 1.1g - 1.1h.

### **1.3) Impianti REMI con p max di monte $\leq$ 5 bar**

Tali tipi di impianti, fermi restando gli altri criteri di dimensionamento di seguito riportati, dovranno essere realizzati secondo quanto riportato in all. 7.

La differenza principale rispetto agli impianti con P max di monte  $>$  5 bar sta nel fatto che è consentito un impianto di filtraggio con prestazioni inferiori ma comunque tali da garantire il buon funzionamento degli apparati di valle.

Se tali impianti sono "Impianti di riduzione finale della pressione del gas" secondo la Norma UNI-CIG 8827, gli stessi andranno realizzati nel rispetto di tale Norma. L'annesso 7, ne riporta gli aspetti salienti. In annesso 7 sono inoltre riportati, per facilità di consultazione, alcuni schemi validi per REMI con P max di monte  $\leq$  5 bar, non di riduzione finale, con Qimp.  $<$  300 m<sup>3</sup>/h e con misura fiscale dei soli volumi.

### **1.4) Tipologia funzionale degli impianti**

Gli impianti previsti hanno differenti caratteristiche in funzione dei seguenti tipi di utenza alimentata:

- a) Non fermabile e di Pubblica Utilità (Utenze civili, Comuni, Ospedali, Scuole, Ospizi, ecc. per le quali la sospensione non programmata dell'uso del gas comporta grossi inconvenienti e problemi di sicurezza).
- b) Non fermabile e Non di Pubblica Utilità (Utenze industriali, ecc. per le quali la sospensione non programmata dell'uso del gas, comporta inconvenienti).
- e) Dichiaratamente fermabile in ogni momento (Utenze per le quali la sospensione non



programmata dell'uso del gas non comporta inconvenienti).

Tali destinazioni sono opzionate a totale ed esclusiva responsabilità del proprietario della stazione di misura e vengono verbalizzate.

### 1.5) Impianti REMI ausiliari

Qualora, ragioni di correttezza della misura e di fiscalità, risultasse necessario realizzare un impianto di misura ausiliario in parallelo a quello principale, per tale impianto la configurazione minima (riguardante un impianto fermabile con portata erogata  $< 300 \text{ m}^3/\text{h}$ ) è riportata nello schema FA dell'annesso 7. Se l'impianto fosse non fermabile o con portata erogata  $> 300 \text{ m}^3/\text{h}$ , lo stesso dovrà essere realizzato di conseguenza, rispettando, caso per caso, quanto previsto dalla presente procedura e relativi allegati e considerando facoltativa l'installazione degli eventuali apparati (ad. es. filtri o regolatori) che dovessero risultare non necessari. Gli impianti REMI ausiliari saranno normalmente derivati a valle della regolazione principale.

### 1.6) Riferimenti normativi e legislativi

La struttura dell'impianto di regolazione e misura prevista nella presente procedura, per quanto riguarda la sicurezza e gli aspetti funzionali, risulta conforme alla norma UNI-CIG-9167 ed alle normative EN 12186 (stazioni di regolazione della pressione – requisiti funzionali) EN 1776 (stazione di misura – requisiti funzionali).

Le soluzioni da adottare per i casi non previsti, o non specificati in modo esaustivo, dovranno essere preventivamente concordate con Snam Rete Gas. Nella progettazione dell'impianto, in aggiunta ai criteri contenuti nella presente procedura, si dovrà tenere conto di:

- leggi e Direttive CE in vigore al momento della progettazione
- normative (UNI-EN-ISO) in vigore al momento della progettazione
- regole in materia di metrologia legale
- eventuali requisiti aggiuntivi per particolari condizioni di esercizio quali ad esempio: temperatura minima ambiente inferiore a  $-10 \text{ }^\circ\text{C}$ , due o più impianti REMI che alimentano la stessa rete di distribuzione.

### 1.7) Apparecchiature a pressione (Pressure Equipment Directive 97/23 CE)

La Direttiva in oggetto attuata con D.Lgs. n° 93 del 25.02.2000 in materia di impianti REMI comprende le seguenti apparecchiature:

- elementi primari di misura (contatori, orifice fitting)
- valvole di intercettazione
- regolatori di pressione
- valvole di sicurezza e di blocco
- filtri, scambiatori e altri recipienti.

Quindi nella progettazione, costruzione e collaudo di tali apparecchiature si deve procedere anche in conformità alle precisazioni definite nel suddetto Decreto.

## 2) PORTATE, PRESSIONI E TEMPERATURE

### 2.1) Portate



~~Le portate, se non altrimenti indicato, sono sempre espresse in m<sup>3</sup>/h alle condizioni standard ovvero in m<sup>3</sup>/h a 15 °C e 1,01325 bar assoluti.~~

~~2.1.1) Portata erogata ( $Q_{ero}$ )~~

~~E' la portata max. effettiva che l'impianto deve poter erogare.~~

~~2.1.2) Portata minima ( $Q_{min}$ )~~

~~E' la portata minima effettivamente richiesta dall'impianto.~~

~~2.1.3) Portata impianto ( $Q_{imp}$ )~~

~~Per portata impianto si intende la portata massima per la quale l'impianto va dimensionato. E' opportuno tenere conto anche dei futuri ampliamenti previsti.~~

~~All'atto della costruzione o della ricostruzione dell'impianto la  $Q_{imp}$  non deve essere inferiore al 125%  $Q_{ero}$ .~~

~~Il valore max. della  $Q_{imp}$  deve consentire il buon funzionamento dell'impianto REMI alla  $Q_{min}$ .~~

**Portata linea di regolazione ( $Q_{lin}$ )**

E' la portata in base alla quale tale linea va dimensionata in base al seguente prospetto:

IMPIANTI	N.LINEE	PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI $Q_{lin}$
DICHIARATAMENTE FERMABILI	1	LINEA _____ : $Q_{lin} = Q_{imp}$
NON FERMABILI per alimentazione Utenze di PUBBLICA UTILITA'	2	LINEA _____ : $Q_{lin} = Q_{imp}$
	3	A SCELTA: a - PER OGNI LINEA _____ : $Q_{lin} \geq 0,5 Q_{imp}$ b - $\Sigma$ 3 LINEE _____ : $Q_{tot} \geq 1,5 Q_{imp}$ _____ con sempre 2 linee _____ in grado di dare _____ $Q \geq 2/3 Q_{imp}$ .
	> DI 3	DA VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA
NON FERMABILI per alimentazione Utenze non di PUBBLICA UTILITA'	2	LINEA _____ : $Q_{lin} \geq Q_{imp}/2$
	$\geq 3$	DA VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA

**2.1.4) Portata di fondo scala dell'impianto di misura ( $Q_{f.s.}$ )**

E' la massima portata misurabile al 100% del fondo scala dell'impianto di misura il cui valore deve essere maggiorato rispetto alla portata erogata di una certa percentuale, per consentire la corretta determinazione dei volumi effettivamente prelevati.

**2.1.5) Portata di emergenza ( $Q_{emergenza}$ )**

Per portata di emergenza si intende la portata da erogare in caso di emergenza attraverso un impianto provvisorio e le valvole di emergenza di monte e di valle, se esistenti sull'impianto, by passando completamente lo stesso.

**2.2) Pressioni**

Ove non vi sia diversamente precisato, i valori di pressione sono indicati in bar (o mbar) relativi.

Di seguito sono definiti i significati dei vari concetti di pressione maggiormente utili.

**2.2.1) Pressione massima di esercizio ( $p_{max es}$ )**

E' la massima pressione alla quale il sistema può essere sottoposto durante il normale funzionamento.

**2.2.2) Pressione di progetto ( $p_{pro}$ ) oppure ( $P_s$ )**

E' la pressione sulla quale si basano i calcoli di progettazione. Tale pressione deve essere maggiore o uguale alla massima pressione di taratura del dispositivo di scarico i cui valori sono definiti nello stesso decreto citato nel seguente punto 2.2.5.



*2.2.3) Pressione minima di esercizio ( $p_{min}$ )*

E' la minima pressione alla quale il sistema può essere sottoposto durante il funzionamento, in condizioni normali di esercizio.

*2.2.4) Pressione di collaudo ( $p_{col}$ )*

E' la pressione alla quale è eseguita la prova a resistenza meccanica del "Circuito Principale". I valori da adottare, sono quelli definiti da:

- ~~DECRETO MINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1984, intitolato "NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL TRASPORTO, LA DISTRIBUZIONE, L'ACCUMULO E L'UTILIZZAZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA' NON SUPERIORE A 0,8"~~
- ~~DECRETO LEGISLATIVO 25.02.2000 N° 93 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/23/CE IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE (P.E.D.).~~

*2.2.5) Pressione di prova di tenuta pneumatica in campo*

E' la pressione alla quale è eseguita la prova di tenuta delle condotte e degli impianti. Essa è uguale alla pressione massima di esercizio disponibile.

*2.2.6) Pressione di monte ( $p_{mon}$ )*

E' la pressione all'entrata di un qualsiasi REMI. Normalmente se ne identificano i seguenti valori:

- ~~il massimo ( $p_{mon\ max}$ ), comunicato dal Trasportatore all'atto della definizione dell'allacciamento;~~
- ~~quello di dimensionamento per il preriscaldamento ( $p_{mon\ pre}$ )~~
- ~~i valori di pressione minima contrattuale di cui al paragrafo 2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna" (pressione minima contrattuale di lungo periodo " $p_{min\ L}$ " e pressione minima contrattuale pubblicata annualmente " $p_{min\ A}$ ").~~

*2.2.7) Pressione minima di dimensionamento piping ( $p_{min\ P}$ )*

E' la pressione minima ai fini del dimensionamento geometrico del piping. Tale valore deve essere inferiore od uguale alla " $p_{min\ A}$ " e sarà scelto dal progettista tenendo conto di quanto indicato al paragrafo 2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

*2.2.8) Pressione regolata ( $p_{reg}$ )*

E' la pressione all'uscita del gruppo regolazione della pressione. Può essere modificata in funzione delle esigenze di gestione dell'impianto. Il suo valore massimo ( $p_{reg\ max}$ ) può essere pari in difetto, alla pressione minima di dimensionamento piping e condiziona il dimensionamento ai fini della resistenza meccanica della parte di impianto interessata. **Ai fini del dimensionamento geometrico si dovrà utilizzare il minimo valore di pressione regolata ( $p_{reg\ min}$ ) che si prevede per l'esercizio alla  $Q_{imp}$ .**

*2.2.9) Pressione minima di dimensionamento della misura ( $p_{min M}$ )*

E' la pressione minima per il dimensionamento dell'organo primario di misura e delle tubazioni ad esso collegate. Tale valore sarà definito secondo la seguente tabella:

	<b><math>P_{min M}</math></b>
$p_{mon pre} \geq 24 \text{ bar}$	il minimo valore tra " $p_{min A} * 1,4$ " e 35 bar
$12 \leq p_{mon pre} < 24 \text{ bar}$	il minimo valore tra " $p_{min A} * 1,4$ " e 20 bar
$p_{mon pre} < 12 \text{ bar}$	corrisponde alla $p_{min A}$

*2.2.10) Pressione di misura ( $p_{mis}$ )*

E' la pressione alla quale è effettuata la misura del gas.

*2.2.11) Pressione di valle*

E' la pressione all'uscita dall'impianto REMI.

*2.2.12) Pressione differenziale*

E' la differenza di pressione esistente tra la presa di monte e la presa di valle di un diaframma di misura.

*2.2.13) Pressione di sfioro*

E' la pressione di apertura di una valvola di scarico all'atmosfera.

E' superiore alla pressione regolata.

*2.2.14) Pressione di blocco*

E' la pressione di chiusura della valvola di blocco.

Nel caso di blocco per supero della pressione regolata, è superiore alla pressione di sfioro.

*2.2.15) Pressione nominale*

La pressione nominale è l'indicazione convenzionale della pressione rel. max. oltre la quale non è più garantita la stabilità meccanica. In base ad essa sono definiti gli standard dimensionali degli elementi della tubazione quali flange, valvole, rubinetti.

L'abbinamento Pressione nominale — Pressione di progetto dovrà essere eseguita in base alla normativa vigente in merito alle pressioni nominali. A titolo di esempio sono forniti i seguenti prospetti delle pressioni nominali.

<b>PROSPETTO PN (UNI-EN-1333)</b> (Valido per temperatura di esercizio sino a 120 °C)			
PN <sup>1</sup>	Pressione massima di progetto in bar <sup>2</sup>	PN	Pressione massima di progetto in bar
6	5	50	49
10	9	64	62
16	15	100	98
20	19	150	147
25	24	160	156
40	39		

<b>PROSPETTO ANSI (B.16.34 – 1996)</b>		
CLASSE	Pressione massima di progetto in bar	
ANSI	Per temperatura di Esercizio sino a 50 °C	Per temperatura di esercizio sino a 100 °C
150	19	17
300	50	46
400	66	61
600	100	92
900	150	139

**N.B.** — Nel caso il PN o l'ANSI di abbinamento risulti difficilmente reperibile sul mercato, l'abbinamento dovrà essere fatto al PN o all'ANSI commerciale superiore.

#### 2.2.16) Pressione di bollo per il preriscaldatore ed il filtro

Il seguente prospetto riporta, per le pressioni max di esercizio più frequenti, le pressioni minime di bollo richieste dalla presente procedura.

Pressione massima di esercizio bar	Pressione minima di bollo bar
1,5	2
5	6
12	15
24	30
60	85
64	85
70	85
75	85

Sui recipienti non è necessario installare i dispositivi di sicurezza (dischi di rottura, valvole di sicurezza); ciò salvo esplicite richieste dalle autorità competenti, per casi particolari.

<sup>1</sup>I valori di PN indicati sono solo quelli per i quali le Norme UNI hanno previsto l'unificazione dei vari elementi di tubazione (flange, valvole, rubinetti, ecc.)

<sup>2</sup>I valori sono arrotondati per difetto

~~La verifica del dimensionamento di tali dispositivi eventualmente installati non è necessaria.~~

## **2.3)Temperature**

### *2.3.1) Temperatura di progetto*

~~Le temperature di progetto da considerare per il dimensionamento degli impianti ai fini della resistenza meccanica, sono:~~

~~-10 ÷ +95 °C per la parte d'impianto compresa tra la flangia di monte del filtro e la flangia di valle del preriscaldatore, comprendendo con ciò anche l'eventuale tronchetto di transizione esistente tra i due apparati.~~

~~-10 ÷ +50 °C per tutto il resto dell'impianto. In presenza di temperatura ambiente inferiore a -10 °C sarà compito del progettista definire il valore della temperatura minima di progetto.~~

### *2.3.2) Temperatura del gas in ingresso*

~~Normalmente si considera un valore di +5°C se non diversamente precisato.~~

## **3) CRITERI GENERALI**

~~L'impianto deve assicurare un regolare funzionamento alle diverse condizioni di esercizio previste tenendo conto delle seguenti condizioni:~~

- ~~➤ l'impianto non è sottoposto a sollecitazioni rilevanti diverse da quelle associate alla pressione del gas~~
- ~~➤ le condizioni ambientali sono: temperatura -10 ÷ +40 °C umidità fino al 95 %~~
- ~~➤ il livello di rumorosità durante il normale esercizio non dovrà superare il limite ammesso nella località in cui si trova ubicato~~

~~La documentazione cartografica da utilizzare nell'ambito della presente procedura è riportata in all.10.~~

~~L'impianto REMI dovrà essere costruito ed esercito nel rispetto delle norme emanate dagli organi istituzionali e dalle autorità competenti.~~

~~Inoltre, per gli impianti di preriscaldamento ed i recipienti a pressione e per quanto riguarda le installazioni elettriche, dovranno essere rispettate le norme emanate in materia dai rispettivi organi competenti. Le installazioni elettriche in luoghi con pericolo di incendio ed esplosione devono essere denunciate alla competente ASL a cura dell'esercente l'impianto.~~

### **3.1) Applicazione della Direttiva 97/23/CE (P.E.D.)**

~~In riferimento a quanto indicato al punto 1.6 tutte le apparecchiature interessate debbono essere conformi alle prescrizioni e marcate CE come previsto nel documento stesso.~~

~~Ai fini dell'applicazione, nella realizzazione di nuovi impianti, si fa riferimento all'articolo 22 (Disposizioni transitorie e finali) del DLgs. n° 93 del 25.02.2000.~~

~~Inoltre in materia di "accessori di sicurezza" (valvole di sicurezza, monitor, blocco), debbono essere rispettati i requisiti essenziali definiti nell'allegato 1° punto 2.11 di~~

quest'ultimo Decreto.

### 3.2) Dettaglio criteri generali

I criteri generali per il dimensionamento sono i seguenti:

- a) ~~L'impianto di misura deve potere essere esercito anche con portate pari alla Qimp e valori della pressione di monte pari al suo valore minimo.  
In forza di ciò e considerando che in certi casi è conveniente avere una pressione di valle più alta possibile, i criteri di dimensionamento devono essere tutti tendenti a ridurre al minimo le perdite di carico ed a garantire il buon funzionamento dell'impianto in tutte le condizioni di esercizio.~~
- b) ~~Il by pass alla misura, per quanto detto in a) in merito alla pressione di valle, non deve rappresentare uno strozzamento che elevi le perdite di carico creando problemi all'utilizzazione.~~
- c) ~~Una bassa velocità consente una migliore regolazione, una minore rumorosità ed una minore perdita di carico.~~
- d) ~~Per avere le necessarie garanzie di un idoneo filtraggio (separazione delle particelle liquide e/o solide presenti nel gas) ai fini della sicurezza e regolarità di esercizio, i filtri separatori devono essere fisicamente separati dai preriscaldatori.~~
- e) ~~L'impianto di misura deve essere costituito da un sistema di misura principale conforme alle prescrizioni della metrologia legale e, dove richiesto, da un sistema (o apparecchiature) di riserva da utilizzare in caso di guasto del primo o come controllo.  
Il sistema di misura principale deve fornire in modo automatico e continuo i valori dei volumi e delle portate calcolate necessari per l'esecuzione della misura, memorizzare i dati che riguardano le quantità di gas transitato la diagnostica e i dati di esercizio. Tali dati devono essere sia leggibili direttamente sul posto sia trasferibili a distanza a mezzo telelettura.  
L'impianto può essere costituito da uno o più gruppi di misura in parallelo, in modo che considerata la natura dell'esercizio (notevoli variazioni stagionali della portata erogata, o specifici tipi di prelievo) e la Qimp dell'impianto, la portata prelevata risulti sempre entro il campo valido per una corretta determinazione delle quantità misurate.~~
- f) ~~L'impianto di regolazione della pressione non deve generare pulsazioni e oscillazioni che possono causare errori nella misura, è preferibile inserire l'eventuale regolazione di portata a valle dell'impianto di misura.~~
- g) ~~Le valvole di intercettazione di valle delle linee di regolazione, se esistenti, sezionano l'impianto in due parti: (condizione basata sul collegamento delle prese d'impulso dei dispositivi di sicurezza a monte della valvola di intercettazione in oggetto)~~
  - ~~quella a monte delle valvole di intercettazione di valle, queste comprese, che deve resistere alla pressione di monte massima~~

➤ quella a valle delle valvole di intercettazione di valle, che deve resistere alla max. pressione regolata prevista.

Per i casi in cui tali valvole non sono previste, l'impianto deve resistere alla pressione di monte sino al regolatore, questo compreso.

h) Normalmente le connessioni smontabili devono essere del tipo flangiato (per le valvole sono anche ammesse connessioni di tipo saldato flangiato e per  $DN \leq 4''$  anche a flange scorrevoli). Sono ammesse connessioni filettate purché le stesse garantiscano la perfetta tenuta ed i requisiti di sicurezza e resistenza richiesti dalle presenti norme, garantiscano, ai fini della manutenzione e sostituzione, una praticità e funzionalità almeno uguale alle connessioni flangiate e rispondano alle Norme vigenti.

i) In generale gli apparati dovrebbero essere alloggiati in un edificio; la soluzione standard più comune prevede: un locale per gli apparati di riduzione e misura, un locale per l'eventuale impianto termico ed un locale per le apparecchiature elettriche che non possono essere installate in "area pericolosa". Nel caso in cui la cabina non sia realizzata gli apparati di misura dovranno risultare comunque protetti, pertanto:

➤ la strumentazione di misura dovrà essere ubicata in locali idonei che consentano lo stazionamento al loro interno del personale

➤ dovrà essere previsto un idoneo riparo per i contatori.

In tutti i casi è necessaria la recinzione.

#### 4) PARAMETRI E FORMULE DI USO COMUNE

In considerazione che il gas naturale è di composizione variabile e che ai fini del dimensionamento non è necessaria una precisione assoluta dei parametri comunemente usati, si conviene di adottare, ai fini della presente procedura, parametri medi orientativi e, ove possibile, formule semplificate.

Le formule e i parametri ricorrenti più volte nel calcolo per il dimensionamento dell'impianto sono di seguito riportati.

##### 4.1) Parametri

$\rho_s$  — massa volumica del gas a 15 °C e 1,01325 bar = 0,70 kg/m<sup>3</sup>

$M_m$  — massa molecolare del gas = 16,57 g/mol

$V_m$  — volume molecolare del gas a 15 °C e 1,01325 bar = 23,64 dm<sup>3</sup>/mol

$\epsilon$  — esponente isoentropico = 1,31



- $\rho_{sA}$  — massa volumica dell'aria a 15 °C e 1,01325 bar ass. = 1,22541 kg/m<sup>3</sup>
- $\mu$  — viscosità dinamica media del gas = 10,8 mPa.s
- $P_b$  — pressione barometrica media = 1 bar
- $P$  — pressione assoluta (bar) =  $p + 1$ , dove  $p$  = pressione relativa in bar
- $K$  — coefficiente di scostamento dalla legge dei gas perfetti rispetto alle condizioni di  $\rho_s$ ;  
 —————  $K = 1 - 0,002 \cdot p$
- $H$  — salto entalpico ricavabile, in kJ/kg o in kcal/kg, dal diagramma —————  
 ————— Pressione/Entalpia per il metano puro (vedi all. 1)
- $t$  — temperatura del gas = 5 °C, se non altrimenti specificato.

## 4.2) Formule

### 4.2.1) Calcolo del diametro della tubazione

Considerando la temperatura del gas uguale a 5 °C, la formula semplificata è:

$$D_{teo} = \sqrt{\frac{345,92 * Q * (1 - 0,002 * p)}{v * (1 + p)}} \quad \text{dove:}$$

- $v$  = velocità in m/s  
 345,92 = costante numerica  
 $Q$  = portata nelle condizioni standard in m<sup>3</sup>/h  
 $p$  = pressione relativa in bar, in ingresso alla tubazione

Il diametro teorico ottenuto dai calcoli va sempre arrotondato al diametro normalizzato di cui al punto 5.1 con la seguente regola:

$$DN \geq 0,95 \cdot D_{teo}$$

### 4.2.2) Calcolo della caduta di pressione nella tubazione

Per il calcolo delle perdite di carico va preferibilmente usata la seguente formula di Renouard semplificata valida per alte e medie pressioni e per valori di  $Q/D < 150$

$$-dp = 1000 * \left( P - \sqrt{P^2 - 25,24 * L * Q^{1,82} * D^{-4,82}} \right) \quad \text{dove:}$$

- $-dp$  = perdita di carico o caduta di pressione in mbar  
 1000 = costante numerica  
 $P$  = pressione assoluta in bar, all'inizio del tratto di tubazione  
 25,24 = costante numerica  
 $L$  = lunghezza della tubazione in m



- ~~—Q— = portata nelle condizioni standard in m<sup>3</sup>/h~~
- ~~—D— = diametro interno della tubazione in mm~~

## ~~5) — DIAMETRI NOMINALI DA UTILIZZARE — MATERIALI~~

### ~~5.1) Diametri nominali (DN)~~

~~I DN maggiormente usati sono i seguenti:~~

~~20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 225 250 300  
—ecc. con incremento di 50 mm.~~

### ~~5.2) Materiali~~

~~Vale quanto indicato sull'argomento dal D.M. 24.11.84.~~

## ~~6) — TIPI DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DA UTILIZZARE~~

~~Di seguito sono riportati i vari tipi di valvole, in funzione della loro ubicazione:~~

- ~~a) — dal punto di consegna alle valvole a monte del gruppo di filtraggio devono essere installate valvole a sfera o a maschio conico.  
Le valvole a sfera possono essere anche a passaggio venturi con rapporto tra il diametro di passaggio (d) ed il diametro (DN) della valvola  $\geq 60\%$ .~~
- ~~b) — Le eventuali valvole di monte del gruppo di preriscaldamento e/o del gruppo di regolazione nonché quelle di valle del gruppo di regolazione devono essere come indicato in a).~~
- ~~c) — La valvola di intercettazione della valvola di scarico all'atmosfera deve essere a sfera e a passaggio pieno.~~
- ~~d) — Le valvole di intercettazione dell'impianto di misura e del suo by pass devono essere a sfera (a passaggio pieno o passaggio venturi come in a) o a farfalla, con l'eccezione della valvola a monte del tronco venturimetrico che dovrà essere a sfera a passaggio pieno.~~
- ~~e) — Le valvole di uscita devono essere come indicato in d).~~
- ~~f) — Per tutte le eventuali altre valvole il tipo sarà definito in base alla loro funzione, in analogia ai criteri sopra riportati.~~

## ~~7) — DIMENSIONAMENTO E INDICAZIONI FUNZIONALI PRINCIPALI~~

~~Gli impianti saranno normalmente progettati applicando gli schemi di flusso di cui in all. 3.~~

~~La quantità e l'ubicazione delle valvole, degli apparati e delle prese di pressione e temperatura deve essere, nella sua configurazione minima, quella evidenziata in tali~~



~~schemi. Possono essere previste in numero maggiore con l'unico scopo di migliorare la funzionalità dell'impianto.~~

~~Al fine di semplificare le elaborazioni di verifica e di progettazione, i criteri di dimensionamento di seguito riportati, non tengono conto delle perdite di carico attraverso l'impianto, nell'assunto che nella maggioranza dei casi tale omissione sia tollerabile.~~

~~Ai fini della resistenza dell'impianto, salvo quanto eventualmente specificato nei successivi punti, valgono i principi definiti nel capitolo "Criteri Generali" e le informazioni fornite nel capitolo "Pressioni".~~

#### **7.1) Diametri e pressioni massime di esercizio delle valvole, delle tubazioni (compresi i collettori) e degli apparati collegati.**

~~Le valvole devono avere lo stesso DN della tubazione in cui vanno inserite.~~

~~Ciascun tratto di tubazione deve essere di diametro uniforme.~~

~~Il DN va desunto dal diametro teorico secondo la regola riportata al punto 4.2.1.~~

~~Il diametro teorico va calcolato in modo che non siano superate le velocità indicate nel prospetto seguente con i valori di portata e di pressione minima di esercizio in esso riportati.~~

~~Nel successivo prospetto sono invece indicati i valori delle pressioni massime di esercizio a cui far riferimento per definire la pressione di progetto da utilizzare per la scelta ai fini della resistenza meccanica dei singoli componenti dell'impianto.~~

~~Per il dimensionamento sia geometrico che ai fini della resistenza meccanica valgono inoltre le indicazioni di dettaglio eventualmente fornite nei successivi punti.~~

~~Per i componenti di impianto non riportati nel prospetto, valgono i criteri generali già definiti.~~

~~Circa il numero e l'ubicazione dei giunti isolanti la presente procedura esemplifica il caso in cui i tratti della tubazione di ingresso e di uscita del REMI non siano interrati e che le tubazioni a monte ed a valle di tali tratti lo siano.~~

TRATTO	PARAMETRI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI DIAMETRI				
	$V_{\max}$ m/s	Portata $Q$	PRESSIONE DI DIMENSIONAMENTO		NOTE
			Misura con p. regolata	Misura con p. e t. var.	
1 Tratto di monte	30	Imp	$p_{\min P}$	$p_{\min P}$	Nel rispetto del punto 7.2
2 Tubazioni, valv. filtro — FILTRO	30	Lin	$p_{\min P}$	$p_{\min P}$	DN filtro $\geq$ DN tubazione
3 Tubazioni, valv. preris. — PRERISCALDATORE	30	Lin	$p_{\min P}$	$p_{\min P}$	DN prerisc. $\geq$ DN tubaz.
4 Tubazioni, valvole monte 1° regolatore — REGOLATORE	30	Lin	$p_{\min P}$	$p_{\min P}$	DN $\geq$ DN di monte del regolatore
5 Tubazioni e valv. valle regolatori	25	Lin	$< p_{\min P}$	$< p_{\min P}$	Vedi punto 2.2.8
6 Collettore a valle regolatori	25	Imp	$< p_{\min P}$	$< p_{\min P}$	Vedi punto 2.2.8
7 Valv. adduz. ed uscita — linee di misura	25	Imp	$< p_{\min P}$	$p_{\min P}$	Vedi punto 2.2.8
8 Tubaz. monte e valle — valvole entrata ed uscita — linee di misura	25 30	Imp Imp	$< p_{\min P}$	$p_{\min P}$	Vedi punto 2.2.8
9 Tubazioni e — valv. by pass — linee misura	30	Imp	$< p_{\min P}$	$p_{\min P}$	Vedi punto 2.2.8
10 Tubazioni e valvole — serie parallelo	25	Imp	$< p_{\min P}$	$p_{\min P}$	Vedi punto 2.2.8
11 Tubaz. linee contatori — CONTATORI	25	Ero	$p_{\text{mis}}$ ( $\leq p_{\min P}$ )	$p_{\min M}$	Nel rispetto del punto 8.2
12 Tubaz. linea venturimetr.	25	Ero	$p_{\text{mis}}$ ( $\leq p_{\min P}$ )	$p_{\min M}$	Nel rispetto del punto 8.3
13 Collettore valle filtri	30	Imp	$p_{\min P}$	$p_{\min P}$	
14 Collettore monte preris.	30	Imp	$p_{\min P}$	$p_{\min P}$	
15 Collettore monte regol.	30	Imp	$p_{\min P}$	$p_{\min P}$	
16 Tratto di uscita	25	Imp	$< p_{\min P}$	$< p_{\min P}$	Vedi punto 2.2.8

Pressioni:

$p_{\min P}$  ————— pressione minima di dimensionamento del piping  
 $p_{\min M}$  ————— pressione minima di dimensionamento della misura  
 $p_{\text{mis}}$  ————— pressione di misura



TRATTO	PRESSIONE PER IL DIMENSIONAMENTO AI FINI DELLA RESISTENZA MECCANICA		
	Misura con p. regolata	Misura con p. e t. var.	NOTE
1 Tratto di monte	p-mon max	p-mon max	
2 Tubazioni, valv. filtro FILTRO	p-mon max	p-mon max	Per i recipienti a pressione, vedere punto 2.2.15
3 Tubazioni, valv. preri. PRERISCALDAT.	p-mon max	p-mon max	Per i recipienti a pressione, vedere punto 2.2.15
4 Tubazioni, valvole monte 1° regolatore REGOLATORE	p-mon max	p-mon max	
5 Tubazioni e valv. valle regolatori	p-mon max p-min P	p-mon max p-min P	Sino a 1 <sup>a</sup> valvola senso gas Dopo 1 <sup>a</sup> valvola senso gas
6 Collettore a valle -Regolatori	p-mon max p-min P	p-mon max	Sino a 1 <sup>a</sup> valvola senso gas Dopo 1 <sup>a</sup> valvola senso gas
7 Valv. adduz. ed uscita linee di misura	p-min P	p-mon max	
8 Tubaz. Monte e valle valvole entrata ed uscita linee di misura	p-min P	p-mon max	
9 Tubazioni e valv. by pass linee misura	p-min P	p-mon max	
10 Tubazioni e valvole serie parallelo	p-min P	p-mon max	
11 Tubaz. linee contatori CONTATORI	p-min P	p-mon max	
12 Tubaz. Linea venturimetrica	p-min P	p-mon max	
13 Collettore valle filtri	p-mon max	p-mon max	
14 Collettore monte preri.	p-mon max	p-mon max	
15 Collettore Monte regol.	p-mon max	p-mon max	
16 Tratto di uscita	p-min P	p-min P	

Pressioni:

p-min P ————— pressione minima di dimensionamento del piping  
 p-mon max ————— pressione massima in entrata



## 7.2) Tratto di monte

È il tratto che va dal punto di consegna al collettore di monte dei filtri, questo e l'eventuale valvola di emergenza di monte compresi.

La valvola di intercettazione generale di monte dell'impianto REMI (1a valvola in senso gas a valle del punto di consegna) deve essere ubicata il più vicino possibile a valle del punto di consegna.

La tubazione deve essere di diametro uniforme e di dimensioni tali da soddisfare la seguente condizione:

- a) la velocità del gas deve essere  $\leq 30$  m/s.

Per il calcolo della velocità si usano le formule di cui al punto 4.2. dove:

$Q$  ——— =  $Q$  impianto in m<sup>3</sup>/h

$P$  ——— = Pressione minima di dimensionamento piping ( $p_{\min} P$ )

La valvola di emergenza di monte (facoltativa) va installata all'esterno dell'eventuale locale nel tratto tra la valvola di intercettazione generale e la/e successiva/e valvola/e di intercettazione.

Di regola è ubicata a valle del giunto isolante di monte e va comunque sezionata elettricamente se si deriva da tubazione interrata protetta con corrente impressa.

La valvola e la relativa tubazione dovranno essere dimensionate per consentire l'agevole erogazione della portata di emergenza.

## 7.3) Gruppo di filtraggio

I filtri debbono avere un grado di efficienza idoneo a trattenere sia le particelle liquide sia le particelle solide eventualmente presenti nel gas.

Inoltre i filtri dovranno avere una capacità di filtraggio tale da assicurare il regolare funzionamento di determinati apparati posti a valle del filtro stesso (es. regolatori, contatori, ecc.) con la  $Q_{\text{imp}}$ .

### 7.3.1) Filtro con separatore di condensa

- Il filtro per assicurare le funzioni previste può essere realizzato con due stadi separati (particelle solide e liquide).
- L'elemento filtrante deve essere ricambiabile.
- La capacità minima di filtraggio su tutto il campo di funzionamento deve essere pari a:
  - 98% delle particelle solide  $\geq 5$  micron
  - 100% delle particelle solide  $\geq 10$  micron
  - 95% del peso delle particelle liquide trasportate.
- La capacità di raccolta dovrà essere non inferiore al 12% della capacità totale del filtro e non deve interessare la zona di passaggio del gas per evitare il fenomeno del trascinamento.
- La perdita di carico attraverso il filtro pulito non deve essere maggiore di 0,1 bar con portata pari a  $Q_{\text{lin}}$ , con la pressione pari a " $p_{\min} P$ ".  
**La ditta costruttrice deve dichiarare tale  $\Delta p$**
- Il filtro deve essere equipaggiato con indicatore delle perdite di carico tra ingresso



- e uscita (dpl), corredato di valvole di intercettazione e di un eventuale by-pass.
- Il DN all'ingresso ed all'uscita del filtro non deve essere inferiore al DN delle tubazioni ad esso collegate.
- Si consiglia una chiusura rapida "full size" per una sostituzione dell'elemento filtrante in breve tempo.
- Per i criteri progettuali e costruttivi, si rimanda alle norme vigenti sull'argomento. In particolare si richiama quanto indicata al punto 2.2.15.

#### 7.3.2) Filtri supplementari a monte dei contatori

Al fine di evitare danneggiamenti dei contatori in fase di avviamento dell'impianto, è ammessa l'installazione di filtri supplementari a monte degli stessi, che dovranno essere rimossi dopo circa 2 mesi per evitare perdite di carico o anomalie funzionali.

#### 7.4) Impianto termico e gruppo di preriscaldamento (V. Nota al punto 7.4.1.)

La temperatura del gas dopo la riduzione deve essere regolata su un valore di circa 5 °C e comunque non deve mai essere inferiore a 0 °C; ciò deve essere garantito dall'impianto di preriscaldamento per la Qimp con una pressione di monte maggiore o uguale a quella di dimensionamento per il preriscaldamento.

L'impianto di preriscaldamento deve consentire una buona regolazione della temperatura del gas con variazioni, tra valore minimo e valore massimo, non superiore agli 8 °C (mediamente quindi  $\pm 4$  °C rispetto al valore regolato).

E' consigliata la coibentazione del circuito di preriscaldamento.

E' ammesso il collegamento fra i preriscaldatori a valle degli stessi con l'interposizione di una valvola di intercettazione.

Quando la pressione di dimensionamento per il preriscaldamento è  $\leq 12$  bar, o il salto di pressione è  $\leq 12$  bar è facoltativo preriscaldare il gas.

##### 7.4.1) Preriscaldatore ad acqua calda (Nota)

Le caratteristiche principali sono di seguito riportate:

- Il DN all'ingresso e all'uscita non deve essere inferiore al DN delle tubazioni ad esso collegate.
- E' consigliabile che il fascio tubiero, ove avviene lo scambio di calore, sia ispezionabile.
- La velocità del gas nel fascio tubiero, alla pressione minima di esercizio, deve essere  $\leq 40$  m/s
- La caduta di pressione lato gas tra l'ingresso e l'uscita, nelle condizioni di esercizio più gravose, deve essere  $\leq 0,2$  bar alla "p min P".
- **La ditta costruttrice deve dichiarare il valore di tale  $\Delta p_{pi}$ .**

Il preriscaldatore deve essere munito di:

- uno o più attacchi di spurgo lato gas
- un attacco per lo spurgo dell'aria dal lato fluido riscaldante
- un attacco per lo scarico del fluido riscaldante.

Per i criteri progettuali e costruttivi si rimanda alle norme vigenti sull'argomento. Deve inoltre risultare rispettato quanto indicato al punto 2.2.15.



La potenzialità in kcal/h si ottiene dalla formula:

$$C = \frac{h * \rho_s * Q}{\eta_{prer}} = 0,78 * h * Q$$

dove:

- $\rho_s$  = massa volumica del gas a 15 °C e 1,01325 bar  $\approx 0,7 \text{ kg/m}^3$   
 $\eta_{prer}$  = rendimento dei preriscaldatori  $\approx 0,9$   
 $Q$  = portata massima linea in  $\text{m}^3/\text{h}$  nelle condizioni standard  
 $h$  = salto entalpico in kcal/kg dato dalla differenza tra l'entalpia del gas alle condizioni  $P_v - t_v$  e l'entalpia del gas alle condizioni  $P_m - T_m$  (da ricavare in base al diagramma in all. 1).  
 $P_m$  = pressione assoluta di monte per il dimensionamento del preriscaldo  
 $t_m$  = 5 °C (valore medio) = temperatura di consegna  
 $P_v$  = minima pressione assoluta prevista a valle del regolatore (p-reg min)  
 $t_v$  = temperatura a valle del regolatore di pressione.

Se la potenzialità  $C$  è espressa in kw e il salto entalpico  $h$  è espresso in kj/kg, la suddetta formula diventa:

$$C = 0,000216 * h * Q$$

**NOTA:** La presente procedura tratta in modo specifico solo il caso di impianti di preriscaldo ad acqua calda, in quanto più comunemente usati.

Temperature di esercizio anche maggiori di quelle su indicate potrebbero essere raggiunte qualora si usino sistemi di preriscaldo diversi (che potranno essere adottati, purché conformi alle norme vigenti). In tal caso, per il dimensionamento ai fini della resistenza meccanica si dovrà tenere conto della conseguente necessaria correlazione tra temperatura e pressione.

#### 7.4.2) Potenzialità termica

La potenzialità totale dell'impianto termico in kcal/h si ottiene dalla formula:

$$M = \frac{h * \rho_s * Q}{\eta_{risc} * \eta_{prer}} = 0,86 * h * Q$$

dove:

- $Q$  = portata max impianto in  $\text{m}^3/\text{h}$  =  $Q_{imp}$   
 $\eta_{risc}$  = coeff. rid. rendimento caldaia  $\approx 0,9$   
 Altri simboli = stesso significato dato in 7.4.1.

Se la potenzialità  $M$  è espressa in kw ed il salto entalpico  $h$  in kj/kg, la suddetta



formula diventa:

$$M = 0,00024 * h * Q$$

E' opportuno, per motivi di sicurezza e di continuità di esercizio, che la potenzialità termica totale non sia fornita da una sola caldaia, ma che sia ripartita in almeno due caldaie funzionanti in parallelo.

#### 7.4.3) Gruppo di riduzione per alimentazione impianto termico

Il gruppo va installato nel locale o nella zona delle apparecchiature di riduzione (e misura).

L'alimentazione va derivata a valle della misura, con valvola di stacco in acciaio, adatta a resistere alla pressione massima di esercizio (normalmente quella di misura).

Il gruppo di riduzione deve essere costituito da:

- un riduttore di pressione
- una valvola di sicurezza che impedisca, nel caso di guasto del riduttore, il superamento della pressione massima stabilita a valle.

I suddetti due elementi, che possono risultare integrati in un unico apparato, potranno avere il corpo in ghisa sferoidale o altri materiali idonei se la pressione massima di esercizio è  $\leq 5$  bar.

Negli altri casi il corpo dovrà essere in acciaio.

E' consigliabile che sia installato un gruppo di riserva; in tale caso sul gruppo principale, potrà essere installata, in alternativa alla valvola di sicurezza, una valvola di blocco incorporata nel regolatore. In tal caso sulla linea di emergenza potrà essere installato, al posto della valvola di sicurezza, il monitor (incorporato o meno).

#### 7.5) Impianto di regolazione

L'impianto di regolazione si considera costituito dall'insieme delle valvole (monitor, regolatore, blocco) e dagli eventuali apparati accessori quali piloti, prese di pressione, regolatori di servizio, tubicini di collegamento, valvole di scarico e di sicurezza. Di seguito sono forniti i criteri dimensionali relativi alle sole valvole.

Il valore di taratura deve essere scelto considerando il valore massimo ammissibile di pressione nella rete di valle.

L'impianto di regolazione della pressione deve consentire di ottenere una pressione regolata con una variazione massima rispetto al valore di taratura del 10%. Se l'impianto di misura non è automatizzato tale variazione deve essere limitata a  $\pm 2,5\%$ .

Per ciascuna linea di regolazione il riduttore di pressione ed il monitor possono essere costituiti sia da due valvole distinte, poste in serie sullo stesso asse della tubazione ed aventi le stesse caratteristiche dimensionali (il collegamento tra le due valvole sarà quello previsto dalla ditta costruttrice), che da un'unica valvola avente la doppia funzione.

Non è ammesso l'utilizzo di valvole di regolazione a "reazione in apertura" (FAIL TO OPEN) con funzione di monitor.

Il monitor deve essere marcato CE come accessorio di sicurezza in conformità al D.Lgs. n° 93 del 25.02.2000.

## 7.5.1) Formula per il dimensionamento

**Con  $(P1 - P2) < 0,456 P1$  (non in salto critico)**

$$Q = 0,55 * C_g * P1 * \text{sen} \left[ \frac{3417}{C1} * \sqrt{\frac{P1 - P2}{P1}} \right]^{gradi}$$

**Con  $(P1 - P2) \geq 0,456 P1$**

$$Q = 0,55 * C_g * P1$$

dove:

Q	=	portata della valvola	m <sup>3</sup> /h
C <sub>g</sub>	=	coefficiente caratteristico della valvola	
P1	=	pressione assoluta di monte della valvola	bar
P2	=	pressione assoluta di valle della valvola	bar
C1	=	rappporto fra i coefficienti C <sub>g</sub> /C <sub>v</sub> , dove C <sub>v</sub> rappresenta il coefficiente liquido della valvola. Nel caso il valore C <sub>g</sub> non sia noto, ma sia noto il C <sub>v</sub> , si assumerà C1 = 30 e conseguentemente C <sub>g</sub> = 30 C <sub>v</sub> .	

7.5.2) Valori di C<sub>g</sub> e C1

Tali valori debbono essere ufficialmente dichiarati dal costruttore e normalmente sono pubblicati sulle specifiche tecniche del produttore.

In casi particolari se non sono reperibili i valori di C<sub>g</sub> e C1, si possono applicare per un calcolo orientativo i seguenti valori:

$$C1 = 30$$

$$C_g = 0,6540 * DN^2 \quad \text{per DN sino a 150 incluse}$$

$$C_g = \frac{0,654 * DN^2}{1 + \left( \frac{DN - 150}{250} \right)} \quad \text{per DN superiori a 150}$$

Se il regolatore è munito di silenziatore e il costruttore non definisce in modo chiaro la riduzione di Q che ne consegue, il C<sub>g</sub> conosciuto va moltiplicato per 0,9.

## 7.5.3) Valori di P1 e (P1 - P2)

**Il valore P1 da inserire nelle formule è normalmente quello assoluto minimo di progetto (p min P + 1).**

Il valore di (P1 - P2) sarà uguale a (P1 - P reg min), con (P1 - P reg min) maggiore o uguale al dp minimo stabilito dal costruttore e minore di 0,456 P1 (nei casi particolari di pressione minima di monte pari a 0,15 bar relativi, il dp sarà posto pari a 40 mbar).



Con  $(P1 - P_{reg\ min}) \geq 0,456 P1$ , le formule di calcolo non richiedono il valore  $(P1 - P_{reg\ min})$ .

– Si rammenta che  $p_{reg\ min}$  è il minimo valore di pressione regolata previsto per l'esercizio alla  $Q_{imp}$ .

#### 7.5.4) Regolatore da scegliere

Il regolatore da scegliere è quello che in base al calcolo è in grado di erogare una portata  $\geq$  alla  $Q_{lin}$ .

Il calcolo va eseguito utilizzando le formule A o B, i valori di  $C_g$  e  $C_1$  di cui al 7.5.2. ed i valori di  $P1$  e  $(P1 - P2)$  di cui al 7.5.3.

#### 7.5.5) Monitor da scegliere (se separato)

Il monitor deve avere le stesse caratteristiche dimensionali del regolatore di cui al 7.5.4.

### 7.6) Valvola di scarico all'atmosfera

La valvola di scarico ha il compito di evitare l'aumento della pressione regolata che potrebbe verificarsi nell'eventualità della mancata tenuta, in posizione di chiusura, sia dei regolatori che dei monitor. Si può in alternativa, installare una valvola su ciascuna linea di regolazione, o installare un'unica valvola a valle del collettore.

Nel caso in cui la valvola di scarico sia installata a valle della valvola di intercettazione di valle, è obbligatoria, l'installazione, a monte della valvola di scarico, di una valvola di intercettazione a sfera con passaggio pieno, piombata in posizione di apertura, avente DN e PN uguali a quelli della valvola di scarico.

Le valvole di scarico debbono essere marcate CE come accessori di sicurezza in conformità al D.Lgs. n° 93 del 25.02.2000.

Nei casi in cui il D.Lgs. sopracitato consente l'installazione di "valvole qualificate", in accordo alle norme ISPESL, queste dovranno avere il valore del coefficiente di efflusso  $K$  determinato sperimentalmente secondo criteri prestabiliti.

Nella descrizione della apparecchiatura debbono essere precisati:

- l'area netta "A" dell'orifizio della valvola in  $cm^2$
- il coefficiente di efflusso  $K$  risultante dalle prove di qualificazione ISPESL.

Il diametro teorico "dteo" deve essere pari ad 1/10 del diametro del tubo dal quale si deriva la tubazione su cui la stessa è installata.

Le formule da usare sono:

$$dteo = \sqrt{\frac{4 * A * k}{\pi}} \quad A = \frac{\pi * (dteo)^2}{4 * k}$$

In base al valore calcolato di A va ricercato il valore uguale o immediatamente superiore, disponibile sul mercato.

## 8) — IMPIANTO DI MISURA

L'impianto di misura è costituito dall'insieme di apparati e strumenti installati come misura, riserva e/o controllo nonché il piping necessario per far passare il flusso di gas da misurare.

L'elemento primario va dimensionato per consentire una valida misura nel campo  $Q_{\text{ero}} \div Q_{\text{min}}$ .

Gli impianti di misura devono essere realizzati secondo i criteri generali precedentemente definiti, secondo quanto indicato al punto 7.1., e nel rispetto degli allegati tecnici alla presente procedura.

### 8.1) Apparecchiature e tipo di "piping" ammessi

Le apparecchiature ed il tipo di "piping" ammessi per gli impianti di misura sono riportati per campi di portate  $Q_{\text{ero}}$  nella tabella allegata (all. 2). Gli schemi standard di cui in all. 3b sono realizzati in conformità a tali tabelle.

I campi di portate presi in considerazione in  $\text{m}^3/\text{h}$  in base al tipo di elemento primario di misura sono i seguenti:

MISURA CON CONTATORE				MISURA CON DIAFRAMMA VENT.			
		$Q_{\text{ero}} <$	4000	12000	$\leq$	$Q_{\text{ero}} <$	30000
4000	$\leq$	"	$<$ 30000	30000	$\leq$	"	$<$ 60000
30000	$\leq$	"		60000	$\leq$	"	

I criteri principali seguiti nel definire le caratteristiche dell'impianto di misura, previste nelle tabelle sopra indicate, sono i seguenti:

- a) Il sistema di misura principale deve essere di tipo automatizzato con dispositivi di elaborazione elettronici (flow computer). I dati di  $\text{m}^3/\text{h}$  e  $\text{m}^3/\text{g}$  necessari fiscalmente debbono essere memorizzati (mese in corso più mese precedente) e trasferibili a mezzo telelettura (rete commutata o GSM) secondo gli standards definiti dal trasportatore. Inoltre, in alcuni casi, è necessaria anche la strumentazione di riserva e controllo per eseguire determinazioni, in modo non automatizzato, delle quantità di gas.
- b) I dispositivi di elaborazione elettronici (flow computer, correttori, PTZ) debbono essere conformi a:
  - prescrizioni in vigore in materia di metrologia legale emesse con Direttive CEE e leggi nazionali
  - normative CEN specifiche per tale prodotto, attualmente è previsto solo il EN 12405 "Dispositivo elettronico di conversione dei volumi associato ai contatori di gas"
  - norme internazionali ISO relative alle varie formule per il calcolo delle portate e delle quantità in volume ed energia.
- c) Per valori di  $Q_{\text{ero}} < 12000 \text{ m}^3/\text{h}$  non è ammessa la misura con diaframma venturimetrico.

- d) ~~La misura con contatori è ammessa per qualsiasi valore di  $Q_{ero}$ .~~
- e) ~~Se il contatore avente una  $Q_{max}$  dimensionata in base alla  $Q_{imp}$  non è idoneo a misurare la portata minima prelevata (es.: variazioni stagionali) è necessario installare un contatore con una  $Q_{max}$  inferiore, indipendente ed in parallelo al 1° contatore.~~
- f) ~~Per  $Q_{ero} \geq 4000$  e  $<$  di  $30000$   $m^3/h$  deve essere installato un secondo contatore uguale al primo come riserva.  
E' ammesso che il secondo contatore, qualora ricorra il caso e), sia di classe inferiore purché venga installato un by pass comune ai due contatori.~~
- g) ~~Per  $Q_{ero} \geq 30000$   $m^3/h$  il "piping" dell'impianto con contatori, di pari calibro, deve consentire il collegamento in serie tra gli stessi.~~
- h) ~~Per  $Q_{ero} \geq 30000$   $m^3/h$  negli impianti con due o più contatori (di pari calibro) ogni contatore deve essere collegato ad una catena di misura automatizzata (calcolatore di portata e trasmettitori).~~
- i) ~~Per  $Q_{ero} \geq 60000$   $m^3/h$  negli impianti venturimetrici la catena di misura automatizzata (trasmettitori, calcolatore di portata) deve essere duplicata (vedi all. 2).~~

## 8.2) Misura con contatori

I contatori volumetrici (a pareti deformabili, a pistoncini rotanti, a turbina) debbono essere conformi ai requisiti legali, alle prestazioni ed alle caratteristiche funzionali definite nei seguenti documenti:

- legislazione metrica nazionale
- Direttive CEE relative ai contatori di gas:  
DPR n° 857 del 23 Agosto 1982 (71/318, 74/331, 78/365)  
Decreto 9 Settembre 1983 e successive modificazioni
- Norma UNI CIG 7987/7988
- Norma ISO 9951
- Norme EN 12480 – EN 12261.

In conformità a quanto previsto nelle leggi e norme sopra citate il contatore deve essere provvisto di bolli metrici, targa con tutti i dati ( $Q_{max}$ ,  $Q_{min}$ ,  $p_{max}$ , impulsi/ $m^3$ , ecc.) ed il certificato con la curva di taratura. I contatori costruiti in altri Paesi CEE debbono riportare sulla targa il contrassegno CEE con il numero di approvazione del modello. I contatori debbono essere provvisti di due emettitori di impulsi con caratteristiche conformi alle norme citate.

### 8.2.1) Scelta del contatore

- a) I contatori ammessi all'installazione devono essere conformi ai requisiti sopra citati, e assicurare come valore minimo un campo di misura di targa con rapporto  $Q_{max}/Q_{min}$  non inferiore a 20:1.



- b) ~~La pressione massima di esercizio e quindi di misura non può essere superiore alla  $P_{max}$  del contatore.~~
- e) ~~I contatori aventi il corpo costruito con materiale diverso dall'acciaio (ghisa sferoidale, alluminio) possono essere utilizzati con i limiti definiti nel DM 24.11.84 relativamente alla pressione massima di esercizio ed al diametro nominale.~~
- d) ~~Per definire la  $Q_{max}$  del contatore da installare, si procede come segue:~~

d1) ~~Calcolare la portata massima teorica con la seguente formula convenzionale:~~

$$Q_{max t} = 1,05 * \frac{Q_{ero}}{(p + 1)}$$

dove:

$Q_{max t}$  = portata massima teorica in  $m^3/h$

$Q_{ero}$  = portata erogata (portata max effettiva che l'impianto deve potere erogare)

1,05 = coefficiente di maggiorazione equivalente a circa il 5% rispetto alla  $Q_{ero}$

$p$  = pressione relativa di misura in bar a seconda dei casi

————  $p_{reg}$  per gli impianti a  $p$  e  $t$  regolata

————  $p_{min M}$  per gli impianti di misura a  $p$  e  $t$  da metanodotto

d2) ~~Individuare il contatore con la  $Q_{max}$ , in base alla tabella seguente, uguale o immediatamente superiore alla  $Q_{max t}$  calcolata come sopra indicato.~~

~~I valori di  $Q_{max}$  sono unificati, comunque i costruttori possono fornire diversi DN a parità di  $Q_{max}$ , oppure non fornire alcuni contatori con particolari valori di  $Q_{max}$ . Quest'ultimo caso potrebbe limitare la scelta.~~

$Q_{max}$ $m^3/h$	DN mm	$V$ m/s
25	40	6
	50	4
40	40	9
	50	6
65	40	14
	50	9
100	40	22
	50	14
160	50	23
	80	9
250	80	14

$Q_{max}$ $m^3/h$	DN mm	$V$ m/s
400	80	22
	100	14
	150	6
650	100	23
	150	10
	200	6
1000	150	16
	200	9
1600	150	25
	200	14
	250	9
2500	200	22
	250	14
	300	10
4000	250	23

$Q_{max}$ $m^3/h$	DN mm	$V$ m/s
6500	300	26
	400	14
	500	9
10000	400	22
	500	14
	600	10
16000	500	23
	600	16
25000	600	25

	100	9		300	16			
				400	9			

- e) ~~Gli emettitori di impulsi possono essere entrambi a bassa frequenza se la  $Q_{max}$  è  $\leq 400 \text{ m}^3/\text{h}$ . Mentre per portate maggiori almeno uno deve essere ad alta frequenza. Qualora fosse necessario un segnale (4:20 mA) della portata istantanea elaborata si deve preferire un emettitore ad alta frequenza indipendentemente dalla  $Q_{max}$ .~~

**NOTA**

~~Il rapporto  $Q_{max}/Q_{min}$  dei contatori a turbina è variabile poiché, ferma restando la  $Q_{max}$ , la  $Q_{min}$  varia essenzialmente in funzione della radice quadrata della densità del gas alle condizioni di linea. La portata minima in  $\text{m}^3/\text{h}$  alle condizioni di esercizio è data in modo orientativo, dalla seguente formula:~~

$$Q_{min}(p) = \frac{1,32 * Q_{min}}{\sqrt{p + 1}}$$

—

~~$Q_{min}(p)$  = — Portata minima in  $\text{m}^3/\text{h}$  alla pressione di esercizio "p".~~

~~$Q_{min}$  = — Portata minima indicata sulla targa del contatore (metrologicamente approvata)~~

$$1,32 = \frac{\sqrt{1}}{d} \text{ dove } d = \text{densità relativa (0,57392).}$$

**8.2.2) Diametro dei tratti rettilinei direttamente collegati ai contatori**

~~Il DN del tubo dei tratti rettilinei (escluse le valvole) a monte e a valle del contatore, deve essere uguale al DN del contatore.~~

**8.2.3) Lunghezze dei tratti rettilinei direttamente collegati ai contatori**

~~**Considerando come DN quello del contatore necessario per misurare regolarmente una  $Q_{ero} = Q_{imp}$ , le lunghezze minime da rispettare sono:**~~

a) ~~tratto di monte~~

a1) ~~per contatori a turbina: 10 DN<sup>1</sup>~~

~~la lunghezza può essere ridotta a 5 DN se è installato un contatore con raddrizzatore di flusso integrato, in tal caso il costruttore dovrà documentare i risultati delle prove eseguite secondo le modalità previste nella norma EN 12261 (Annex B).~~

a2) ~~per contatori a pistoni rotanti e a pareti deformabili: 5 DN<sup>1</sup>~~

b) ~~tratto di valle~~

<sup>1</sup>Per i contatori a parete deformabile od a turbina radiale non risulta necessario alcun tratto rettilineo. Per cui se il contatore installato è quello relativo a  $Q_{imp}$  i tratti rettilinei non sono necessari.

per tutti i tipi di contatore: **2 DN**

E' necessario prevedere dopo i 2 DN lo spazio sufficiente per l'inserimento delle due tasche termometriche, di misura e controllo.

#### 8.2.4) ~~By pass sulla valvola d'intercettazione a monte del contatore~~

~~Sulla linea di misura con contatori che hanno un DN  $\geq 150$  si suggerisce di installare un by pass (DN 25 + 50) da utilizzare nelle operazioni d'avviamento, evitando di danneggiare il contatore interessato.~~

### 8.3) ~~Misura con diaframma venturimetrico~~

~~Tale misura può essere realizzata se sussistono contemporaneamente le seguenti 3 condizioni:~~

- ~~➤ Valore di  $Q_{ero} \geq 12000 \text{ m}^3/\text{h}$~~
- ~~➤ DN del tronco di misura  $\geq 100$~~
- ~~➤ Pressione di misura  $\geq 2 \text{ bar}$~~

~~L'impianto va realizzato applicando le norme UNI EN ISO 5167 1/A1, le disposizioni di seguito indicate e le eventuali regole introdotte da successive disposizioni in materia di metrologia legale.~~

~~Il certificato di calibratura del diaframma di misura deve essere conforme all'all. 5. e le verifiche dimensionali in accordo alle suddette norme, debbono essere eseguite da idoneo Istituto. L'esatta dimensione del diametro interno della tubazione deve essere documentato con il foglio di calibratura di cui in all. 6.~~

~~Ai fini della precisione è opportuno, sia per motivi legati alla strumentazione che per i limiti imposti dal numero di Reynolds, che la portata minima 'Q<sub>min</sub>' prelevata non sia inferiore al 5 % circa della Q di F.S.. Infatti a tale valore di Q<sub>min</sub> corrisponde un valore di pressione differenziale pari a 1,25 mbar (misurato dal trasmettitore di basso delta<sub>p</sub> con f.s. 100 mbar). Qualora la Q<sub>min</sub> dell'impianto fosse inferiore alle suddette percentuali, occorrerà ricercare soluzioni idonee per misurare le basse portate, ad esempio con l'installazione di più linee di misura con inserimento automatico.~~

#### 8.3.1) ~~Linea di misura~~

~~Di seguito sono fornite le informazioni per la realizzazione dell'intera linea di misura.~~

##### a) ~~Organi di strozzamento~~

~~Sono ammessi elementi primari costituiti da portadiaframma del tipo "Orifice Fittings" aventi le "prese di pressione sulle flange"~~

~~Tali apparati consentono:~~

- ~~➤ una maggiore funzionalità e praticità d'intervento che riduce notevolmente il tempo necessario per la sostituzione o il controllo del diaframma~~
- ~~➤ una maggiore facilità nel centraggio del diaframma e quindi maggiori garanzie di precisione di misura.~~

##### b) ~~Lunghezze dei tratti rettilinei del tronco venturimetrico~~



## b1) Tratto di monte

———— Per  $Q_{imp} < 30000 \text{ m}^3/\text{h}$  —————  $L \geq 30 \text{ DN}$

———— Per  $Q_{imp} \geq 30000 \text{ m}^3/\text{h}$  —————  $L \geq 50 \text{ DN}$

## b2) Tratto di valle

———— In tutti i casi —————  $L \geq 8 \text{ DN}$

Il DN da prendere in considerazione, per la definizione delle lunghezze, è quello che, nel rispetto della tabella di cui al punto successivo consente la misura di una  $Q = Q_{imp}$  con velocità  $\leq 25 \text{ m/s}$  e con:

- $p$  di misura =  $p_{reg \text{ min}}$  (sempre  $< p_{\text{min P}}$ ) per impianti a  $p$  e  $t$  regolata
- $p$  di misura =  $p_{\text{min P}}$  per gli impianti di misura a  $p$  e  $t$  da metanodotto.

I valori indicati sono validi sino a quando non saranno eventualmente introdotti nuovi criteri nell'ambito delle regole di metrologia legale.

## e) Tubazione ammessa per la linea di misura

## e1) Tipo di tubo in base al processo di fabbricazione

- ottenuto con trafilatura a freddo senza saldature (preferibile)
- ottenuto con trafilatura a caldo senza saldatura
- con saldatura longitudinale.

———— Tipi diversi dovranno essere valutati di volta in volta.

## e2) Condizioni delle pareti interne

Le pareti interne devono essere pulite, senza corrosioni ed incrostazioni, anche se localizzate in pochi punti. È ammessa solo la presenza di un superficiale strato di ruggine.

## d) DN del tubo da installare e valore del rapporto tra i diametri

Il calcolo di progetto del DN va eseguito secondo quanto indicato al punto 7.1, rispettando il limite di  $\beta$  sottostante ed applicando la formula del calcolo di portata indicato nella norma UNI EN ISO 5167-1/A1.

———— Valore di  $\beta$  (rapporto tra i diametri  $d/D$ ):

- con  $\text{DN} \geq 100 \text{ mm}$ :  $0,10 \leq \beta \leq 0,7$
- se la lunghezza del tratto di monte è  $> 40 \text{ DN}$ , è ammesso un valore di  $\beta$  sino ad un massimo di 0,75.

## 8.3.2) Disposizione di tubazioni e apparati nel "tratto di ingresso"



~~A monte del tratto rettilineo di monte della linea di misura deve sempre esistere un tratto di impianto denominato "tratto di ingresso" che deve essere realizzato tenendo presente i seguenti punti:~~

- ~~a) Definito un piano di riferimento (orizzontale o verticale) lungo l'asse del tronco di misura, il "tratto d'ingresso", posto sul piano di riferimento di cui sopra per una lunghezza totale  $\geq 10$  DN di cui al punto 8.3.1.c), può essere costituito o da solo tubo, o da tubo, curve e/o valvole e/o apparati vari nel rispetto dei punti successivi.~~
- ~~b) Il flusso del gas nel "tratto di ingresso" deve sempre restare, pur cambiando direzione, nello stesso piano di riferimento di cui in a). Pertanto non sono da installare nel tratto di ingresso:
 
  - curve e pezzi a T posti su piani diversi da quello di riferimento
  - qualsiasi altro apparato che implichi un cambiamento di piano,
 rispetto a quello di riferimento, nel flusso del gas.~~
- ~~e) Nel "tratto di ingresso" è vietata l'installazione di:
 
  - qualsiasi valvola di regolazione
  - allargamenti del diametro con rapporto maggiore di 0,5 a 1 del DN del tronco di misura (gli allargamenti devono avere una lunghezza  $\geq$  DN del tronco di misura).~~
- ~~d) Le valvole di intercettazione nel "tratto di ingresso" devono essere del tipo previsto al punto 6d.~~
- ~~e) Se il tratto rettilineo di monte della linea di misura ha una lunghezza  $\geq 50$  DN non valgono le limitazioni imposte in c) e d) ed inoltre i tratti rettilinei di cui in a) possono essere su piani diversi e della lunghezza complessiva strettamente necessaria per collegare i vari apparati o pezzi speciali o curve.~~
- ~~f) I casi chiaramente diversi da quelli qui contemplati, dovranno essere di volta in volta valutati.~~

### 8.3.3) ~~Apparati di misura e strumentazione~~

~~La strumentazione e gli apparati necessari in funzione della Qero sono definiti nell'all.2.~~

~~I fondi scala della pressione differenziale sono i seguenti:~~

- ~~➤ Alto deltapi 500 mbar~~
- ~~➤ Basso deltapi 100 mbar~~

~~Debbono essere sempre previste prese di pressione, deltapi (sul diaframma) e tasca termometrica per eseguire i controlli in campo con strumenti campione.~~

~~Tutte le tasche termometriche vanno inserite a valle, dopo gli 8 DN, sulla generatrice superiore del tubo.~~



## 9) ~~TRATTO DI USCITA~~

### 9.1) ~~Valvola di uscita~~

~~Si intende l'ultima valvola a valle, in senso gas, prevista sugli schemi di cui agli all. 3b e 3c. Può accadere che ciò nella pratica non avvenga. Perciò fermi restando i criteri dimensionali prescritti nella presente procedura sino alla valvola di uscita così come sopra descritta è opportuno che siano rispettate le condizioni indicate in 9.2 e 9.3.~~

### 9.2) ~~DN della tubazione~~

~~La tubazione del tratto di uscita dovrebbe avere un DN tale da garantire una velocità  $\leq 25$  m/s.~~

### 9.3) ~~Valvola di emergenza di valle (facoltativa)~~

~~Tale valvola va installata all'esterno dell'eventuale locale, nel tratto di uscita, a monte o a valle della valvola di uscita. Può essere ubicata a monte o a valle del giunto isolante di valle e va comunque sezionata elettricamente se si deriva da tubazione interrata protetta con corrente impressa.~~

~~La valvola di emergenza di valle dovrà essere dimensionata per consentire l'agevole erogazione della portata di emergenza.~~

### 9.4) ~~Valvola di non ritorno~~

~~Qualora l'assetto impiantistico o la natura dell'esercizio esponga l'impianto ad eventuali ritorni di gas, è necessario installare sul tratto di uscita una valvola di non ritorno a tenuta.~~

## 10) ~~CRITERI DI ESECUZIONE~~

### 10.1) ~~Premessa~~

~~Il presente capitolo fornisce i criteri principali da seguire per l'assemblaggio e l'installazione di impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale.~~

~~L'assemblaggio e l'installazione dell'impianto di preriscaldamento (caldaia, tubazioni) non trattati nel presente capitolo, dovranno essere realizzati secondo le norme di costruzione e di installazione degli impianti termici, adottando per la caldaia i dispositivi di sicurezza previsti dalle Leggi vigenti.~~

### 10.2) ~~Generalità~~

#### 10.2.1) ~~Sicurezza ed agibilità~~

~~La scelta progettuale deve essere eseguita tenendo in particolare conto il fattore della sicurezza.~~

~~L'accessibilità a tutte le apparecchiature dell'impianto deve essere agevole ed ogni punto deve essere raggiungibile con le attrezzature necessarie. Deve essere inoltre consentito un agevole esodo dall'impianto nei casi di emergenza.~~

#### 10.2.2) ~~Assemblaggio ed installazione~~

~~L'assemblaggio e l'installazione dell'impianto non dovrà dar luogo a sollecitazioni meccaniche aggiuntive a quelle prodotte dalla pressione del gas.~~



I pezzi speciali, le apparecchiature ed i tronchi di tubazione dovranno essere realizzati ed installati in modo tale da consentire il rispetto dei criteri di perpendicolarità, orizzontalità e parallelismo.

#### 10.2.3) Costruzione cabina

L'eventuale cabina in muratura dovrà essere costruita e collaudata nel rispetto delle norme emanate dalle Autorità Competenti in materia di costruzioni civili nonché nel rispetto del D.M. 24 Novembre 1984 "NORME DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO, LA DISTRIBUZIONE, L'ACCUMULO E L'UTILIZZAZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA' NON SUPERIORE A 0,8".

#### 10.2.4) Materiali

Per quanto riguarda i materiali debbono essere rispettate le prescrizioni indicate nel D.M. richiamato al punto 10.2.3. Le connessioni pneumatiche per la strumentazione, per le prese di impulsi e di scarico degli organi di regolazione devono essere realizzate in acciaio inox. Per diametri interni non superiori a 10 mm, possono essere realizzate anche in rame.

### 10.3) Tubazioni, connessioni flangiate, pezzi speciali, scarichi

Le tubazioni devono avere di regola un percorso aereo o comunque ispezionabile. Solo per le tubazioni di collegamento tra le valvole di intercettazione generale e l'impianto vero e proprio è ammessa la posa interrata. All'atto dell'installazione le tubazioni, le connessioni ed i pezzi speciali dovranno risultare perfettamente puliti all'interno. Nella costruzione del piping dovranno essere impiegati esclusivamente pezzi speciali quali: curve, tee, weldolets, flange, realizzati con materiali e dimensioni conformi ad appropriati standard (ASTM, ANSI, API, MSS, ecc.).

Le guarnizioni dovranno essere realizzate in materiale resistente all'azione del gas naturale e delle eventuali sostanze odorizzanti.

Nel rispetto di quanto contenuto nel D.M. del 24.11.84, per le valvole di sicurezza e per i dispositivi di scarico all'atmosfera devono essere predisposte opportune condotte di sfianto per il convogliamento nell'atmosfera del gas a conveniente altezza (non < a 3 m dal piano di campagna), badando di non interessare le aperture dell'eventuale locale caldaia.

In particolare la parte terminale degli scarichi dovrà essere realizzata in modo da consentire lo scarico del gas verso l'alto e da non consentire infiltrazioni di acqua piovana.

### 10.4) Saldatura

La saldatura deve essere eseguita da saldatori qualificati e con procedimenti qualificati da organi preposti allo scopo ed ufficialmente riconosciuti.

Si dovranno evitare saldature contigue tra tubo e tubo lungo l'asse a distanza minore di 1,5 D (con un limite minimo di 60 mm).

### 10.5) Installazione degli apparati

Per l'installazione degli apparati e degli eventuali collegamenti pneumatici dovranno essere seguite le indicazioni fornite dalle Ditte Costruttrici ed i criteri di seguito riportati. Dovrà essere inoltre garantita la praticità di controllo e di taratura.

#### 10.5.1) Filtri separatori e preriscaldatori

Fra una linea e l'altra deve essere lasciato tanto spazio libero quanto necessario agli



operatori per gli interventi di manutenzione.

Qualora l'ispezione e la manutenzione dei filtri non sia possibile dal piano di calpestio, sarà necessario prevedere una piattaforma di servizio. Gli spurghi degli apparati dovranno essere portati separatamente all'esterno dell'eventuale cabina ed in posizione tale da garantire la massima sicurezza e l'agevole raccolta delle eventuali impurità.

#### 10.5.2) Impianto di regolazione

Tra una linea e l'altra deve essere lasciato tanto spazio quanto necessario per gli interventi di manutenzione.

Devono essere inoltre adottati gli accorgimenti necessari a garantire in ogni momento la continuità e la regolarità del funzionamento (ad es. preriscaldamento o trattamento del gas di alimentazione degli eventuali apparati accessori quali regolatori di servizio e piloti). Non sono ammessi dispositivi di by-pass dei regolatori.

#### 10.5.3) Dispositivi di misura

##### Generalità

Gli strumenti di misura e gli elementi primari devono essere installati in posizione di facile accessibilità e tale da rendere agevole la rilevazione dei dati, le operazioni di controllo e taratura.

Quando, per specifici motivi, è necessario installare degli strumenti di misura all'aperto (trasmettitori, registratori, correttori, ecc.) occorre che essi siano ricoverati all'interno di idonee protezioni quali: armadi, cabinets, containers, cassette.

Tali protezioni dovranno essere costruite con materiali appropriati, di dimensioni e con accorgimenti tali da evitare variazioni di temperatura al di fuori dei limiti definiti dal costruttore.

##### Tronco venturimetrico di misura

Il tronco venturimetrico di misura deve essere installato in posizione accessibile, possibilmente ad un'altezza dal piano di calpestio non superiore a  $m 1 : 1,20$ .

##### Contatori

Il contatore deve essere montato in modo da evitare qualsiasi sollecitazione meccanica provocata dal piping di monte e valle e secondo le prescrizioni fornite dal costruttore.

Dove prescritto, l'olio di lubrificazione deve raggiungere il livello stabilito, verificabile da apposita spia.

La pressione di misura deve essere rilevata attraverso l'apposita presa "Pr" esistente sul contatore.

Nel caso di contatori a pareti deformabili ed a pistoni rotanti anche se muniti di apposita presa Pr, è ammesso che la pressione di esercizio venga ugualmente rilevata a monte del tratto rettilineo di monte del contatore.

#### 10.6) Verniciatura e coibentazione

Il piping e tutte le apparecchiature dovranno essere protette contro la corrosione mediante un apposito ciclo di verniciatura.

La coibentazione è raccomandata sugli scambiatori di calore, sul circuito acqua e consigliata sul tronco di misura.

#### 10.7) Impianti elettrici



Gli impianti di riduzione e misura del gas naturale sono luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas infiammabili nei quali gli impianti elettrici (dal 1 luglio 2003, anche altri impianti che possono costituire sorgente d'innesco) devono possedere particolari requisiti di sicurezza.

La definizione delle zone con pericolo di esplosione deve essere effettuata secondo i criteri indicati nella norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) e nella direttiva 1999/92/CE. Per la progettazione degli impianti elettrici, l'installazione e la scelta dei modi di protezione adatti ai tre tipi di zona (0,1,2), si deve fare riferimento alle prescrizioni della norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) e della direttiva 94/9/CE.

In merito al materiale elettrico da usare si segnala che nel 1994 è stata emessa la direttiva CEE 94/9, recepita con il D.P.R. n°126/98, che ha lo scopo di prescrivere per tutti i prodotti, elettrici e non elettrici destinati ad essere installati in paesi della Ue, i requisiti essenziali per la zona di impiego. Tale direttiva sostituirà le precedenti (76/117/CE; 79/196/CE) dal 1 luglio 2003. Le costruzioni elettriche con certificati di conformità rilasciati in base alle vecchie direttive potranno essere installate fino e non oltre il 30 giugno 2003.

Ai sensi della legge n.46/90, gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione sono soggetti ad obbligo di progetto, redatto da un professionista iscritto all'albo nell'ambito delle sue competenze, ed i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli stessi devono essere eseguiti da imprese abilitate o, nel caso di imprese non installatrici, dagli uffici tecnici interni che al termine dei lavori rilasciano apposita dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte.

Si rammenta che: l'impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione, l'impianto di messa a terra, l'eventuale dispositivo contro le scariche atmosferiche dovranno essere messi in esercizio, omologati e verificati secondo il D.P.R. 22 ottobre 2001, n° 462.

La verifica della necessità di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche deve essere effettuata secondo le indicazioni della Norma CEI 81-4 o, se applicabile, della Norma CEI 81-1. Qualora sia necessario realizzare l'impianto di protezione, questo dovrà essere realizzato in base alle indicazioni fornite dalla Norma CEI 81-1 e, ove previsto dal D.P.R. 26.5.59 N.689, denunciato all'ISPESL.

#### **10.8) Protezione delle condotte interrate dalle azioni corrosive**

Le condotte metalliche devono essere dotate di rivestimento avente lo scopo di proteggerle dalle azioni aggressive del terreno in cui sono posate e dalle corrosioni causate da eventuali correnti elettriche naturali o disperse.

In presenza di correnti elettriche naturali o disperse, oltre a un efficiente rivestimento, si raccomanda la realizzazione della protezione catodica.

Tali sistemi devono essere conformi alle disposizioni legislative (D.M. 24/11/1984) ed alle norme tecniche in vigore.

#### **10.9) Criteri per i collegamenti pneumatici degli strumenti di misura**

Vedi annesso 8.

#### **10.10) Criteri per l'installazione dei sistemi di misura computerizzati**




Vedi annesso 9.



**INDICE DEGLI ANNESSI**

<del>Annesso 1</del>	<del>DIAGRAMMA PRESSIONE – ENTALPIA PER IL METANO PURO (2 pagine)</del>
<del>“ 2</del>	<del>IMPIANTI DI MISURA FISCALE (1 pagina)</del>
<del>“ 3</del>	<del>SCHEMI STANDARD "IMPIANTI REMI" E DESCRIZIONE APPARATI</del>
<del>3a</del>	<del>Impianti di regolazione (5 pagine)</del>
<del>3b</del>	<del>Impianti di misura fiscale (9 pagine)</del>
<del>3c</del>	<del>Impianti REMI con pressione e temperatura variabili (4 pagine)</del>
<del>“ 4</del>	<del>ERRORI MASSIMI AMMESSI NEI SISTEMI DI MISURA (1 pagina)</del>
<del>“ 5</del>	<del>CERTIFICATO DI TARATURA DEL DIAFRAMMA (1 pagina)</del>
<del>“ 6</del>	<del>CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE DEL TRONCO DI MISURA (1 pagina)</del>
<del>“ 7</del>	<del>IMPIANTI REMI CON <math>P_{max}</math> DI MONTE <math>\leq 5</math> bar (6 pagine)</del>
<del>“ 8</del>	<del>CRITERI PER REALIZZARE I COLLEGAMENTI PNEUMATICI (6 pagine)</del>
<del>“ 9</del>	<del>CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI MISURA COMPUTERIZZATI (5 pagine)</del>
<del>“ 10</del>	<del>DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA PER GASDOTTI (15 pagine)</del>

ANNESNO 1 - DIAGRAMMA PRESSIONE-ENTALPIA PER IL METANO PURO



## Esempio di impiego del diagramma

NOTA: Il diagramma è stato desunto dallo studio "THERMO PROPERTIES OF HYDROCARBONS", pubblicato sulla rivista Hydrocarbon Processing and Petroleum Refiner, Settembre 1962.

### **Si abbiano:**

a monte dell'impianto di riscaldamento e del regolatore di pressione, le seguenti condizioni:

$P_1$  = pressione assoluta di monte = 50 bar  
 $T_1$  = temperatura relativa di monte = +5 °C

a valle del regolatore di pressione, le seguenti condizioni:

$P_2$  = pressione assoluta di valle = 11 bar  
 $T_2$  = temperatura relativa di valle = +10 °C.

Si debba rilevare la quantità di calore che è stata fornita ad ogni kg di gas per aumentare la temperatura da  $T_1 + 5$  °C a  $T_2 + 10$  °C.

Sul diagramma (vedasi le linee esemplificative) partendo dal punto corrispondente a 50 bar e +5 °C, portare una verticale (isoentalpica) fino ad incontrare la retta degli 11 bar; in questo punto passa la curva della temperatura che il gas assumerebbe dopo la decompressione, se non fosse preriscaldato.

Da questo punto portare un'orizzontale (isobara) fino ad incontrare la curva della temperatura di +10 °C: la lunghezza del segmento stabilisce la quantità di calore fornita ad ogni kg di gas, in fase di preriscaldamento ( $31 - 17,7 = 13,3$  kcal/kg) ovvero ( $129,8 - 74,1 = 55,7$  kJ/kg).

Volendo determinare la temperatura che il gas avrà all'uscita del preriscaldamento ed all'entrata del regolatore di pressione, dal punto di incontro del segmento con la curva dei +10 °C si risale lungo la verticale, fino a 50 bar: in tale punto passa la curva di +26,5 °C che è la temperatura cercata.



## ANNESSO 2 – IMPIANTI DI MISURA FISCALE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI:								
V = _____ dà un valore finale per portate e/o volumi								
M = _____ entra nella catena di misura								
R = _____ è di riserva e controllo								
C = _____ è di controllo								
Vol _____ Qero < _____ 4000			X					
Vol. 4000 ≤ _____ Qero < _____ 30000				X				
Vol. 30000 ≤ _____ Qero					X			
Vent.12000 ≤ _____ Qero < _____ 30000						X		
Vent.30000 ≤ _____ Qero < _____ 60000							X	
Vent.60000 ≤ _____ Qero								X
APPARATI			TIPO IMPIANTO DI MISURA					
	DESCRIZIONE	SIGLA	10	30	40	60	61	62
1	Contatore	FF	M	M	M			
2	Indicatori di P e T	PI, TI	R	C	C	C	C	C
3	Manotermografo	PR, TR		R	R			
4	H° Contatore Serie/Parallelo	H°FF		R	R			
5	Tronco-venturimetrico	FE				M	M	M
6	Calcolatore di Tipo 1	RK	V					
7	Calcolatore di Tipo 2	FF+FP		V	V	V	V	V
8	2° calcolatore di Tipo 2	FF+FP			R			V
9	Modulo di telelettura	TEL	V	V	V	V	V	V
10	Trasmittitore di P	PT		M	M	M	M	M
11	Trasmittitore di T	TT		M	M	M	M	M
12	Trasmittitore di alto dp	HdpT				M	M	M
13	Trasmittitore di basso dp	LdpT				M	M	M
14	Gascromatografo o trasmettitore di RHOS	GC o GT					M	M
15	Registratore elettrico di RHOS e/o Q	eGR/eFR					R	R
16	Trasmittitore multivariabile (Q dp p t) (5)	MT				R	R	R
NOTE			1		4	2	2-3	2-3 4

### NOTE:

Un tipo di impianto con prestazioni superiori è sempre ammesso.

- 1) \_\_\_\_\_ Per  $Q_{ero} < 4000$  è consigliabile l'installazione di una misura di riserva e controllo.
- 2) \_\_\_\_\_ Per  $Q_{ero} \geq 30000$  deve essere installato il gascromatografo o in alternativa il densimetro RHOS. Tale strumento è raccomandato per  $Q_{ero}$  tra 12000 e 30000. Il gascromatografo dovrà essere installato secondo quanto previsto nell'Allegato 11/B del capitolo "Qualità del gas" del presente Codice di Rete. Qualora ammesso dalla metrologia legale, sarà possibile il collegamento diretto tra gascromatografo e calcolatore.
- 3) \_\_\_\_\_ Il segnale ( $4 \div 20$  mA) di Q deve essere registrato quando la pressione di misura è, o può, essere variabile. Il segnale  $4 \div 20$  mA di Rhos deve essere sempre registrato.
- 4) \_\_\_\_\_ La strumentazione dalla pos. 10 alla pos. 16 va duplicata in funzione del 2° calcolatore.
- 5) \_\_\_\_\_ Apparato che sostituisce l'indicatore di deltapi ed il registratore meccanico a 3 penne. Tale trasmettitore esegue il calcolo della Q; indica (display) i valori di Q dp p t; memorizza gli stessi valori con intervallo orario per 45 giorni.



**ANNESSO 3 – SCHEMI STANDARD “IMPIANTI REMI” E DESCRIZIONE APPARATI**

**ANNESSO 3A – IMPIANTI DI REGOLAZIONE**

**QUADRO RIEPILOGATIVO**

TIPO DI UTENZA	PRESS. PRERISC	TIPO	CARATTERISTICHE LINEE DI REGOLAZIONE	
<b>NON FERMABILE</b>				
Di Pubblica Utilità	>12	<b>A</b>	Min. 2 linee	(F,P,M,R) $Q_{lin} \geq Q_{imp}$
Di Pubblica Utilità	$\leq 12$	<b>B</b>	Min. 2 linee	(F,M,R) $Q_{lin} \geq Q_{imp}$
Non di Pubblica Utilità	>12	<b>A</b>	Min. 2 linee	(F,P,M,R) $Q_{lin} \geq 0,5 Q_{imp}$
Non di Pubblica Utilità	$\leq 12$	<b>B</b>	Min. 2 linee	(F,M,R) $Q_{lin} \geq 0,5 Q_{imp}$
<b>FERMABILE</b>				
	>12	<b>C</b>	LINEA	(F,P,M,R) $Q_{lin} \geq Q_{imp}$
	$\leq 12$	<b>D</b>	LINEA	(F,M,R) $Q_{lin} \geq Q_{imp}$

In alternativa al monitor possono essere installati: valvola di blocco (a monte del regolatore) oppure valvola di blocco incorporata nel regolatore.

Le scelte di tali alternative saranno definite dal progettista in base ad una valutazione globale delle condizioni di esercizio previste nella rete a valle, soprattutto in casi particolari (es. più impianti remi collegati in parallelo).

F ————— = FILTRO SEPARATORE ————— P =  
PRERISCALDATORE (scambiatore di calore)


M ————— = MONITOR ————— R = REGOLATORE



## IMPIANTO DI REGOLAZIONE - NON FERMABILE

**p mon pre. > 12 BAR**

**TIPO A**




POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Valvola di intercettazione
3	Valvola di intercettazione
4	Flangia cieca
5	Presa manometro
6	Valvola di intercettazione
7	Filtro con separatore di condensa
8	Scambiatore di calore ad acqua calda
9	Indicatore di pressione
10	Regolatore di pressione - MONITOR
11	Regolatore di pressione - REGOLATORE

POS.	DESCRIZIONE
12	Indicatore di pressione
13	Valvola di intercettazione
14	Valvola di intercettazione passaggio pieno
15	Valvola di scarico ad azione diretta
16	Valvola di intercettazione
17	Filtro con separatore di condensa
18	Scambiatore di calore ad acqua calda
19	Regolatore di pressione - MONITOR
20	Regolatore di pressione - REGOLATORE
21	Valvola di intercettazione in
22	Caldiaia per produzione di acqua calda

# IMPIANTO DI REGOLAZIONE - NON FERMABILE

$p_{\text{mon pre.}} \leq 12 \text{ BAR}$

TIPO B




POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Valvola di intercettazione
3	Valvola di intercettazione
4	Flangia cieca
5	Preso manometro
6	Valvola di intercettazione
7	Filtro con separatore di condensa
8	Indicatore di pressione
9	Regolatore di pressione - MONITOR
10	Regolatore di pressione - REGOLATORE

POS.	DESCRIZIONE
11	Indicatore di pressione
12	Valvola di intercettazione
13	Valvola di intercettazione passaggio pieno
14	Valvola di scarico ad azione diretta
15	Valvola di intercettazione
16	Filtro con separatore di condensa
17	Regolatore di pressione - MONITOR
18	Regolatore di pressione - REGOLATORE
19	Valvola di intercettazione in

## IMPIANTO DI REGOLAZIONE - FERMABILE

**p mon pre. > 12 BAR**

**TIPO C**




POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Valvola di intercettazione
3	Valvola di intercettazione
4	Flangia cieca
5	Preso manometro
6	Valvola di intercettazione
7	Filtro con separatore di condensa
8	Scambiatore di calore ad acqua calda

POS.	DESCRIZIONE
9	Indicatore di pressione
10	Regolatore di pressione MONITOR
11	Regolatore di pressione REGOLATORE
12	Indicatore di pressione
13	Valvola di intercettazione
14	Valvola di intercettazione passaggio pieno
15	Valvola di scarico ad azione diretta
16	Caldaia per produzione di acqua calda

## IMPIANTO DI REGOLAZIONE – FERMABILE

**p mon pre. ≤ 12 BAR**

**TIPO D**



POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Valvola di intercettazione
3	Valvola di intercettazione
4	Flangia cieca
5	Preso manometro
6	Valvola di intercettazione
7	Filtro con separatore di condensa


POS.	DESCRIZIONE
8	Indicatore di pressione
9	Regolatore di pressione – MONITOR
10	Regolatore di pressione – REGOLATORE
11	Indicatore di pressione
12	Valvola di intercettazione
13	Valvola di intercettazione passaggio pieno
14	Valvola di scarico ad azione diretta

**ANNESSE 3B – IMPIANTI DI MISURA FISCALE**

**IMPIANTO DI MISURA FISCALE**

**Q<sub>ero</sub> < 4000**

**TIPO 10**



Per i contatori non dotati di presa di pressione, la pressione di misura va rilevata a monte del tratto rettilineo di monte, il più vicino possibile al contatore.

POS.	DESCRIZIONE
30	Tasca termometrica
31	Indicatore di temperatura
32	Indicatore di pressione
33	Preso manometro
34	Valvola di intercettazione
35	Contatore
36	Termoresistenza
37	Trasmittitore di pressione tipo "straingauge"
38	Calcolatore Tipo 1


POS.	DESCRIZIONE
39	Modulo di telelettura
40	Valvola di intercettazione
41	Valvola di intercettazione
42	Valvola di intercettazione
43	Flangia cieca
44	Valvola di intercettazione
45	Giunto isolante monoblocco
46	Disco cieco



## IMPIANTO DI MISURA FISCALE

$$4000 \leq Q_{\text{ero}} < 30000$$

### TIPO 30



Per i contatori non dotati di presa di pressione, la pressione di misura va rilevata a monte del tratto rettilineo di monte, il più vicino possibile al contatore.

A GRUPPO ALIMENTAZIONE CALDAIA

Con contatori di pari classe i pezzi 46 e 48 sono facoltativi.

POS.	DESCRIZIONE
30	Tasca termometrica
31	Indicatore di temperatura
32	Indicatore di pressione
33	Presa manometro
34	Valvola di intercettazione
35	Contatore
36	Contatore
37	Registratore di pressione e temperatura
38	Trasmittitore di pressione
39	Termoresistenza


POS.	DESCRIZIONE
40	Calcolatore Tipo 2
41	Modulo di telelettura
42	Valvola di intercettazione
43	Valvola di intercettazione
44	Flangia cieca
45	Valvola di intercettazione
46	Valvola di intercettazione
47	Giunto isolante monoblocco
48	Disco cieco



## IMPIANTO DI MISURA FISCALE

$Q_{ero} \geq 30000$

TIPO 40



I contatori sono da considerarsi di pari calibro.


POS.	DESCRIZIONE
30	Tasca termometrica
31	Indicatore di temperatura
32	Indicatore di pressione
33	Presa manometro
34	Valvola di intercettazione
35	Contatore
36	Contatore
37	Registratore di pressione e temperatura
38	Trasmittitore di pressione

POS.	DESCRIZIONE
39	Termoresistenza
40	Calcolatore Tipo 2
41	Modulo di telelettura
42	Valvola di intercettazione
43	Valvola di intercettazione
44	Flangia cieca
45	Valvola di intercettazione
46	Giunto isolante monoblocco
47	Sigillo su valvola chiusa

# IMPIANTO DI MISURA FISCALE

$12000 \leq Q_{ero} < 30000$

TIPO 60




POS.	DESCRIZIONE
30	Tasca termometrica
31	Indicatore di temperatura
32	Indicatore di pressione
33	Preso manometro
34	Valvola di intercettazione
35	Portadiaframma
36	Valvola di intercettazione
37	Trasmittitore multivariabile
38	Valvola di intercettazione
39	Valvola di intercettazione

POS.	DESCRIZIONE
40	Flangia cieca
41	Valvola di intercettazione
42	Giunto isolante monoblocco
43	Trasmittitore di dp di bassa
44	Trasmittitore di dp di alta
45	Trasmittitore di pressione
46	Termoresistenza
47	Calcolatore Tipo 2
48	Modulo di telelettura
49	Disco cieco

# IMPIANTO DI MISURA FISCALE

$$30000 \leq Q_{ero} < 60000$$

## TIPO 61



POS.	DESCRIZIONE
30	Tasca termometrica
31	Indicatore di temperatura
32	Indicatore di pressione
33	Preso manometro
34	Valvola di intercettazione
35	Portadiaframma
36	Valvola di intercettazione
37	Trasmittitore multivariabile
38	Valvola di intercettazione
39	Valvola di intercettazione
40	Flangia cieca
41	Valvola di intercettazione


POS.	DESCRIZIONE
42	Giunto isolante monoblocco
43	Trasmittitore di dp di bassa
44	Trasmittitore di dp di alta
45	Trasmittitore di pressione
46	Termoresistenza
47	Sistema di campionamento
48	Trasmittitore di massa volumica
49	Calcolatore Tipo 2
50	Registratore elettrico
51	Modulo di telelettura
52	Disco cieco



# IMPIANTO DI MISURA FISCALE

$Q_{ero} \geq 60000$

TIPO 62



POS.	DESCRIZIONE
30	Tasca termometrica
31	Indicatore di temperatura
32	Indicatore di pressione
33	Preso manometro
34	Valvola di intercettazione
35	Portadiaframma
36	Valvola di intercettazione
37	Valvola di intercettazione
38	Valvola di intercettazione
39	Flangia cieca
40	Valvola di intercettazione
41	Giunto isolante monoblocco

POS.	DESCRIZIONE
42	Trasmittitore di dp di bassa
43	Trasmittitore di dp di alta
44	Trasmittitore di pressione
45	Termoresistenza
46	Sistema di campionamento
47	Trasmittitore di massa volumica
48	Calcolatore Tipo 2
49	Registratore elettrico
50	Modulo di telelettura
51	Disco cieco
52	Gruppo alimentazione con batterie di backup autonomia $\geq 24$ ore



## CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE

Le caratteristiche da fornire in fase di Approvazione o Modifica dell'impianto sono le seguenti:

### GIUNTO ISOLANTE

- Marca
- Tipo
- Diametro nominale
- Pressione nominale

### PRESA MANOMETRO

- Diametro nominale
- Pressione nominale

### FILTRO

- Marca
- Tipo
- Diametro nominale
- Pressione nominale
- Elemento filtrante
- Capacità
- Pressione di bollo

### REGOLATORE DI PRESSIONE

- Marca
- Tipo
- Diametro nominale
- Pressione nominale
- Coefficiente valvola  $C_g$
- Pressione di taratura

### CALDAIA

- Marca
- Potenzialità termica

### INDICATORE DI PRESSIONE

- Marca
- Tipo
- Scala

### CONTATORE

- Marca
- Tipo
- Diametro nominale
- Pressione nominale
- Portata massima  $Q_{max}$
- Portata minima  $Q_{min}$

### VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

- Marca
- Tipo
- Diametro nominale
- Pressione nominale
- Materiale

### TASCA TERMOMETRICA

- Diametro nominale
- Pressione nominale

### SCAMBIATORE DI CALORE

- Marca
- Tipo
- Diametro nominale
- Pressione nominale
- Capacità lato gas
- Pressione di bollo
- Potenzialità termica

### VALVOLA DI SCARICO

- Marca
- Tipo
- Diametro nominale
- Pressione nominale
- Sezione utile di passaggio
- Coefficiente di efflusso  $K$
- Pressione di taratura

### INDICATORE DI TEMPERATURA

- Marca
- Tipo
- Scala

### PORTADIAFRAMMA

- Marca
- Tipo
- Diametro nominale
- Pressione nominale
- Diametro interno
- Norma di progetto
- Tipo prese



**TRASMETTITORE DI PRESSIONE**

—— Marca  
—— Tipo  
—— Scala

**TRASMETTITORE DI DP DI BASSA**

—— Marca  
—— Tipo  
—— Scala

**TRASMETTITORE DI MASSA  
VOLUMICA**

—— Marca  
—— Tipo

**CALCOLATORE**

—— Marca  
—— Tipo  
—— Omologazione

**FLANGIA CIECA**

—— Diametro nominale  
—— Pressione nominale

**TERMORESISTENZA**

—— Marca  
—— Tipo  
—— Scala

**TRASMETTITORE DI DP DI ALTA**

—— Marca  
—— Tipo  
—— Scala

**TRASMETTITORE  
MULTIVARIABILE**

—— Marca  
—— Tipo

**DISCO CIECO**

—— Diametro nominale  
—— Pressione nominale



## ANNESSO 3C – IMPIANTI REMI CON PRESSIONE E TEMPERATURA VARIABILI

### IMPIANTI REMI CON P e T DA METANODOTTO

TIPO DI UTENZA		CARATTERISTICHE LINEE DI FILTRAGGIO
NON FERM.	di Pubblica. Utilità	Min.2 linee (F) $\geq$ Qimp
FERM.	Non di Pubblica. Utilità	Min.2 linee (F) $\geq$ 0.5 Qimp
FERM.		1 linea (F) $\geq$ Qimp

— F = FILTRO SEPARATORE


CARATTERISTICHE IMPIANTO DI MISURA
Il quadro completo delle configurazioni impiantistiche valide e le note esplicative, sono riportate nell'annesso 2

NEI FOGLI SUCCESSIVI SONO RIPORTATI n° 3 SCHEMI:

- UNO CON MISURA VOLUMETRICA (4000  $\leq$  Qero < 30000 m<sup>3</sup>/h)
- UNO CON MISURA VENTURIMETRICA (12000  $\leq$  Qero < 30000 m<sup>3</sup>/h)
- UNO PER IMPIANTI AUTOTRAZIONE (300  $\leq$  Qero < 4000 m<sup>3</sup>/h)




## P e T DA METANODOTTO: VOLUMETRICO



POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Valvola di intercettazione
3	Preso manometro
4	Valvola di intercettazione
5	Filtro con separatore di condensa
6	Tasca termometrica
7	Indicatore di temperatura
8	Indicatore di pressione
9	Valvola di intercettazione

POS.	DESCRIZIONE
10	Contatore
11	Trasmittitore di pressione
12	Termoresistenza
13	Calcolatore Tipo 2
15	Modulo di telelettura
16	Registratore di pressione e temperatura
17	Valvola di intercettazione
18	Giunto isolante monoblocco


## P e T DA METANODOTTO: VENTURIMETRICO



POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Valvola di intercettazione
3	Preso manometro
4	Valvola di intercettazione
5	Filtro con separatore di condensa
6	Tasca termometrica
7	Indicatore di temperatura
8	Indicatore di pressione
9	Valvola di intercettazione
10	Portadiaframma

POS.	DESCRIZIONE
11	Trasmittitore multivariabile
12	Trasmittitore di dp di bassa
13	Trasmittitore di dp di alta
14	Trasmittitore di pressione
15	Termoresistenza
16	Calcolatore Tipo 2
17	Registratore elettrico
18	Modulo di telelettura
19	Valvola di intercettazione
20	Giunto isolante monoblocco

## P-e-T DA METANODOTTO: AUTOTRAZIONE



Per i contatori non dotati di presa di pressione, la pressione di misura va rilevata a monte del tratto rettilineo di monte, il più vicino possibile al contatore.

POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Valvola di intercettazione
3	Preso manometro
4	Valvola di intercettazione
5	Filtro con separatore di condensa
6	Tasca termometrica
7	Indicatore di temperatura
8	Indicatore di pressione

POS.	DESCRIZIONE
9	Contatore
10	Trasmittitore di pressione
11	Termoresistenza
12	Calcolatore Tipo 1
13	Modulo di telelettura
14	Registratore di pressione e temperatura
15	Valvola di non ritorno
16	Giunto isolante monoblocco

## ANNESSO 4 - ERRORI MASSIMI AMMESSI NEI SISTEMI DI MISURA

### Criteri per assicurare una corretta misura

Gli errori massimi indicati nel seguente prospetto sono quelli definiti dalla metrologia legale con due diversi livelli riferiti alla "verifica prima" in fabbrica ed alla "verifica periodica" in campo. Comunque per una corretta misura tra le parti interessate non ci si può limitare a non superare l'errore massimo ammesso, ma si dovrà operare per ottenere un risultato migliore adottando i seguenti criteri.

Durante la verifica periodica, si dovrà intervenire con operazioni di taratura per riportare l'errore complessivo, o del singolo strumento, il più vicino possibile allo zero, anche se quello riscontrato non supera il valore massimo. Nei dispositivi di Tipo 2 tale intervento dovrà essere effettuato indipendentemente dalla scadenza della verifica periodica se a seguito di un controllo si riscontra un errore complessivo [calcolo C] oppure [calcolo Q] superiore o uguale allo 0,8%. Comunque in ogni caso le parti possono concordare l'applicazione di limiti più restrittivi per migliorare l'accuratezza della misura.

**Tabella degli errori massimi ammessi nelle verifiche metriche**

Pos.	Tipo verifica	Sistema di Misura	STRUMENTI PRIMARI			DISPOSITIVI	
			Pressione Bar	Temperatura °C	Deltapi mbar	Calcolo C	Calcolo Q
1	Prima	Volumetrico Tipo 1				≤ 0,6%	
2	Periodica	Volumetrico Tipo 1				≤ 1,2%	
3	Prima	Volumetrico Tipo 2	≤ 0,3%	± 0,4		≤ 0,6%	
4	Periodica	Volumetrico Tipo 2	≤ 0,5%	± 0,6		≤ 1,2%	
5	Prima	Venturimetrico Tipo 2	≤ 0,3%	± 0,4	≤ 0,3%		≤ 0,6%
6	Periodica	Venturimetrico Tipo 2	≤ 0,5%	± 0,6	≤ 0,4%		≤ 1,2%

Note: Calcolo C = calcolo coefficiente totale di conversione (comprende le variabili P, T, Z)

Calcolo Q = calcolo della portata istantanea in m<sup>3</sup>/h (comprende le variabili ΔP, P, T, Z)

Tutti i valori % sono riferiti al valore misurato con l'eccezione di quello relativo al ΔP che è riferito al Fondo Scala di taratura.

### Errori ammessi per strumenti di misura (Riserva e Controllo)

**Tabella degli errori massimi ammessi**

Pos.	Strumento	Errore massimo nella condizione di:		Note
		Taratura	Operativa	
1	Registratore meccanico			
	— pressione	0,5%	1%	% riferita a f.s.
	— temperatura	0,5%	1%	"
	— portata $\sqrt{dp}$	0,5%	1%	"
2	Trasmittitore multivariabile P - T - deltapi	0,2%	0,5%	"
3	Registratore elettrico	0,3%	0,5%	"
4	Densimetro	0,2%	0,5%	Limite 0,5% riferito al calcolo da analisi



# ANNESSO 5 – CERTIFICATO DI TARATURA DEL DIAFRAMMA


	CERTIFICATO n° _____
	DATA _____
	RIF. _____ FOGLIO _____ di _____

Verifica e calibratura secondo NORMA UNI EN ISO 5167 1: diaframma n° \_\_\_\_\_

RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

DESTINATARIO \_\_\_\_\_

UBICAZIONE IMPIANTO \_\_\_\_\_



VALORI RILEVATI	CONDIZIONI LIMITE
d1 ..... mm	d max. = 1,0005 d = ..... mm
d2 ..... mm	d min. = 0,9995 d = ..... mm
d3 ..... mm	0,2 D ≤ d ≤ 0,75 D
d4 ..... mm	
Valore medio d ..... mm	d ≥ 12,5 mm
	0,005 D < e < 0,020 D
e ..... mm	e max - e min. ≤ 0,001 D
E ..... mm	E max - E min. ≤ 0,001 D
F ..... °	e ≤ E < 0,05 D
	30° ≤ F ≤ 60°

Gli spigoli di entrata e di uscita non presentano sbavature né singolarità riconoscibili ad occhio nudo.  
Lo spigolo vivo di monte è risultato a norma.

Le rilevazioni sono state eseguite in ambiente alla temperatura di ..... °C con la seguente strumentazione:

\_\_\_\_\_

COMPILATO DA

VERIFICATO DA

APPROVATO DA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_



# ANNESSO 6 – CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE DEL TRONCO DI MISURA

## DATI DI IDENTIFICAZIONE

Costruttore \_\_\_\_\_ Anno di costruzione \_\_\_\_\_ DN Tubo \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_  
 Installato su imp. REMI – Ditta \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_



Valori rilevati di D in mm (con 2 cifre decimali)																D in mm: media valori Sez. a, b, e			
D1				D2				D3				D4							
Sez. a																			
Sez. b																			
Sez. e																			
Dmax = 1,003 D = _____ Dmin = 0,997 D = _____																[ ][ ][ ][ ]			
Sez. d																			

Sez. e Dmax = 1,03 D = [ ][ ][ ][ ] Dmin = 0,97 D = [ ][ ][ ][ ] D rilevato in mm [ ][ ][ ][ ]

Verifica eseguita in data \_\_\_\_\_ Alla temperatura ambiente di \_\_\_\_\_ °C.

Strumento di misura utilizzato \_\_\_\_\_

NOTE:—  
 \_\_\_\_\_



Codice di Rete \_\_\_\_\_

COMPILATO DA

VERIFICATO DA

APPROVATO DA

---

---

---

---

---

---



## ANNESSO 7 – IMPIANTI REMI CON P MAX DI MONTE ≤ 5 BAR

### NOTE ESPLICATIVE

#### a) Premessa

La progettazione e la realizzazione degli impianti REMI dovranno essere eseguite in conformità a quanto stabilito dal D.M. 24 Novembre 1984 recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", pubblicato sulla G.U. nel supplemento ordinario n° 12 del 15 Gennaio 1985.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti di riduzione finale dovranno essere osservate anche le prescrizioni contenute nella Norma UNI-CIG 8827.

Vengono considerati impianti di riduzione finale gli impianti di riduzione della pressione per gas canalizzati, che funzionano con pressione relativa in entrata compresa nel campo  $0,04 < P_{max\ es.} \leq 5$  bar e in uscita non superiore a 0,04 bar e che sono impiegati per alimentare una rete di distribuzione o direttamente le utenze domestiche e similari.

#### b) Dimensionamento e numero delle linee di regolazione

Il dimensionamento delle linee di regolazione va eseguito in funzione della portata della linea di regolazione ( $Q_{lin}$ ).

Tale portata è definita in base al seguente specchietto, in funzione del n° delle linee e della portata impianto ( $Q_{imp}$  = portata massima di dimensionamento dell'impianto, tenuto conto delle previsioni).

IMPIANTI	N.LINEE	PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI $Q_{lin}$
DICHIARATAMENTE FERMABILI	1	LINEA: _____ $Q_{lin} = Q_{imp}$
NON FERMABILI per alimentazione Utenze di PUBBLICA UTILITA'	2	LINEA PRINC. : _____ $Q_{lin} = Q_{imp}$
	3	A SCELTA: a PER OGNI LINEA: _____ $Q_{lin} \geq 0,5 Q_{imp}$ b $\Sigma$ 3 LINEE: _____ $Q_{tot} \geq 1,5 Q_{imp}$ _____ con sempre 2 linee _____ in grado di dare _____ $Q \geq 2/3 Q_{imp}$ .
	> DI 3	DA VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA
NON FERMABILI per alimentazione Utenze non di PUBBLICA UTILITA'	2	LINEA : _____ $Q_{lin} \geq Q_{imp}/2$
	$\geq 3$	DA VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA

#### c) Per i filtri non è obbligatoria la funzione di separazione delle particelle liquide. In tal caso, quando necessario, occorrerà intensificare le operazioni di controllo.



La capacità minima di filtraggio su tutto il campo di funzionamento dovrà essere pari almeno al 100% delle particelle solide  $\geq 50$  micron e non superiore a quella massima eventualmente definita dalle ditte costruttrici per il regolare funzionamento di determinati apparati (ad es. contatori, regolatori, ecc.).

- d) ~~A parziale modifica di quanto indicato nella Procedura "Criteri principali di dimensionamento impianti REMI" si specifica che le valvole installate a valle del regolatore di pressione possono essere anche del tipo a farfalla.~~
- e) ~~Le tasche termometriche sono da inserire solo laddove le norme di buona tecnica lo consentono.~~
- f) ~~Il contatore dovrà essere installato secondo i criteri previsti dal Costruttore e con le distanze rettilinee a monte ed a valle dello stesso, indicate nella "Procedura dimensionamento impianti Remi".~~
- g) ~~Gli impianti devono essere sistemati in alloggiamenti del tipo consentito dal D.M. e dalle Norme UNI-CIG sopra richiamati.  
Nel caso di utilizzo di armadi metallici, gli stessi dovranno essere muniti di idonea messa a terra.~~
- h) ~~Gli schemi riportati al punto 2 sono relativi a configurazioni minime di impianti REMI aventi le seguenti caratteristiche:
  - ~~$P_{mon\ max} \leq 5$  bar~~
  - ~~impianto non di riduzione finale~~
  - ~~$Q_{imp} < 300$  m<sup>3</sup>/h~~
  - ~~misura fiscale secondo l'all. 2~~
  - ~~sistema automatizzato.~~~~

~~In particolare lo schema FA è relativo alla configurazione minima di un impianto di misura ausiliario di tipo fermabile. Tale tipo di impianto può rendersi necessario per motivi di carattere fiscale, contrattuale, di precisione di misura o altro; esso normalmente sarà derivato a valle della regolazione di pressione principale.  
Per caratteristiche e casi diversi da quelli su indicati, occorrerà tenere conto di quanto riportato nei successivi punti.~~

- h1) ~~Per impianti REMI con  $P_{mon\ max} > 5$  bar non è applicabile il presente all. 7.~~
- h2) ~~Se l'impianto è di riduzione finale, la  $Q_{ero} > 120$  m<sup>3</sup>/h e la  $P_{mon\ max}$  compresa tra 1,5 e 5 bar, è necessario che, sia sulla linea principale che sulla eventuale linea di emergenza, venga installato un secondo dispositivo di sicurezza; in tale caso uno dei dispositivi di sicurezza dovrà essere costituito da una valvola di blocco che andrà installata a monte del monitor od in esso incorporata.~~
- h3) ~~Per qualsiasi impianto di riduzione (finale e non) se  $Q_{ero} \leq 120$  m<sup>3</sup>/h e  $P_{mon\ max} \leq 1,5$  bar, è consentita l'installazione di un solo dispositivo di sicurezza costituito da un doppio salto di riduzione regolazione della pressione incorporato nel riduttore purché conforme a quanto indicato nella Norma UNI-CIG succitata.~~



h4) Per impianti con  $Q_{imp} \geq 300 \text{ m}^3/\text{h}$  gli impianti di misura devono essere realizzati anche nel piping secondo l'all. 2 e l'all. 3b.

h5) Se l'impianto di misura ausiliario fosse del tipo non fermabile, esso dovrà essere realizzato secondo gli altri schemi di cui alla tabella successiva, eliminando eventualmente quegli apparati (ad es. filtri o regolatori) che dovessero risultare non necessari.

### QUADRO RIEPILOGATIVO E SCHEMI

TIPO DI UTENZA	TIPO	CARATTERISTICHE LINEE DI REGOLAZIONE	
<b>NON FERMABILE</b>			
— di Pubb. Utilità	<b>NF</b>	Min. 2 linee	(f,M,R) $Q_{lin} \geq Q_{imp}$
Non — di Pubb. Utilità	<b>NF</b>	Min. 2 linee	(f,M,R) $Q_{lin} \geq 0,5 Q_{imp}$
<b>FERMABILE</b>			
	<b>F</b>	LINEA	(f,M,R) $Q_{lin} \geq Q_{imp}$
<b>AUSILIARIO</b>			
	<b>FA</b>	LINEA	(M,R) $Q_{lin} \geq Q_{imp}$

In alternativa al monitor possono essere installati: valvola di blocco (a monte del regolatore) oppure valvola di blocco incorporata nel regolatore.

Le scelte di tali alternative saranno definite dal progettista in base ad una valutazione globale delle condizioni di esercizio previste nella rete a valle, soprattutto in casi particolari (es. più impianti remi collegati in parallelo).


M — = — MONITOR — R — = — REGOLATORE

Bi — = — BLOCCO (incorporato nel regolatore) — f — = — FILTRO (di ridotte prestazioni)



# IMPIANTO DI REGOLAZIONE - NON FERMABILE

## TIPO NF



Per i contatori non dotati di presa di pressione, la pressione di misura va rilevata a monte del tratto rettilineo di monte, il più vicino possibile al contatore.

N.B. - La valvola n° 20 va piombata in apertura.  
- La valvola n° 21 va piombata in chiusura.


POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Valvola di intercettazione
3	Presa manometro
4	Valvola di intercettazione
5	Filtro
6	Regolatore di pressione - MONITOR
7	Regolatore di pressione - REGOLATORE
8	Valvola di intercettazione
9	Tasca termometrica
10	Indicatore di temperatura
11	Indicatore di pressione

POS.	DESCRIZIONE
12	Contatore
13	Trasmittitore di pressione tipo "straingauge"
14	Termoresistenza
15	Calcolatore Tipo 1
16	Modulo di telelettura
17	Valvola di intercettazione passaggio pieno
18	Valvola di scarico ad azione diretta
19	Giunto isolante monoblocco
20	Valvola di intercettazione
21	Valvola di intercettazione



## IMPIANTO DI REGOLAZIONE - FERMABILE

TIPO F



Per i contatori non dotati di presa di pressione, la pressione di misura va rilevata a monte del tratto rettilineo di monte, il più vicino possibile al contatore.


POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Valvola di intercettazione
3	Presa manometro
4	Valvola di intercettazione
5	Filtro
6	Regolatore di pressione MONITOR
7	Regolatore di pressione REGOLATORE
8	Tasca termometrica
9	Indicatore di temperatura
10	Indicatore di pressione

POS.	DESCRIZIONE
11	Contatore
12	Trasmittitore di pressione tipo "straingauge"
13	Termoresistenza
14	Calcolatore Tipo 1
15	Modulo di telelettura
16	Valvola di intercettazione passaggio pieno
17	Valvola di scarico ad azione diretta
18	Valvola di intercettazione
19	Giunto isolante monoblocco



# IMPIANTO DI REGOLAZIONE AUSILIARIO

## TIPO FA



Per i contatori non dotati di presa di pressione, la pressione di misura va rilevata a monte del tratto rettilineo di monte, il più vicino possibile al contatore.

POS.	DESCRIZIONE
1	Giunto isolante monoblocco
2	Preso manometro
3	Regolatore di pressione MONITOR
4	Regolatore di pressione REGOLATORE
5	Tasca termometrica
6	Indicatore di temperatura
7	Indicatore di pressione
8	Contatore

POS.	DESCRIZIONE
9	Trasmittitore di pressione tipo "strain gauge"
10	Termoresistenza
11	Calcolatore Tipo 1
12	Modulo di telelettura
13	Valvola di intercettazione passaggio pieno
14	Valvola di scarico ad azione diretta
15	Valvola di intercettazione
16	Giunto isolante monoblocco



## ANNESSO 8 – CRITERI PER REALIZZARE I COLLEGAMENTI PNEUMATICI

### PRESCRIZIONI GENERALI

I collegamenti pneumatici degli strumenti di misura debbono essere realizzati adottando i seguenti criteri:

- a) La lunghezza dei tubi deve essere la più corta possibile; la massima lunghezza complessiva (per singolo collegamento) ammessa è di m 45.
- b) Il percorso dei collegamenti deve essere aereo e facilmente ispezionabile a vista. Qualora la distanza lo richiede debbono essere predisposti appositi supporti, e passerelle ad una quota minima di m 2 per non intralciare il passaggio. Non sono ammessi percorsi in cunicoli.
- c) I tubi dei collegamenti pneumatici in qualsiasi punto del percorso debbono sempre avere una pendenza minima dell'8% verso i barilotti di separazione di condensa, o verso i barilotti collettori o verso il punto di collegamento sulla linea principale quando questi ultimi non esistono.
- d) Normalmente ogni strumento avente funzione di misura, controllo e/o riserva deve essere collegato separatamente e direttamente al punto di connessione sulla linea principale.  
Quando ciò è tecnicamente impossibile (prese su orifice fitting o prese sul contatore o per evitare di interessare la semicirconferenza inferiore dell'organo di strozzamento) è necessario installare in prossimità del punto di connessione un barilotto collettore con tante prese quanti sono gli strumenti da collegare. (Vedere schemi nei quali sono riportate la posizione e la quantità dei rubinetti di intercettazione).  
Il barilotto collettore sarà installato in posizione verticale e con il rubinetto di spurgo verso il basso.  
Il tratto di tubo di collegamento tra la presa di partenza ed il collettore deve essere il più corto possibile.
- e) Su ogni collegamento prima dello strumento deve essere installato un barilotto per separazione condensa di capacità non inferiore a 500 cm<sup>3</sup>, fissato sotto lo strumento stesso.  
Il collegamento barilotto/strumento dovrà risultare verticale o di pendenza equivalente con la sola interposizione del manifold. Sui collegamenti dei trasmettitori di pressione e pressione differenziale possono essere eliminati i barilotti separatori di condensa, se esistono i barilotti collettori ed una pendenza continua nei collegamenti in direzione di questi ultimi.

### MATERIALI E DIMENSIONI

a) Tubi

— Debbono essere dei seguenti materiali in ordine di preferenza:

➤ Acciaio inox



- Rame
- Acciaio API 5L Gr B

— Nell'ultimo caso le connessioni debbono essere del tipo a tasca da saldare.

— Valore diametro interno

- $\Phi = 8 \text{ mm}$  ( $\Phi$  esterno 10 mm) — per lunghezza complessiva collegamento  $\leq 15 \text{ m}$
- $\Phi = 10 \text{ mm}$  ( $\Phi$  esterno 12 mm) — per lunghezza complessiva  $> 15 \text{ m}$ .
- collegamento 15 : 45 m

b) — Raccorderia per collegamento tubi  $\Phi 6 \text{ mm}$ ,  $10 \text{ mm}$  e  $12 \text{ mm}$  (tubi inox e rame)  
Si raccomanda l'impiego della raccorderia a compressione di tipo universale con tubo svasato a  $37^\circ$  in acciaio inox per le connessioni su strumenti, valvole, manifold ecc.  
Nel caso in cui le lunghezze dei collegamenti siano tali da non renderne possibile la realizzazione con un unico tubo, in alternativa all'uso dei raccordi suddetti si raccomanda una connessione di tipo saldato.

e) — Rubinetti di intercettazione e manifold (gruppo di azzeramento)

I materiali ammessi in ordine di preferenza sono i seguenti:

- Acciaio inox
- Acciaio al carbonio
- Materiali metallici non ferrosi limitatamente a pressione max. di esercizio  $\leq 5 \text{ bar}$ .

Tipo di otturatore:

- possono essere a spillo e a sfera non lubrificata.

Gli attacchi debbono sempre avere  $\text{DN} \geq 3/8''$  con estremità filettate, preferibilmente, secondo ANSI B.2.1. NPT.

In nessun caso il passaggio interno deve avere un diametro inferiore a 6 mm.

Nel caso i collegamenti siano fatti con tubi in acciaio API 5L Gr B  $\geq \text{DN } 1/2''$ , dati gli inconvenienti connessi con la rigidità di tali collegamenti e la tenuta dei rispettivi raccordi, è necessario che siano installati più rubinetti o manifold che consentano di eseguire le tarature senza scollegare la strumentazione.

Si consiglia sempre l'uso di manifold in quanto consentono di eseguire le operazioni di controllo e taratura con maggior facilità e sicurezza e senza effettuare scollegamenti (sempre sconsigliabile).

Tipi di manifold:

- Per strumenti di rilevazione della pressione differenziale: manifold a 3 valvole o (consigliato) a 5 valvole.
- Per strumenti di rilevazione della pressione: manifold a 2 valvole.





~~I rubinetti ed i manifold devono avere prestazioni e caratteristiche di elevata qualità, quali:~~

- ~~➤ perfetta tenuta sullo stelo e sulla sede dell'otturatore~~
- ~~➤ ottenimento della tenuta senza eccessivo sforzo sui rubinetti~~
- ~~➤ facile manovrabilità dei rubinetti senza eccessivo sforzo, per ottenere la tenuta in chiusura.~~




# COLLEGAMENTI PNEUMATICI STRUMENTI DI MISURA

## Trasmettitori e registratori per impianto Qero < 60000 m<sup>3</sup>/h



Applicazione prese individuali su  
orifice fitting



Applicazione prese individuali su  
Contatore



## LEGENDA

- 1 — Trasmittitore alto delta P
- 2 — Trasmittitore basso delta P
- 3 — Trasmittitore pressione
- 4 — Trasmittitore multivariabile (Q dp p t)
- 5 — Manifold con attacchi 1/2" a 3 o (consigliato) a 5 valvole
- 6 — Barilotto per raccolta condensa
- 7 — Barilotto collettore
- 8 — Rubinetto intercettazione a sfera o a spillo 1/2"
- 9 — Tubi di collegamento
- 10 — Rubinetto di spurgo con tappo
- 11 — Rubinetto intercettazione a sfera o a spillo 1/2" o (consigliato) Manifold attacchi 1/2" a 2 valvole
- 12 — Registratore pressione.
- 13 — Rubinetti con attacchi 1/2" per prese di controllo.

## NOTA

Nel caso di due contatori funzionanti alternativamente o in serie, si potrà utilizzare lo stesso barilotto collettore interponendo tra il tubicino che va al barilotto ed i tubicini provenienti dai contatori un Manifold a 3 vie o (consigliato) a 5 vie.



## N.B.

Le valvole o rubinetti normalmente non utilizzati, saranno piombati in chiusura.



# COLLEGAMENTI PNEUMATICI STRUMENTI DI MISURA

## Trasmettitori e registratori per impianto $Q_{cro} \geq 60000 \text{ m}^3/\text{h}$



orifice fitting



## LEGENDA

- 1 — Trasmittitore alto delta P
- 2 — Trasmittitore basso delta P
- 3 — Trasmittitore pressione
- 4 — Manifold con attacchi 1/2" a 3 o (consigliato) a 5 valvole
- 5 — Barilotto per raccolta condensa
- 6 — Barilotto collettore
- 7 — Rubinetto intercettazione a sfera o a spillo 1/2"
- 8 — Tubi di collegamento
- 9 — Rubinetto di spurgo con tappo
- 10 — Rubinetto intercettazione a sfera o a spillo 1/2" o (consigliato) Manifold attacchi 1/2" a 2 valvole
- 11 — Rubinetti con attacchi 1/2" per prese di controllo

### N.B.

Le valvole o rubinetti normalmente non utilizzati, saranno piombati in chiusura.



## **ANNESSO 9 – CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI MISURA COMPUTERIZZATI**

### **SCOPO**

Il presente documento definisce i criteri generali e le modalità con cui realizzare l'installazione delle apparecchiature facenti parte di un sistema automatizzato per la misura fiscale del gas erogato sugli impianti REMI.

### **Campo di applicazione**

I sistemi di misura in oggetto comprendono:

- a) dispositivi di elaborazione (calcolatori, manotermocorrettori, termocorrettori)
- b) trasmettitori e/o sensori collegati ai dispositivi di elaborazione
- c) collegamenti elettrici
- d) collegamenti pneumatici
- e) accessori e componenti necessari per l'installazione e per assicurare un corretto funzionamento (quadri, armadi, protezioni, ecc.).

Per i componenti principali, indicati alle posizioni a) e b), si dovrà fare riferimento ai dispositivi ammessi alla verifica metrica con apposito decreto; tali dispositivi, secondo le definizioni dell'Ufficio Centrale Metrico sono:

- "Tipo 1", un dispositivo elettronico di conversione del volume di gas, associato ai contatori, nel quale i sensori (temperatura e pressione) fanno parte integrante dello stesso.
- "Tipo 2", un dispositivo elettronico di conversione o di elaborazione del volume di gas, nel quale i sensori di temperatura, pressione ed eventualmente pressione differenziale sono dei componenti separati (ed intercambiabili).

### **GENERALITA'**

La scelta del tipo di impianto elettrico a sicurezza da utilizzare nell'installazione dei convertitori deve essere fatta in accordo alle norme CEI-EN in vigore.

I convertitori non vanno installati in luoghi esposti all'azione diretta dei raggi solari, della pioggia, o in ambienti nella cui atmosfera siano presenti polveri o acidi corrosivi.

Va inoltre assolutamente evitato il montaggio in prossimità di fonti generatrici di disturbi elettromagnetici quali cabine elettriche, inverter, linee ad alta tensione, ecc.

I convertitori "tipo 2" possono essere contenuti indifferentemente in quadri del tipo per installazione a pavimento o a parete, a condizione che sia consentita la massima accessibilità alle loro parti interne.

In entrambi i casi deve essere possibile accedere alle connessioni interne da un solo lato (anteriore o posteriore) tramite, apposite porte predisposte per l'applicazione dei sigilli atti ad impedire operazioni non autorizzate.

I convertitori "tipo 1" possono essere realizzati indifferentemente per installazione a parete o direttamente sul contatore, a condizione che sia consentita la massima accessibilità alle loro parti interne.



Per particolari situazioni ambientali deve inoltre essere prevista l'installazione, all'interno del quadro, di una resistenza anticondensa e/o di una ventola di areazione, per consentire il buon funzionamento dei convertitori in funzione della temperatura minima, massima e dell'umidità previste nel locale in cui va installato.

Apparecchiature con funzioni diverse (es. regolatori Q, registratori supplementari, commutatori, comandi ecc.), se di ingombro e numero limitato, possono essere installate sul quadro a condizione che le stesse risultino alloggiare in apposito vano completamente chiuso su tutti i lati con lamiera saldata e sportello di accesso indipendente.

## COLLEGAMENTI ELETTRICI

Di seguito sono indicate le soluzioni da adottare nella scelta dei cavi, nella loro posa e per la realizzazione dei collegamenti elettrici della strumentazione, della linea di alimentazione da rete e della messa a terra.

### a) Prescrizioni generali

Tutti i cavi elettrici devono essere preferibilmente del tipo "NON PROPAGANTI L'INCENDIO" in conformità con la Norma CEI 20-22.

I conduttori devono essere di tipo flessibile in rame e spiralati.

Il grado d'isolamento può essere  $> 1,5$  ( $U_0/U = 230/300$  V) per impianti in esecuzione Ex i mentre deve essere  $> 3$  ( $U_0/U = 450/750$  V) per i tipi di impianto realizzati impiegando altri metodi di protezione.

I cavi di alimentazione o di segnale, in aggiunta all'isolamento primario di ogni singolo conduttore, dovranno avere un isolamento secondario di materiale idoneo per contenere tutti i conduttori e conferire agli stessi una forma cilindrica.

I morsetti ed i terminali dei conduttori debbono risultare chiaramente contrassegnati in maniera corrispondente a quella indicata su apposito schema elettrico funzionale, copia del quale dovrà essere reperibile sull'impianto.

Negli impianti di tipo AD-PE il collegamento terminale lato trasmettitore, o lato termoresistenza, deve essere realizzato con tubo flessibile portacavi in esecuzione Ex d.

Negli impianti Ex i le barriere Zener da utilizzare sono quelle di tipo passivo ed in esecuzione a sicurezza intrinseca.

### b) Collegamenti della strumentazione

#### b1) Caratteristiche dei cavi

La realizzazione delle linee per i segnali di ingresso/uscita va effettuata utilizzando un cavo multipolare con rivestimento protettivo antiabrasione in PVC (spessore minimo 0,8 mm) ed ogni conduttore deve avere una sezione minima di 1,5 mm<sup>2</sup>.

Tale sezione, limitatamente per impianti in esecuzione Ex i, può essere  $\leq 1,0$  mm<sup>2</sup> se la lunghezza è  $< 100$  m. Nel caso venga utilizzato il colore della guaina dei cavi per identificare i circuiti, il colore blu chiaro deve essere riservato ai cavi di circuiti Ex i.

Il cavo deve essere inoltre provvisto di una schermatura di tipo totale (con copertura 100%) costituita da nastro di alluminio (Mylar) spessore minimo 0,05 mm e conduttore di drenaggio flessibile in rame stagnato sezione minima 0,5 mm<sup>2</sup>; oppure di tipo costituito da treccia di rame. Una estremità della schermatura dei cavi deve essere connessa a terra in un solo punto che nei



circuiti Ex i, salvo prescrizioni diverse, è sulla stessa barra di terra delle barriere passive.

Il numero dei conduttori va definito in base al dispositivo da collegare.

Per il collegamento delle termoresistenze vanno utilizzati cavi con almeno 4 conduttori.

I colori utilizzati per i segnali di misura debbono risultare diversi, sia per quanto riguarda il segno + e - che per quanto riguarda le alimentazioni.

#### b2) Posa dei cavi

Il percorso dei cavi per i collegamenti della strumentazione di misura può essere aereo od interrato a condizione che sia garantita in ogni caso una facile ispezionabilità e va definito in modo che la lunghezza dei collegamenti risulti la più breve possibile.

E' considerata aerea la posa del cavo su passerella, su canale o fissato direttamente a parete. La posa interrata dovrà essere effettuata in cunicoli adottando criteri costruttivi adeguati, quali l'utilizzo di pozzetti di ispezione ed infilaggio, collegati con tratti di tubo in PVC di lunghezza < 20 m.

Gli alloggiamenti dei cavi devono essere suddivisi per l'intero percorso in modo da evitare vicinanze e parallelismi tra tipologie di circuiti diverse (ad es. cavi di energia, segnalazione e comunicazione) pertanto non è ammessa la posa dei cavi di segnale in cunicoli, passerelle, canali o tubi utilizzati per la posa dei cavi di energia.

Sono ammessi percorsi paralleli tra i cavi di segnale e quelli di energia solamente se gli stessi sono posti ad una distanza superiore a m. 0,80.

Il distanziamento non è richiesto per brevi tratti paralleli dell'ordine di qualche metro.

I cavi appartenenti a circuiti Ex i non debbono essere infilati in tubi contenenti cavi di circuiti non Ex i o non facenti parte del sistema di misura.

I cavi non armati nella posa senza tubi protettivi debbono risultare protetti da urti e danneggiamenti meccanici lungo tutto il percorso.

Per qualsiasi tipo di posa debbono essere previsti dei sostegni di quantità e dimensioni adeguate al carico ed alle sollecitazioni previste.

Il percorso dei cavi va scelto in modo tale che la loro distanza, ed il loro orientamento, siano tali da non favorire il fenomeno delle sovratensioni indotte ovvero vanno posati evitando accuratamente che nella posa vengano a formarsi spire d'induzione.

#### b3) Connessioni

I collegamenti relativi a segnali in ingresso ed uscita debbono fare capo a morsettiere d'appoggio, poste all'interno dell'armadio contenente il convertitore, opportunamente raggruppate in base alle funzioni.

Nei casi in cui siano previste le barriere Zener per il collegamento di apparecchiatura in esecuzione a sicurezza intrinseca, le stesse sostituiranno i morsetti e costituiranno l'unico punto di interconnessione tra apparecchio di misura e calcolatore.

Indipendentemente dal tipo di impianto a sicurezza i collegamenti elettrici della strumentazione (Dp, P, T,  $\rho$ , ecc.) debbono essere realizzati con un cavo individuale per ogni strumento senza giunzioni intermedie tra i morsetti terminali dello strumento stesso e quelli sull'apparecchiatura a cui è destinato il segnale.



Per il fissaggio dei conduttori alle morsettiere vanno utilizzati capicorda a puntale isolati.

Le derivazioni dai segnali in uscita dal computer destinate a funzioni aggiuntive e/o diverse da quelle della misura fiscale (es. regolazione portata, trasmissione a distanza) debbono sempre essere realizzate con interposizione di adeguati separatori galvanici tra la morsettiera di appoggio ed il convertitore.

e) Alimentazione da rete

Le apparecchiature, nel caso siano funzionanti alla tensione di rete, debbono essere alimentate attraverso un gruppo di continuità con batterie dimensionate per assicurare il regolare funzionamento del sistema di misura, in caso di mancanza dell'energia elettrica sulla rete principale, per un periodo di tempo di 6 ore. Ogni apparecchiatura del sistema alimentata direttamente dal gruppo di alimentazione deve essere collegata individualmente, sezionandola con apposito interruttore, a tale gruppo.

La linea di alimentazione a monte del gruppo di continuità, da realizzare utilizzando un cavo multipolare a tre conduttori sezione minima 1,5 mm<sup>2</sup> con guaina e rivestimento in PVC, deve essere derivata da quella principale attraverso l'interposizione di un interruttore magnetotermico differenziale rapido ad alta sensibilità ( $I_d=300$  mA), sensibile nei confronti delle correnti di guasto alternate e pulsanti unidirezionali (classe A), con potere d'interruzione 6kA e di adeguata corrente uninominale; tale interruttore dovrà essere dedicato ovvero non dovrà sezionare linee di alimentazione destinate ad altri apparati.

Per quanto riguarda la posa dei cavi valgono le prescrizioni indicate in 3.2.2. (collegamenti della strumentazione di misura).

d) Messa a terra

Le raccomandazioni di seguito riportate sono da considerarsi in aggiunta a quelle contenute nelle norme CEI 64-12, 64-8 e 81-1 che non sono riportate nella presente specifica.

Come dispersore generale è opportuno utilizzare una rete di terra magliata estesa su tutta la superficie dell'impianto, realizzando infittimenti nelle zone più critiche al quale collegare in un unico punto, attraverso una barra di equipotenzialità, gli schermi dei cavi, i conduttori di terra di funzionamento e di protezione.

Per quanto riguarda le connessioni a terra delle parti metalliche accessibili degli apparati (ad es. l'armadio), queste devono essere effettuate in modo da presentare bassa impedenza e da limitare al minimo possibile l'area sottesa dalle spire formate con gli altri cavi di alimentazione e di segnale.

Per la messa a terra di impianti in esecuzione a sicurezza intrinseca AD-I, si raccomanda di adottare le soluzioni consigliate dai costruttori delle apparecchiature interessate (trasmettitori, convertitori, ecc.) unicamente alle prescrizioni eventualmente precisate nei Certificati di Conformità (Ex-i) di tali apparecchiature.

Nei circuiti a sicurezza intrinseca (barriere, separatori e cavi di trasmissione segnati dai trasmettitori) la messa a terra deve essere effettuata con un conduttore isolato da ogni altra terra dell'impianto e collegato al sistema di terra in un punto solo (tutte le barriere passive, fissate su un'unica barra di terra, debbono essere collegate al sistema di terra equipotenziale con un unico conduttore di sez. 6 mm<sup>2</sup>).

La resistenza tra il morsetto di terra di una barriera passiva ed il punto di terra equipotenziale deve essere inferiore a 1  $\Omega$ .



Le barriere passive, in qualsiasi condizione di funzionamento, non devono mai essere sottoposte ad una tensione superiore a 250 V a.c.; è pertanto condizione indispensabile l'equipotenzialità tra la messa a terra dei circuiti a sicurezza intrinseca e la terra dell'alimentazione di rete 230 V a.c.

#### d1) ~~Verifica dell'efficienza dell'impianto di terra~~

~~Al termine della realizzazione di nuovi impianti, o di modifiche degli stessi, si deve eseguire la verifica dell'efficienza della messa a terra dell'intero sistema di misura (trasmettitori, cavi, barriere, quadri, armadi, alimentazione, ecc..) applicando le modalità previste dalle norme CEI 64-8 e 64-12 con la trascrizione delle misure rilevate in apposito verbale.~~

## **PROTEZIONE DAI DISTURBI ELETTRICI**

~~Per assicurare un funzionamento affidabile il sistema di misura deve risultare completo delle protezioni necessarie contro i disturbi di natura elettrica, sia sui circuiti di ingresso che su quelli di uscita.~~

~~Le principali soluzioni suggerite, che potranno essere migliorate adottando nuove tecnologie eventualmente disponibili, sono le seguenti:~~

#### ~~➤ Scaricatori di tensione~~

~~L'installazione di scaricatori consente di realizzare la protezione contro sovratensioni dovute a scariche di fulminazioni che colpiscono le linee aeree, i cavi di alimentazione o zone adiacenti la cabina. Garantiscono inoltre la protezione contro le sovratensioni dovute alle commutazioni in stazioni ENEL e centro i corto circuiti sulle linee MT o AT. Tra le possibili soluzioni, questa non sempre garantisce l'intervento prima che la sovratensione superi i valori tollerabili dall'apparecchiatura protetta; inoltre, per gli scaricatori che non prevedono il ripristino automatico, sono necessarie continue verifiche al fine di controllarne lo stato.~~

#### ~~➤ Filtri di rete~~

~~I filtri di rete da utilizzare devono essere in grado di poter attenuare sia le interferenze simmetriche che quelle asimmetriche. Sono preferibili i filtri a doppia cella di attenuazione in quanto più efficaci.~~

#### ~~➤ TVSS~~

~~I TVSS (Transient Voltage Surge Suppressor) sono apparati ibridi, costituiti da filtri e varistori, in grado di assorbire elevatissime quantità di energia e sono caratterizzati dall'aver un'elevata velocità di intervento alla rapidissima crescita dell'impulso. Questa peculiarità è molto importante in quanto più veloce è il tempo di intervento e più piccola è la quantità di energia che interessa il carico proteggendolo da eventi distruttivi ed aumentandone la vita operativa.~~

~~Per la protezione delle linee telefoniche è consigliato l'utilizzo di protezioni ibride costituite da scaricatori e varistori, eventualmente associati a spinterometri nei casi di linee soggette a frequenti sovratensioni.~~

~~Al fine di migliorare le condizioni elettromagnetiche all'interno della cabina REMI, è inoltre consigliabile, se fattibile, interconnettere tutte le parti metalliche della struttura aventi dimensioni significative (coperture metalliche, ferri di armatura, ecc..), nonché connetterle all'eventuale sistema di protezione contro i~~



fulmini (LPS), creando in tal modo un'efficace schermatura (gabbia di Faraday) della struttura.

La valutazione del rischio per stabilire la necessità di adottare misure di protezione contro i fulmini (LPS) ed i criteri da adottare per la loro eventuale realizzazione sono contenuti nelle Norme CEI 81-1 e CEI 81-4.

#### **INSTALLAZIONE DEI TRASMETTITORI (DELTAPI - PRESS. - TEMP.)**

I trasmettitori debbono essere installati su appositi supporti esenti da vibrazioni opportunamente fissati a pavimento e/o a parete (si raccomanda un'altezza dal pavimento compresa tra 1 e 1,5 m).

La posizione deve consentire un agevole accesso per eseguire le operazioni di manutenzione e taratura.

La termoresistenza (PT100) per la rilevazione della temperatura deve essere inserita in apposita tasca termometrica, riempita con olio minerale. La profondità di inserzione della tasca all'interno del tubo deve essere minimo 1/3 del "DN", nelle tubazioni con  $DN \geq 300$  la profondità può essere ridotta ad un minimo di 100 mm.

La tasca termometrica deve essere di acciaio inox, ricavato da barra; con pressione max di esercizio  $\leq 5$  bar la tasca può essere ricavata da tubo. La stessa deve essere installata lungo la generatrice superiore del tubo in posizione verticale, per tubazioni di piccolo diametro ( $DN \leq 100$ ) è ammessa un'inclinazione di  $45^\circ$  rispetto all'asse del tubo.



## ~~ANNESSO 10 – DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA PER GASDOTTI~~

### ~~1) SCOPO~~

~~Scopo del presente annesso è di fornire un sistema per l'identificazione delle apparecchiature sugli schemi funzionali degli impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale.~~

~~In tale sistema le apparecchiature vengono identificate mediante un simbolo grafico e una sigla numerica, quelle relative alla strumentazione anche con una sigla letterale, e vengono descritte o nell'elenco apparecchiature od in apposite specifiche. (Vedi punto 5)~~

### ~~2) SIMBOLI GRAFICI~~

~~La rappresentazione grafica dei simboli non prevede alcuna scala particolare. Le dimensioni dei simboli saranno scelte in funzione della complessità dell'impianto da rappresentare.~~

~~I simboli dovranno essere disposti nel disegno secondo la sequenza più logica e nel senso del flusso del gas, evitando per quanto possibile l'intersecarsi delle linee.~~

~~Al fine di migliorare la comprensione del senso dei flussi di processo, possono essere inserite delle frecce di percorrenza nelle linee indicanti le tubazioni.~~

~~Tutte le eventuali quote devono essere espresse in mm.~~

### ~~3) SIGLE NUMERICHE~~

~~Sugli schemi funzionali d'impianto è prevista, accanto ad ogni simbolo grafico di apparecchiatura, una sigla numerica per l'individuazione dell'apparecchiatura stessa sullo schema.~~

~~Tale sigla numerica è seguita da un numero se l'apparecchiatura è unica e da un numero seguito da un punto e da un altro numero progressivo se vi sono più apparecchiature identiche, a partire dalla seconda apparecchiatura identica.~~

~~Nell'elenco apparecchiature viene invece evidenziato soltanto e sempre il primo numero.~~

~~Nel caso di uno strumento a più funzioni (es. manotermografo) la sigla numerica sarà sempre la stessa e verrà ripetuta, per ogni funzione, vicino al simbolo grafico dello schema.~~

### ~~4) SIGLE LETTERALI~~

~~Le sigle letterali, usate per la strumentazione, identificano la funzione delle apparecchiature.~~

~~La formazione e la lettura delle sigle letterali si realizzano usando la tabella successiva:~~



SIGLA	POSIZIONE	LETTERA	SIGNIFICATO LETTERE	DESCRIZIONE APPARECCHIATURE
aFR	Prefisso 1 <sup>a</sup> posizione 2 <sup>a</sup> posizione	a F R	Media Portata Registratore	Registratore della portata media
FR	1 <sup>a</sup> posizione 2 <sup>a</sup> posizione	F R	Portata Registratore	Registratore della portata
PI	1 <sup>a</sup> posizione 2 <sup>a</sup> posizione	P I	Pressione Indicatore	Indicatore della pressione
TI	1 <sup>a</sup> posizione 2 <sup>a</sup> posizione	T I	Temperatura Indicatore	Indicatore della temperatura

Nella formazione delle sigle ha importanza fondamentale la posizione delle lettere nell'ambito delle stesse.

La sigla di identificazione è infatti generalmente composta da diverse lettere con le seguenti posizioni:

- a) — prefisso
- b) — 1<sup>a</sup> posizione
- c) — 2<sup>a</sup> posizione
- d) — 3<sup>a</sup> posizione
- e) — 4<sup>a</sup> posizione
- f) — suffisso

I prefissi (4.4.a.), precedono le prime posizioni, sono scritti in lettere minuscole e sono individuati sulla tabella precedente nella seconda colonna.

Le posizioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, (4.4.b,c,d,e) sono scritte in lettere maiuscole e sono individuate sulla tabella successiva rispettivamente nelle colonne terza, quarta, quinta e sesta.

I suffissi (4.4.f) occupano l'ultima posizione, divisa dalle precedenti mediante un trattino orizzontale, e sono scritti in lettere maiuscole. Sulla tabella sono individuati nella settima colonna.

I prefissi (4.4.1.) e le lettere di cui ai punti 4.4.2. rappresentano la funzione dell'apparecchiatura base.

Il suffisso di cui al punto 4.4.3. individua l'apparecchiatura posta a monte od a valle dell'apparecchiatura base alla quale dà o dalla quale riceve il segnale.



## FUNZIONE DELLE LETTERE IN CIASCUNA POSIZIONE DELLE SIGLE

LETTERE	PREFISSI	1ª POSIZIONE	2ª POSIZIONE	3ª POSIZIONE	4ª POSIZIONE	SUFFISSI
	lettere minuscole	lettere maiuscole	lettere maiuscole	lettere maiuscole	lettere maiuscole	lettere maiuscole
1	2	3	4	5	6	7
A	media assoluta	analisi	allarme	allarme	allarme	
B		fiamma				
C	a programma	conduttività	regolatore	regolatore	regolatore	
D	delta differenz.	massa vol. di esercizio		disco di rottura		
E	elettrico		elemento primario			elemento primario
F		portata	calcolatore	portata		
G		massa vol. di riferimento	spia in vetro			
H	alto	manuale				
I			indicatore			
K		tempo	correttore	correttore		
L	basso	livello				
M		umidità				motore elettrico
P		pressione	stampante			pistone
Q		quadro				
R	rapporto	pressione temperatura	registrat.			
S		velocità	sicurezza- blocco	blocco	blocco	
T	turbina	temperatura	trasmitt. totalizz.	trasmitt. totalizz.	trasmitt. totalizz.	trasmitt.
V	venturimetrico	viscosità		valvola autoaz.		valvola
W		peso	pozzetto			
dp		pressione differenz.				
XX		strumentaz. Generica				



## 5) ~~ELENCO APPARECCHIATURE~~

~~L'elenco apparecchiature è costituito da sette colonne così intestate:~~

<del>Prima colonna</del>	<del>"POSIZ."</del>	<del>= primo numero della sigla numerica</del>
<del>Seconda colonna</del>	<del>"QUANT."</del>	<del>= N° di apparecchiature identiche</del>
<del>Terza colonna</del>	<del>"MARCA"</del>	<del>= denominazione ditta costruttrice</del>
<del>Quarta colonna</del>	<del>"TIPO"</del>	<del>= sigla identificante l'apparecchiatura</del>
<del>Quinta colonna</del>	<del>"DESCRIZIONE"</del>	<del>= descrizione sintetica della apparecchiatura<sup>2</sup> e caratteristiche tecniche necessarie alla completa identificazione della stessa.</del>
<del>Sesta colonna</del>	<del>"DN"</del>	<del>= diametro nominale della apparecchiatura</del>
<del>Settima colonna</del>	<del>"PN/ANSI"</del>	<del>= classe di resistenza dell'apparecchiatura.</del>

~~L'elenco apparecchiature va fatto su fogli formato UNI A4.~~

## 6) ~~USO DELLA SIMBOLOGIA~~

~~Il simbolo grafico apparirà solo sullo schema secondo le precisazioni di cui al punto 2.~~

~~La sigla numerica figurerà sia sullo schema che nell'elenco apparecchiature, secondo le precisazioni di cui al punto 3.~~

~~La sigla letterale, quando prevista, figurerà sullo schema, ubicata all'interno del simbolo grafico dello strumento, secondo le precisazioni di cui al punto 4.~~

~~Lo schema funzionale va disegnato su fogli UNI A4 o UNI A3.~~

## 7) ~~PROGETTAZIONE IMPIANTI~~

~~In sede di progettazione e per quegli apparati per i quali è richiesta una descrizione di specifica, può essere riportato nell'elenco apparecchiature, oltre alla descrizione sintetica delle apparecchiature anche il numero di specifica ad esse relativo.~~

## 8) ~~TABELLE DEI SIMBOLI GRAFICI E DELLE SIGLE LETTERALI~~

~~Nelle successive tabelle sono elencati i simboli grafici di uso corrente. Ad alcuni di essi, nel caso di applicazione dello stesso simbolo grafico a diverse funzioni, sono abbinate delle sigle letterali di identificazione della funzione stessa.~~


---

<sup>2</sup>~~La descrizione sintetica definisce l'apparecchiatura. Per tale descrizione sono da usare le denominazioni definite nell'annesso 3d (Caratteristiche apparati).~~

~~Si ottiene in tal modo la necessaria uniformità di esposizione e la eliminazione di possibili equivoci di interpretazione. Per tipi eventualmente non indicati in dette tabelle verranno stabilite dagli interessati definizioni nuove, con criteri analoghi a quelli usati per le definizioni riportate.~~








## Tubazioni – Connessioni – Trasmissione elettrica











DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Linea del fluido principale		
Linea dei fluidi ausiliari		
Linea futura del fluido principale		
Linea futura dei fluidi ausiliari		
Tubazione di processo		
Tubo capillare		
Trasmissione pneumatica		
Connessione saldata		
Connessione filettata		
Connessione filettata con manicotto		
Connessione flangiata		
Trasmissione elettrica		






**Curve – Pezzi a T – Riduzioni – Fondelli – Flange – Pozzetti termometrici Dischi dielettrici – Giunti dielettrici – Giunti di smontaggio – Valvole con funzioni speciali**

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Curva		
Pezzo a T		
Riduzione eccentrica		
Riduzione concentrica		
Fondello		
Flangia		
Flangia cieca		
Disco cieco		
Pozzetto termometrico		
Disco dielettrico		
Giunto dielettrico a disco		
Giunto dielettrico a bicchiere Giunto isolante monoblocco		
Giunto di smontaggio con tenuta ad anelli Giunto di smontaggio con tenuta a baderna		




**Valvole – Valvole servocomandate – Valvole di sicurezza – Guardie idrauliche  
Organi di sicurezza a disco di rottura – Valvole di blocco – Valvole con funzioni speciali**

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Valvola		
Valvola a tre vie		
Valvola azionata da motore elettrico		
Valvola azionata con pistone idraulico o a gas		
Valvola azionata a membrana		
Valvola di sicurezza Valvola di scarico		
Guardia idraulica		
Disco di rottura		
Valvola di blocco		
Valvola deviatrice		
Valvola di ritegno		
Valvola limitatrice della portata		
Valvola termoregolatrice		








## Regolatori di pressione

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Regolatori di pressione		
Regolatore di pressione con valvola di blocco incorporata		
Regolatore di pressione con monitor incorporato		





## Recipienti a pressione – Separatori – Filtri – Filtri riscaldatori – Scambiatori

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Recipiente a pressione con chiusura saldata		
Recipiente a pressione con chiusura flangiata		
Separatore di condensa verticale Separatore di condensa orizzontale		
Filtro		
Filtro con separatore di condensa		
Filtro riscaldatore ad acqua		
Filtro riscaldatore a vapore		
Filtro riscaldatore elettrico		
Scambiatore di calore ad acqua		
Scambiatore di calore a vapore		
Scambiatore di calore elettrico		








**Odorizzatori – Vasi di espansione – Caldaie – Pompe – Compressori**

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Odorizzatore		
Vaso di espansione		
Caldaia		
Pompa centrifuga		
Pompa alternativa		
Compressore centrifugo		
Compressore alternativo		

**Misuratori – Organi di strozzamento – Tronchi venturimetrici – Raddrizzatori di flusso**

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Misuratore volumetrico a pareti deformabili Misuratore volumetrico a pistoni rotanti Misuratore a turbina		
Organo di strozzamento non collegato a strumento		
Organo di strozzamento collegato a strumento		
Tronco venturimetrico di misura con organo di strozzamento non collegato a strumento		
Tronco venturimetrico di misura con organo di strozzamento collegato a strumento		
Raddrizzatore di flusso		

## ~~Strumenti – Strumenti indicatori – Strumenti indicatori registratori~~

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Strumento		
Strumento a due penne (*)		
Strumento a tre penne (*)		
Indicatore di temperatura (Termometro)		
Indicatore di pressione (Manometro)		
Indicatore di pressione differenziale per misure di portata (Manometro differenziale)		
Regolatore indicatore della temperatura		
Regolatore indicatore della pressione		
Regolatore indicatore della portata		

(\*) La composizione del simbolo relativo agli strumenti a due o a tre penne può essere riportata sullo schema sia in senso orizzontale che in senso verticale.



**Strumenti registratori – Strumenti registratori regolatori – Registratori di portata  
media  
Strumenti totalizzatori**

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Registratore di temperatura (termografo)		
Registratore di pressione (manografo)		
Registratore di portata		
Registratore di portata media		
Totalizzatore di portata		
Regolatore registratore della temperatura		
Regolatore registratore della pressione		
Regolatore registratore della portata		



**Strumenti registratori a più penne – Stampanti – Elaboratori**

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Registratore di pressione e temperatura (manotermografo)		
Registratore di portata e pressione		
Registratore di portata e temperatura		
Registratore di portata, pressione e temperatura		
Stampante di valori di portata		
Termocorrettore		
Manotermocorrettore		
Calcolatore		



## Convertitori – Trasmettitori – Organi ausiliari

DENOMINAZIONE	SIMBOLI GRAFICI	
	APPARECCHIATURE MONTATE LOCALMENTE	APPARECCHIATURE MONTATE SU QUADRO LOCALE O SU RETROQUADRO
Convertitore elettro-pneumatico		
Convertitore pneumatico-elettrico		
Convertitore elettrico-elettrico		
Trasmettitore		
Variatore di segnale		
Apparecchio ausiliario generico (specificare nel circolo o di fianco la sua funzione)		
Segnale luminoso		

## QUALITA' DEL GAS

<b>1) PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2) PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS .....</b>	<b>2</b>
2.1) PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA .....	2
2.2) PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL GAS .....	3
2.3) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	3
2.4) IL RISPETTO DELLA SPECIFICA DI QUALITÀ.....	3
<b>3) DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA .....</b>	<b>4</b>
3.1) PUNTI DI CONSEGNA .....	5
3.1.1) <i>Importazioni</i> .....	6
3.1.2) <i>Impianti di rigassificazione</i> .....	6
3.1.3) <i>Campi di stoccaggio</i> .....	6
3.1.4) <i>Produzione nazionale di gas naturale</i> .....	6
3.1.5) <i>Produzioni di biometano</i> .....	7
3.1.6) <i>Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da boil-off</i> .....	7
3.2) PUNTI DI RICONSEGNA.....	7
<b>4) DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL GAS.....</b>	<b>8</b>
4.1) IMPORTAZIONI .....	10
4.2) IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE .....	10
4.3) CAMPI DI STOCCAGGIO.....	11
4.4) PRODUZIONE NAZIONALE DI GAS NATURALE.....	11
4.5) PRODUZIONE DI BIOMETANO.....	12
4.6) IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEL GNL DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 257/2016, ARTICOLO 10.....	13
<b>5) VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITA' .....</b>	<b>13</b>
5.1) VALORI OPERATIVI E FISCALI .....	14
<b>6) PROCEDURA PER RICHIESTE DI VERIFICHE.....</b>	<b>14</b>

## 1) PREMESSA

Al fine di assicurare da un lato l'integrità e la sicurezza del sistema di trasporto - preservandolo ad esempio da fenomeni di corrosione - e dall'altro la compatibilità tecnica con l'uso del gas da parte del Cliente Finale, il gas transitante nella rete di trasporto è ~~deve essere~~ oggetto di una specifica di qualità che **riporta** ~~indichi~~ i valori consentiti per i parametri di qualità del gas naturale.

Il rispetto di tale specifica di qualità da parte degli Utenti costituisce condizione necessaria per l'immissione del gas nella rete di trasporto. La specifica di qualità è unica per tutta la rete di metanodotti del Trasportatore anche al fine di garantire l'intercambiabilità del gas transitante. In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, la specifica considera, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 64/20 - nel rispetto della normativa e delle specifiche tecniche attualmente in vigore - ulteriori elementi e composti che potrebbero essere presenti nel gas immesso. In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, inoltre, l'immissione nella rete di trasporto è subordinata al rispetto di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato.

In relazione ai ruoli, diritti e responsabilità delle parti ai fini della determinazione dei parametri di qualità del gas e nelle attività ad essa funzionali vale quanto previsto in merito al paragrafo **115** del Capitolo 10.

## 2) PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS

I parametri che caratterizzano la qualità del gas possono essere suddivisi tra parametri chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia (Potere Calorifico Superiore) e parametri di controllo della qualità del gas naturale.

### 2.1) Parametri per il calcolo dell'energia

Il parametro fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere Calorifico Superiore (PCS), determinato, **nel caso in cui sia utilizzato un gascromatografo (GC)**, sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della norma ISO 6976, ~~nel caso dei gascromatografi~~, prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

Metano - C<sub>1</sub>  
Etano - C<sub>2</sub>  
Propano - C<sub>3</sub>  
IsoButano - iC<sub>4</sub>  
NormalButano - nC<sub>4</sub>  
IsoPentano - iC<sub>5</sub>  
NormalPentano - nC<sub>5</sub>  
Esani e superiori - C<sub>6</sub><sup>+</sup>  
Azoto - N<sub>2</sub>  
Anidride Carbonica - CO<sub>2</sub>



Nel caso in cui sia utilizzato uno degli analizzatori di qualità (AQ) il PCS è determinato attraverso la misura di parametri fisici del gas, sulla base della norma ISO 6976.

## 2.2) Parametri di controllo della qualità del gas

I parametri di controllo della qualità del gas naturale, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del gas naturale, sono i seguenti:

1. Potere Calorifico Superiore (PCS)
2. Densità relativa
3. Indice di Wobbe
4. Anidride Carbonica - CO<sub>2</sub>
5. Ossigeno - O<sub>2</sub>
6. Idrogeno - H<sub>2</sub>
7. ~~6.~~ Solfuro di idrogeno - H<sub>2</sub>S
8. ~~7.~~ Zolfo da mercaptani - S<sub>RSH</sub>
9. ~~8.~~ Zolfo totale - S<sub>TOT</sub>
10. ~~9.~~ Punto di rugiada acqua
11. ~~10.~~ Punto di rugiada idrocarburi
12. ~~11.~~ Temperatura

Per i medesimi fini, relativamente ai Punti di Consegna da impianti di produzione di biometano, sono previsti ad integrazione dei parametri di controllo della qualità di cui ai precedenti punti da 1. a ~~11.~~ ~~12.~~ i seguenti:

- ~~12.~~ Idrogeno - H<sub>2</sub>
13. Ossido di carbonio - CO
14. Cloro - Cl
15. Fluoro - F
16. Ammoniaca - NH<sub>3</sub>
17. Silicio - Si
18. Ammine

## 2.3) Obblighi di informazione

Ogni mese Snam Rete Gas pubblica sul proprio sito Internet il valore medio mensile del PCS del gas naturale per ogni Punto di Consegna, relativamente ai dodici mesi precedenti quello in corso, nonché, per ciascun Punto di Riconsegna, l'AOP di appartenenza e il valore di PCS medio mensile relativamente al mese precedente quello in corso.

## 2.4) Il rispetto della specifica di qualità

Gli Utenti sono tenuti ad immettere ai Punti di Consegna della rete di trasporto gas naturale e biometano conformi alla Specifica di Qualità riportata nell'Allegato 11/A.

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità, il Trasportatore provvederà ad intercettare il gas fuori specifica.

Nei casi di mancato rispetto della Specifica di Qualità, nonché di indisponibilità dei dati di analisi dei parametri di controllo della qualità e dei relativi apparati di misura e trasmissione, ove presenti, o non adeguata manutenzione degli stessi, si applicheranno le disposizioni di cui previste al Capitolo 10 e al Capitolo 19 e varrà quanto previsto al paragrafo 11 del Capitolo 10.

In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, qualora sia rilevato un mancato rispetto della Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, il Trasportatore procederà all'intercettazione del gas sino al ripristino delle condizioni di conformità anche attraverso la verifica dei dati effettuata in contraddittorio con il Titolare presso l'impianto di misura.

Ai fini di assicurare il rispetto della Delibera 64/20 in materia di biometano, il Trasportatore si riserva di effettuare controlli di conformità alla Specifica di Qualità dei dati forniti ovvero rilevati presso l'impianto di misura del Titolare dell'impianto, attraverso campionamenti istantanei e/o rilevazioni presso proprie apparecchiature poste a valle del Punto di Consegna, come previsto al Capitolo 6. L'intercettazione di cui sopra è effettuata anche a seguito della rilevazione di un dato non conforme presso il proprio impianto di verifica.

Le azioni messe in atto dal Trasportatore, ivi inclusa l'eventuale intercettazione del biometano nei casi sopra descritti, sono necessarie ai fini di garantire la sicurezza del Sistema. Gli Utenti riconoscono ed accettano che in tutti i casi di intercettazione e sino all'esito positivo delle verifiche sopra descritte presso l'impianto del Titolare e/o al ripristino dei valori compresi nella specifica di qualità di cui al presente documento, il Trasportatore non risponde nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi di effetti o danni derivanti dalla mancata presa in carico del gas/biometano.

Resta inteso che sino alla chiusura del Punto, l'Utente resta responsabile dei quantitativi di biometano immessi.

### 3) DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

La determinazione del PCS e dei parametri per la quantificazione in energia del gas immesso/prelevato dalla rete (e quindi dell'energia) avviene secondo una delle seguenti modalità:

- determinazione in continuo mediante installazione fissa di gascromatografi o analizzatori di qualità a funzionamento automatico;
- determinazione in discontinuo mediante analisi gascromatografica di un campione di gas prelevato in campo (campionamento istantaneo) effettuata in laboratori accreditati ACCREDIA.

La determinazione del PCS viene effettuata puntualmente in ciascun Punto di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore tale determinazione è effettuata puntualmente presso l'Impianto di misura da parte del Titolare dell'Impianto. ~~mentre nei~~ Per i Punti di Riconsegna, la determinazione avviene puntualmente a cura del Titolare dell'Impianto, ~~assenza di una determinazione puntuale~~ laddove presso l'Impianto di misura sia installato uno strumento di analisi della qualità del gas; diversamente il PCS e gli altri parametri di qualità per la quantificazione in energia sono ~~viene determinati~~ in corrispondenza dei punti di misura delle Aree Omogenee di Prelievo individuate secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito internet del Trasportatore.

### 3.1) Punti di Consegna

Nell'ambito ~~Ai sensi~~ di quanto previsto dalla Deliberazione n. 185/05 e ~~sue successive modificazioni~~, in ciascun Punto di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore la determinazione del PCS viene effettuata puntualmente mediante l'istallazione di apparati di misura o mediante campionamento istantaneo.

I requisiti in termini di dotazione impiantistica previsti dal quadro normativo - regolatorio ai fini della determinazione del PCS e degli altri parametri per la determinazione delle quantità in energia per i Punti di Consegna della rete di trasporto sono riportati al paragrafo 5.3 del Capitolo 10.

Qualora l'Impianto di misura sia dotato di uno strumento per la determinazione della qualità del gas, non di proprietà del Trasportatore, il Trasportatore considera validi il PCS e gli altri dati di qualità del gas rilevati da tale strumento a condizione che il Titolare dell'Impianto abbia ottemperato a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Allegato 10/B. Diversamente il Trasportatore individuerà un dato sostitutivo secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A.

Il valore giornaliero del PCS e degli altri parametri di qualità, laddove determinati in continuo con apparati installati in campo, è calcolato come media dei valori orari calcolati sulla base dei dati rilevati dal GC nel corso della giornata; ove la dotazione impiantistica preveda due GC, il valore giornaliero del PCS è determinato con riferimento al solo GC principale; i valori rilevati dal GC di riserva sono utilizzati nel caso si riscontrino anomalie del GC principale.

Per i soli Punti di Consegna da produzione nazionale di gas naturale con portata giornaliera inferiore a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g, è ammessa la determinazione in discontinuo con frequenza trimestrale, mediante analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo. Qualora si rilevi il superamento dei limiti di specifica, le determinazioni dei parametri interessati verranno effettuate con frequenza mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, verrà ripristinata la frequenza trimestrale.

~~Nel caso in cui gli apparati di misura del PCS in corrispondenza di un Punto di Consegna di gas naturale non siano di proprietà del Trasportatore, il dato di misura ivi rilevato verrà utilizzato dal Trasportatore a condizione che il Titolare dell'apparato di~~

~~misura abbia inviato al Trasportatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, una comunicazione scritta contenente:~~

- ~~➤ la dichiarazione di avere effettuato gli opportuni controlli e tarature periodiche degli apparati in modo conforme alla normativa vigente;~~
- ~~➤ la documentazione attestante le cause delle eventuali indisponibilità delle misure orarie relativamente all'anno termico precedente e lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre precedente.~~

~~In assenza di accordi scritti tra Trasportatore e Titolare degli apparati di misura nei quali quest'ultimo si impegni ad ottemperare agli adempimenti sopra citati, il Trasportatore doterà il Punto di Consegna con propri apparati di misura ed utilizzerà il dato di misura ivi rilevato.~~

Resta fermo quanto previsto al Capitolo 10 in relazione alle responsabilità in materia di misura, ivi compresa la qualità del gas.

#### *3.1.1) Importazioni*

~~In ciascun Punto di Consegna da importazioni la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite due gascromatografi: il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata.~~

#### *3.1.2) Impianti di rigassificazione*

~~In ciascun Punto di Consegna da impianti di rigassificazione la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite due gascromatografi: il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata.~~

#### *3.1.3) Campi di stoccaggio*

~~In ciascun Punto di Consegna da campi di stoccaggio la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite un gascromatografo: il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel periodo di erogazione/immissione giornaliera.~~

#### *3.1.4) Produzione nazionale di gas naturale*

~~In ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale con portata giornaliera superiore o uguale a 100.000 Sm<sup>3</sup> la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite un gascromatografo: il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata.~~

~~In ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale con portata giornaliera inferiore a 100.000 Sm<sup>3</sup> la determinazione del PCS viene effettuata in discontinuo con frequenza trimestrale, mediante analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo. Qualora si evidenziasse il superamento dei limiti di specifica, le determinazioni verranno effettuate con frequenza mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, verrà ripristinata la frequenza trimestrale.~~



### 3.1.5) Produzioni di biometano

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite:

- un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 100.000 Sm<sup>3</sup>;
- un analizzatore di qualità se la portata giornaliera è inferiore a 100.000 Sm<sup>3</sup>.

Il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata.

### 3.1.6) Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da boil off

In ciascun Punto di Consegna da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di boil off generato dal medesimo impianto la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite un gascromatografo: il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata.

## 3.2) Punti di Riconsegna

Nei Punti di Riconsegna, in assenza di una determinazione puntuale, è attribuito il PCS viene determinato in corrispondenza dei punti di misura della delle Aree Omogenee di Prelievo cui il Punto è associato individuate secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito internet del Trasportatore, esclusi i casi in cui il relativo Impianto di misura sia dotato di apparati per la determinazione della qualità del gas o di collegamento dell'elaboratore ad un "GC di area"

In ciascuna Nei punti di misura delle AOP il valore del PCS e degli altri parametri di qualità per la quantificazione in energia del gas riconsegnato viene sono determinati:

- in continuo mediante gascromatografo: ed in tal caso il valore giornaliero del PCS viene è calcolato come media dei valori orari rilevati delle analisi effettuate nel corso della giornata. Il valore del PCS così determinato viene associato a tutti i Punti di Riconsegna appartenenti all'AOP; oppure
- in discontinuo con analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo con frequenza trimestrale, N nelle AOP con un unico punto di alimentazione da una rete di gasdotti gestita da un'altra impresa di trasporto ovvero nelle AOP con un unico punto di alimentazione, diverso da un punto di importazione, caratterizzato da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g la determinazione del PCS viene effettuata in discontinuo con analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo a frequenza trimestrale.

Qualora l'Impianto di misura asservito al Punto di Riconsegna sia dotato di uno strumento per la determinazione della qualità del gas, ovvero abbia l'elaboratore collegato ad un GC di area, non di proprietà del Trasportatore, il Trasportatore considera validi il PCS e gli altri parametri di qualità del gas necessari per la quantificazione in energia rilevati da tale strumento a condizione che il Titolare dell'Impianto abbia ottemperato a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Allegato 10/B.

Diversamente il Trasportatore individuerà un dato sostitutivo secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A.

~~Nel caso in cui il Cliente Finale voglia installare direttamente un gascromatografo, è necessario che siano rispettate le procedure ed i requisiti indicati nell'Allegato 11/B: l'Utente ha la responsabilità di garantire tale rispetto da parte del Cliente Finale servito. La comunicazione dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'Utente o direttamente dal Cliente Finale, qualora alla stessa sia allegato il relativo benessere da parte dell'Utente.~~

~~Nell'ambito di quanto previsto dalla Deliberazione n. 185/05 e sue successive modificazioni, nel caso in cui gli apparati di misura del PCS in corrispondenza di un Punto di Riconsegna non siano di proprietà del Trasportatore, il dato di misura ivi rilevato verrà utilizzato dal Trasportatore a condizione che il proprietario dell'apparato di misura abbia inviato al Trasportatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, una comunicazione scritta contenente:~~

- ~~➤ la dichiarazione di avere effettuato gli opportuni controlli e tarature periodiche degli apparati in modo conforme alla normativa vigente;~~
- ~~➤ la documentazione attestante le cause delle eventuali indisponibilità delle misure orarie relativamente all'anno termico precedente e lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre precedente.~~

~~Inoltre il dato di misura rilevato tramite tali apparati verrà utilizzato dal Trasportatore a condizione che vengano rispettati i requisiti e le procedure di cui all'Allegato 11/B.~~

~~In assenza della comunicazione tale comunicazione da parte del proprietario dell'apparato di misura ovvero in caso di non rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'Allegato 11/B il Trasportatore aggrega il Punto di Riconsegna interessato ad una AOP, in base ai criteri di cui alla "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.~~

~~Qualora non vengano rispettati requisiti e procedure di cui all'Allegato 11/B, i dati rilevati presso il gascromatografo non verranno presi in considerazione ai fini della misura in energia e della validazione.~~

#### 4) DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL GAS

La determinazione dei parametri di controllo della qualità del gas di cui al precedente paragrafo 2.2 è effettuata a cura e **carico** spese del Titolare dell'impianto di misura.

**Per quanto concerne** ~~La determinazione dei parametri di controllo della qualità del gas di cui ai punti da 2. a 11.10.~~ del paragrafo 2.2 **la determinazione è** ~~viene~~ effettuata secondo le seguenti modalità:



- ~~determinazione~~—in continuo mediante installazione fissa di gascromatografi/analizzatori di qualità a funzionamento automatico e di specifici apparati di misura;
- ~~determinazione~~ in discontinuo mediante analisi di un campione di gas prelevato in campo (campionamento istantaneo) effettuata in laboratorio o tramite rilevazione in campo.

~~Nel caso in cui sia utilizzato un gascromatografo/analizzatore di qualità, la~~ La determinazione dei parametri di qualità del gas di cui ai punti da 2. a 4. del paragrafo 2.2 (Densità relativa, Indice di Wobbe e CO<sub>2</sub>) viene effettuata, ~~nel caso dei gascromatografi,~~ nel rispetto della norma ISO 6976, sulla base della composizione chimica del gas naturale rilevata secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 3.

Per quanto concerne i parametri di controllo della qualità **caratteristici** del biometano di cui al paragrafo 2.2, punti da **12 13** a 18, la loro determinazione viene effettuata in discontinuo mediante analisi di un campione di gas prelevato in campo (campionamento istantaneo) effettuata in laboratorio.

~~La determinazione dei parametri di qualità del gas di cui ai punti da 2. a 4. del paragrafo 2.2 (Densità relativa, Indice di Wobbe e CO<sub>2</sub>) viene effettuata, nel caso dei gascromatografi, nel rispetto della norma ISO 6976, sulla base della composizione chimica del gas naturale rilevata secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 3.~~

In particolare, **Con riferimento ai** parametri di qualità del gas di cui ai punti da 2. a 4. del paragrafo 2.2, **vengono determinati puntualmente** in ciascun Punto di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore **la loro determinazione è effettuata puntualmente presso l'Impianto di misura da parte del Titolare dell'Impianto,** ~~mentre nei~~ Per i Punti di Riconsegna, **in assenza di una determinazione puntuale,** la determinazione di tali parametri avviene puntualmente a cura del Titolare dell'Impianto laddove presso l'Impianto di misura sia installato uno strumento di analisi della qualità del gas; **ovvero l'elaboratore sia collegato ad un GC di area;** diversamente avviene ~~vengono determinati~~ in corrispondenza dei punti di misura delle Aree Omogenee di Prelievo individuate secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

La determinazione dei parametri di qualità del gas di cui ai punti da 5. a **11.10** e di cui ai punti da **13.12** a 18., del paragrafo 2.2 viene effettuata ai soli Punti di Consegna della rete di metanodotti del Trasportatore secondo le modalità **di seguito** riportate ~~nei seguenti paragrafi.~~

**I requisiti in termini di dotazione impiantistica ai fini della determinazione in continuo dei parametri di controllo della qualità del gas per i punti di Consegna della rete di trasporto sono riportati al paragrafo 5.3 del Capitolo 10.**

**Nei seguenti paragrafi si riportano le modalità e le frequenze di determinazione dei parametri per i quali è ammessa la determinazione in discontinuo.**



#### 4.1) Importazioni

In ciascun Punto di Consegna da importazione è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas di cui ai punti da 5. a 10. del paragrafo 2.2 viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- La determinazione dell'ossigeno viene effettuata in discontinuo con frequenza trimestrale mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo;
- La determinazione dei composti solforati viene effettuata in discontinuo con frequenza mensile mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo.
- La determinazione dei Punti di Rugiada acqua viene effettuata in continuo mediante specifici apparati di misura.
- La determinazione dei Punti di Rugiada idrocarburi, viene effettuata in discontinuo è prevista con frequenza mensile tramite rilevazione in campo.

Per tali parametri di qualità, non misurati in continuo, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione verranno effettuate con frequenza quindicinale, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere verrà ripristinata la frequenza ordinaria.

#### 4.2) Impianti di rigassificazione

In ciascun Punto di Consegna da impianti di rigassificazione è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas di cui ai punti da 5. a 10. del paragrafo 2.2 viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- La determinazione dell'ossigeno viene effettuata in discontinuo con frequenza trimestrale mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo;
- La determinazione del solfuro di idrogeno di cui al punto 6. del paragrafo 2.2 è effettuata in continuo mediante specifici apparati di misura. La determinazione dei composti solforati, di cui ai punti 7. e 8. del paragrafo 2.2, viene effettuata in modo discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, con frequenza almeno annuale. Ogni qualvolta le analisi prodotte in continuo dall'analizzatore di solfuro di idrogeno diano Laddove i valori di concentrazione rilevati siano superiori a 1 mg/Sm<sup>3</sup>, viene richiesta effettuata un'ulteriore determinazione dei composti solforati.
- La determinazione dei Punti di Rugiada acqua e idrocarburi, viene effettuata in discontinuo con frequenza annuale tramite rilevazione in campo.

Per tali parametri di qualità, non misurati in continuo, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione verranno effettuate con frequenza quindicinale, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali

parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere verrà ripristinata la frequenza ordinaria.

#### 4.3) Campi di stoccaggio

In ciascun Punto di Consegna da campi di stoccaggio è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas di cui ai punti da 5. a 10. del paragrafo 2.2 viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- La determinazione dell'ossigeno viene effettuata in discontinuo con frequenza trimestrale; tramite analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo.
- La determinazione dei composti solforati viene effettuata in discontinuo con frequenza mensile tramite analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo.
- La determinazione dei Punti di Rugiada acqua viene effettuata in continuo mediante specifici apparati di misura.
- La determinazione dei Punti di Rugiada idrocarburi è prevista viene effettuata in discontinuo con frequenza mensile tramite rilevazione in campo.

Per tali parametri di qualità, non misurati in continuo, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione verranno effettuate con frequenza quindicinale, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere verrà ripristinata la frequenza ordinaria.

#### 4.4) Produzione nazionale di gas naturale

In ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale con portata giornaliera superiore o uguale a 100.000 Sm<sup>3</sup> è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas di cui ai punti da 5. a 10. del paragrafo 2.2 viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- La determinazione dell'ossigeno viene effettuata in discontinuo con frequenza trimestrale; tramite analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo.
- La determinazione dei composti solforati viene effettuata in discontinuo, tramite analisi di laboratorio di un campione di gas naturale prelevato in campo, con frequenza mensile ovvero con frequenza semestrale qualora i valori medi annuali siano stabilmente inferiori al 20% del limite di specifica.
- La determinazione dei Punti di Rugiada acqua è effettuata in continuo mediante specifici apparati di misura.
- La determinazione dei Punti di Rugiada idrocarburi è prevista viene effettuata in discontinuo tramite rilevazione in campo, con frequenza mensile ovvero con frequenza trimestrale qualora i valori medi annuali siano stabilmente inferiori a -15°C nel campo di pressione 100 - 7.000 kPa.

Per tali parametri di qualità, non misurati in continuo, nel caso si rilevi evidenziasse il superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione verranno effettuate con frequenza quindicinale, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel

caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere verrà ripristinata la frequenza ordinaria.

In caso di ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale con portata giornaliera inferiore a 100.000 Sm<sup>3</sup>, è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas di cui ai punti da 5. a 10. del paragrafo 2.2 viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- La determinazione dell'ossigeno viene effettuata in discontinuo con frequenza trimestrale tramite; analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo.
- La determinazione dei composti solforati viene effettuata in discontinuo, tramite analisi di laboratorio di un campione di gas naturale prelevato in campo con frequenza trimestrale ovvero con frequenza semestrale qualora i valori medi annuali siano stabilmente inferiori al 20% del limite di specifica.
- La determinazione dei Punti di Rugiada acqua ed idrocarburi è prevista viene effettuata in discontinuo con frequenza mensile tramite rilevazione in campo.

Per i parametri di qualità rilevati trimestralmente, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista lea determinazioni e verranno effettuate con frequenza mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, può essere verrà ripristinata la frequenza ordinaria.

#### 4.5) Produzione di biometano

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei parametri di controllo della qualità del gas di cui ai punti da 4. a 10. e da 12. a 18. del paragrafo 2.2. viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- La determinazione dell'anidride carbonica, dell'ossigeno, del solfuro di idrogeno e del punto di rugiada acqua viene effettuata in continuo mediante specifici apparati di misura. Ai fini di tale determinazione sono richieste almeno una misura valida ogni ora e almeno 23 misure valide ogni giorno eseguite mediante campionamento diretto. La determinazione del punto di rugiada idrocarburi viene eseguita esclusivamente nel caso di produzioni con arricchimento di GPL per le quali viene effettuata in continuo.
- La determinazione di zolfo da mercaptani, zolfo da solfuro di idrogeno più solfuro di carbonile, zolfo totale, idrogeno, ossido di carbonio, cloro, fluoro, ammoniaca, ammine e silicio viene effettuata in discontinuo tramite analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo con frequenza:
  - 1) quindicinale con almeno una misura nel limite di specifica nel periodo, per i primi tre mesi di funzionamento dell'impianto;
  - 2) mensile con almeno una misura nel limite di specifica al mese, dal quarto al quindicesimo mese di funzionamento dell'impianto;
  - 3) trimestrale dal sedicesimo mese in poi.

Per tali parametri di qualità non misurati in continuo, nel caso si rilevi evidenziasse il superamento dei limiti di specifica, è prevista lea determinazioni, verranno effettuate successivamente alla ripresa dell'immissione in rete una volta accertato il



rientro del gas in specifica, ~~verranno effettuate~~ secondo la frequenza prevista per la fase di cui al precedente punto 1) per poi ridursi, al conseguimento di sei valori conformi consecutivi nel periodo, a quella prevista per la fase di cui al precedente punto 3).

#### 4.6) Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10

In ciascun Punto di Consegna da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto è prevista la determinazione in discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, dei seguenti parametri di controllo della qualità del gas di cui ai punti da 5 a 10 del paragrafo 2.2 viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- ~~La determinazione dell'ossigeno viene effettuata in discontinuo con frequenza trimestrale mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo.~~
- ~~La determinazione del solfuro di idrogeno di cui al punto 6 del paragrafo 2.2 è effettuata in continuo mediante specifici apparati di misura. La determinazione dei composti solforati, di cui ai punti 7 e 8 del paragrafo 2.2, viene effettuata in modo discontinuo, mediante analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo, con frequenza almeno annuale. Laddove i valori di concentrazione rilevati siano superiori a 1 mg/Sm<sup>3</sup>, viene richiesta effettuata un'ulteriore determinazione dei composti solforati.~~
- La determinazione dei Punti di Rugiada acqua e idrocarburi, è prevista viene effettuata in discontinuo con frequenza annuale tramite rilevazione in campo.

~~Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A del Codice di Rete, il Trasportatore provvederà ad intercettare il gas fuori specifica.~~

Per tali parametri di qualità, ~~non misurati in continuo~~, nel caso si rilevi un superamento dei limiti di specifica, è prevista la determinazione ~~verranno effettuate~~ con frequenza quindicinale, a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui tali parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, ~~può essere verrà~~ ripristinata la frequenza ordinaria.

#### 5) VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ'

~~Nell'ambito di quanto previsto dalla Deliberazione n. 185/05 e sue successive modificazioni, il Trasportatore effettua la validazione dei dati di qualità del gas utilizzati per il calcolo dell'energia come di seguito riportato:~~

- ~~acquisizione ed esame dei dati provenienti automaticamente da ciascun gascromatografo e da quelli relativi all'analisi chimica compiuta in laboratorio sui campioni di gas precedentemente prelevati;~~



- verifica e validazione dei dati sopra indicati effettuata in base a:
- 1) segnalazioni codificate di errori provenienti direttamente dai gascromatografi;
  - 2) congruenza dei dati di analisi;
  - 3) valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici.

Il riconoscimento di ogni dato non valido comporta l'emissione di una segnalazione da utilizzare per fini diagnostici.

La misura giornaliera del PCS in un punto di misura verrà considerata disponibile dal Trasportatore se per il Giorno gas, risultano disponibili le misure orarie relative ad almeno 12 ore anche non consecutive, considerando valida ciascuna misura oraria se almeno la metà delle misure effettuate nell'ora risultano validate.

Qualora presso un Punto di Consegna della rete di trasporto non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, il Trasportatore utilizzerà l'ultimo dato valido rilevato in quello stesso punto.

Qualora, presso un punto di misura di una AOP, non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, il Trasportatore utilizzerà la misura rilevata nello stesso Giorno gas in una AOP alternativa, individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito Internet del Trasportatore. Nel caso non sia possibile individuare una AOP alternativa il Trasportatore utilizzerà un PCS giornaliero pari al PCS medio mensile del mese precedente in quello stesso punto.

A partire dal decimo giorno gas di indisponibilità della misura presso un punto di misura di una AOP, il Trasportatore utilizzerà per l'AOP interessata il valore di PCS determinato giornalmente tramite analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo.

Il Trasportatore ripristinerà la misura giornaliera del PCS entro 15 giorni a partire dalla data in cui è iniziata l'indisponibilità del dato.

### 5.1) Valori operativi e fiscali

Sulla base dei dati validati vengono elaborati i valori operativi e fiscali e creati sia il cosiddetto "Archivio dei valori operativi" che l'"Archivio dei valori fiscali": il primo è costituito dai valori che superano le verifiche ed i controlli automatici di sistema, e sicché si possono ritenere idonei alle successive elaborazioni, mentre il secondo è costituito dai valori validati.

Ai fini fiscali di fatturazione, il dato valido è quello acquisito, elaborato e validato dal Trasportatore.

## 6) PROCEDURA PER RICHIESTE DI VERIFICHE

L'Utente può inoltrare a Snam Rete Gas una richiesta di verifica dei dati in oggetto. Tale richiesta deve comprendere almeno i seguenti elementi:



- codice identificativo del Punto di Riconsegna interessato;

- dato contestato e periodo di tempo cui si riferisce tale contestazione;
- elementi tecnici a supporto della contestazione.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati e/o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al presente capitolo, le verifiche e le valutazioni del caso nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di tali attività.

Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente, integrati, dietro apposita richiesta dell'Utente, dalle informazioni relative alle Aree adiacenti.

Qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta, Snam Rete Gas provvederà ad una nuova determinazione dei parametri di qualità ed all'emissione di un nuovo verbale di misura, nonché ad effettuare la eventuale relativa regolazione economica in conformità con quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolo 9 "Bilanciamento".

Qualora le verifiche dimostrino la correttezza dei dati verbalizzati, Snam Rete Gas provvederà ad addebitare al richiedente i costi per la verifica in oggetto.

## ALLEGATO 11/A

# SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE E NEL BIOMETANO

## PARTE I – GAS NATURALE

### 1 Scopo e campo di applicazione

Scopo della specifica è di definire le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale da trasportare nella rete di metanodotti Snam Rete Gas, ai sensi di quanto previsto nella “Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”, di cui all’Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2018.

Il campo di applicazione è riferito al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”, escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti. Tale specifica si riferisce sia alla Rete Nazionale (RN) che alla Rete Regionale (RR) del Trasportatore.

Il documento in oggetto è unico per il gas naturale immesso e prelevato da tutte le reti interconnesse.

### 2 Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO 80000-1 “Grandezze ed unità di misura – Parte 1: Generalità”;
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”;
- UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”;
- ISO 13443 “Natural gas – Standard reference conditions”;
- UNI EN 14532 “Gas naturale – Vocabolario”;
- UNI EN ISO 6976 “Gas naturale – Calcolo del potere calorifico, della densità relative e dell’indice di Wobbe, partendo dalla composizione”;
- Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164”;
- Decreto ministeriale 18 maggio 2018 “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel

gas combustibile da convogliare” come aggiornato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 3 giugno 2022.

### 3 Condizioni di riferimento

Le condizioni di riferimento dell'unità di volume qui adottate sono quelle standard (rif. ISO 13443), ovvero:

Pressione	101,325 kPa
Temperatura	288,15 K (= 15°C)

Per la determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale in rete di cui al presente allegato per il Potere Calorifico Superiore e l'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa

## 4 PARAMETRI DI QUALITA'

### 4.1 Componenti del PCS

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	≤ 2,5	% mol
Idrogeno	≤ 2	% Vol

(\*) Per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

### 4.2 Composti in tracce

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 5	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani (*)	≤ 6	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo Totale (*)	≤ 20	mg/ Sm <sup>3</sup>

(\*) Escluso lo zolfo da odorizzante.

### 4.3 Proprietà fisiche

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura	Condizioni
Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm <sup>3</sup>	
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ/Sm <sup>3</sup>	
Densità relativa	0,555 ÷ 0,7		
Punto di Rugiada dell'acqua	≤ -5	°C	Alla pressione di 7000 kPa relativi
Punto di Rugiada degli idrocarburi	≤ 0	°C	Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa relativi
Temperatura max	< 50	°C	
Temperatura min	> 3	°C	

### 4.4 Altre proprietà

Il gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

- acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas;
- altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

### 4.5 Casi particolari

Nei casi di Punti di Consegna relativi a produzioni nazionali di gas naturale non compatibili con la presente Specifica di Qualità, di cui al paragrafo 1.1.1 del capitolo 6, Snam Rete Gas accetta l'immissione di gas con composizione difforme dalla Specifica di Qualità qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- siano realizzabili condizioni di miscelazione tali da ottenere un gas miscelato che rientri nella Specifica di Qualità;
- tali condizioni di miscelazione sussistano nel tempo.

Il soggetto richiedente è tenuto a fornire al Trasportatore – così come indicato al paragrafo 1.1.1 del capitolo 6 - le caratteristiche chimico - fisiche del gas immesso presso tale Punto, così da consentire a Snam Rete Gas di definire e comunicare all'Utente il campo di variabilità dei parametri di qualità presso tale Punto di Consegna: tale campo di variabilità individua i limiti di massima variazione dei parametri per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 1.2.2 del capitolo 19.

L'accettazione di immissioni di gas presso tali Punti di Consegna relativi a produzioni nazionali con composizione difforme dalla Specifica di Qualità verrà sospesa nei periodi in cui:

- la composizione del gas da miscelare sia peggiorativamente difforme da quella definita;
- il gas in transito nel tratto di rete in cui si immette l'allacciamento non sia disponibile nelle quantità necessarie alla miscelazione.

## PARTE II - BIOMETANO

### 5 Scopo e campo di applicazione

Scopo della specifica è di definire le caratteristiche chimico-fisiche del biometano da trasportare nella rete di metanodotti Snam Rete Gas, ai sensi di quanto previsto nella "Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile", di cui all'Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2018, nonché del Decreto interministeriale 2 marzo 2018.

I parametri riportati nel seguito rispettano altresì la deliberazione 64/20, Allegato A, comma 3.2.

Il campo di applicazione è riferito al biogas trattato e purificato in modo da renderne le caratteristiche chimiche ed energetiche compatibili con gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti. Tale specifica si riferisce sia alla Rete Nazionale (RN) che alla Rete Regionale (RR) del Trasportatore.

### 6 Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO 80000-1 "Grandezze ed unità di misura - Parte 1: Generalità";
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8";
- UNI EN 437 "Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi";
- ISO 13443 "Natural gas - Standard reference conditions";
- UNI EN 14532 "Gas naturale - Vocabolario";
- UNI EN ISO 6976 "Gas naturale - Calcolo del potere calorifico, della densità relative e dell'indice di Wobbe, partendo dalla composizione";
- Decreto 22 Dicembre 2000 "Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164";

- UNI-TS 11537 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”;
- UNI EN 16723-1 “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale”;
- UNI EN 16726 “Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H”;
- Deliberazione dell’Autorità 64/2020/R/gas;
- Decreto ministeriale 18 maggio 2018 “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare” **come aggiornato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 3 giugno 2022.**

## 7 Condizioni di riferimento

Le condizioni di riferimento dell’unità di volume qui adottate sono quelle standard (rif. ISO 13443), ovvero:

Pressione	101,325 kPa
Temperatura	288,15 K (= 15°C)

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell’Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa

## 8 PARAMETRI DI QUALITA'

### 8.1 Componenti del PCS

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	≤ 2,5	% mol
Idrogeno	≤ 1,2	% Vol

(\*) Per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell’Indice di Wobbe.



## 8.2 Composti in tracce

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 5	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani (*)	≤ 6	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo da solfuro di idrogeno più solfuro di carbonile	≤ 5	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo Totale (*)	≤ 20	mg/ Sm <sup>3</sup>
Cloro	< 1	mg/Sm <sup>3</sup>
Fluoro	< 3	mg/Sm <sup>3</sup>
Ammoniaca	≤ 10	mg/Sm <sup>3</sup>
Ammine	≤ 10	mg/Sm <sup>3</sup>
Silicio totale (**)	≤ 0,3 ÷ 1	mg/Sm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	≤ 0,1	% mol

(\*) Escluso lo zolfo da odorizzante.

(\*\*) Il valore di accettabilità è concordato, all'interno dell'intervallo indicato, tra il produttore di biometano ed il Trasportatore tenendo in considerazione i limiti di misurazione e l'effettiva diluizione nel gas naturale.

## 8.3 Proprietà fisiche

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura	Condizioni
Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm <sup>3</sup>	
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ/Sm <sup>3</sup>	
Densità relativa	0,555 ÷ 0,7		
Punto di Rugiada dell'acqua	≤ -5	°C	Alla pressione di 7000 kPa relativi
Punto di Rugiada degli idrocarburi <sup>1</sup>	≤ 0	°C	Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa relativi
Temperatura max	< 50	°C	
Temperatura min	> 3	°C	

## 8.4 Altre proprietà

Ferme restando le disposizioni di cui alla Delibera 64/20, articolo 3, il biometano, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

<sup>1</sup> La determinazione del punto di rugiada idrocarburi, come specificato nel Capitolo 11, paragrafo 4.5, viene eseguita esclusivamente nel caso di produzioni con arricchimento di GPL per le quali viene effettuata in continuo.

- acqua ed idrocarburi in forma liquida, ivi incluso olio da compressore, in quantità tali da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas e rendere il biometano inaccettabile per gli utilizzatori finali;
- particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas e rendere il biometano inaccettabile per gli utilizzatori finali;
- altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

Il biometano dovrà inoltre essere odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e le altre norme applicabili e non presentare caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

## ALLEGATO 11/B

# REQUISITI E PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS

## PARTE I - GASCROMATOGRAFI

### 1) REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE

Le apparecchiature utilizzate devono essere conformi alla norma UNI 11885 e rispondere avere almeno ai seguenti requisiti basilari

- certificazione di conformità alla Classe A di cui alla raccomandazione OIML R140;
- determinazione dei componenti: metano, etano, propano, iso-butano, n-butano, iso-pentano, n-pentano, esani e superiori, idrogeno, azoto, anidride carbonica;
- rivelatore con linearità di risposta in tutto il campo di variazione delle concentrazioni ammissibili per i singoli componenti;
- indicazione calcolo della composizione del gas normalizzata al 100% con indicazione del totale non normalizzato;
- possibilità di inserire nella composizione valori % di elio come previsto al par. 5.1.1 della norma UNI 11885; ~~la composizione normalizzata è comprensiva della percentuale di elio, che deve poter essere inserito sia come valore fisso sia come valore calcolato automaticamente con una correlazione in base al contenuto di metano predisposta dal Trasportatore; qualora il gascromatografo non preveda il calcolo dell'elio, questo sarà inserito nella composizione tramite post-elaborazione, così da impedire l'eventuale collegamento diretto del gascromatografo con il flow computer per la determinazione in loco dell'energia;~~
- effettuazione di almeno 4 analisi per ora;
- rimessa in funzione automatica dopo mancanza di alimentazione elettrica con sequenza ciclica predeterminata;
- riconoscimento ed indicazione dei guasti strumentali;
- mantenimento del programma operativo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
- porte di comunicazione come da par. 7 della norma UNI 11885;
- ~~➤ porta di comunicazione con protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione del Trasportatore;~~
- ~~➤ porta di comunicazione per il collegamento al flow computer;~~

- possibilità di interfacciarsi con un dispositivo in grado di visualizzare in loco i valori misurati;
- prestazioni non influenzate dalle condizioni climatiche esterne dei luoghi di installazione;
- affidabilità nel tempo;
- esito positivo dei test di comunicazione effettuati da Snam Rete Gas.

~~Con riferimento al requisito relativo alla composizione normalizzata, qualora il gascromatografo non preveda il calcolo dell'elio, questo sarà inserito nella composizione tramite post-elaborazione; tale circostanza non consente l'eventuale collegamento diretto del gascromatografo con l'elaboratore per la determinazione in loco dell'energia.~~

## 2) CARATTERIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

~~L'apparecchiatura da utilizzare deve essere del tipo già sottoposto a prove preliminari da parte del Trasportatore. Tali prove consistono essenzialmente nella verifica di linearità di risposta, ripetibilità, accuratezza e affidabilità nel tempo.~~

~~In ogni caso L'apparecchiatura, prima dell'utilizzo in campo, deve essere sottoposta viene effettuata alla caratterizzazione dell'apparecchiatura che consiste in:~~

- verifica della ripetibilità secondo la tabella sotto riportata effettuando almeno 7 analisi consecutive di un campione di gas che contenga tutti i componenti da determinare, con scarto delle prime due analisi; per questa prova può essere utilizzata la miscela di gas di autotaratura;

C <sub>1</sub> - C <sub>2</sub>	0,1	% molare
C <sub>3</sub> - N <sub>2</sub> - CO <sub>2</sub>	0,05	% molare
PCS - PCI	50	kJ/Sm <sup>3</sup>
Dr	0,001	
Z	0,001	

- verifica della accuratezza per PCS-PCI-dr-Z-CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>, utilizzando due campioni di gas di prova che contengano tutti i componenti da determinare, con PCS compreso tra 37.3 ÷ 38.1 MJ/Sm<sup>3</sup> e 38.9 ÷ 40.2 MJ/Sm<sup>3</sup> e con CO<sub>2</sub> e N<sub>2</sub> superiori al 1% molare; per ogni campione di prova sono effettuate 5 analisi con scarto delle prime due; sulle ultime tre analisi viene calcolata la composizione media e i relativi parametri chimico fisici verificando che l'errore relativo calcolato per confronto con il certificato di analisi del gas di prova sia compreso nei limiti sotto riportati.

PCS - PCI	± 0,5	%
-----------	-------	---



dr	$\pm 0,5$	%
Z	$\pm 0,1$	%
$\chi_{CO_2} > 0,2$	$0,1\chi_{CO_2}$	
$\chi_{CO_2} \leq 0,2$	$0,5\chi_{CO_2}$	
$\chi_{N_2} > 0,5$	$0,1\chi_{N_2}$	
$\chi_{N_2} \leq 0,5$	$0,5\chi_{N_2}$	

### 3) MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'analizzatore del gascromatografo deve essere alloggiato in un locale idoneo **alla ad assicurarne la** protezione dalle intemperie;
- nel locale deve essere previsto almeno un sistema di ventilazione aria comandato da termostato per contenere le alte temperature e, se del caso, un sistema di riscaldamento per evitare temperature inferiori a 0°C;
- il locale deve essere ubicato nelle vicinanze del punto prelievo del gas;
- le bombole di gas di servizio e di taratura possono essere installate esternamente al locale;
- per il gas di taratura deve essere previsto un idoneo riscaldamento per evitare condensazioni;
- ~~i gas di taratura e di prova devono contenere tutti i componenti da determinare ed essere certificati da un centro SITLAF;~~
- il gas **di trasporto e** di servizio, **nel rispetto di quanto riportato al par. 6.1 della norma UNI 11885,** ~~di norma elio, utilizzato sia come gas di trasporto che come servocomando valvole, deve essere~~ del tipo "per cromatografia" con purezza garantita 99,998%;
- il prelievo del gas deve essere effettuato in un punto rappresentativo del gas transitante o consegnato, preferibilmente con idonea sonda nella direttrice mediana della tubazione; in alternativa può essere impiegata una presa manometro, purché ubicata direttamente sulla tubazione;
- sulla sonda o sulla presa manometro deve essere installato un riduttore di pressione in modo da ridurre al minimo il volume di gas della linea di campionamento e minimizzare il ritardo d'analisi;
- la linea di adduzione gas dal punto prelievo al gascromatografo deve essere realizzata in acciaio inox **con diametro esterno massimo (De max) di** 6 mm.

### 4) GESTIONE

#### 4.1) Esercizio del gascromatografo

Il gascromatografo deve **essere programmato, conformemente a quanto previsto al par. 5 della norma UNI 11885, per** effettuare almeno 4 analisi per ora. Le concentrazioni dei componenti delle analisi singole, **in conformità con il par. 5.1.1 della medesima norma UNI,** devono essere normalizzate a 100 ed arrotondate alla



3a cifra decimale (per l'arrotondamento il valore del metano è calcolato per differenza a 100).

#### 4.2) Taratura

La taratura del gascromatografo deve essere eseguita conformemente al par. 5.3 della norma UNI 11885; vengono di seguito riportate le principali indicazioni.

Il gascromatografo deve poter essere configurato in modo da eseguire la taratura in modo automatico. La taratura viene effettuata in modo automatico preferibilmente con frequenza giornaliera al massimo con frequenza settimanale (normalmente nel periodo compreso tra le ore 06.00 e le ore 08.00) e consiste nel calcolo dei fattori di risposta e nella verifica dei tempi di ritenzione sulla media delle ultime tre analisi di un ciclo di taratura costituito da cinque analisi. La taratura è considerata valida se le percentuali di deviazione dei fattori di risposta e dei tempi di ritenzione, rispetto all'ultima taratura, risultano rispettivamente inferiori a 10% e a 4%. Lo strumento deve garantire una stabilità tale da non richiedere di dover essere ritarato per un periodo inferiore a una settimana; l'intervallo temporale tra le due tarature successive è quello indicato nella certificazione dello strumento e, se non presente, una settimana. L'intervallo temporale tra due tarature successive deve essere almeno pari a quello indicato nell'approvazione metrologica dello strumento ovvero deve essere almeno pari ad una settimana, ove non indicato o programmabile.

Per la taratura deve essere utilizzata una miscela di gas contenente tutti i componenti oggetto di analisi e certificata da laboratorio accreditato appartenente al circuito EA o Istituto Metrologico Primario, ovvero fornita da un produttore di materiali di riferimento.

Ogni ciclo di taratura deve essere impostato per comprendere un numero di analisi almeno pari a quello raccomandato dal costruttore e comunque non inferiore a cinque. In esito a ciascun ciclo di taratura, i fattori di risposta ed i tempi di ritenzione di ogni componente saranno determinati come media aritmetica dei valori utili ottenuti durante il ciclo di taratura, avendo scartato i valori delle prime due analisi.

In caso di esito positivo della taratura ovvero sia nel caso in cui i valori determinati rientrino nei limiti di tolleranza dei fattori di risposta riportati nella tabella sottostante, tali valori devono essere memorizzati e utilizzati per l'elaborazione delle analisi successive; nel caso in cui, a seguito della taratura sia superato anche uno solo dei limiti di tolleranza dei fattori di risposta lo strumento deve generare e registrare una segnalazione per consentire al proprietario, o al soggetto da questi incaricato, di valutare la necessità di interventi correttivi. In questo caso i nuovi valori devono essere memorizzati e utilizzati per l'elaborazione delle analisi successive, in caso contrario i nuovi valori devono essere invalidati e deve essere evidenziato un allarme. In questo caso per l'elaborazione delle analisi successive devono essere utilizzati i fattori di risposta relativi all'ultima taratura valida.

Limiti di tolleranza dei fattori di risposta



Parametri	Limite di tolleranza	Unità di misura
C1	± 2	%
C2, C3	± 5	%
C4, CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , H <sub>2</sub>	± 10	%
C5, C6	± 100	%

Potranno essere adottate, previa accettazione da parte del Trasportatore, altre modalità di taratura purché previste dal certificato metrologico dello strumento e in grado di assicurare livelli equivalenti o superiori di precisione.

#### 4.3) Controlli periodici

Il proprietario dell'apparecchiatura, con frequenza biennale, deve prevedere, con frequenza almeno biennale, una verifica della accuratezza del gascromatografo da effettuarsi con una miscela di gas di prova contenente tutti i componenti determinati e avente PCS compreso tra 37,3 ÷ 40,2 MJ/Sm<sup>3</sup>, con modalità di prova e errori consentiti analoghi a quelli previsti come per le prove di accuratezza di cui paragrafo 2 al punto 4.2.

I Copia dei rapporti di prova è inviata, su richiesta, alla controparte sono trasmessi al Trasportatore secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 dell'allegato 10/B.

Qualora lae verificache di cui sopra abbiano esito negativo non diano risultato positivo, si deve intervenire sullo strumento; nel corso dell'intervento in atto deve essere anche ripristinata l'accuratezza dello strumento; laddove ciò non avvenga, nel periodo intercorrente tra la data di verifica e la risoluzione del problema, i valori determinati dal gascromatografo non sono considerati validi.

La controparte ha, in ogni momento, il diritto di richiedere al proprietario dell'apparecchiatura la verifica di precisione con oneri a suo carico se vengono rilevate differenze inferiori o uguali a quelle consentite.

#### 4.4) Manutenzione

La manutenzione del gascromatografo sia di tipo ordinario sia di tipo straordinario è effettuata a cura e carico del Titolare dell'Impianto proprietario dell'apparecchiatura in quanto soggetto responsabile dell'attività di metering, secondo le prescrizioni del costruttore e secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicabile

#### 5) TRASMISSIONE DATI

Per le apparecchiature soggette alla Deliberazione n.185/05, il proprietario dell'apparecchiatura deve rendere disponibile sull'apparecchiatura una porta di comunicazione di tipologia da concordare con il Trasportatore per la trasmissione dei dati ai sistemi informativi all'elaboratore centrale del Trasportatore per lae successive elaborazionei e validazione secondo quanto rappresentato ai paragrafi 4.2 e 4.3 dell'Allegato 10/A.

La fornitura e la posa in opera del modem e quant'altro necessario alla trasmissione sono a cura e carico del Trasportatore.

Il personale del Trasportatore o operante per conto del Trasportatore, previ accordi con il proprietario dell'apparecchiatura ha il diritto di intervenire per qualsiasi problema connesso alla trasmissione.

~~I valori determinati dal gascromatografo sono trasmessi all'elaboratore centrale del Trasportatore per l'elaborazione e la conseguente validazione.~~

Il gascromatografo deve implementare un protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione del Trasportatore.

Nel caso di gascromatografi che non rientrano nel campo di applicazione della Deliberazione n.185/05, la trasmissione dati deve essere effettuata **in conformità al par. 7 della norma UNI 11885 ed in coerenza con quanto previsto nel Protocollo dei Flussi Informativi pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup>~~Il Protocollo dei flussi informativi sarà definito nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4.1 della Delibera 512/21. I primi orientamenti di Snam Rete Gas su tali tematiche saranno pubblicati nel corso del mese di aprile sul sito internet della stessa nella sezione Business Regolati>Trasporto>Codice di Rete, Tariffe, Area Comitato e Consultazione>Consultazioni.~~



## PARTE II - ANALIZZATORI DI QUALITÀ

### 6) REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE

Le apparecchiature utilizzate devono avere **almeno** i seguenti requisiti **basilari**

- **certificazione di conformità alla Classe A di cui alla raccomandazione OIML R140;**
  - determinazione **almeno** dei seguenti valori: potere calorifico superiore ed inferiore, densità relativa, anidride carbonica, indice di Wobbe, e fattore di comprimibilità;
- **effettuazione di almeno 1 analisi al minuto;**
- rimessa in funzione automatica dopo mancanza di alimentazione elettrica con sequenza ciclica predeterminata;
- riconoscimento ed indicazione dei guasti strumentali;
- mantenimento del programma operativo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
- porta di comunicazione con protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione del Trasportatore;
- porta di comunicazione per il collegamento al flow computer;
- possibilità di interfacciarsi con un dispositivo in grado di visualizzare in loco i valori misurati;
- prestazioni non influenzate dalle condizioni climatiche esterne dei luoghi di installazione;
- ~~➤ **affidabilità nel tempo;**~~
- **esito positivo dei test di comunicazione effettuati da Snam Rete Gas.**

### 7) CARATTERIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

~~L'apparecchiatura da utilizzare deve essere del tipo già sottoposto a prove preliminari da parte del Trasportatore. Tali prove consistono essenzialmente nella verifica di linearità di risposta, ripetibilità, accuratezza e affidabilità nel tempo.~~

~~In ogni caso~~ **L'apparecchiatura**, prima dell'utilizzo in campo, **deve essere sottoposta** ~~viene effettuata alla~~ caratterizzazione dell'apparecchiatura che consiste in:

- verifica della ripetibilità secondo la tabella sotto riportata, effettuando almeno 10 minuti di analisi consecutive di un campione di gas che contenga tutti i componenti, con scarto dei primi cinque minuti di analisi;

CO <sub>2</sub>	0,05	% molare
PCS - PCI	50	kJ/Sm <sup>3</sup>
dr	0,001	
Z	0,001	

~~T combustione = 15° C; T metering = 15° C~~



- verifica dell'accuratezza per PCS-PCI-dr-Z-CO<sub>2</sub>, utilizzando due campioni di gas di prova che contengano tutti i componenti, con PCS compreso tra 37.3 ÷ 38.1 MJ/Sm<sup>3</sup> e 38.9 ÷ 40.2 MJ/Sm<sup>3</sup> e CO<sub>2</sub> superiore al 1% molare; per ogni campione di prova sono effettuate un numero di analisi per un totale di 10 minuti con scarto dei primi 5 minuti; sulle restanti analisi sono calcolati i parametri sopracitati, verificando che l'errore relativo calcolato per confronto con il certificato di analisi del gas di prova sia compreso nei limiti sotto riportati.

PCS - PCI	±0,5	%
dr	±0,5	%
Z	±0,1	%
χCO <sub>2</sub>	0,1χCO <sub>2</sub>	

## 8) MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'analizzatore di qualità deve essere alloggiato in un opportuno contenitore idoneo alla protezione dalle intemperie;
- il contenitore deve essere provvisto, se del caso, di un sistema di ventilazione aria per contenere le alte temperature e un sistema di riscaldamento per evitare temperature inferiori a 0°C;
- l'analizzatore di qualità deve essere ubicato nelle vicinanze del punto prelievo del gas;
- la bombola del gas di taratura, se prevista, deve essere collocata in un apposito alloggiamento e deve essere previsto un idoneo riscaldatore onde evitare la formazione di condensati;
- il prelievo del gas deve essere effettuato in un punto rappresentativo del gas transitante o consegnato, preferibilmente con idonea sonda nella direttrice mediana della tubazione; in alternativa può essere impiegata una presa manometro, purché ubicata direttamente sulla tubazione;
- sulla sonda o sulla presa manometro deve essere installato un riduttore di pressione in modo da ridurre al minimo il volume di gas della linea di campionamento e minimizzare il ritardo d'analisi;
- la linea di adduzione gas dal punto prelievo all'analizzatore di qualità al gascromatografo deve essere realizzata in acciaio inox con diametro esterno massimo (De max) di 6 mm.

## 9) GESTIONE

### 9.1) Esercizio dell'analizzatore di qualità

L'analizzatore di qualità deve essere programmato per effettuare almeno 1 analisi al minuto.



### 9.2) Taratura automatica

La taratura, ~~ove prevista dal costruttore, viene~~ **deve essere** effettuata ~~in modo automatico~~ con **la frequenza definita dal costruttore stesso e riportata nel certificato metrologico dell'apparecchiatura**. ~~L'ora di avvio della taratura automatica dovrà essere programmabile e concordata con il Trasportatore.~~ ~~Potranno essere adottate, previa accettazione da parte del Trasportatore, altre modalità di taratura purché in grado di assicurare livelli equivalenti o superiori di precisione.~~

**Laddove l'analizzatore di qualità disponga della funzione di taratura automatica, l'intervallo temporale tra le due tarature successive deve essere almeno pari a quello indicato nell'approvazione metrologica dello strumento e, ove non indicato o programmabile, almeno settimanale.**

**In assenza di taratura automatica, l'intervallo temporale tra due tarature successive deve essere almeno pari a quello indicato nell'approvazione metrologica dello strumento.**

### 9.3) Controlli periodici

Il proprietario dell'apparecchiatura, ~~con frequenza biennale,~~ **deve prevedere, con frequenza almeno biennale,** una verifica della accuratezza dell'analizzatore di qualità da effettuarsi con una miscela di gas di prova contenente tutti i componenti determinati e avente PCS compreso tra  $37,3 \div 40,2$  MJ/Sm<sup>3</sup> e CO<sub>2</sub> superiore al 1% molare, con modalità di prova e errori consentiti ~~e come~~ **analoghi a quelli previsti** per le prove di accuratezza di cui al **paragrafo 7 punto 2**. ~~I Copia dei rapporti di prova è inviata, su richiesta, alla controparte sono trasmessi al Trasportatore secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 dell'allegato 10/B.~~ Sono consentiti controlli periodici diversi qualora il proprietario possa effettuare analisi comparative tra più analizzatori di qualità e/o gascromatografi. Quest'ultima tipologia di controlli periodici deve essere **coerente a quanto riportato sul certificato metrologico** e comunque concordata con il Trasportatore.

~~Qualora la verifica di cui sopra abbiano~~ **esito negativo non diano risultato positivo, si deve intervenire sullo strumento;** ~~nel corso dell'intervento in atto deve essere anche ripristinata l'accuratezza dello strumento;~~ **laddove ciò non avvenga,** nel periodo intercorrente tra la ~~data di~~ **verifica e la risoluzione del problema,** i valori determinati dall'analizzatore non sono considerati validi.

~~La controparte ha, in ogni momento, il diritto di richiedere al proprietario dell'apparecchiatura la verifica di precisione con oneri a suo carico se vengono rilevate differenze inferiori o uguali a quelle consentite.~~

### 9.4) Manutenzione

La manutenzione dell'analizzatore di qualità sia di tipo ordinario sia di tipo straordinario è effettuata **a cura e carico del Titolare dell'Impianto proprietario dell'apparecchiatura in quanto soggetto responsabile dell'attività di metering,**

secondo le prescrizioni del costruttore e secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicabile.

## 10) TRASMISSIONE DATI

~~Il proprietario dell'apparecchiatura deve rendere disponibile una porta di comunicazione di tipologia da concordare con il Trasportatore per la trasmissione dati all'elaboratore centrale del Trasportatore per le successive elaborazioni.~~

~~La fornitura del modem e quant'altro necessario alla trasmissione sono a cura e carico del Trasportatore.~~

~~Il personale del Trasportatore o operante per conto del Trasportatore, previ accordi con il proprietario dell'apparecchiatura ha il diritto di intervenire per qualsiasi problema connesso alla trasmissione.~~

I dati ~~valori~~ determinati dall'analizzatore di qualità sono trasmessi ai sistemi informativi all'elaboratore centrale del Trasportatore per l'elaborazione e la conseguente successiva validazione secondo quanto rappresentato ai paragrafi 4.2 e 4.3 dell'Allegato 10/A.

L'analizzatore di qualità deve implementare un protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione del Trasportatore.

La trasmissione dati deve essere effettuata in coerenza con quanto previsto nel Protocollo dei Flussi Informativi [pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas<sup>2</sup>](#).

---

<sup>2</sup>~~Il Protocollo dei flussi informativi sarà definito nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4.1 della Delibera 512/21. I primi orientamenti di Snam Rete Gas su tali tematiche saranno pubblicati nel corso del mese di aprile sul sito internet della stessa nella sezione Business Regolati>Trasporto>Codice di Rete, Tariffe, Area Comitato e Consultazione>Consultazioni.~~

## QUALITA' DEL SERVIZIO

<b>1) PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2) PRINCIPI FONDAMENTALI .....</b>	<b>2</b>
2.1) EFFICIENZA NEL SERVIZIO.....	2
2.2) CONTINUITÀ .....	2
2.3) IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO .....	2
2.4) SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE .....	3
2.5) PARTECIPAZIONE .....	3
2.6) INFORMAZIONE .....	3
<b>3) AREE DI INTERVENTO .....</b>	<b>3</b>
3.1) INDICATORI DI QUALITÀ COMMERCIALE.....	4
3.2) INDICATORI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO .....	5
3.3) INDICATORI DI QUALITÀ TECNICA .....	6
3.4) <b>INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI METER READING .....</b>	<b>6</b>
<b>3.5) STANDARD.....</b>	<b>7</b>
3.5) INDENNIZZI RELATIVI ALL'ALLACCIAMENTO DELLE PRODUZIONI DI BIOMETANO ALLA RETE DI TRASPORTO .....	10

## 1) PREMESSA

L'adozione di una politica tesa al raggiungimento ed al mantenimento di un elevato standard qualitativo nel servizio cui è preposta rappresenta un obiettivo costante per Snam Rete Gas, così da garantire a tutti gli Utenti un adeguato grado d'affidabilità del sistema di trasporto del gas naturale attraverso la propria rete di metanodotti dislocati su tutto il territorio italiano, nel rispetto della sicurezza e dell'ambiente e con le migliori tecnologie disponibili.

Lo scopo che Snam Rete Gas si prefigge di raggiungere è quello di rendere noto e garantito il diritto degli Utenti ad un servizio di trasporto e dispacciamento in linea con i principi di efficienza, continuità ed imparzialità, attraverso l'individuazione delle aree di intervento in relazione al raggiungimento ed al mantenimento di standard di qualità del servizio, relativi sia alla qualità tecnica - costruzione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di trasporto - che alla qualità commerciale inerente i rapporti con gli Utenti. Resta inteso che tale scopo può essere raggiunto solo in presenza di un processo di ottimizzazione che coinvolga tutte le componenti del sistema gas.

## 2) PRINCIPI FONDAMENTALI

Un concetto condiviso di "servizio di qualità" richiede che i suoi utilizzatori riconoscano il soddisfacimento delle proprie esigenze da parte del soggetto che lo rende disponibile. È opportuno, a tal fine, effettuare un'analisi presso gli Utenti allo scopo di individuare gli indicatori di qualità cui gli stessi attribuiscono un maggiore grado di significatività.

Tali finalità possono essere raggiunte tenendo conto di alcuni semplici ma fondamentali principi, di seguito individuati.

### 2.1) Efficienza nel servizio

Tale obiettivo, che consente l'adeguamento del servizio di trasporto e dispacciamento di gas naturale alle esigenze del mercato, richiede l'individuazione delle soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche più funzionali allo scopo.

### 2.2) Continuità

L'impegno che Snam Rete Gas ha nei confronti dei propri Utenti è di fornire un servizio regolare e continuo. Nel caso si verificano delle interruzioni del servizio dovute ad interventi sulla rete, il Trasportatore opera per limitare al massimo gli eventuali disagi conseguenti, attivandosi immediatamente sia per comunicare agli Utenti tale situazione che per adottare tutte le misure necessarie al ripristino, nel minore tempo possibile, delle normali condizioni di esercizio: nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" Snam Rete Gas indica il numero massimo di giorni annui di interruzione oltre i quali l'Utente ha diritto alla sospensione del pagamento del corrispettivo di capacità.

### 2.3) Imparzialità di trattamento

Snam Rete Gas ispira i propri comportamenti ai principi di obiettività, neutralità, trasparenza ed imparzialità nei confronti degli Utenti. In tale ambito il Codice



di Rete individua l'insieme dei criteri per l'accesso non discriminatorio al servizio di trasporto.

#### 2.4) Salute, sicurezza ed ambiente

La sicurezza e la salute delle persone e la tutela dell'ambiente costituiscono un obiettivo primario per Snam Rete Gas, che s'impegna per il loro miglioramento continuo.

Per la gestione ottimizzata delle tematiche di salute, sicurezza ed ambiente il Trasportatore si è dotato di sistemi di gestione appositi - in linea con gli standard internazionali di riferimento - quali la certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, la BS OHSAS 18001 per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la UNI EN ISO 9001:2000 per la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) relativo alle attività del Dispacciamento, di misura del gas immesso e prelevato dalla rete, la programmazione delle infrastrutture e i sistemi di processo.

Snam Rete Gas provvede a pubblicare annualmente sul proprio sito Internet il "Bilancio di Sostenibilità", nel quale sono presentate le iniziative adottate ed i risultati ottenuti in tema di aspetti legati a salute, sicurezza ed ambiente dalla società nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai ripristini ambientali a seguito della posa di nuove condotte, l'ispezione dei gasdotti, il controllo delle aree geologicamente instabili, il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, l'eliminazione di sostanze lesive per lo stato di ozono nei sistemi antincendio, il controllo del rumore, la formazione del personale, le attività di prevenzione e sorveglianza per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

#### 2.5) Partecipazione

È prevista una procedura di aggiornamento del Codice di Rete, aperta alla partecipazione degli Utenti che possono avanzare richieste di modifica per l'aggiornamento del documento, secondo quanto indicato al capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

#### 2.6) Informazione

Ogni Utente può richiedere informazioni inerenti il proprio Contratto di Trasporto, la propria situazione amministrativo/contabile, nonché su altre tematiche relative alla gestione del rapporto con il Trasportatore.

### 3) AREE DI INTERVENTO

Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, vengono di seguito **rappresentate** ~~indicate~~ alcune aree nell'ambito delle quali individuare e monitorare parametri ed indicatori che riflettano adeguatamente gli standard di qualità tecnica e commerciale **del servizio di trasporto e gli standard di qualità del servizio di meter reading**.

Nell'individuazione di tali parametri, il Trasportatore farà riferimento - oltre alle vigenti disposizioni di legge in materia - alle "best practices", frutto di una consolidata esperienza nel settore del trasporto di gas, al confronto con altri operatori a



livello internazionale, con cui Snam Rete Gas si confronta costantemente, ed ai sistemi di gestione della qualità in linea con i migliori standard internazionali di riferimento.

A tale proposito, occorre sottolineare che lo schema sopra indicato comporta per le Imprese di Trasporto lo sviluppo di sistemi di rilevazione e monitoraggio secondo un processo graduale, che richiede investimenti dedicati ed un congruo periodo di tempo per la sua attuazione.

### 3.1) Indicatori di qualità commerciale

Nel rispetto del quadro normativo vigente, il livello di qualità del servizio fornito da Snam Rete Gas dal punto di vista commerciale è monitorato attraverso i seguenti indicatori specifici:

- a) tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità;
- b) tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas;
- c) tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento;
- d) tempo di invio dell'offerta di allacciamento per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;
- e) ~~tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura;~~
- f) **e**) tempo di risposta motivata a richieste scritte diverse dalle richieste di cui alle precedenti lettere da a) a **d**)**e**);
- g) **f**) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- h) **g**) tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.

I termini relativi alle richieste scritte di cui alle lettere da a) ad **d**)**e** sono specificati nei capitoli del Codice di Rete di seguito riportati:

- Capitolo 7 "Transazioni di capacità", lettera a);
- Capitolo 9 "Bilanciamento", lettere b e c);
- Capitolo 6 "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna", lettera d);
- ~~Allegato 10/A, lettera e)~~

Per quanto concerne le richieste scritte di cui alle lettere **e** ed **f**) ~~f e g~~) Snam Rete Gas, invia una comunicazione scritta contenente:

- data di ricevimento della richiesta;
- ragione sociale del richiedente;
- nominativo e recapito del personale del Trasportatore;
- argomento al quale si riferisce la richiesta dell'Utente;
- risposta alla richiesta, con indicazione:
  - a) nei casi di richiesta di prestazioni, nell'ambito delle richieste di cui alla precedente lettera **e**), della accettazione / mancata accettazione della stessa,



- della relativa motivazione di esito negativo, supportata da idonea documentazione e, in caso di accoglimento, anche parziale, della richiesta, della data proposta dal Trasportatore per l'effettuazione dell'operazione;
- b) nei casi di richiesta di informazioni relative al servizio di trasporto, nell'ambito delle richieste di cui alla precedente lettera f)e), della relativa motivazione, delle possibili cause di eventuali non coerenze e delle relative azioni correttive;
  - c) nei casi di richieste di cui alla precedente lettera g)f), della valutazione documentata del Trasportatore circa la fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati e dei tempi di attuazione delle eventuali azioni correttive poste in essere dal Trasportatore.

In relazione alle richieste di cui alle precedenti lettere da b)<sup>1</sup> a g)f), il Trasportatore:

- rende disponibile indirizzi di posta elettronica certificata dedicati ovvero applicativi informatici a cui gli Utenti/richiedenti di nuovi allacciamenti/potenziamenti di allacciamenti esistenti possono anticipare/trasmettere le suddette richieste;
- anticipa la risposta motivata tramite posta elettronica certificata ovvero comunica la risposta mediante gli applicativi informatici messi a disposizione degli Utenti.

I livelli di qualità previsti per gli indicatori di cui alle precedenti lettere da a) a h)g) sono contenuti nell'allegato 13/A del Codice di Rete, fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 3.5.

Con riferimento alle richieste scritte di cui alla lettera f)e), ai sensi di quanto previsto dalla RQTG, Art. 32, comma 6, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta il Trasportatore può dare comunicazione scritta al richiedente della necessità di disporre di un periodo di tempo maggiore per la risposta, indicando la motivazione e una tempistica stimata per l'invio della risposta completa che, comunque, dovrà essere inviata entro 15 giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione.

### 3.2) Indicatori di continuità del servizio

Nel rispetto del quadro normativo vigente, la continuità del servizio fornito da Snam Rete Gas è monitorata attraverso i seguenti indicatori specifici:

- a) numero di interruzioni su base annua che coinvolgono un Punto di Riconsegna, diverse da quelle derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto, di cui al Capitolo 21, paragrafo 2, da quelle con preavviso, di cui al Capitolo 14, paragrafi 4.1.4 e 4.2.2, e da quelle previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- b) numero di giorni equivalenti a capacità intera su base annua di interruzione/riduzione della capacità su un punto di riconsegna a seguito di

---

<sup>1</sup> N.b. In relazione alle richieste di cui alla lettera a) la gestione è effettuata mediante il Portale Capacità secondo quanto descritto al precedente Capitolo 7, paragrafo 2.2.1.

interventi manutentivi di cui al Capitolo 14, paragrafo 3.1 e 3.2.4, che impattano sulla capacità disponibile, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio.

Inoltre, ai soli fini del monitoraggio della continuità del servizio di cui alla RQTG il Trasportatore classifica le interruzioni in base alle cause con riferimento all'Art.17, comma 1 della RQTG.

### 3.3) Indicatori di qualità tecnica

Nel rispetto del quadro normativo vigente, il livello di qualità del servizio fornito da Snam Rete Gas, dal punto di vista tecnico, è monitorato attraverso una serie di indicatori. Alcune delle aree significative ai fini della definizione di uno standard del servizio offerto possono essere così suddivise:

1. Rispetto dei limiti - definiti in relazione agli interventi rilevanti sulla rete - circa i giorni di interruzione del servizio.
2. Controllo della qualità del gas trasportato attraverso sistemi di controllo dei relativi parametri sempre più estesi ed affidabili.
3. Nel caso di impianti di misura di proprietà del Trasportatore, utilizzo di strumenti che, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, garantiscano sempre maggiori livelli di precisione ed affidabilità.
4. Sorveglianza continua della rete di trasporto sia attraverso apposite strutture periferiche che tramite il sistema di telecontrollo del proprio Centro di Dispacciamento.
5. Servizio di reperibilità e pronto intervento al fine di garantire la sicurezza del sistema in caso di emergenza.

### 3.4) Indicatori di qualità del servizio per l'attività di meter reading

Nel rispetto del quadro normativo vigente, il livello di qualità del servizio per l'attività di meter reading è monitorato attraverso i seguenti indicatori specifici:

- a) tempo di risposta a richieste scritte relative al Verbale di Misura presentate dall'Utente o dall'Impresa di Distribuzione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'Impresa di Trasporto della richiesta scritta di verifica del Verbale di Misura e la data di comunicazione della risposta motivata secondo quanto rappresentato al paragrafo 6 dell'Allegato 10/A;
- b) tempo di riemissione del Verbale di Misura per errori/anomalie è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'Impresa di Trasporto della richiesta scritta di verifica del verbale di misura presentata dall'Utente o dall'Impresa di Distribuzione e la data entro cui è reso disponibile il Verbale di Misura corretto degli errori secondo quanto rappresentato al paragrafo 6 dell'Allegato 10/A;
- c) disponibilità dei dati oggetto di pubblicazione a favore dell'Utente/Cliente Finale da parte dell'Impresa di Trasporto in coerenza con il Regolamento 312/2014 è la percentuale minima di disponibilità mensile dei dati delle misure infragiornaliere di competenza di ciascun Utente/Cliente Finale entro la seconda ora successiva a quella di riferimento per due volte nel corso del Giorno-gas in coerenza con il Regolamento 312/2014 e con il ~~entro le tempistiche di cui al~~ Capitolo 9,

paragrafo 1.2 e Allegato 10/A, paragrafo 5, e per una terza volta relativamente all'intero Giorno-gas da rendere disponibile nel Giorno-gas successivo secondo la tempistica di messa a disposizione del bilancio di trasporto provvisorio di cui al TISG e al Capitolo 9, paragrafo e 4.1, in relazione alle due pubblicazioni previste nell'ambito del Giorno-gas in corso e alla pubblicazione relativa all'intero Giorno-gas da rendere disponibile il giorno successivo<sup>2</sup>.

Il computo del livello di servizio viene effettuato, su base mensile, tenuto conto della completezza e della puntualità delle pubblicazioni rispetto alle tempistiche di cui ai citati paragrafi del Capitolo 9;

- d) disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP è la percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas. Il computo del livello di servizio viene effettuato, su base mensile, distintamente per ogni AOP, considerando le misure orarie del PCS determinate nel punto di misura dell'AOP disponibili di ciascun Giorno-gas. La misura oraria del PCS in un punto di misura verrà considerata disponibile dal Trasportatore se almeno la metà delle misure effettuate nell'ora risultano validate.

### 3.5) 3.4) Standard

L'Allegato 13/A descrive gli standard relativi alla qualità commerciale e tecnica e alla continuità del servizio fornito da Snam Rete Gas definiti fin dall'entrata in vigore del Codice di Rete, nonché gli standard di qualità del servizio per l'attività di meter reading.

Snam Rete Gas provvede a monitorare gli standard di cui all'Allegato 13/A ed a comunicare all'Autorità, nei termini previsti dalla RQTG e dalla RMTG, le informazioni ed i dati relativi all'andamento degli standard in oggetto nel corso dell'anno precedente.

#### Mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale

Ai fini del monitoraggio degli standard di qualità di cui alla RQTG, eventuali casi di mancato rispetto degli standard specifici o livelli specifici di qualità commerciale di cui all'allegato 13/A, ove applicabili, sono classificati dal Trasportatore con riferimento a:

- cause di forza maggiore come definite all'articolo 35, comma 1, lettera a), della RQTG ai soli fini del presente paragrafo;
- cause esterne, quali danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto;
- cause di mancata copertura del fabbisogno di gas e/o dei livelli di pressione per mancato approvvigionamento di gas nei punti di entrata causato da terzi;

<sup>2</sup> In relazione al Cliente Finale l'indicatore è calcolato con riferimento alla disponibilità del dato per ciascun Giorno-gas nel Giorno-gas successivo sino all'adozione, presso il relativo Punto di Riconsegna, delle modalità di messa a disposizione dei dati di misura all'impresa di trasporto previste dalle linee guida di cui al Protocollo dei flussi Informativi, pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas. Tale nuova modalità consentirà all'impresa di trasporto di determinare la causa dell'eventuale mancata acquisizione del dato nonché migliori performance nella raccolta dei dati.

- d) cause imputabili all'impresa di trasporto, comprese le cause non accertate sino all'accertamento definitivo.

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici per cause imputabili all'Impresa di Trasporto, il Trasportatore riconosce a titolo di indennizzo un ammontare 'I' pari a:

- $I_b$  se  $t_s < t \leq 2 \cdot t_s$ ;
- $2 \cdot I_b$  se  $2 \cdot t_s < t \leq 3 \cdot t_s$ ;
- $3 \cdot I_b$  se  $t > 3 \cdot t_s$

e dove:

- $I_b$  è pari a 2.500 Euro
- $t$  è il tempo di esecuzione della prestazione;
- $t_s$  è lo standard previsto per la prestazione.

Tale indennizzo sarà corrisposto dal Trasportatore all'Utente (ovvero al richiedente nei casi di nuovo allacciamento/potenziamento di allacciamento esistente) che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto dello standard, ed in ogni caso previa verifica ed accertamento definitivo delle cause sopra descritte, tramite emissione della relativa nota di credito secondo le modalità di cui al Capitolo 18. Fermo restando quanto previsto al Capitolo 19, paragrafo 1.1.3, ai sensi della RQTG la prestazione è effettuata entro 180 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

#### Mancato rispetto degli standard specifici di continuità

A decorrere dal 1° gennaio 2015, in caso di mancato rispetto degli standard specifici o livelli specifici di continuità di cui all'allegato 13/A in relazione agli indicatori di continuità di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 3.2, ove applicabili, il Trasportatore riconosce a titolo di indennizzo:

- in relazione all'indicatore di cui al paragrafo 3.2 lettera a) un ammontare  $I_I$  espresso in Euro è pari a:

$$I_I = (n^* \cdot CP_{med} \cdot CP_u \cdot c_P);$$

dove il valore che  $I_I$  può assumere è:

non inferiore a  $n^* \cdot 2.500$  e comunque

non superiore a  $n^* \cdot CP_{med} \cdot CP_u \cdot 0,01$

e dove:

$$- n^* = \begin{cases} n & \text{se } 0 < n < 3; \\ 3 & \text{se } n \geq 3; \end{cases}$$

con  $n$  il numero di interruzioni di cui al precedente paragrafo 3.2 lettera a) eccedenti il livello specifico;

- $CP_{med}$  è, per ciascun punto P interessato dalle interruzioni di cui al precedente alinea, la capacità giornaliera media espressa in Smc/g, determinata come



- media aritmetica delle capacità di cui l'Utente è titolare nel periodo di interruzione;
- $CP_u$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nel Punto di Uscita  $u$  della rete riproporzionato su base giornaliera, espresso in €/anno/Smc/g;
- $c_p$  è un coefficiente pari a  $(0,1 - 6 \cdot 10^{-9} \cdot C_{Pmed})$ ;

- in relazione all'indicatore di cui al paragrafo 3.2 lettera b) un ammontare  $I_C$ , espresso in Euro, pari a:

$$I_C = C_{non\_disp} \cdot CP_u$$

dove:

- $C_{non\_disp}$  è la capacità conferita all'Utente non resa disponibile, espressa in Smc/g, riferita ai giorni compresi tra il quarto e il sesto giorno di interruzione della capacità, al netto dei giorni di interruzione/riduzione della capacità eventualmente previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- $CP_u$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nel Punto di Uscita  $u$  della rete riproporzionato su base giornaliera, espresso in €/anno/Smc/g.

Tale indennizzo sarà riconosciuto dal Trasportatore al soggetto che ne abbia diritto, individuato secondo le modalità definite dall'Autorità, in ogni caso previa effettuazione delle necessarie verifiche e secondo le procedure contabili previste nel presente Codice di Rete, Capitolo 18. In particolare per i Punti di Riconsegna a Clienti Finali l'indennizzo è corrisposto all'Utente titolare di capacità sul Punto interessato dalle interruzioni.

#### Mancato rispetto degli standard specifici di qualità per l'attività di meter reading

Ai fini del monitoraggio degli standard di qualità di cui alla RMTG, eventuali casi di mancato rispetto degli standard specifici o livelli specifici di qualità per l'attività di meter reading di cui all'allegato 13/A in relazione agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 3.4, ove applicabili, sono classificati dal Trasportatore con riferimento a:

- a) cause di forza maggiore come definite all'articolo 11, comma 1, lettera a), della RMTG ai soli fini del presente paragrafo;
- b) cause esterne come definite all'articolo 11, comma 1, lettera b), della RMTG;
- c) cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate nelle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate sino all'accertamento definitivo.

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici per cause imputabili all'Impresa di Trasporto di cui al precedente punto c), il Trasportatore riconosce:

- in relazione agli indicatori di cui al paragrafo 3.4 lettere a) e b), a titolo di indennizzo, un ammontare  $I_i$  espresso in Euro è pari a:



- $I_b$  se  $t_s < t \leq 2 \cdot t_s$ ;
- $2 \cdot I_b$  se  $2 \cdot t_s < t \leq 3 \cdot t_s$ ;
- $3 \cdot I_b$  se  $t > 3 \cdot t_s$

e dove:

- $I_b$  è pari a 2.500 Euro
- $t$  è il tempo di esecuzione della prestazione;
- $t_s$  è lo standard previsto per la prestazione.

Tale indennizzo sarà corrisposto dal Trasportatore all'Utente o all'Impresa di distribuzione che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto dello standard, ed in ogni caso previa verifica ed accertamento definitivo delle cause sopra descritte, tramite emissione della relativa nota di credito secondo le modalità di cui al Capitolo 18. Fermo restando quanto previsto al Capitolo 19, paragrafo 1.1.3, ai sensi della RMTG la prestazione è effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

- in relazione all'indicatore di cui al paragrafo 3.4 lettera c), a titolo di indennizzo, un ammontare  $I_1$  espresso in Euro, pari a:

$$I_1 = (100 \cdot n);$$

e dove  $n$  è il numero di mesi in cui il livello generale di cui all'allegato 13/A non è stato rispettato

Tale indennizzo sarà corrisposto dal Trasportatore all'Utente che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto dello standard, ed in ogni caso previa verifica ed accertamento definitivo delle cause sopra descritte, tramite emissione della relativa nota di credito secondo le modalità di cui al Capitolo 18.

### 3.6) Indennizzi relativi all'allacciamento delle produzioni di biometano alla rete di trasporto

In relazione all'accesso delle produzioni di biometano alla rete di trasporto e limitatamente a tale fattispecie, in luogo delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.3, si applica quanto segue.

In caso di emissione dell'offerta oltre i termini di cui al precedente Capitolo 6, paragrafo 1.1.4, il Trasportatore corrisponde al richiedente un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, secondo quanto previsto al Capitolo 18.

In caso la realizzazione dell'allacciamento non avvenga entro i tempi indicati nel contratto di allacciamento di cui al precedente Capitolo 6, paragrafo 1.1.4, si applica quanto previsto al capitolo 19, paragrafo 1.1.6.



Sono fatti salvi i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di Forza Maggiore di cui al Capitolo 19 o a cause imputabili al Richiedente o a terzi.



## ALLEGATO 13/A

## STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO

a) Qualità commerciale del servizio:

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Programmazione degli Interventi Manutentivi (capitolo 14)	Termine entro il quale Snam Rete Gas comunica il piano mensile degli interventi previsti per il mese M.	Entro il giorno 15 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese M-2.
Programmazione degli Interventi Manutentivi (capitolo 14)	Termine entro il quale Snam Rete Gas comunica il piano mensile definitivo degli interventi previsti per il mese M.	Entro il giorno 1 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese M-1
Contabilità del gas trasportato nel mese (capitolo 9)	Termine entro il quale Snam Rete Gas rende disponibile la contabilità del gas trasportato nel mese M.	Entro il giorno 28 del mese M+1 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica)

b) Livelli specifici di qualità commerciale del servizio:

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard specifici
Trasferimenti di capacità (capitolo 7)	Termine per la comunicazione agli Utenti, da parte di Snam Rete Gas, di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità.	Entro 1 giorno lavorativo <sup>1</sup>
Contabilità del gas trasportato nel mese (capitolo 9)	Termine entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato.	Entro 2 giorni lavorativi
Contabilità del gas trasportato relativa a sessioni di aggiustamento (capitolo 9)	Termine entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento.	Entro 5 giorni lavorativi
Realizzazione e gestione dei Punti di Consegna e Riconsegna (capitolo 6)	Termine entro il quale Snam Rete Gas invia l'offerta di allacciamento per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti. <sup>2</sup>	Entro 40 giorni lavorativi <sup>3</sup>
Verifica del verbale di misura (allegato 10/A)	<del>Termine entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste di verifica del verbale di misura.</del>	<del>Entro 10 giorni lavorativi</del>
Qualità del Servizio (capitolo 13)	Tempo entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste relative a reclami scritti.	Entro 20 giorni lavorativi
Qualità del Servizio (capitolo 13)	Termine entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste scritte di cui alla lettera g) del Capitolo 13.	Entro 5/20 giorni lavorativi

<sup>1</sup> Ai sensi del Capitolo 7, la comunicazione è effettuata attraverso i sistemi informativi in tempo reale

<sup>2</sup> Fatta eccezione per i Punti di Consegna da produzioni di biometano.

<sup>3</sup> Il computo decorre dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Consegna/Riconsegna



Ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento (capitolo 4)	Termine entro il quale Snam Rete gas ripristina un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.	Entro 6 ore
--	--	-------------

## c) Qualità tecnica del servizio:

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Controllo della qualità del gas trasportato (capitolo 11)	Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo".	96%

## d) c) Continuità del servizio

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Manutenzioni presso i Punti di Entrata RN (capitolo 14)	Interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile	Numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) previsti al paragrafo 3.3 del Capitolo 14

## e) d) Livelli specifici di continuità del servizio

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Manutenzioni presso i Punti di Riconsegna (capitolo 14)	Interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile	Numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi, di cui al Capitolo 13, paragrafo 3.2 lettera b), che coinvolgono un Punto di Riconsegna, pari a 3 giorni.
Manutenzioni presso i Punti di Riconsegna (capitolo 14) e Gestione delle Emergenze di servizio (capitolo 21)	Interruzioni senza preavviso o derivate da emergenze di servizio	Numero massimo di interruzioni annue che coinvolgono un Punto di Riconsegna, di cui al Capitolo 13, paragrafo 3.2 lettera a) pari a 0.

## e) Livelli specifici di qualità per l'attività di meter reading

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard specifici
Verifica del verbale di misura (allegato 10/A)	Termine entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste scritte di verifica del verbale di misura.	Entro 10 giorni lavorativi
Rimissione del verbale di misura per errori/anomalie (allegato 10/A)	Termine entro il quale Snam Rete Gas rende disponibile il verbale di misura corretto a seguito di una richiesta scritta di verifica del verbale.	Entro 15 giorni lavorativi
Disponibilità dei dati pubblicati a favore dell'Utente/Cliente Finale (capitolo 9)	Percentuale minima di disponibilità mensile dei dati oggetto di pubblicazione a favore dell'Utente/Cliente Finale da parte dell'Impresa di Trasporto <del>in</del> <del>coerenza con il Regolamento 312/2014 nelle tempistiche previste.</del>	96%
Determinazione della qualità del gas trasportato (capitoli 11)	Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo".	96%

## RESPONSABILITA' DELLE PARTI

<b>1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....</b>	<b>3</b>
1.1) INADEMPIENZA DEL TRASPORTATORE .....	3
1.1.1) Specifiche di pressione .....	3
1.1.2) Specifica di qualità .....	3
1.1.3) Mancata erogazione della prestazione.....	3
1.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" .....	4
1.1.5) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 8 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" .....	4
1.1.6) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto in relazione alla connessione di produzioni di biometano .....	5
1.2) INADEMPIENZA DELL'UTENTE.....	5
1.2.1) Specifiche di pressione .....	5
1.2.2) Specifica di qualità.....	6
1.2.3) Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione.....	6
1.3) GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA ED UTILIZZO DEI DATI RILEVATI.....	7
1.4) RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI ODORIZZAZIONE.....	7
1.4.1) Utente .....	7
1.4.2) Trasportatore.....	8
<b>2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' .....</b>	<b>9</b>
2.1) DOLO/COLPA GRAVE .....	9
2.2) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ .....	9
<b>3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO .....</b>	<b>9</b>
3.1) CAUSE.....	9
3.1.1) Perdita dei requisiti di accesso .....	10
3.1.2) Procedura concorsuale .....	10
3.1.3) Mancato pagamento .....	10
3.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo .....	10
3.2) IMPORTI MATURATI.....	11
3.3) ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE .....	11
3.4) RISOLUZIONE DA PARTE DELL'UTENTE .....	12
3.5) RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 1 DELLA DELIBERA N°168/06.....	12
3.6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10 .....	13
3.6.1) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/gas 02/10 .....	14
3.6.2) Oneri connessi alla risoluzione anticipata del Contratto di trasporto .....	15
<b>4) FORZA MAGGIORE.....</b>	<b>15</b>
4.1) DEFINIZIONE .....	15
4.2) CAUSE.....	15
4.3) EFFETTI.....	16
4.4) NOTIFICA .....	16
4.5) IMPATTO SUI CORRISPETTIVI DI TRASPORTO.....	16
4.6) IMPATTO SULLA PENALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 2 DELLA DELIBERA N°168/06 .....	17
4.7) IMPATTO SULLA PENALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 4 DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10.....	17
<b>5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>17</b>
5.1) COMPETENZE DELL'AUTORITÀ.....	17
5.2) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	17

5.2.1)	<i>Esame preventivo</i> .....	17
5.2.2)	<i>Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale</i> .....	17
5.2.3)	<i>Arbitrato tecnico</i> .....	18
5.2.4)	<i>Applicazione</i> .....	18
<b>6)</b>	<b>CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO</b> .....	<b>18</b>

## 1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

### 1.1) Inadempienza del Trasportatore

#### 1.1.1) *Specifiche di pressione*

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme ai valori di pressione minima contrattuale, così come previsto nel paragrafo 2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna", l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato al Trasportatore stesso e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più punti aggregati contrattualmente in un singolo Punto di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima indicata da Snam Rete Gas all'operatore della rete a valle del Punto di Riconsegna.

#### 1.1.2) *Specifiche di qualità*

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato al Trasportatore stesso ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas.

L'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore - fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

Resta fermo che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o effetti derivanti dalla riconsegna di gas contenente elementi o composti non previsti dalla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A.

#### 1.1.3) *Mancata erogazione della prestazione*

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore e fatto salvo quanto previsto al Capitolo 14, paragrafo 3.3, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato

da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2: nello stesso periodo non troveranno inoltre applicazione nei confronti dell'Utente, in relazione alla mancata prestazione, i corrispettivi di disequilibrio di cui al paragrafo 3.6.1 del capitolo "Bilanciamento".

*1.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"*

Ai sensi dell'Articolo 10.2 della Delibera n°168/06, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", il Trasportatore stesso corrisponde all'Utente, a titolo di penale, un ammontare pari a:

$$P_T = 1,5 * CPe * Q * \frac{ggR}{ggA}$$

dove:

**CPe** è il corrispettivo unitario di capacità di trasporto relativo al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, di cui al paragrafo 7.3.3 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

**Q** è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in kWh/giorno;

**ggR** è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

**ggA** è il numero di giorni dell'anno in cui è compresa la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

Con riferimento ai Contratti di Trasporto di durata annuale, detto ammontare non è superiore al ricavo relativo alla quota della componente di capacità del Contratto di Trasporto stesso.

*1.1.5) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 8 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"*

Ai sensi dell'Articolo 10.4 della Delibera ARG/gas 02/10, fatti salvi i casi di Forza Maggiore, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel medesimo Contratto, il Trasportatore corrisponde all'Utente, entro i tre mesi successivi alla data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto oggetto del ritardo, a titolo di penale, un ammontare pari a:

$$P_T = \frac{CP_{e/u}}{ggA} * Q * ggR * (1 + 0,05 * mmR)$$

dove:

**CP<sub>e/u</sub>** è il corrispettivo di capacità di trasporto relativo all'anno in cui ricade la data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto;

**Q** è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in kWh/giorno;

**ggR** è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto oggetto del Contratto di Trasporto, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto stesso;

**ggA** è il numero di giorni dell'anno in cui è compresa la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto;

**mmR** è il numero di mesi, o frazione di essi, successivi al ventiquattresimo mese precedente alla data prevista di messa a disposizione della capacità, rispetto alla data in cui è trasmessa la comunicazione del ritardo da parte del Trasportatore ai soggetti interessati. Il valore *mmR* è compreso tra 0 e 24.

L'ammontare  $P_T$  non può in ogni caso essere superiore al valore del Contratto di Trasporto.

#### 1.1.6) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto in relazione alla connessione di produzioni di biometano

Ai sensi della Delibera 64/20, articolo 27, comma 2, laddove la realizzazione di una connessione alla rete di un impianto di biometano avvenga oltre i termini previsti dal contratto di allacciamento di cui al precedente Capitolo 6, il Trasportatore corrisponde al richiedente a titolo di indennizzo un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro/giorno per il numero dei giorni lavorativi del periodo in cui è perdurato il ritardo fino a un massimo di 120 giorni, e il 5% dell'importo dell'eventuale contributo richiesto per la realizzazione della connessione di cui al Capitolo 6. Tale ammontare sarà corrisposto mediante emissione della relativa nota di credito secondo le modalità di cui al Capitolo 18. L'indennizzo è escluso in tutti i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di Forza Maggiore o a cause imputabili al richiedente o a terzi.

## 1.2) Inadempienza dell'Utente

### 1.2.1) Specifiche di pressione

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata o presso un Punto di Consegna contrattualmente aggregato ad altri risultati non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione minima contrattuale, così come previsto al paragrafo 1 del precedente Capitolo 12 "Pressioni di consegna e riconsegna", il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all'Utente stesso e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dall'Utente al Punto di Entrata per il giorno in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto

a ridurre l'immissione del gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

#### 1.2.2) *Specifiche di qualità*

Fatto salvo quanto specificamente previsto in relazione alle produzioni di biometano, qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A del Codice di Rete, il Trasportatore provvederà ad intercettare il gas fuori specifica, fatti salvi i casi in cui sia possibile rendere il gas naturale compatibile con la Specifica di Qualità attraverso un'opportuna miscelazione.

Nei casi di fuori specifica, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, il Trasportatore provvederà a darne comunicazione scritta.

In relazione alle produzioni di biometano, ai sensi della Delibera 64/20, il Trasportatore provvede, in tutti i casi di fuori specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione. A seguito dell'intercettazione, il Trasportatore provvederà a darne comunicazione agli Utenti interessati specificando il/i parametro/i di qualità fuori specifica. Il Trasportatore provvederà alla riapertura del Punto di Consegna solo in caso di esito positivo delle verifiche di cui al Capitolo 10 effettuate presso l'impianto interessato ovvero a seguito del ripristino di valori conformi alla Specifica di Qualità.

Per tutto il periodo intercorrente tra l'intercettazione del flusso di biometano e la riapertura del Punto di Consegna, il Trasportatore sarà sollevato dall'obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dagli Utenti al Punto di Entrata, nonché dall'obbligo della presa in carico del gas.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

#### 1.2.3) *Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione*

Per la correttezza dei dati in base ai quali, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Rete, è effettuata la verifica di conformità del gas alla Specifica di Qualità e di pressione, è responsabile il Trasportatore qualora sia proprietario dell'impianto di misura presso cui vengono rilevati.

Qualora il Trasportatore non sia il Titolare dell'impianto di misura, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale assumerà la piena responsabilità sia della tempestività della comunicazione che della correttezza e

completezza dei dati stessi, fatto salvo quanto previsto in relazione al sistema di monitoraggio della pressione di cui al precedente Capitolo 12, paragrafo 2.

In relazione ai Punti di Consegna laddove il Trasportatore non sia il Titolare dell'impianto di misura, ai fini della conformità dei dati alla Specifica di Qualità, il Trasportatore si riserva di effettuare verifiche e controlli anche sulla base di rilevazioni presso proprie apparecchiature.

In relazione **agli Impianti di misura non di proprietà del Trasportatore**, ~~ai dati di cui al presente paragrafo~~ trova applicazione quanto previsto al precedente Capitolo 10, paragrafo 5.

### 1.3) Gestione e manutenzione delle stazioni di misura ed utilizzo dei dati rilevati

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

~~Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce altresì al Trasportatore la possibilità di accedere in sicurezza in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura, qualora la stessa non sia di proprietà del Trasportatore, per il rilevamento dei per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura e del relativo stato di manutenzione, nonché per l'installazione e gestione di eventuali apparecchiature di proprietà del Trasportatore.~~

In relazione agli impianti di misura non di proprietà del Trasportatore si applica quanto previsto al capitolo 10, ~~paragrafo 5~~ **del presente Codice di Rete**.

~~In assenza di esplicita autorizzazione del proprietario dell'impianto, il Trasportatore non potrà comunicare a terzi le informazioni relative l'impianto di misura, ad eccezione della comunicazione agli Utenti dei dati inclusi nei verbali di misura.~~

~~Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.~~

### 1.4) Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione

#### 1.4.1) Utente

L'Utente è responsabile:

- di informare il Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto circa le disposizioni in materia di odorizzazione e circa le informazioni e le dichiarazioni da fornire al Trasportatore;
- di fornire al Trasportatore e mantenere aggiornata l'indicazione della categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui è titolare di capacità, secondo

le modalità e i termini indicati nel presente Codice e nelle procedure pubblicate sul proprio sito Internet;

- della veridicità, correttezza e completezza delle dichiarazioni e informazioni fornite al Trasportatore ai sensi del presente Codice di Rete in relazione alla categoria d'uso di cui al TISG del Cliente Finale;
- di assicurare al Trasportatore e/o a soggetti terzi da questo incaricati la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso in sicurezza all'impianto di odorizzazione per l'esercizio delle attività di competenza;
- di dare tempestiva comunicazione al Trasportatore in caso di modifica impiantistica da parte del Cliente Finale che comporti un mutamento e/o integrazione della categoria d'uso del Punto di Riconsegna. Resta inteso che fino alla disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione il Cliente Finale non potrà utilizzare il gas per uso diverso da quello dichiarato in precedenza; in caso contrario, il Trasportatore procederà all'attivazione della procedura di discatura e solo a seguito della disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione. È fatto salvo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 3.11.1.

#### 1.4.2) *Trasportatore*

Il Trasportatore provvede:

- all'odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per i quali l'Utente abbia dichiarato la categoria d'uso di cui al TISG descritta al Capitolo 3, paragrafo 3.11, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.11.1;
- alla realizzazione (o adeguamento) e alla gestione dell'impianto di odorizzazione nel rispetto delle condizioni di cui al presente Codice di Rete;
- alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni pervenute dall'Utente circa la categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna,
- alla pubblicazione dei Punti oggetto del Piano di adeguamento di cui alla RQTG in esito alle attività previste dalla medesima deliberazione;
- alla pubblicazione delle soluzioni tecnico/applicative adottate per l'odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna, ai sensi della RQTG.

Il Trasportatore non risponde, anche nei confronti di soggetti terzi, della veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni funzionali all'odorizzazione al Punto di Riconsegna presso il Cliente Finale.

Il Trasportatore non assicura il servizio di odorizzazione in tutti i casi di:

- mancato accesso in sicurezza all'impianto di odorizzazione per il proprio personale e/o per i soggetti incaricati dal Trasportatore stesso;
- danneggiamento da parte di terzi di apparati e strumentazione funzionale alla rilevazione dei dati di odorizzazione del Trasportatore;
- impianti presenti nella titolarità del Cliente Finale ritenuti non idonei da Snam Rete Gas ai fini del servizio di odorizzazione.

In tal caso il Trasportatore effettuerà le opportune segnalazioni all'Autorità per i seguiti di competenza nonché procederà ad avviare le procedure per la chiusura del Punto di Riconsegna ai sensi del Capitolo 6. Resta fermo che in tali casi Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità per eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di terzi derivanti dalla mancata prestazione dei servizi.

Il Trasportatore non effettua il servizio di odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per i quali l'Utente non abbia comunicato alcuna categoria d'uso di cui al TISG ai sensi della delibera 250/2015/R/gas, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3.

Il Trasportatore procederà in ogni caso a segnalare tali Punti di Riconsegna all'Autorità. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità per eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di terzi derivanti dalla mancata comunicazione da parte dell'Utente.

## 2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

### 2.1) Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

### 2.2) Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

## 3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

### 3.1) Cause

Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente;
- 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;

- 3) mancato pagamento;
- 4) utilizzo improprio del sistema informativo;
- 5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Trasporto sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall'Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo.

La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 5.1, pur non costituendo causa di risoluzione del Contratto di Trasporto, comporta l'inefficacia ~~parziale e sopravvenuta~~ del Contratto di Trasporto limitatamente al Punto / ai Punti interessato/i.

#### 3.1.1) Perdita dei requisiti di accesso

Fatte salve le specifiche disposizioni altrimenti previste dal Codice di Rete, qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non provveda al ripristino di tale requisito entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita dei requisiti trasmessa da Snam Rete Gas all'Utente con anticipo via fax, il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore.

#### 3.1.2) Procedura concorsuale

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

#### 3.1.3) Mancato pagamento

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso.

Inoltre il mancato pagamento, entro la scadenza, anche di una sola fattura relativa ai corrispettivi di cui ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.6, del Capitolo 18, darà diritto al Trasportatore di risolvere il Contratto di Trasporto in via anticipata, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente secondo le modalità descritte al Capitolo 5, paragrafo 1.4.5.

#### 3.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso ovvero del Sistema, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti. Rientra nella fattispecie descritta l'utilizzo improprio dei sistemi nell'ambito dei processi di prenotazione di cui al Capitolo 9.

### 3.2) Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 3.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto. ~~Con riferimento ai casi di inefficacia parziale del Contratto di Trasporto a seguito di risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 5.1, l'Utente sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi maturati fino alla data di attivazione del Servizio di Default Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.1.5.~~

### 3.3) Escussione delle garanzie prestate

Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse e/o ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.5 - Snam Rete Gas provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L'escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da Snam Rete Gas all'Utente in forma scritta.

In particolare, con riferimento al servizio di trasporto, Snam Rete Gas provvederà ad escutere le garanzie fornite dall'Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5 "Conferimento di capacità", paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, secondo il seguente ordine di priorità:

- Deposito cauzionale;
- Garanzia finanziaria.

Con riferimento al servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad escutere le garanzie fornite dall'Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5 "Conferimento di capacità", paragrafo 1.4, secondo il seguente ordine di priorità:

- Deposito cauzionale;
- Garanzia finanziaria;
- Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia.

L'Utente accetta espressamente che in tutti i casi di mancato pagamento di fatture in ordine al servizio di trasporto e di bilanciamento Snam Rete Gas, previo sollecito, procede immediatamente all'escussione della garanzia prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto previsti nel presente Capitolo Snam Rete Gas, previa notifica, procede all'escussione di tutte le garanzie prestate dal medesimo Utente sino alla copertura di tutti i crediti in ordine al servizio di trasporto e bilanciamento, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.

Nel caso in cui l'escussione delle garanzie prestate dall'Utente comporti un introito superiore agli importi dovuti dall'Utente Snam Rete Gas provvederà a restituire all'Utente stesso gli ammontari recuperati eccedenti il credito nei suoi confronti

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della esposizione dell'Utente in relazione ai servizi di trasporto e di bilanciamento.

Snam Rete Gas provvede inoltre ad applicare quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 1.5.

### 3.4) Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete di metanodotti del Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore e all'Autorità nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto: l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore gli importi di cui al precedente paragrafo 3.2

Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita da Snam Rete Gas - in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione. Resta fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3.

### 3.5) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Delibera n°168/06

Ai sensi dell'Articolo 10.1 della Delibera n°168/06, nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso sia superiore a due anni, l'Utente può richiedere la risoluzione anticipata del Contratto stesso entro la metà di tale periodo, corrispondendo a Snam Rete Gas un importo pari a:

$$P_U = (V_{max} - V_{min}) * \frac{(GG_P - 1)}{(GG_I - 1)} * Q + V_{min} * Q$$

dove:

$V_{max}$  è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di kWh/giorno;

$V_{min}$  è un ammontare pari a 1.000 euro per milione di kWh/giorno;

$GG_P$  è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data della richiesta di risoluzione del Contratto stesso;

$GG_I$  è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data corrispondente alla metà del periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso;

**Q** è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”, espressa in milioni di kWh/giorno.

In tutti gli altri casi in cui l’Utente richieda la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.

### 3.6) Risoluzione contrattuale da parte dell’Utente ai sensi dell’articolo 10 della Delibera ARG/gas 02/10

Ai sensi dell’ Articolo 10.3 della Delibera ARG/ gas 02/10, l’Utente ha facoltà di chiedere la modifica o risoluzione del Contratto di trasporto qualora il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto stesso e la data prevista di messa a disposizione della capacità di trasporto sia superiore a due anni.

La richiesta deve essere inviata, pena l’irricevibilità della stessa, entro il termine del giorno che individua la metà del suddetto periodo tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.

In tal caso, al fine dell’accettazione di tale richiesta, l’Utente è tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas, a titolo di penale, un ammontare espresso in Euro pari al minore tra:

$$\triangleright P_{max} = V_{max} * Q$$

e

$$\triangleright P_U = 0,2 * CP_{e/u} * Q + (P_{max} - 0,2 * CP_{e/u} * Q) * \frac{(GG_P - 1)}{(GG_I - 1)}$$

dove:

$V_{max}$  è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di Smc/giorno;

**Q** è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, o la capacità eventualmente oggetto di modifica/riduzione, espressa in milioni di kWh/giorno<sup>1</sup>;

$CP_{e/u}$  è il corrispettivo di capacità di trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.5.1, relativo al Punto oggetto del Contratto di Trasporto interessato dalla richiesta;

$GG_P$  è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data della richiesta di risoluzione/modifica del Contratto stesso;

$GG_I$  è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data corrispondente alla metà del periodo tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Primo Periodo).

<sup>1</sup> Fattore di conversione kWh/Smc pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

Resta inteso che eventuali oneri sostenuti/impegni di spesa assunti dalle Imprese di Trasporto eccedenti l'ammontare del corrispettivo, sono a carico dell'Utente.

In tutti gli altri casi in cui l'Utente richieda la risoluzione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.1, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.

### 3.6.1) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/gas 02/10

Qualora nel periodo compreso tra il giorno successivo al Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la data di messa a disposizione della capacità come indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Data di Messa a Disposizione), ovvero nel periodo tra la sottoscrizione del Contratto e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione ove tale periodo sia inferiore a 2 anni, si verifichino eventi connessi alla realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura interconnessa in ragione dei quali l'Utente richieda la risoluzione del Contratto di trasporto si applicano le condizioni sotto indicate.

La richiesta debitamente motivata deve essere inviata, pena l'irricevibilità della stessa, entro il giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.

A fronte di tale richiesta Snam Rete Gas, sentita l'Autorità, applica all'Utente, in luogo degli importi di cui al precedente paragrafo 3.2, un corrispettivo espresso in Euro pari al minore tra:

- l'ammontare di seguito descritto

$$P_{U_{II}} = P_{\max 2} + (V_C - P_{\max 2}) * \frac{(GG_{P_{II}})}{(GG_{II})}$$

dove:

$$P_{\max 2} = V_{\max 2} * Q$$

$V_{\max 2}$  è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di kWh/giorno;

$V_C$  è il valore del contratto come definito al paragrafo 3.4;

$GG_{P_{II}}$  è il numero di giorni trascorsi tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo e la data della richiesta di risoluzione del Contratto, ovvero tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data della richiesta di risoluzione del Contratto qualora inferiore a 2 anni;

$GG_{II}$  è il numero di giorni del periodo compreso tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione, ovvero del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3 e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione qualora inferiore a 2 anni;

e

- l'ammontare degli oneri complessivamente sostenuti dalle Imprese di trasporto sino alla data di risoluzione anticipata del Contratto nonché degli oneri relativi agli impegni di spesa assunti dalle medesime imprese per la realizzazione della nuova capacità oggetto del Contratto sino alla data effettiva di messa a disposizione della stessa, debitamente documentati.

#### 3.6.2) *Oneri connessi alla risoluzione anticipata del Contratto di trasporto*

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto in data antecedente alla Data di Messa a Disposizione, tutti gli eventuali oneri delle Imprese di Trasporto relativi alla realizzazione della nuova capacità che non abbiano concorso alla determinazione del capitale investito riconosciuto, eccedenti gli ammontari corrisposti dall'Utente ai sensi dei paragrafi 3.6 e 3.6.1, saranno considerati ai fini della determinazione dei corrispettivi di trasporto.

## 4) FORZA MAGGIORE

### 4.1) Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, non imputabile alla parte che la invoca ("Parte Interessata"), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel Contratto di Trasporto fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole.

### 4.2) Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- e) ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;

- f) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore.

#### 4.3) Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

#### 4.4) Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra parte, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

#### 4.5) Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva delle prestazioni di trasporto:

- al Punto di Entrata presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, l'Utente riduca l'immissione di gas nella rete del Trasportatore;

- al Punto di Riconsegna presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, il Trasportatore riduca la quantità di gas riconsegnata all'Utente, nonché al Punto di Uscita della RN corrispondente.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determinasse l'interruzione totale della prestazione di trasporto in uno dei sopra citati punti, l'Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi ad esso associati.

#### **4.6) Impatto sulla penale di cui all'Articolo 10 comma 2 della Delibera n°168/06**

Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.4 non dovrà essere corrisposta.

#### **4.7) Impatto sulla penale di cui all'Articolo 10 comma 4 della Delibera ARG/gas 02/10**

Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto stesso sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.5 non dovrà essere corrisposta.

### **5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **5.1) Competenze dell'Autorità**

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto, l'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'Articolo 17 comma 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

#### **5.2) Disposizioni transitorie**

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto 5.1 che precede le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

##### *5.2.1) Esame preventivo*

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

##### *5.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale*

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente paragrafo 5.2.1, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

- a) essere deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza dell’Autorità secondo le modalità previste nello “Schema di compromesso arbitrale” di cui all’Allegato A della Delibera n° 42/05 e successivi aggiornamenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare (Allegato 19/A del presente documento);
- b) essere sottoposta da ciascuna delle parti al giudizio dell’Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

#### 5.2.3) Arbitrato tecnico

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra Trasportatore ed Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni dalla comunicazione della parte richiedente, ciascuna delle parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia garantendo il rispetto del contraddittorio tra le parti.

La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le parti, che si impegnano ad osservarla.

#### 5.2.4) Applicazione

Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

## 6) CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Nessuna delle parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possieda i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.